
BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
53 K
25



BIBLIOTECA

SCELTA

DI OPERE ITALIANE

ANTICHE E MODERNE

vol. 396

ALFONSO MUZZARELLI

LOGICA IN MATERIA DI RELIGIONE

VOLUME QUARTO

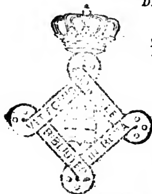
IL BUON USO
DELLA LOGICA
IN MATERIA
DI RELIGIONE

DEL CANONICO
ALFONSO MUZZARELLI
TEOLOGO DELLA SACRA PENITENZIERIA E CENSORE
DELL'ACCADEMIA DI RELIGIONE CATTOLICA



SESTA EDIZIONE

ARRICCHITA DI ALCUNI OPUSCOLI INEDITI
DELLO STESSO AUTORE



Volume Quarto

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
1840

Die 10 *Novembris* 1839
Admittitur ANTONIUS TURRI Can. Ord.
pro Emin. et Rev. D. D. Card. Arch. Med.

—

INQUISIZIONE

OPUSCOLO DECIMOSESTO.

È pur consolante cosa per un amico della vera filosofia l'esaminar nel suo ritiro i progetti dei politici, il bilanciarne tutte le ragioni e tutte le difficoltà, e finalmente il decidere. È vero che la sentenza del filosofo rimane oziosa e negletta fra le anguste pareti della sua stanza. Ma che importa? Il filosofo esce col suo pensiero di quella stanza, crea un nuovo mondo, dove si ascoltano e si eseguiscono le sue decisioni, e si rallegra considerando nella tranquilla immaginazione una repubblica che totalmente si governa a tenore di una buona logica. Che se un filosofo si mettesse in capo che le sue decisioni dovessero aver effetto in un vero mondo di esseri viventi, egli sarebbe il più scempiato e il più infelice tra gli uomini; imperocchè il mondo non fu mai filosofo, e non può esserlo sinchè le passioni daranno lezioni di logica, e sbalzeranno di cattedra il buon senso e la spassionata ragione.

Io leggo ed ascolto un numero pressochè infinito d'ingiurie contra un tribunale eretto in alcune città cattoliche, che vien detto del Santo Uffizio, o sia dell'Inquisizione. Vedo che questo tribunale in più paesi e in più libri si assalta,

si espugna, si abbatte. Ebbene, che fo io? Assordato da tante grida, rientro spaventato nella mia stanza, e solo con una buona logica disamino la ragionevolezza di tante grida e di tali ingiurie. Se io non avessi preso questa sana risoluzione, come mai sarei venuto in cognizione della sincera verità? Dall' una parte mi narravano sì crudeli istorie, sì terribili esecuzioni, sì spaventosi spettacoli; mi rappresentavano in tele e in carte così barbare carnificine; mi additavano così oscure prigioni, circondate di ruote e di eculei, che era forza il chiuder l'occhio e l'orecchio, e raccapricciare da capo a' piedi per lo spavento. Dall'altra parte udiva alzarsi tanto strepito contro la calunnia, contro l'esagerazione, contro la falsa politica, che mi parea omai di essere quasi un condannato disertore, fatto bersaglio a due opposte file di tesi schioppi infuocati.

Entrato dunque nella mia stanza, raccolgo freddamente tutto il bene e tutto il male che ho sentito dell'inquisizione, e trovo un imbarazzo di cose senza ordine e senza distinzione, che mi ravvolge in una fosca insuperabile perplessità. Chiamo allora la mia maestra, la buona logica, e con esso lei formo un sistema, sotto cui, come in tante classi, assegno e riordino tutte le difficoltà e le risposte che mi aveano assalito nel mezzo del gran mondo. Cerco adunque nell'interno della mia mente queste quattro cose:

Primo, se il tribunale dell'inquisizione sia cosa lecita e concorde ai principj della religione cristiana.

Secondo, se il tribunale dell' inquisizione sia cosa utile nei paesi cattolici.

Terzo, se il tribunale dell' inquisizione sia, o possa esser soggetto a molti abusi e disordini.

Quarto finalmente, se, trovati tali abusi e tali disordini, debba per tali disordini ed abusi sopprimersi ed abolirsi il tribunale dell' inquisizione.

Così divisa, ordinata e distinta la materia, passo per passo, senza parzialità, nè prevenzione m'incammino al convincente schiarimento della verità. Quella logica che mi ha somministrato questa divisione, quella medesima mi assiste nello sviluppo di ciascuna di queste necessarie quistioni, e dietro sì venerabile guida mi sento nascere in cuore una tranquilla sicurezza del buon esito delle mie filosofiche ricerche.

Domando prima se il tribunale dell' inquisizione sia cosa lecita e concorde ai principj della religione cristiana. Ma piano, m' interrompe la logica, come volete voi entrar in questa quistione senza una previa cognizione del così detto tribunale dell' inquisizione? Non basta una nozione vaga e indeterminata; ne voglio prima un' idea chiara e distinta. L' inquisizione adunque è un sacro tribunale, istituito a fine d' impedire la propagazione degli errori in materia di fede, di arrestare ed esaminare gli eretici, o i loro fautori, e di consegnarli ad esser puniti dal braccio secolare: *Il fine*, scrive il signor Fleury, (Discorsi sopra l' Istor. eccles., discor. 7, n. 13) *per cui è stata istituita l' inquisizione è di purgare, o preservare dagli eretici i*

paesi dov' ella è stabilita. La sua origine può assegnarsi ai tempi d'Innocenzo III, sotto il cui pontificato il glorioso patriarca S. Domenico esercitò l'uffizio d'inquisitore nella provincia di Narbona, appoggiato (*Spondano, an.* 1206) all' autorità di Arnardo, abate cisterciense e Legato della Sede apostolica. Questi furono, dirò così, i semi del così detto tribunale dell'inquisizione. Indi, l'anno 1229 (*Spondano*), il Legato del Papa celebrò in Tolosa un' adunanza dei vescovi d'Aquitania e di Narbona, in cui si stabilirono sedici capi assai severi sul modo di scoprire, di cercare e di punire i ribelli della Chiesa. Ma il maggior suo stabilimento si deve al Concilio di Biziers, l'anno 1246, in cui Giovanni, arcivescovo di Narbona, promulgò (*Labbè, t.* 14, *col.* 85) trentasette capi, o decreti per regolamento dei processi criminali contra i pertinaci eretici. Allora fu che questo tribunale prese forma, e di là a poco a poco si propagò in varj regni e province della cristianità.

Premessa una tale notizia, ecco subito nascere spontaneamente una difficoltà che ci conduce per necessità all' investigazione del primo articolo da me proposto. Entrano in mezzo gli avversarj della inquisizione, e dicono: Questo tribunale, non contento di ammonire e di correggere amorevolmente gli eretici, procede eziandio alle pene corporali contra i medesimi, a guisa appunto di un tribunal laico stabilito contra i malfattori. Ma un tal procedere è contra lo spirito di Gesù Cristo e della sua Chiesa. Dunque il tribunale del sant' uffizio è un vero disonore

e una vergognosa infamia dei paesi cristiani dov'è stabilito.

Provano la minore così: Gesù Cristo ha protestato nel suo santo Vangelo che non vuole la morte del peccatore, ma bensì che si ravveda e viva. Egli ha consigliato di ceder anche la tonaca a chi ruba il mantello, e a chi ci ha percossa una guancia di esibir anche l'altra. Egli medesimo ha taciuto dinanzi ai suoi persecutori sino a lasciarsi crudelmente sospender ad un patibolo. Gli Apostoli poi e i più prossimi a loro, ripieni del suo spirito e della sua dottrina, non hanno impugnato altre armi a difesa del Vangelo fuorchè quelle della croce. Ubbidienti insieme a Dio e rispettosi co' nemici di Dio, non sonosi già uditi implorare in soccorso della loro predicazione gli eserciti dei re della terra; ma essi medesimi han piuttosto piegato il capo alla scure e snudato il collo alla spada. Se lo spirito del terzodecimo secolo avesse invaso gli animi dei primi promulgatori del cristianesimo, la Chiesa non rileggerebbe ne' suoi fasti tanti martiri quanti per altro ne conta. In somma lo spirito del Vangelo è uno spirito di pace e di mansuetudine, e l'anima dell'inquisizione è la carnificina e la crudeltà. Dunque l'inquisizione è opposta al Vangelo e alla Chiesa. Dunque la inquisizione è un tribunale obbrobrioso ed infame.

Sento tutto il peso della difficoltà dall'una parte; porgo ora l'orecchio ad ascoltar le difese dall'altra. Rispondono adunque i propugnatori di questo tribunale così: Voi ci dite che il tri-

bunale del sant'uffizio è contrario allo spirito di Gesù Cristo e della sua Chiesa. Bene. Ma voi come lo sapete? Dal Vangelo. E questo Vangelo chi ha l'autorità d'interpretarlo? Se non siete protestante dovete risponder: La Chiesa. Sempre meglio. Ma dunque la Chiesa, interprete del Vangelo, ha mai dichiarato che il punire corporalmente gli eretici sia contro lo spirito del Vangelo? Rispondete: No certamente. E la Chiesa medesima ha mai dichiarato che il punire corporalmente gli eretici sia conforme allo spirito del Vangelo? Nemmeno. Sicchè sino a qui noi siamo perfettamente in bilancia; nè noi, nè voi possiamo dall'una parte o dall'altra vantar la vittoria.

Avanziamo ora più oltre. Se la Chiesa non ha definito cosa alcuna espressivamente su questo punto, ha ella poi nessun altro modo per manifestare il suo spirito e la sua opinione? Sì: rispondiamo in vostra vece. Ella ha inoltre la parola dei suoi dottori e la voce della sua condotta, con cui palesa in un modo abbastanza sensibile e convincente i suoi sentimenti. Diciam primo la parola dei suoi dottori, perchè questi si riguardano come uomini in singolar modo illuminati dallo Spirito Santo ad interpretar le Scritture, come canali della più antica tradizione, e come sicuri esemplari proposti dalla Chiesa medesima a fin di spiegare la dottrina di Gesù Cristo e lo spirito del cristianesimo. Diciamo secondariamente la voce della sua condotta, perchè non può credersi che la Chiesa universale nella sua condotta abbia preso per

molto tempo un grave abbaglio senza credere che Gesù Cristo l'abbia di certo abbandonata all'errore contro l'espressa ed indefettibile sua parola. Tali nozioni sono comunemente ricevute dai veri cattolici, e poichè noi intendiamo di parlare con uomini di questo genere, non dobbiamo diffonderci nelle prove di questi sicuri principj.

Ora vediamo se i dottori della Chiesa sieno stati contrarj o favorevoli alla correzione e punizione degli eretici. E in prima, contrario vi fu certamente S. Agostino, non lo neghiamo. E come negarlo se lo asserisce egli medesimo in due sue Lettere, l'una a Vincenzo (*ep.* 93), l'altra a Bonifazio (*ep.* 185). Ma queste due Lettere medesime divengono la più autorevole testimonianza del suo sentimento contro gli eretici. Imperocchè in esse raccontando di essere stato altre volte di contraria opinione, si ridice non solo dei suoi passati sentimenti, ma con ragioni e con autorità appoggia il suo nuovo consiglio. Uditene alcuni tratti, in cui si risponde pur anche alle difficoltà da voi proposte.

I Donatisti opponevano a S. Agostino in disapprovazione delle leggi imperiali emanate contro la loro eresia. Non si trova, dicevano (*ep.* 93), nel Vangelo e nelle Lettere apostoliche alcun esempio d'essersi implorato il soccorso dei re della terra in favor della Chiesa contro i nemici della Chiesa. *È vero*, rispondeva S. Agostino, *non si trova chi ve lo nega? Ma allora non si adempiva per anche quella profezia che dice :* Et nunc, reges, intelligite, erudimini qui

judicatis terram, servite Domino in timore. *Si adempiva tuttora ciò che nel medesimo Salmo* (Psalm. 2) *più sopra si dice:* Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Christum ejus. Così pure ripeteva il santo Dottore nella sua a Bonifazio: « Quello poi che dicon coloro, i quali non vorrebbon leggi contro la loro empietà, cioè che gli Apostoli non imploraron mai tali cose dai re della terra, essi non considerano che allora correva un'altra stagione, e che ogni cosa deve esser fatta a suo tempo. Imperocchè qual imperatore allora avea abbracciato la fede di Cristo, il quale a difesa della pietà, facendo leggi contro l'empietà, a lui prestasse il suo servigio?... In qual modo adunque i re servono in timore a Dio, se non quando vietano e puniscono con religiosa severità quelle cose che fannosi contro i comandamenti del Signore?... Siccome a lui servì Ezechia col distruggere i boschi e i templi degli Idoli, e i luoghi eccelsi che contra l' ordin divino erano stati costrutti; siccome a lui servì parimente dello stesso modo Giosia; siccome a lui servì il re de' Niniviti col costringere tutta la città a placar il Signore; siccome a lui servì Dario, dando a Daniele un idolo da infrangere, e ai leoni esponendo i suoi nemici; siccome a lui servì Nabucco, di cui abbiamo già parlato, proibendo con severissima legge a tutti i suoi sudditi di bestemmiar Dio: allora dunque servono i re al Signore quando fanno in di lui servigio quelle cose che da altri che dai re far non si possono. »

Lo stesso sentimento del santo Dottore si conferma ne' suoi libri contro Petiliano. Petiliano diceva: « E che? *(contr. litter. Petiliani, l. 2, n.* 42, 43) il servizio che voi prestate a Dio importa forse che ci uccidiate di vostra mano? V'ingannate, v'ingannate, o tristi, se portate questa opinione. Imperocchè Dio non ha dei carnefici per sacerdoti. » Rispondeva Agostino: « E perchè non può accadere che per mezzo delle ordinate e legittime podestà dai luoghi illecitamente usurpati, o ad onta di Dio ritenuti, l'uom pio cacci l'empio, e l'uom giusto l'ingiusto? Imperocchè non dello stesso modo soffrirono i pseudo-profeti la persecuzione d'Elia, come Elia medesimo fu perseguitato da un re scellerato. E perchè Gesù Cristo fu flagellato da'suoi persecutori, per questo a lui posson paragonarsi coloro ch'egli col flagello cacciò dal tempio? Questo solo adunque dee ricercarsi, e voi dovete confessarlo, cioè se a diritto, o a torto vi siate separati dalla comunione di tutta la terra. Imperocchè se troveremo che avete empiamente fatta questa separazione, non vi maravigliate poi se non mancano a Dio dei ministri, per mezzo de'quali siate flagellati, perchè in tal caso la persecuzione non la soffrireste da noi, ma, come sta scritto, dalle stesse opere vostre. »

In un altro luogo delle opere di questo santo Dottore si trova scritto che Gaudenzio, vescovo donatista, così rimproverava le leggi fatte contro gli eretici a favor della religione: « L'onnipotente Iddio ad ammaestrare il popolo d'Israele

(*Aug., contr. Gaudent. Donatist., l. 1, n. 44*) spedì i suoi profeti, e non diede questo precetto ai re. Il Salvator delle anime, Gesù Cristo, a insinuar la sua fede mandò dei pescatori e non dei soldati. » Gli rispondeva Agostino: « Mentre voi non conservate la fede di quella Chiesa che fu prenunciata dai profeti e piantata dagli Apostoli, i re, che la conservano, molto giustamente pensano appartenere alla lor provvidenza che voi contro lei non diveniate impunemente ribelli. »

Ma che volete di più se il santo Dottore ha persino insegnato che giustamente dall'imperatore Costantino gli eretici Donatisti erano stati per la lor contumacia condannati alla pena capitale? Udite dunque uno squarcio de' suoi libri contro la Lettera di (*l. 1, c. 7*) Parmeniano: « Ardisce Parmeniano di lamentarsi perchè Costantino ordinò che fossero tratti al campo, cioè al supplicio, i Donatisti, che, convinti appresso i giudici ecclesiastici, neppure dinanzi a lui poteron provare ciò che dicevano: e tuttavia dalla santa Chiesa separati, si lasciavano trasportare da un sacrilego furore, e lo accusa di quest' ordine, come di un ordine crudele, fatto per suggestione di Osio, vescovo delle Spagne, condannando così, secondo il suo costume, la parte non ascoltata pei suoi sospetti. Come se più umanamente e più probabilmente non dovesse credersi che anzi per suggerimento di Osio, come vescovo, l'Imperatore piegasse poi la sentenza contro un grandissimo delitto, cioè contro un sacrilego scisma, in una pena più

mite. Imperocchè che cosa non soffron giustamente costoro allorchè per il giudizio presente di Dio, che li avvisa con tali flagelli a sottrarsi dal fuoco eterno, soffrono e in pena dei lor delitti, e per ordine delle podestà? Provino prima che non sono nè eretici, nè scismatici, e allora finalmente si lagnino di esser puniti indegnamente. »

Ora avete udito? Se il punire corporalmente gli eretici fosse contro lo spirito del Vangelo e della Chiesa, un uomo così versato nelle Scritture, un uomo dalla Chiesa medesima venerato qual suo dottore, avrebbe mai in tanti luoghi così chiaramente e con tanta energia sostenuto questo diritto e questo costume? Si tratta, non è vero, di cercar lo spirito di Gesù Cristo? Ma in chi dobbiam cercarlo? In uno de' più pratici del Vangelo, dei suoi maggiori imitatori, dei più antichi Padri del cristianesimo, de' più prossimi alla apostolica tradizione, ovvero ne' recenti ammiratori di Montesquieu e di Machiavello; ne' politici del secolo, negli sprezzatori dell' evangelica semplicità, negli uomini nati in secoli così corrotti e così lontani dai tempi delle massime più cristiane e più sicure? Decidete voi, nemici dell' inquisizione. O dovete dichiararvi in genere di cristiana dottrina superiori di lumi a un S. Agostino, o dovete cedere le armi, e confessare che il punir corporalmente gli eretici non è niente affatto contro lo spirito del Vangelo.

Intanto che voi pensate alla sentenza, noi facciamo un' altra importantissima riflessione. Se

voi considerate i passi allegati di sopra, in realtà il tribunale dell' inquisizione non è così nuovo come si crede. Nuova solo può dirsi la forma, che fu istituita nel terzodecimo secolo; ma l'idea, dirò così, l' immagine, il disegno, con alcune regole e stabilimenti sono antichi quanto lo è S. Agostino. Imperocchè sin d'allora si conosce che la Chiesa implorava il braccio (*loc. cit.*, 1) de' principi secolari in difesa della fede contro gli eretici; che gli stessi sacerdoti e ministri di Dio (*loc. cit.*, 2) si mescolavano in qualche modo in queste condanne; e finalmente che i sentenziati alla pena capitale per cagion di eresia (*loc. cit.*, 4) erano prima stati convinti dai giudici ecclesiastici, e poi consegnati al braccio secolare. Ora consideriamo S. Agostino non come un dottore, ma come uno storico. Noi ragioniamo così: È certo che sin dai tempi di S. Agostino si costumava di punire gli eretici anche con pena capitale, che i sacerdoti si mescolavano in queste cause, e che essi medesimi n'erano in certo modo i primi giudici, benchè non ne fossero gli esecutori. Dunque sin dai tempi di S. Agostino vi erano nella Chiesa quelle principali leggi che si praticano nel tribunale dell'inquisizione, e che voi giudicate aliene dallo spirito di Gesù Cristo. Vi domandiamo in seguito: La Chiesa, così facendo, operava bene, o male? Se rispondete che operava bene, allora che disparità recate voi per asserire che opera male al presente? Se poi rispondete che operava male sin d'allora, vi abbiamo già scoperti, perchè in conseguenza voi protestate

di vostra bocca un sacrilego disprezzo egualmente per la Chiesa de' nostri giorni, e per la Chiesa antica, e una diabolica presunzione di poter voi a confronto di tutta la Chiesa prevalere nella cognizione dello spirito del Vangelo. Qualunque perciò delle due cose voi rispondiate, troppo si conosce che avanzate francamente alcune proposizioni, perchè, sprovveduto di un buon corredo di logica, non antivedete l'imbarazzo in cui andate a perdervi per una incatenata serie di conseguenze.

Che più? Lo stesso Dottore attesta che al suo tempo i vescovi usavano spesso di correggere i delinquenti con le verghe nei loro giudizj. Eccovi com'egli scrive al tribuno Marcellino (*ep.* 159) sulla correzione de' Donatisti: *Tantorum scelerum confessionem... virgarum verberibus eruisti. Qui modus correctionis, et a magistris artium liberalium, et ab ipsis parentibus, et saepe etiam in judiciis solet ab episcopis adhiberi.*

Vediamo inoltre quale sia stato lo spirito di S. Girolamo, un altro gran dottore della Chiesa. Tra i seguaci degli errori d'Origene si contavano al suo tempo i monaci di Nitria, i quali per la lor professione accrescevano grande autorità a questa Setta. Teofilo, vescovo d'Alessandria, erane pienamente informato, ma sperava di potere con la piacevolezza ridurre al buon sentiero questi traviati. Or ecco che cosa gli scrisse in tal proposito il santo Dottore: *Dispiace* (l. 1, ep. select. 47) *a molte persone sante che portiate molta pazienza sopra una*

nefanda eresia, e che riputiate che uomini intenti a rodere le viscere della Chiesa possano correggersi con la vostra piacevolezza; perchè temono che mentre aspettate la penitenza di alcuni pochi, non fomentiate l' audacia degli scellerati, onde la lor fazione si faccia più robusta. In seguito di ciò Teofilo avvisò il Santo (*ibid.*, *ep.* 48) di avere scacciato dai monasteri di Nitria gli Origenisti, e n'ebbe da S. Girolamo tutta l'approvazione e tutti gli elogi dovuti al suo zelo per la fede: *Parlo a voi liberamente*, gli risponde (*ibid.*, *ep.* 49) il santo Dottore; *ci rincresceva la vostra soverchia pazienza, e, ignorando il governo di un tal piloto, desideravamo la distruzione degli empj: ma per quel che vedo avete tenuta un pezzo sollevata la mano e avete sospeso il flagello per ferire più fortemente.* E più sopra: *Brevemente scriviamo che tutto il mondo esulta e si gloria delle vostre vittorie, e che il popolo lieto contempla alzato in Alessandria il vessillo della Croce e luminosi trofei opposti all' eresia. O uomo pieno di virtù e di zelo per la fede, avete dimostrato che il silenzio tenuto sin qui è stato piuttosto un effetto di prudenza che di consenso.*

Ma non sono i soli santi Agostino e Girolamo che abbian portato questa opinione. Chi mai d' indole più mite e più umana di un S. Gregorio papa? Eppure udite che cosa egli scrivesse a Gennadio, patrizio ed esarca dell'Affrica, circa il reprimere e punire gli eretici: «Siccome (*l.* 1, *ep.* 74) il Signore ha reso illustre l' Eccellenza Vostra nelle battaglie per lo splendor delle vit-

torie, così fu mestieri che voi con tutta l'attività della mente e del corpo vi opponiate ai nemici della sua Chiesa, affinchè per amendue questi trionfi sempre più si rischiari la vostra fama, cioè col resistere gagliardamente nelle guerre forensi ai nemici della cattolica Chiesa in difesa del popolo cristiano, e col trattare fortemente le guerre della Chiesa come soldati del Signore. Imperocchè è manifesto che avendo gli eretici (il che stia lungi) licenza di nuocere, violentemente si sollevano contro la cattolica fede, per trasfonder, se possono, il veleno della loro eresia nelle membra del corpo cristiano e per corromperle. Perchè abbiam conosciuto che essi ad onta di Dio alzano il collo contro la cattolica Chiesa, e studiano d'infiacchire la fede del nome cristiano. Ma l'Eminenza Vostra reprima i loro sforzi, e opprima le superbe loro cervici sotto il giogo della giustizia... Inoltre contrassegnando l'affetto della paterna nostra carità preghiamo il Signore che fortifichi il vostro braccio a fin di reprimere i nemici, e aguzzi col zelo della fede la vostra mente, come la punta di una vibrante spada. »

Un'altra simile esortazione è quella che fece il santo Pontefice a Pantaleone, prefetto dell'Affrica, per opporsi all'audacia dei Donatisti. È nota, *gli scrive*, (*l.* 4, *ep.* 34) all'Eccellenza Vostra, come le leggi premurosamente perseguano la nefandissima pravità degli eretici. Non è dunque leggier peccato se coloro che condannati sono e dalla integrità della nostra fede e dalle proibizioni delle mondane leggi, trovino

a tempo vostro licenza di riserpeggiare. Imperocchè in coteste parti, per quanto abbiamo inteso, così è cresciuto l'ardire dei Donatisti, che non solo con pestifera autorità cacciano dalle loro chiese i sacerdoti della cattolica fede, ma inoltre non hanno difficoltà di ribattezzare coloro che nella vera confessione erano stati rigenerati coll'acqua. E molto ci maravigliamo, se pur è vero, che presedendo voi costì, sia lecito a così malvagi uomini il commettere tali eccessi. Poichè primieramente attendete al giudizio che di voi devon fare gli uomini, se quelli che in altri tempi giustamente furono repressi, sotto la vostra amministrazione trovino la strada aperta alla loro iniquità. In secondo luogo sappiate che il nostro Dio dalle vostre mani ricercherà le anime perdute se trascurerete di por rimedio per quanto è possibile a sì enormi delitti. L'Eccellenza Vostra non prenda di mal animo questa nostra ammonizione; imperocchè amandovi noi come un figliuol proprio, per questo appunto ciò che può giovarvi vi dimostriamo.»

Un'altra lettera di S. Gregorio ci somministra una esattissima idea dello zelo insieme e della moderazione di questo Papa. Domenico, vescovo (*l.* 5, *ep.* 6) di Cartagine, avea raccolto un Sinodo contra i Donatisti, ed ottenuto avea dall'Imperatore degli editti contro gli stessi eretici. Una delle leggi da lui stabilite nel Sinodo fu che si dovessero investigare per tutto gli eretici, e chi trascurasse questa ricerca fosse punito colla privazione delle sostanze e delle dignità. Loda adunque il santo Pontefice lo zelo

di Domenico e nell'opporsi agli eretici e nel preservarne la sua provincia. Ma nello stesso tempo disapprova la pena apposta ai negligenti nella ricerca degli eretici come una facile occasione di scandalo: *Lette*, egli dice, *le vostre lettere, ci siamo rallegrati e del vostro zelo pastorale, e dell' avere i piissimi imperatori rimosse le calunnie delle venali persone date per motivo di religione. Sommamente poi, perchè la Fraternità vostra ha procurato di preservare l'affricana provincia senza punto trascurare di porre a freno con sacerdotal fervore le erranti Sette degli eretici ... Benchè adunque le cose stiano in questi termini, e desideriamo che tutti gli eretici siano dai cattolici sacerdoti sempre con rigore e con ragione repressi, tuttavia investigando noi sottilmente siam venuti in timore che per le cose da voi operate non si generi scandalo (il che Dio tenga mai sempre lontano) tra' primati degli altri Concilj. Imperocchè avete pronunziato una sentenza sulla fine del Sinodo, nella quale mentre avvisate d'investigar degli eretici, avete soggiunto che coloro che trascuran di farlo, saran puniti colla privazione delle sostanze e delle dignità. È meglio adunque, o carissimo fratello, che nelle cose da correggersi di fuori, prima si osservi l'interna carità, e che siamo soggetti (cosa che riputiamo sommamente convenevole alla vostra dignità) anche alle persone di minor condizione.*

Da queste tre autorità di S. Gregorio noi ricaviamo tre riflessioni: Primo, che anche an-



ticamente gli eretici erano corporalmente puniti per cause di fede. Secondo, che i sacerdoti medesimi esortavano i principi a procedere a tali castighi. Terzo, che s'imponeva l'obbligo ai cattolici di denunziare gli eretici; e che mentre S. Gregorio riprova come eccessiva la pena imposta ai negligenti, non riprende per questo nè la comandata denunzia, nè la libertà de' vescovi nell' imporre una tale obbligazione. Dunque, ripigliam noi, ai tempi di S. Gregorio, e per sentimento di S. Gregorio medesimo, il punire corporalmente gli eretici non era riputato cosa contraria allo spirito del Vangelo.

Eppure non abbiam forse esposto le autorità di S. Gregorio più favorevoli all' inquisizione. Era stato riferito (*l.* 4, *ep.* 7) al santo Pontefice che nel Concilio di Numidia si facevan più cose contra gl'insegnamenti de' Padri e le ordinazioni de' canoni. Questa non era causa di fede, e nondimeno osservate con qual zelo e con qual forza si oppone a questo disordine. Commette a Colombo vescovo l' inquisizione di tali eccessi, e nello stesso tempo raccomanda al patrizio Gennadio di somministrargli, ove occorra, l' ajuto del braccio secolare. *E perchè più a lungo*, scrive a Gennadio il santo Pontefice, *tollerar non possiamo le frequenti querele di tali disordini, ne abbiam commesso la perquisizione a Colombo, nostro fratello e convescovo, della cui gravità non ci dà luogo a dubitare la sua fama medesima che ogni dì va crescendo. Per lo che salutandovi con paterno affetto, esortiamo l' Eccellenza Vostra a somministrargli la forza*

del vostro ajuto in tutto ciò che appartenga all'ecclesiastica correzione, onde se si lasciano occulti e invendicati i fatti, questi poi per lunga usurpazione di tempo non crescano per l'avvenire con maggior licenza in eccesso.

Ne volete un altro testimonio anche più a proposito? Era giunto a notizia di S. Gregorio che in Terracina certuni commettevano varj eccessi contro la fede sino a venerare le piante insensate. Si maraviglia il santo col vescovo Agnello che abbia lasciato impunito un tal fatto, e lo esorta a vendicar severamente sopra tali idolatri, usando anche del braccio secolare a fin di correggerli. Udite le sue parole: *Ci è stato riferito* (l. 8, ep. 18) *che alcuni, cosa da non dirsi neppure, adorano costì gli alberi, e commettono molte altre illecite cose contro la fede cristiana. E ci maravigliamo che la Fraternità Vostra abbia differito ad emendar tale eccesso con severa vendetta. Per lo che vi esortiamo con questa lettera che facciate cercar di costoro con diligenza, e, scoperta la verità, che usiate contro essi di tal vendetta, per cui e possa placarsi Iddio, e possano gli altri correggersi per l'esempio del lor castigo. Abbiam anche scritto a Mauro viceconte, affinchè voglia in tal affare somministrare ajuto alla Fraternità Vostra, onde non possiate trovare nessuna scusa per non punir costoro.* Certo che io leggendo questa lettera mi figuro di vedere in Agnello uno dei nostri inquisitori deputati e instigati dal Papa contro i nemici della fede, e rinvigoriti per tal effetto dall'assi-

stenza del braccio secolare. Voi poi ditemi che cosa vedete se non vedete lo stesso? Vogliam mostrarvene un altro di questi inquisitori di papa Gregorio, e poi ci chiameremo soddisfatti. Egli è questi Gennaro, vescovo di Cagliari in Sardegna, a cui dopo altre più cose scrive il santo (*l.* 9, *ep.* 56) Pontefice in questi termini: « Esortiam poi la Fraternità Vostra ad invigilar con più calore anche contra gli adoratori degl' idoli, gli aruspici e i sortilegi; e a parlar pubblicamente contra costoro, ed allontanarli da sì grave sacrilegio con persuasiva esortazione, tanto colla minaccia del divin giudizio, quanto col timore della vita presente. I quali peraltro se troverete che non vogliano emendarsi e correggersi da tali eccessi, vogliamo che voi con fervente zelo gli arrestiate; e se sono servi, che gli castighiate con battiture e con tormenti per cui possano emendarsi. Se poi sono liberi, convien disporli alla penitenza con una degna e severa prigionia, affinchè coloro che non curano di udir parole salutevoli e acconce a rimovere dal pericolo della morte, per mezzo almeno delle corporali afflizioni si riducano alla desiderata sanità della mente. » Sentite qui che sorta di riflessione noi siam per fare. Se uno de' primi Papi, institutori del S. Uffizio, nelle sue Bolle date agl' inquisitori contro i nemici della fede, avesse copiato da papa Gregorio parola per parola questo squarcio di lettera, di dove vorreste voi dar principio per riprenderlo del suo procedere? Eppure se i Papi non l'han trascritto parola per parola, certo che non hanno variato

i sentimenti e le intenzioni di Gregorio Magno. Come dunque volete voi condannare in papa Innocenzo ciò che siete costretto a rispettare in papa Gregorio, e approvare in papa Gregorio ciò che volete pur mordere in papa Innocenzo? Non si scuopre in questo vostro procedere una palpabile vergognosa contraddizione? E nondimeno seguiterete a chiamarvi filosofo? Noi per altro crediam di aver diritto a chiamarvi con quel nome che più vi conviene.

Che direste voi adesso se un Papa comandasse che alcuno del suo clero fosse severamente battuto e mandato in esiglio? Eppure questo è quello che ha fatto lo stesso S. Gregorio. Leggete la lettera settantesimaprima del libro undecimo. Ivi comanda che un certo Ilario suddiacono sia deposto dal suo ufficio, poi esigliato dopo una pubblica battitura di verghe: *Fratrem nostrum Pascasium volumus admoneri, ut eumdem Hilarum prius subdiaconatus, quo indignus fungitur, privet officio, atque verberibus publice castigatum faciat in exilium deportari, ut unius poena multorum possit esse correctio.*

Giovanni diacono, autor della Vita di questo illustre Pontefice, ci fa sapere come (*l.* 3, *c.* 1) il santo si adoperò a rimovere gli agricoltori dal paganesimo, e fu parte colla predicazione e parte colla battitura: *Barbaricinos Sardos, et Campaniae rusticos tam praedicationibus, quam verberibus emendatos a paganizandi vanitate removerit.*

Parimente lo stesso Pontefice chiamò al Si-

nodo da tenersi in Roma i vescovi scismatici dell'Istria, e perchè questi maliziosamente ricusavano d'ubbidire, mandò ufficiali e soldati per condurli a Roma. Ciò rilevasi apertamente e dal libello di supplica presentato da tali scismatici a Maurizio, e dalla lettera dell'Imperatore a S. Gregorio, dove scrive così: (*apud Baron. ad an.* 590, *num.* 38 *et sequ.*) *In quibus omnes dixerunt, tuam beatitudinem milites ad illos transmisisse cum uno tribuno, et excubitore, necessitatem imponentes praefato reverendissimo Severo, et omnibus episcopis, ut ad tuam Beatitudinem perveniant propter diversam voluntatem, quam habent ad sacra et catholica dogmata sacrosanctae nostrae Ecclesiae.*

Non è da omettersi l'esempio di S. Epifanio, il quale avendo scoperto nell'Egitto dei Gnostici, gli denunziò ai vescovi, e si adoperò perchè fossero esigliati sino al numero di ottanta in circa. Lo racconta egli stesso in questi termini (*adv. Haeres., lib.* 1, *haeres.* 26): *Misericors Deus nos ab ipsorum improbitate liberavit;... ut etiam episcopis illius loci ipsos ostenderem, et nomina in Ecclesia occultata deprehenderem, quo iidem civitate exigerentur (erant autem nomina circiter octuaginta) et civitas a zizaniosa ac spinosa ipsorum materie purgaretur.*

Nel Concilio quarto di Orleans, celebrato l'anno 541, al canone 29, si ordina che le donne colte in adulterio co' chierici sieno sottoposte al giudizio ecclesiastico, e, secondo il comando del vescovo, vengano esigliate dalla città: *Si quae mulieres fuerint in adulterio cum cle-*

ricis deprehensae, de clericis districtione habita, mulieres ipsae, prout sacerdoti visum fuerit, districtioni subjaceant, et a civitatibus, ut sacerdos praeceperit, repellantur. Nel Concilio Romano, che fu il quinto sotto Simmaco Papa, celebrato l'anno 503 da dugentosedici vescovi, s'impone la pena della confiscazione dei beni e dell'esiglio a coloro che macchinassero calunniose accuse e cospirassero contro i vescovi, non già come cosa nuova, ma come cosa già stabilita (*Concil. Mansi, tom.* 7, *col.* 298): *Hi qui adversa eis moliuntur, sicut a sanctis patribus dudum statutum est, et hodie synodali et apostolica auctoritate firmatur, penitus adjiciantur, et exilio, suis omnibus sublatis, tradantur.* Ecco lo spirito e l'autorità della Chiesa anche sopra altri delinquenti, oltre agli eretici.

Ma S. Leone non è stato un altro sommo Pontefice illustre anch'egli e glorioso per santità e per dottrina quanto il citato S. Gregorio, e inoltre anteriore di un secolo e mezzo a quest'ultimo? Ebbene, vediamo adunque come abbia interpretato egli pure lo spirito del Vangelo e la mente di Gesù Cristo. Notiamo in primo luogo che cosa abbia egli approvato nella condotta de' principi cristiani rispetto agli eretici; osserviamo in secondo luogo che cosa abbia praticato egli medesimo in questo particolare. Noi troviamo adunque da prima che in una sua Lettera loda oltremodo ed esalta le leggi dagli imperatori stabilite contro i Priscillianisti, e le premure da' ministri di Dio poste in opera a fin

di esterminare la costoro eresia: *Meritamente*, egli dice (*ep.* 15), *i nostri padri, a' cui tempi uscì fuori questa nefanda eresia, si adoprarono con calore per tutto il mondo affinchè un sì empio furore da tutta la Chiesa fosse cacciato. Quando eziandio i principi del mondo detestaron per modo questa sacrilega pazzia, che vollero abbattere con la spada delle pubbliche leggi il di lei autore con molti de' suoi discepoli; imperocchè conoscevano che si toglieva di mezzo ogni pensiero di onestà, che si scioglieva ogni legame di matrimonio, e che insieme si metteva sossopra il diritto divino ed umano se fosse stato permesso a questi uomini di vivere in tal professione. Giovò lungamente questa severità all' ecclesiastica dolcezza, la quale, benchè contenta del sacerdotale giudizio, rifugge la sanguinosa vendetta, nulladimeno dalle severe costituzioni dei principi cristiani riceve conforto, mentre talvolta ricorrono allo spiritual rimedio coloro che temono il corporal supplizio.*

Ma questo è poco. Che cosa operò egli medesimo il santo Pontefice contra i Manichei nascosti in Roma per estirpare la loro infame Setta? Li cercò, li scoprì, e li punì coll' ecclesiastiche censure, li emendò, li costrinse alla pubblica penitenza, e finalmente consegnò gli ostinati al braccio secolare per essere castigati secondo le pubbliche leggi. Non direste quasi che fin d'allora era stabilito in Roma un tribunale d' inquisizione contro gli eretici; che la Chiesa già esercitava quella severità che voi im-

putate alla sola barbarie di alcuni secoli? Uditene dunque il racconto dallo stesso sommo Pontefice, in una sua Lettera scritta a tutti i vescovi dell'Italia, in cui li esorta a seguire il suo esempio nel perseguitare questa Setta: « Con le nostre (*ep.* 8) diligenze abbiamo scoperti in Roma moltissimi seguaci e maestri dell'empietà manichea; per la nostra vigilanza li abbiam divulgati, con la nostra autorità e censura li abbiam messi a freno; quelli che abbiamo potuto emendare li abbiam corretti, e li abbiam costretti a condannar Manete con le sue dottrine e con le sue regole nella Chiesa con pubblica professione e con la sottoscrizione di proprio pugno; e così confessi, concedendo loro la penitenza, li abbiam tratti fuori dalla voragine della loro empietà. Alcuni poi che così vi si sommersero, onde non potevano esser sovvenuti con verun rimedio, sottoposti alle leggi, secondo le costituzioni dei principi cristiani, affinchè col loro contagio non contaminassero il santo gregge, per mezzo dei pubblici giudici sono stati condannati al bando perpetuo... E perchè alcuni di quelli, che erano più colpevoli per la loro ostinazione, sappiamo essere fuggiti, perciò vi abbiam mandato questa lettera per mezzo di quel nostro Acolito; onde, fattane consapevole la santità vostra, o carissimi fratelli, vi degniate di agire con maggior diligenza e cautela, affinchè trovar non possano questi perversi Manichei adito di offendere i vostri popoli, nè trovare maestri della loro sacrilega dottrina. Imperocchè d'altra maniera regger non possiamo il gregge a

noi commesso se non perseguitiamo con lo zelo della fede divina costoro che sono corrompitori e corrotti, e se con tutta la possibile severità non allontaniamo dagli animi ancor sani questa peste, affinchè più ampiamente non si spanda. Laonde vi esorto, vi scongiuro e vi ammonisco che con la dovuta e possibile diligenza invigiliate per investigar costoro, onde non trovino maniera alcuna di occultarsi. »

Avete voi udito? Non vi par di vedere nel gran pontefice S. Leone uno di quegli inquisitori a voi sì odiosi, che con sagace diligenza cerca da per tutto i seguaci dell'eresia, li arresta, li esamina, li trae con la fiaccola penitente alla Chiesa, li obbliga in faccia al popolo ad abjurare gli errori, e trovandoli ostinati li consegna ad esser puniti al braccio secolare? Direte forse che anche S. Leone prese un grave abbaglio in questa condotta? Dunque uno de' più santi e de' più dotti pontefici che abbiano occupato la Cattedra di S. Pietro sapeva meno e intendeva meno nel quinto secolo lo spirito del Vangelo, che non facciate voi, nè sì santi, nè sì dotti, nè pontefici, nè ministri in verun modo di Dio, nel secolo decimottavo? Non sono queste inezie da spacciarsi piuttosto nel mondo delle donne filosofe, o degli Affricani pensatori? Ma il vero è che in Roma questo stile di sbandir gli eretici era già introdotto da qualche tempo, mentre abbiamo una Lettera d'Innocenzo I (*Innoc.*, *ep.* 20), diretta al vescovo Lorenzo, in cui l'esorta a scacciare i seguaci dell'eretico Fotino; ed aggiunge che l'autore di

tal dottrina era già stato sbandito da Roma. Ma è troppo opportuno il trascriver qui la Lettera di S. Innocenzo, affinchè conosciate un nuovo e santo inquisitore anche più antico di S. Leone (*Concil. Mansi, tom.* 3, *col.* 1057): *Molto*, dice egli, *ci siamo maravigliati, dopo aver lette le lettere della Dilezion Vostra, che gli eretici seguaci del veleno di Fotino non solamente stiano nel territorio della Dilezion Vostra, ma che inoltre pubblicamente si procaccino delle conventicole nelle possessioni di alcuni, di modo che non v'è quasi luogo nel mondo dove abbiano scelto d'abitare in tanto numero come presso di Voi. Della cui perversa dottrina Marco l'autore, cacciato da gran tempo di Roma, si è lasciato trasportare da così audace temerità, che occupa tra essi il primo posto. Ma affinchè non abbiano facoltà d'imperversare più oltre, e non traggan l'anime dei semplici e degli agricoltori seco nel baratro a cui son destinati, si è agito contro di essi dai difensori della nostra Chiesa perchè sieno cacciati, onde coloro che negano Cristo Dio, generato innanzi ai secoli della sostanza del Padre, abbian parte nella condanna co' Giudei, che negarono, e negan tuttora, la di lui Divinità. Tocca a voi, Fratello carissimo, l'eseguire puntualmente questo comando, perchè non abbiate a perdere con la vostra dissimulazione i popoli a voi commessi e ad incominciare a render conto a Dio della loro perdita.*

E questa fu certamente la pratica della Ro-

mana Chiesa in que' secoli, poichè leggesi ancora del papa S. Ormisda, nel Libro pontificale: *Hic invenit Manichaeos, quos etiam discussos cum examine plagarum exilio deportavit.* Abbiamo già veduto tre gran Padri della Chiesa favorevoli all'inquisizione: osserviamone ancora un altro. Egli è questi un S. Bernardo, quel dottore della Chiesa così pacifico e così mite, che appunto per la dolcezza del suo spirito e del suo cuore fu distinto col soave nome di *Melifluo.* Eppure udite con qual calore insegui-sce l'eretico Arnaldo da Brescia, rifuggito, per quanto dicevasi, in Costanza. Scrive adunque il melifluo Dottore al vescovo di quella città, e dopo avere stimolato la di lui pastorale sollecitudine ad investigare i nemici della greggia del Signore, si esprime in questi termini: *Parlo* (ep. 195) *di Arnaldo da Brescia, il quale piacesse al cielo che fosse di dottrina altrettanto sana com'è rigorosa la vita ch' egli professa... Egli adunque sino al tempo presente, dovunque è vissuto, ha lasciato dietro a sè orme sì immonde e sì crudeli, che dove una volta ha fermato il piede più non ardisce di far ritorno. In fine con molta atrocità ha messo in commozione e in turbamento quella stessa città in cui è nato. Onde, accusato anche presso il Papa di pessimo scisma, è stato cacciato dalla patria, e inoltre costretto a giurare di non far più ritorno senza permissione di Sua Santità. Dipoi, per simil motivo, è stato sbandito anche dal regno di Francia come insigne scismatico... Ed ora presso a voi, siccome ab-*

biamo udito, esercita l'arte dell'iniquità, e divora la vostra plebe a guisa del pane... Sapendo voi questo, non so come meglio e più salutevolmente operar possiate, in tanto pericolo di cose, se non se, conforme l'avviso dell'Apostolo, togliendo da voi questo male. Quantunque un amico dello Sposo procurerà piuttosto di legarlo che di cacciarlo, affinchè più non possa correr qua e là, e recare tanto maggior nocumento. Imperocchè ciò dal Papa medesimo, mentre ancora era presso a noi, per il male che di lui udiva, era stato con sue lettere ordinato; ma non vi fu chi facesse questo bene. Finalmente se la Scrittura salutarmente avvisa di prender le piccole volpi che guastan la vigna, forse molto più non deve arrestarsi un lupo grande e feroce affinchè non faccia impeto nell'ovile di Cristo, non uccida e non rovini la greggia?

Niente dissimile è l'esortazione che fa questo Santo ai Tolosani d'investigare e di cacciar dal loro paese gli eretici. Uditene le forti espressioni: *All'arrivo* (ep. 244) *del carissimo nostro fratello e coabate Bertrando della Gran Selva abbiamo esultato, e ci siamo consolati per quelle cose ch'egli ci ha narrate della costanza e della sincerità della vostra fede in Dio, della perseveranza dell'affetto e della divozione per noi, dello zelo e dell'odio contro gli eretici; di modo che ciascun di voi meritamente può dire:* Nonne qui oderunt (*Psalm.* 138, 21, 22) te, Domine, oderam, et super inimicos tuos tabescebam? Perfecto odio oderam

illos, et inimici facti sunt mihi. *Rendiamo grazie a Dio, perchè non fu oziosa la nostra venuta a voi, e se la nostra dimora fu breve non fu per altro infruttuosa. Imperocchè, avendovi noi palesata la verità non solo con le parole, ma eziandio co' miracoli, si sono trovati lupi che, venendo a voi in apparenza di pecore, divoravano la vostra plebe siccome il pane, o come pecore da macello, si sono trovate le volpi che demolivano la preziosissima vigna del Signore, cioè la città vostra; trovate si sono, ma non arrestate. Per lo che, dilettissimi, inseguite ed arrestate costoro finchè del tutto periscano e fuggano da tutto il vostro paese, perchè non è cosa sicura il dormire in vicinanza dei serpenti.*

Ora fate con noi una sola riflessione, e rispondete insieme ad una semplice nostra interrogazione: Supponete che i due squarci qua descritti non sieno di un S. Bernardo. Fingete piuttosto di averli trovati, ricercando gli archivj di un abolito tribunale dell'inquisizione, scritti di pugno di un qualche rigido inquisitore. Che cosa ne fate voi? Già li fate ricopiare in tutte le Gazzette volanti, in tutti i Mercurj, in tutti gli Annali ecclesiastici, come un monumento irrefragabile della odiosa crudeltà del Santo Uffizio. E non vi basta se non fate anche a bella posta imprimere un libello, dove a dette Lettere si aggiungono note e postille con riflessioni e con fatti parte veri, parte falsi, quasi sempre esagerati. Ma divulgate le Lettere, esce un piccol foglio in risposta, in cui semplicemente si prova che le dette Lettere sono di S. Bernardo.

Sono di S. Bernardo? Sì, di S. Bernardo. Sicchè S. Bernardo è stato colui che ha consigliato un vescovo e ha consigliato i magistrati a cercare, a fermare, a incarcerare, a sbandire gli eretici. Sicchè o S. Bernardo è stato un ingannato e ingannatore cristiano, o siete voi sedotti e seduttori politici; o S. Bernardo non ha mai saputo che cosa sia lo spirito di Gesù Cristo, o nol sapete voi; o S. Bernardo è stato un uomo immeritamente ammirato e venerato dalla Chiesa, o siete voi ingiustamente ammirato e venerato dal mondo. Qui vi conviene rispondere, e scegliere una di queste due cose. Scegliete dunque, e rispondete.

Se non che stimiamo cosa più prudente il trarvi dal pericolo di una scandalosa risposta, mentre piuttosto possiam raccogliere in un solo punto di vista le già allegate autorità. Quattro gran Padri della Chiesa, cioè un S. Agostino, un S. Gregorio, un S. Leone, un S. Bernardo, hanno approvato, han consigliato, han comandato di perseguitare, d'incarcerare, di punire corporalmente gli eretici. O questi quattro gran Padri della Chiesa non hanno inteso lo spirito del Vangelo, o l'hanno inteso. Se l'hanno inteso, la quistione è già decisa, e il tribunale del Santo Uffizio non è punto contrario alla dottrina di Gesù Cristo. Se poi non l'hanno inteso, dunque l'autorità di quattro gran Padri della Chiesa, così espressa e manifesta in un affare sì delicato e sì serio, e in materia sì interessante di costumi, non vale a nulla, e deve onninamente posporsi all'autorità di alcuni politici che in genere di Vangelo ne sanno assai più di questi

gran Padri della Chiesa. Ma, Dio buono! può egli darsi che voi scegliate quest'ultima conseguenza, e che vogliate sì arditamente dichiarare in faccia a tutto il mondo la vostra presunzione e temerità? Se questo fosse possibile, la vostra dichiarazione sarebbe il maggior argomento a favor nostro e della causa che abbiamo preso a difendere.

Finalmente voi dovreste sapere che Girolamo da Praga fu obbligato dal Concilio di Costanza, composto di trecento e più vescovi, ad abjurare varj articoli di Giovanni Us, fra i quali il vigesimosettino (*Concil. Const., sess.* 19. *Labbè, t.* 16, *col.* 296), che diceva così: *Doctores ponentes, quod aliquis per censuram ecclesiasticam emendandus, si corrigi noluerit, saeculari judicio est tradendus, pro certo sequantur Pontifices in hoc Scribas et Pharisaeos, qui Christum nolentem eis obedire in omnibus dicentes: Nobis non licet interficere quemquam; ipsum saeculari judicio tradiderunt, et quod tales sunt homicidae graviores quam Pilatus.* Questo articolo fu condannato dal Concilio con la stessa censura di quelli di Wicleffo, tacciati per lo meno di temerarj e sediziosi.

Così parlano i difensori del Santo Uffizio, e le autorità da essi allegate sono sì chiare e concludenti, che non v'è interpretazione che possa punto indebolire. Solamente alle dette autorità i nemici della inquisizione oppongono quella di un S. Ilario, che ha disapprovato la persecuzione degli eretici. Si legge questo passo nel suo libro scritto contro Aussenzio di Milano, diretto a tutti i vescovi detestanti l'ariana eresia, ed è

il seguente: « E in prima convien compiangere il travaglio della nostra età e le stolte opinioni dei tempi presenti, in cui si pensa di recare ajuto a Dio per mezzi umani, e con mondana ambizione si studia di difendere la Chiesa di Gesù Cristo. Io vi domando, o vescovi, che tali credete di essere, di quali suffragi usarono gli Apostoli a predicare il Vangelo? Da quali podestà sostenuti predicarono Gesù Cristo, e quasi tutti i popoli dalla idolatria acquistarono al vero Dio? Forse si prendevano qualche dignità dal palazzo, mentre flagellati cantavano in carcere inni a Dio fra le catene? Forse munito dagli editti del re, Paolo, divenuto lo spettacolo del teatro, radunava a Gesù Cristo la sua Chiesa? O crederò piuttosto che si difendesse col patrocinio di Nerone, o di Vespasiano, o di Decio, dagli odj dei quali prese vigore la confessione della divina parola? Essi col travaglio e con le mani sostentandosi, radunati nei secreti cenacoli, scorrendo terre e castella, e quasi tutti i popoli visitando per terra e per mare, contro i decreti del Senato e gli editti dei re, forse non avean le chiavi del regno dei cieli? Oppure non si fece allora conoscere manifestamente la divina potenza ad onta degli uomini, mentre tanto più il nome di Cristo era predicato quanto più di predicarsi era vietato? Ma ora, ahi dolore! i terreni suffragi proteggono la divina fede, e par quasi divenuto Gesù Cristo impotente, mentre si procura gloria al di lui nome. Atterrisce con gli esiglj e con le carceri, e costringe alla fede quella Chiesa che acquistò fede con gli esiglj e

con le carceri; dipende dalla dignità dei suoi discepoli quella che fu consacrata dal terrore dei persecutori; caccia i sacerdoti quella che dai cacciati sacerdoti fu propagata; si gloria di essere amata dal mondo quella che non poteva essere di Gesù Cristo se non era odiata dal mondo. Queste sono le cose che io posso dire sul confronto della Chiesa anticamente a noi consegnata. » Qui si arrestano gli avversarj, ed esclamano: Vi può egli fors'essere testimonianza più chiara di un santo Padre contro il crudel tribunale della inquisizione? Non disapprova egli in termini espressi nella Chiesa di Gesù Cristo gli esiglj e le carceri? Non vuol egli che la fede sia predicata e sostenuta solo dai travagli e dai patimenti? Non dic' egli che la violenza e la forza è manifestamente contraria allo spirito di Gesù Cristo e degli Apostoli? Che importa dunque che voi vantiate a vostra difesa l' autorità dei Padri della Chiesa, se questa autorità medesima milita del pari contro a voi? Torna più il conto agli uni e agli altri il prescindere da tali testimonianze che egualmente favoriscono i due nostri opposti partiti.

Così dicono gli uni: ed ecco come rispondono gli altri: Non vuol negarsi che sant' Ilario siasi dimostrato contrario alla violenza in materia di fede contro gli eretici. Si scopre sempre meglio il di lui sentimento su questo particolare nel suo libro diretto a Costanzo Augusto, in cui, dopo aver detestato la violenza degli ariani contro i cattolici, soggiunge che del pari detesterebbe una tal violenza se la trovasse usata con-

tro gli ariani: *Se tal violenza si adoperasse in favor della vera fede, la dottrina de' vescovi vi si farebbe incontro, e direbbe: Dio è Signore universale, non ha bisogno di un forzato ossequio, non cerca una involontaria confessione. Convien farsi merito con esso lui, e non ingannarlo. Convien venerarlo più per nostro che per di lui riguardo. Non posso accettare se non chi vuole, nè udire se non chi prega, nè segnare se non chi consegna la sua professione. Bisogna cercar Dio con semplicità, confessarlo, conoscerlo, amarlo con carità, venerarlo con timore, e con sincera volontà ritenerlo.* Questi sono gli schietti sentimenti di S. Ilario, e voi vedete che noi non usiamo alcun artifizio per occultarli.

Ma intanto dovete anche voi rispondere alla seguente interrogazione: Vi domandiamo dunque in qual tempo scriveva S. Ilario? Scriveva circa la metà del quarto secolo, cioè pochi anni dachè gl' imperadori aveano cominciato ad adorare la croce di Gesù Cristo, che nell' anno 312 fu venerata la prima volta sotto Roma da Costantino, primogenito della Chiesa. Scriveva sotto Costanzo, figliuolo di Costantino, successore di lui in una parte dell' impero, e fautore dell' ariana eresia. Scriveva in somma in tempi in cui la fede, appena entrata nell' imperiale palagio, vedeasi fuggire, respinta dall' eresia; in cui gli stabilimenti erano ancor vacillanti; in cui la podestà delle tenebre stringea per anche uno scettro di ferro sulle cieche menti delle insensate nazioni. Era dunque troppo necessario

che seguitasse nella Chiesa quel medesimo spirito di pazienza e di mansuetudine che animato avea i suoi figli per ben tre secoli, mentre seguivano ancora ad affliggerla quasi le stesse persecuzioni. Non si adempiva ancora quella profezia, possiam ripetere con S. Agostino, più (*ep.* 93 *ad Vincent.*) sopra citato: *Et nunc, reges, intelligite; erudimini, qui judicatis terram, servite Domino in timore.* Si compiva piuttosto ciò che nello stesso Salmo sta scritto: *Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus.* Che maraviglia adunque se i Padri e i Dottori di quella stagione inculcavano e ripetevano le stesse massime, lo stesso spirito, la stessa tolleranza dei tempi apostolici?

E, in fatti, abbiam veduto che S. Agostino, comparso a illuminare la Chiesa non guari dopo la morte di S. Ilario, perchè educato nei medesimi principj, era anch'egli di sentimento che niuno (*ep.* 93) dovesse costringersi all'unità di Cristo; che dovesse combattersi con la disputa, vincere con la ragione, e non porsi a pericolo di nutrir nella Chiesa dei finti cattolici. Ma come cangiò egli di sentimento? Quando sperimentò il male (*retract.*, *l.* 2, *c.* 5) cagionato dalla impunita temerità degli eretici, e il miglioramento in essi introdotto dalla severità delle leggi. È dunque troppo probabile che se S. Agostino fosse stato contemporaneo a S. Ilario sarebbe anch'egli rimasto fermo, al pari di questo

Padre, nel suo primo sentimento; e, all'opposto, se S. Ilario avesse toccato i tempi di S. Agostino, è troppo verisimile che anch'egli deposto avrebbe la prima opinione. E siccome a noi non osta l' autorità di S. Agostino, perchè da lui medesimo ritrattata, così pure non osta quella di S. Ilario, perchè ritrattata dai tempi diversi, dalle cangiate circostanze e dai susseguenti Dottori. No, ripetiamolo ancora un'altra volta, non si contraddicono tra loro S. Agostino, S. Gregorio, S. Leone, S. Bernardo e S. Ilario, perchè il diverso stato della Chiesa, non già la diversa interpretazione del Vangelo, fù quello che introdusse fra i Padri questa diversità d'opinioni. Gesù Cristo, che attese ad ammaestrare la sua Chiesa per i futuri secoli, le lasciò in sè medesimo un chiaro esempio dell' uno e dell' altro: della sofferenza, allor quando in silenzio sostenne gli oltraggi de' suoi persecutori, e della severità allorchè cacciò, armato di flagello, i profanatori del tempio. Che contraddizione adunque se nello stesso Vangelo gli uni lessero la mansuetudine, gli altri la severità, mentre in realtà amendue queste cose nel Vangelo si contenevano, ma però adattabili ai diversi stati e alle diverse età della Chiesa? Quindi l'autorità di S. Ilario prova che non è sempre permesso l' usar la forza con gli eretici, e che talvolta più giova la mansuetudine e la tolleranza. L' autorità degli altri Dottori prova che non è sempre disdetto il castigare corporalmente gli eretici, e che talvolta è più proficua la severità e la pena. L' una e l'altra provano insieme che nè la mansuetudine,

nè la severità è contraria allo spirito del Vangelo; che soltanto convien acconciare l'una e l'altra alle diverse circostanze, e che questa distributrice prudenza è propria solo della Chiesa, come interprete del Vangelo e come depositaria della parola di Gesù Cristo.

E già siamo alla seconda parte che abbiamo preso ad esaminare in questo primo articolo. Abbiam detto e abbiam provato che il punire corporalmente gli eretici non è contrario allo spirito del Vangelo, secondo la mente de' Padri. Abbiamo detto di più che non si oppone al Vangelo, secondo la pratica interpretazione della Chiesa; e questo è ciò che a provare ci rimane.

I primi tre secoli furono l'epoca della mansuetudine, e noi abbiamo già conceduto che essi mostrano come non è sempre necessario il punire gli eretici. La divina Onnipotenza, che volea far pompa di sè medesima, e tutto ad un tempo conquidere con lo splendore della sua gloria la stessa più cieca incredulità, avea ricusato ogni umano appoggio e sostegno. Perciò la fede, predicata da' poveri e idioti pescatori, combattuta dalle podestà delle tenebre e del mondo, senza onori, senz' armi, senza dignità, vedeasi penetrata negli angoli più rimoti della terra, e, innaffiata dal sangue de' martiri, stendea le serpeggianti e profonde radici, abbracciando oramai tutto l' universo. Ella militava negli eserciti, armata d'elmo e di lorica, non a difesa di sè stessa, ma degl'imperadori, de' gentili e de' suoi medesimi persecutori. Lungi adun-

que dal cercare alcun sostegno, ne ostentava un generoso rifiuto, e i continui miracoli rinvigorivano sopra tutto le di lei forze e stabilivano le sue conquiste. Che bisogno vi era allora di implorare il braccio militare contro i sediziosi e i ribelli della Chiesa? Simone era egli un eresiarca e un mago? Ebbene, mentr'egli in pieno teatro fa le ultime prove della sua empietà, levandosi col favore de' demonj per l'aria, S. Pietro alza l'orazione a Dio, e nello stesso istante (*Arnob.*, *l.* 2 *in gentes*; *Euseb.*, *Hist.*, *l.* 2, 14; *Sulpit. Sever.*, *Hist.*, *l.* 2; *August.*, *l. de haeres.* 1) l'impostore, precipitando, rompe per terra amendue le gambe. Anania e Zaffira sono eglino due sacrileghi? Ebbene, lo stesso Apostolo (*Act.* 5, 4) con due parole li fa cader morti a terra, ad esempio dei novelli convertiti. Elima è egli un mago e un falso profeta che resiste ai predicatori del Vangelo? Ebbene, l'apostolo Paolo gli copre (*Act.* 13, 8 *et seq.*) gli occhi di notte e di tenebre in pena della di lui resistenza. Così trionfando la divina Onnipotenza de' suoi nemici con le proprie sue forze, non lasciava alla Chiesa che le armi della preghiera, della mansuetudine e della carità.

Ma poichè essa ebbe ottenuto l'intento e poichè la fede, avvalorata dal di lei braccio, terse nel sacro lavacro la fronte agli stessi imperatori, l'Onnipotenza a poco a poco parve ritirar il piede, e rifuggirsi un'altra volta colle vincitrici insegne nel cielo. Era un tal cangiamento dovuto a quella giusta economia di provvidenza, per cui non vuol Iddio far uso degli straordi-

narj mezzi fuorchè negli straordinarj bisogni, ma piuttosto delle cause seconde e dei creati istrumenti si serve con singolar direzione a conseguire e la sua gloria e la salute dell'uomo. Quindi ai pescatori successero gli oratori, alla povertà lo splendore, e la mansuetudine divise quasi l'impero colla severità. Allora cominciarono ad esser puniti gli eretici ora coll'esiglio (*L. Ariani C. de haereticis*), ora con pena pecunaria (*L. Cuncti haeretici*), ora colla perdita di tutte le sostanze (*L. Manichei*), sinchè finalmente, a motivo della costoro temerità e disprezzo, si pervenne alla pena capitale (*L. Quicumque*) decretata dagl'imperatori Valentiniano e Marciano. È vero che queste leggi non erano fatte dalla Chiesa, ma uscivan per altro dal palazzo imperiale con approvazione della Chiesa medesima. E in fatti il Concilio di Aquileja, raccolto contra Palladio e Secondiano vescovi ariani l'anno 381, non implorò forse (*Ambr., ep.* 10) il soccorso degl'imperatori per iscacciar dall'Italia il sacrilego Giuliano Valente, per sostenere i decreti del Concilio, e per impedire l'adunanze degli eretici secondo l'ecclesiastiche e imperiali sanzioni? Il Concilio di Milano, adunato l'anno 289 sotto S. Ambrogio contra Gioviniano e i suoi settarj, non approvò la legge di Teodosio (*Ambr., ep.* 42), per cui i seguaci di quell'eretico erano stati sbanditi dalle città, come velenosi insidiatori della fede? Il quinto Concilio di Cartagine non si radunò egli (*can.* 15 *Binio ad Concil.* 5, *Cartag.*) principalmente per destinare una solenne ambasciata agl'imperatori, onde estirpare

una volta l'idolatria e l'eresia e stabilir finalmente in quiete la Chiesa Affricana? Il Concilio di Millevi, tenuto l'anno 416, ponderando i disordini e gli sconci degli eretici impose (*can.* 11) a' Legati del Concilio d'implorare il braccio della podestà secolare. Dioscoro, già patriarca d'Alessandria, condannato e deposto dal Sinodo Ecumenico di Calcedonia, fu dato in potere del braccio secolare, e quindi esiliato e trasferito dalle schiere imperiali in Gangra città di Paflagonia. Il terzo Concilio di Orleans radunato l'anno 538 ordinò che i governatori (*can.* 31) delle città e altri luoghi fossero vigilanti nell' investigare se ne' lor distretti vivessero eretici, ribattezzanti, o incontinenti, e gli forzassero a vivere cattolicamente, minacciando le censure ecclesiastiche ai troppo trascurati e indulgenti. Il sesto Concilio Toletano esalta alle stelle la pietà del re Cintilano (*apud Labbè anno* 638, *can.* 3) perchè non permise di vivere nel suo regno a chi non professava la cattolica religione, e scongiura i di lui successori a serbar inviolata questa legge. Il Concilio di Tolosa tenuto l'anno 1229 stabilì (*Labbè, Concil.*, *t.* 13) l'inquisizione, i giudizj e le pene contra gli eretici; così pure quello di Narbona l'anno 1235 (*Labbè ibid.*), quello di Albì l'anno 1254 (*Labbè*, *t.* 14), e quello di Biziers (*Labbè ibid.*) l'anno 1246, e quello di Arles (*Labbè ibid.*) l'anno 1234. Che più? Due generali Concilj non hanno essi approvata e promossa l'inquisizione contra gli eretici, cioè quello di Vienna e il quarto di Laterano? Quello

di Vienna, delegando alle cause di fede gl'inquisitori ed incaricando ai vescovi di seco cooperare unitamente (*R. in Clem. pr. de haer.*) all'estirpazione delle eresie, ingiungendo inoltre la sicurezza delle carceri per gli rei, la fedeltà de'custodi, la loro vigilanza e secretezza, e confermando tutti gli antichi decreti sopra tale affare. Quello poi di Laterano comandando che gli eretici condannati fossero (*cap.* 3) consegnati al braccio secolare per essere con giusta pena puniti, applicando i beni dei laici al fisco e quelli de' chierici alla Chiesa. Uditene le parole: *Damnati* (Concil. Labbè, tom. 13, col. 934, cap. 15 de Haereticis) (*vero saecularibus potestatibus praesentibus aut eorum bajlivis relinquantur animadversione debita puniendi, clericis prius a suis Ordinibus degradatis: ita quod bona hujusmodi damnatorum, si laici fuerint, confiscentur: si vero clerici, applicentur Ecclesiis, a quibus stipendia perceperunt .... Moneantur autem, et inducantur, et, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam compellantur saeculares potestates, quibuscumque fungantur officiis, ut sicut reputari cupiunt et haberi fideles, ita pro defensione fidei praestent publice juramentum, quod de terris suae jurisdictioni subjectis universos haereticos ab Ecclesia denotatos bona fide pro viribus exterminare studebunt.*

Non basta; questo è stato il sentimento espresso e dichiarato della Chiesa. Ma la sua pratica è stata forse difforme? Dopo l'erezione del tribunale del S. Uffizio non si è forse veduta

una tale istituzione dilatata in una gran parte de' paesi cattolici, munita di leggi, di podestà, di privilegj, e sostenuta dal braccio di molti principi, in faccia a tutta la Chiesa per più di cinque secoli! Ha ella mai la Chiesa disapprovato, o abbandonato questo tribunale; e le costituzioni di Roma emanate a suo favore non si sono forse adottate in tutti quasi i paesi dov' egli era stabilito? Or bene: dopo questi fatti ragioniam dunque con un poco di cattolica filosofia.

I particolari Concilj della Chiesa sino dal quarto secolo, due Concilj Ecumenici e una lunga pratica della Chiesa ha approvato e anche decretato le pene corporali contro gli eretici. I fatti e i canoni che vi ho recati ne sono una prova palpabile che non soffre alcuna opposizione. Ma voi dite che il punire corporalmente gli eretici è una pratica contraria allo spirito di Gesù Cristo. Dunque secondo voi i particolari Concilj della Chiesa, due Ecumenici Concilj e una lunga pratica della Chiesa, ha approvato e decretato una cosa contraria allo spirito di Gesù Cristo, capo e istitutore della Chiesa. Procedo innanzi. Ma se una serie di particolari Concilj per tanti secoli, se due Concilj Ecumenici, se la pratica della Chiesa per tanto tempo ha errato in questo punto di cristiana morale, egualmente può errare in ogni altro articolo di buon costume. Dunque nè una lunga serie di particolari Concilj con due Ecumenici, nè la costante pratica della Chiesa per più secoli è sicura dall'errore in genere di co-

stumi, e può benissimo riputarsi per erronea e per contraria allo spirito del Vangelo. In conseguenza ogni cristiano può interpretare il Vangelo a suo talento, ogni libertino può riprendere ragionevolmente la Chiesa, e Gesù Cristo ha promesso il falso quando ha promesso di assistere la sua Sposa sino alla fine de' secoli. Che ne dite voi di queste conseguenze? Sono o non sono legittime? Per provare che non sono legittime vi convien negare i fatti e i canoni recati che servono di premesse a questo discorso; ma la storia dei Concilj e della Chiesa subito vi smentisce e vi confonde. Che se poi sono legittime, come avete animo col nome di cattolico in fronte di avanzar proposizioni così contrarie al vostro nome e alla vostra professione? Chiudete dunque piuttosto il Vangelo, e arrossite della ignoranza e della presunzione, con cui vi fate ad interpretarlo ad onta della Chiesa vostra madre e protettrice.

Strana cosa veramente che tra' cattolici si voglia dipinger come nuova una pratica della Chiesa che per altro è una pratica sì antica. Gli Ariani, scriveva papa Giulio agli Eusebiani (*Julii I, ep. ad Eusebianos*, *n.* 5 *apud Constant.*, *et Teodor. hist. l.* 1, *c.* 5) furono da Alessandro cacciati dalla sua diocesi, e di poi si videro espulsi da tutte le città: *Ariani a beatae memoriae Alexandro quondam Alexandria episcopo ob impietatem ejecti, non solum a singulis civitatibus expulsi sunt, sed et ab omnibus pariter, qui ad Nicaenam magnam Synodum simul convenerant, anathemate sunt damnati.*

Spiriti mansueti, vedete voi là quell'uomo stipato intorno di soldati e di gladiatori? Egli è un inquisitore del quarto secolo, il zelante S. Marcello, vescovo d'Apamea, che munito degli editti di Teodosio (*Theod.*, *hist.*, *l.* 5, *cap.* 21) contro la pagana superstizione demolisce nella sua diocesi tutti i templi degl'idoli. Ma davvero direte voi che egli riporta il premio delle sue scorrerie. Mentre in un paese (*Sozomen.*, *l.* 7, *c.* 15) degli Apameni marcia alla testa dei suoi gladiatori e soldati per demolire un tempio de' Pagani, si radunano i Gentili in difesa della nativa lor religione. Si ferma l'inquisitore Marcello fuor del colpo delle frecce nemiche, siccome debole e infermo di piedi. Ma intanto mentre nella espugnazion del tempio sono occupati i soldati e i gladiatori, alcuni de' Gentili lo vedon solo, lo investono, lo afferrano, e gittatolo in un rogo l'uccidono. Che dite voi di questa morte? Già dir vorreste ch'ella fu giusta pena di un zelo temerario. Eppure non sapete? L'antica Chiesa e la moderna lo ha onorato e l'onora qual martire della fede.

Ma aspettate un momento che noi vogliam mostrarvi nello stesso secolo un altro di sì risoluti inquisitori. Egli è il celebre Teofilo, vescovo di Alessandria, che distrugge nella sua città l'antico tempio di Bacco, ed espone in pubblico a scherno della idolatria gli occulti istromenti della gentilesca superstizione. Inviperiscono (*Sozom.*, *l.* 8, *c.* 15, *Socrat. l.* 5, *c.* 16) perciò i pagani filosofi, ed eccitando il popolo fanno ampia strage di tutti i cristiani

che si oppongono alla loro spada. Ma convien poi cedere agli editti imperiali, e confusi e intimoriti abbandonano i pagani sacerdoti i loro templi al zelo invincibile di Teofilo. Vedreste allora questo instancabile inquisitore, implorando le preghiere de' monaci, accingersi all' universal distruzione della idolatria. Già il soldato istigato dalle sue parole percuote colla scure, e ripercuote le concave mascelle del gran Serapide; cade ai sui piedi mozzato il capo del Nume; e spaventato dal gran rimbombo esce precipitoso dalle cavernose sue viscere un vile esercito di sorci. Per tutte le città d'Egitto, per tutti i castelli, per tutta la campagna, e persin ne' deserti, dove sono templi, o chiesette di profane deità, si vedon soldati per istanza e istigazione dei vescovi intenti a rovesciare, a demolire, a distruggere. Piange l'etnico sofista Eunapio la ruina dell' idolatria, e l'inquisitore Teofilo applaude a Dio e a se medesimo della vittoria.

Eppure debbo indicarvi anche un altro fatto, niente men violento, e di chi forse voi men vel pensate. Avrete udito narrarvi di Giovanni Grisostomo, quanto egli fosse umile, modesto e mansueto, e senza più le di lui opere ne fanno abbastanza fede. Nondimeno gli vien detto da Marco (*Theodoret.*, *hist. l.* 5, *c.* 29), diacono del santo vescovo di Gaza Porfirio, che certi Fenici ritengono ancora il culto degl' idoli; e che fa egli adunque? Raccoglie insieme una truppa di soldati e di monaci, e munito questo esercito degli ordini imperiali lo spe-

disce come una crociata a distruzione dell'idolatria. E udite di più. Siccome per questa spedizione fa mestieri di danaro, non vuol egli punto incomodare il regio erario; ma persuade alle più ricche cristiane matrone di somministrare i necessarj sussidj, promettendo loro per questa limosina tutte le benedizioni del cielo. Che ne dite voi, spiriti mansueti? Non parvi di vedere in Giovanni Grisostomo uno di que' rigidi inquisitori e nel suo esercito una di quelle numerose crociate che voi tanto detestaste? Eppure è un santo vescovo, uno spirito dolce, un dottore dell'antica Chiesa che così pensa e così pratica.

Su i quali tre fatti noi vi preghiamo che facciate di volo una piccola riflessione: Nei primi tre secoli i vescovi si sono essi mai cimentati a queste spedizioni? No certamente. Come dunque i pastori del quarto secolo senza l'esempio de' lor maggiori hanno intrapreso sì risolute esecuzioni? Perchè hanno creduto che i lor maggiori avrebber fatto lo stesso se avessero avuto l'agio di farlo, e che intanto nol fecero, perchè vivevano sotto imperatori pagani. In somma, se voi leggerete la Storia, vedrete che lo spirito della Chiesa è stato sempre di tentare da prima tutte le vie dolci per ridurre i traviati, e non giovando queste, di opporvisi colle censure e anche colla forza, se ha potuto farlo senza scandalo e ruina dei buoni, e non potendo, di tollerare, di gemere, di pregare.

Abbiate la sofferenza prima di uscire da

questo primo articolo che vi additi qualche altro esempio del zelo dell'antica inquisizione contro i nemici della fede, senza però uscire quasi punto dal sesto secolo. Quel Marco diacono di Gaza, di cui abbiam fatta pur or menzione, nella vita di S. Porfirio (*cap.* 7), racconta che Giovanni, vescovo di Cesarea in Palestina, e S. Porfirio, vescovo di Gaza, si recarono personalmente dall'imperatore Arcadio per ottenere il rescritto di distruggere i tempj degl' idoli, come di fatti ottennero. Ivi anche narra (*cap.* 8, *et* 9) la demolizione fatta da S. Porfirio dei tempj idolatrici in Gaza, e specialmente di quello di Marna il più celebre di tutti gli altri. Un fanciullo (*cap.* 9, *num.* 66 *et* 67) di sette anni miracolosamente snodando la lingua in greca favella, senza averla mai appresa, insegnò il modo di ardere il tempio. Soggiunge Marco diacono, che dopo la distruzione del tempio di Marna e degli altri idoli, si aumentò ogni anno il numero de' cristiani. Anche S. Partenio, vescovo di Lampsaco in Ellesponto, domandò, ed ottenne da Costantino (*Bolland.* 7 *februar. Vit. S. Lamps.*, *cap.* 1, *num.* 7 *et* 8) la facoltà di atterrare i tempj degl'idoli, come di fatti eseguì; ed in quella vece edificò una bellissima ed ornatissima chiesa. E di S. Martino non racconta Sulpizio Severo nella sua vita, che atterrò anch'egli (*c.* 13) un antichissimo tempio degl'idoli; un altro (*c.* 14) ne incendiò; un altro (*c.* 14) ne diroccò ajutato da due angeli armati contro gli abitanti del paese; e più altri ne abbattè, soccorrendolo Iddio mi-

racolosamente con prodigj e con la forza della predicazione (c. 15)? Pare che questa opera di distrugger tempj idolatrici fosse comune ai santi inquisitori de' primi secoli. Si legge lo stesso del beato Abramo nella di lui vita scritta (*inter Oper. S. Effrem. tom.* 1, *col.* 144) da S. Effrem Siro: e S. Gallo vescovo abbruciò in Colonia (*Gregor. Turon. in Vit. Patr. c.* 6), essendo ancora diacono, uno di questi tempj più famosi.

S. Fulgenzio non è stato un uomo dottissimo e prudentissimo? Eppur egli essendo vescovo faceva correggere colle battiture quegl'inquieti che non si erano arresi alle paterne ammonizioni: *Aliquantos inquietos* (Bolland. 1 jan. Vit. S. Fulgent. cap. 29, num. 66) *verbis, aliquantos verberibus coercebat, quos culpa manifesta flagellari coegerat. Ita vitia cunctorum salubri disputatione mordebat, ut nullius interserens nomen, omnes cogeret metuere et latentia quoque peccata salubriter timendo deserere.*

Oltre S. Leone e Innocenzo I, che abbiam veduto discacciare gli eretici da Roma, ci fa sapere Anastasio lo stesso zelo in S. Siricio papa del quarto secolo, del quale dice espressamente (*Anast.*), che *Manichaeos exilio deportavit.* Così pure di S. Orsmida nel principio del sesto secolo: *Hic invenit Manichaeos, quos etiam discussos cum examinatione plagarum exilio deportavit. Quorum Codices ante fores Basilicae Costantinianae incendio concremavit.*

Più chiaro è quello che scriveva papa Pe-

lagio al patrizio Narsete sul reprimer colla forza della secolar potestà gli scismatici e gli eretici: *Quia regulae Patrum*, egli (*Concil. Labbè, t. 6, col. 467, ep.* 3) dice, *hoc specialiter constituerunt, ut si qua ecclesiastici officii persona, cui subjectus est, restiterit, vel seorsum collegerit, aut aliud altare erexerit, seu schisma fecerit, iste excommunicetur, atque damnetur. Quod si forte, et hoc contempserit, et permanserit divisiones et schisma faciendo, per potestates publicas opprimatur.*

E S. Bonifacio non scrisse forse a papa Zaccaria, affinchè operasse in modo che fosser imprigionati i due impostori Adelberto e Clemente? *Ut per verbum* (Labbè, Concil., tom. 8, col. 302) *vestrum isti duo haeretici mittantur in carcerem. . . . Nemo cum eis loquatur vel communionem habeat, ne forte fermento doctrinae illorum fermentatus aliquis pereat.* Questo non è veramente un santo del sesto secolo, ma pure è un santo prudentissimo, e sopra modo tenace dell'antica disciplina.

Al settimo secolo propriamente appartiene S. Eligio; ma pure non devo omettere di recarvi un esempio luminoso della sua condotta. Ecco che cosa ne scrive il beato Audoeno nella sua vita (*lib.* 1, *cap.* 38, *Spicil. t.* 2, *ed. Paris. an.* 1723.) *Sed et alium nihilominus apostatam cum comperisset Eligius evertere plebem Parisius, grandi afficiens de honestate exterminavit ab urbe: similiter et alium, qui episcopum se simulans circuibat villas, et plateas decipiendo populum, diu carcere maceratum*

ejecit e finibus regni Fracorum: nec non alios atque alios diversis artibus populum subvertentes grandi semper auctoritate est persequutus. Valde enim oderat omnia haereticorum vel schismaticorum, cunctorumque praeter catholicam doctrinam figmenta, et jugi instantia eorum insectabatur vesaniam.

Questi sono i discorsi che si fanno dall'una parte e dall'altra, e a me tocca ora il decidere a favore di uno de'due partiti. Ma la sentenza è già data, la quistione è già decisa. Imperocchè è pur certo che la Chiesa è sicura interprete del Vangelo. È certo parimente che la Chiesa sia ne'suoi dottori, sia ne'suoi Concilj, sia nella sua pratica non ha riputato cosa contraria allo spirito del Vangelo il punire secondo le circostanze corporalmente gli eretici. Dunque . . . la conseguenza è sì popolare che torno a ripetere, qui non fa mestieri nè di giudice, nè di sentenza, e ogni cattolico per poco che sia filosofo può in questo punto decidere quanto il più valente pensatore del secolo decimottavo.

Così sarà lecito di passare dal primo articolo al secondo, e di esaminare l'utilità della inquisizione. Per venir a capo con chiarezza di questo punto, dicono i difensori del tribunale, convien osservare il fine della di lui istituzione. Qual'è dunque il suo fine? Egli è d'impedire, o di estirpare le nascenti e le nate eresie. Fine il più vantaggioso ch'esser mai possa alla umana società, la quale dovendo applicare e all'eterna sua salute e alla civile domestica pace, ha me-

stieri di rimover da sè quegli ostacoli che l'uno e l'altro bene le tolgono. Ora uno di sì fatti maggiori ostacoli è certamente l'eresia che distrugge la fede, che porta lo scisma, che infetta i costumi, che non rispetta le leggi. Dunque il fine della istituzione del S. Uffizio è utilissimo per tutti i riguardi alla umana società.

Ma non basta che il fine sia utile. Convien di più vedere se i mezzi sono acconci e proporzionati a conseguire un tal fine, perchè dalla onestà del fine e dalla convenienza de' mezzi risulta quella intiera utilità che noi andiam ricercando. Ebbene esaminiamo adunque la proporzione dei mezzi. Se noi fossimo stati interrogati su questo particolare innanzi all'istituzione di un tal tribunale, saria stato d'uopo il ponderare attentamente e profondamente l'intrinseca relazione di questa istituzione al suo fine, tutte le circostanze, tutti i pericoli e poi decidere. Ma poichè da tanti secoli questo tribunale o formalmente, o equivalentemente è stato eretto nella Chiesa, l'esame è più breve e più sicuro. Non fa d'uopo di altra cosa che di por l'occhio sulla storia e colla storia alla mano di esaminare, se realmente per un tal mezzo siasi le più volte conseguito il fine desiderato. Se i successi saran d'ordinario favorevoli, si potrà egli dire che l'istituzione è pregiudizievole?

Ora noi rechiamo in mezzo un testimonio irrefragabile, ed è il gran dottor della Chiesa S. Agostino. Tal fu il frutto degli editti impe-

riali contro gli eretici Donatisti che questo Santo portato oltremodo per la sola mansuetudine considerando i vantaggi dell'evangelica severità, cangiato sentimento, divenne il più saggio encomiatore delle leggi e delle pene contra i ribelli figliuoli della Chiesa. Uditelo da lui medesimo nella sua sopraccitata lettera (*ep.* 93) a Vincenzo: *I Donatisti sono soverchiamente inquieti, i quali non parmi inutile che sieno raffrenati e corretti dalle podestà da Dio ordinate. Imperocchè a quest'ora godiamo della correzione di molti, i quali così veracemente stringono la cattolica unità e la difendono e si rallegrano di essere stati sciolti dal pristino errore che noi li rimiriamo insieme con gran giubilo e con gran maraviglia. I quali nondimeno non so per qual forza di costume non avrebbon pensato a cangiar in meglio, se feriti da questo terrore non avessero applicato il sollecito animo in considerare che forse tollerando i temporali castighi con infruttuosa sapienza non per la giustizia, ma per l'umana perversità e presunzione, trovato poi non avrebbero presso a Dio altro che le pene dovute agli empj per aver disprezzato la di lui sì mite ammonizione e i paterni suoi flagelli.* E più sotto: *Se taluno vedesse un suo nemico divenuto frenetico per qualche pericolosa febbre correre verso un precipizio, forse non gli renderebbe male per male, se gli permettesse di così correre piuttosto che procurar di arrestarlo e di legarlo; benchè egli parrebbe a un tal frenetico molestissimo, mentre*

utilissimo e pietosissimo per lui diverrebbe? Ma poi ricuperata affatto la salute, tanto più abbondanti grazie gli renderebbe, quanto meno indulgente lo avesse sperimentato. Oh se potessi mostrarti fra gli stessi Circuncellioni quanto v' abbia di manifesti cattolici che condannano la pristina loro vita, e gli infelici errori, per cui riputavano di fare in favor della Chiesa tutto ciò che inquietamente e temerariamente facevano! I quali per altro non sarebber giunti a questo stato di salute, se a guisa di frenetici non fossero stati legati dai nodi di quelle leggi che a te dispiacciono. Che dirò di quell' altro genere di gravissima infermità in coloro che veramente non erano nè turbolenti, nè audaci, ma che oppressi da una certa inveterata infingardaggine rispondevano a noi: Voi dite il vero, non abbiamo che rispondervi; ma dura cosa è l' abbandonare la tradizione de' nostri padri. Non si dovean dunque costoro scuotere salutevolmente colle temporali molestie, onde quasi da un letargo uscisser fuori e vegliassero a conservare la loro salute nella unità? Quanti di loro lieti al presente con noi, riprendono l' antico peso delle perniciose loro opere, e confessano che noi dovevamo esser loro molesti onde non perissero oppressi dall' inveterato costume, come da un mortifero sonno. Seguitate a leggere questa lettera, e troverete ripetuti da per tutto gli stessi sentimenti, cioè che intimoriti dalle leggi imperiali molti de' più ostinati Donatisti eran divenuti buoni e sinceri cattolici.

Or non è questa una testimonianza antica, autentica e degna della maggior fede ch'esiger si possa da un vero filosofo? Eppure ciò accadeva ne' primi secoli della Chiesa, e questo frutto si raccoglieva fra que' medesimi che sino a quell'ora erano stati educati colla più mansueta piacevolezza. Dunque sarà poi strano se in tempi più rimoti fatta già adulta la Chiesa e protetta dai cattolici monarchi, siasi sperato di ritener la fede e di allontanar l'infezione anche col timore de' temporoli castighi?

Avete già sentito più sopra qual fosse lo zelo ispirato da S. Girolamo al vescovo Teofilo contro gli Origenisti, per cui questo prelato fe' discacciare dalla Nitria i monaci loro seguaci e difensori. Or qual fu l'effetto di un sì esemplare castigo? Il restituire, come attesta lo stesso Dottore, la pace e la fede alla Chiesa e a tutti que' monisteri: *Quando avrai abbracciato*, scrive egli al vescovo (*l.* 1, *ep. select.* 51) Teofilo, *il monaco Teodoro, rallegrati della tranquillità della Chiesa. Imperocchè egli ha veduto tutti i monisterj della Nitria e può riferire la continenza e la mansuetudine di que' monaci; come estinti e cacciati i seguaci di Origene sia stata restituita la pace alla Chiesa e si conservi la disciplina del Signore.*

Ma vediamo un altro de' Padri più sopra citati, cioè il gran pontefice S. Leone, se abbia egli pure stimato profittevole il timoroso ritegno de' castighi a preservare dall'eresia i cattolici. L'abbiam già notato di sopra, e non fa bisogno che di ripetere alcune parole, le quali servono

totalmente al presente nostro disegno. Imperocchè dopo aver egli lodato la severità degl'imperadori contra i Priscillianisti, ecco che cosa soggiunge in attestato della utilità delle lor leggi: *Giovò* (ep. 15) *lungamente questa severità all'ecclesiastica dolcezza, la quale benchè contenta del sacerdotale giudizio abborrisce la sanguinosa vendetta, nulladimeno dalle severe costituzioni dei principi cristiani riceve conforto, mentre talvolta ricorrono allo spiritual rimedio coloro che temono il corporale supplizio.*

Eusebio riferisce anch'esso i vantaggi che produsse la legge di Costantino contra gli eretici e scismatici. (*Euseb.*, *Vit. Constant.*, *lib.* 3, *cap. ult.*) Di questa maniera, egli dice, si manifestarono le tenebre occulte e le caverne di coloro che rifiutavano la cattolica dottrina, e furono messi in fuga gli autori dell'empietà. È vero che alcuni simularono un falso ravvedimento, ma scoperti dai pastori della Chiesa furono discacciati. Altri però con sincerità si accostarono al corpo della Chiesa cattolica, e dopo prudente esperimento vi furono ammessi. Ma quelli che solo per seduzione si erano separati dalla Chiesa, senz'altra prova vi rientrarono. *Hi igitur gregatim tamquam ex colonia revertentes suam recuperarunt patriam, et matrem Ecclesiam agnoverunt, a qua diu aberrantes cum gaudio et laetitia ad eam redierunt, membraque communis corporis fuere in unum coagmentata, et concordiae quasi compagibus firme copulata; solaque Dei ecclesia in se*

coalescens tum resplenduit, cum nusquam gentium vel haereticae, vel schismaticae factionis vestigium reliquum quidem esset.

Ma volete una autorità maggior d'ogni eccezione in questo proposito? Noi ve la offeriamo, ed è quella di un S. Gregorio Nazianzeno, il quale protesta di aver imparato a sue spese ad usare maggior rigore cogli eretici, co' quali le più volte la mansuetudine è inutile e nociva. Scrive egli ad Olimpo, ed esortandolo a castigar gli eretici soggiunge queste memorabili parole: *Le teste canute anch' esse imparano. E per quel che io veggo, la mia vecchiezza non è giunta a segno che meriti il nome di prudente, e sia degna di fede. Con aver io a pieno conosciuta l' empietà degli eretici seguaci di Apollinare e con giudicare che la pazzia loro non fosse soffribile; pensava nondimeno che con la mia mansuetudine potessi renderli mansueti anch' essi. Ma la esperienza mi ha insegnato che io imprudentemente gli ho fatti divenir peggiori che non erano prima; e con questa piacevolezza usata fuor di tempo ho recato danno alla Chiesa; perchè gli uomini malvagi nè con dolci maniere si rendono mansueti, nè dalla umanità vincer si lasciano.* Avete voi udito? S. Gregorio Nazianzeno non solo reputa utile la severità, ma persin necessaria, e ciò dopo averne egli fatte le prove in sè medesimo. E vi sarà chi sostenga contro tali irrefragabili autorità arditamente il contrario. Ma intanto procediamo innanzi. Io vi reco un altro testimonio presente ai fatti che accade-

vano e degno per la sua dottrina e probità di ogni fede. Egli è questo Innocenzo III, che attesta pubblicamente il frutto ricavato dalle guerre contro gli Albigesi in pro della fede e in esterminio dell'eresia. L'abbiamo nel Decreto, in cui questo Papa dispone del paese tiranneggiato già dagli eretici, il quale così comincia: *Quanto la Chiesa abbia* (apud Labbè, Concil. t. 13 ad Concil. Lateran. 4 ex Dacheriani Spicilegii, t. 7) *travagliato per mezzo dei predicatori e dei crocesignati per esterminare gli eretici e gli assassini della provincia di Narbona e delle vicine parti, è noto a quasi tutto il mondo. E in vero mercè della divina grazia e della sollecitudine nostra ne ha ella ritratto un gran profitto; mentre sterminati gli uni e gli altri, questo paese al dì d'oggi si governa salutarmente nella fede cattolica e nella fraterna pace.* Si può egli parlar più chiaramente?

Giovanni Villani, che non era poi troppo divoto dell'inquisizione, pur nondimeno confessa il bene ch'ella produsse in Toscana e in Lombardia per estirparne l'eresia. Parla egli (*Giovanni Villani, Stor. l. 4, c. 29*) della Setta degli Epicurei che nel duodecimo secolo infettava la città di Firenze, e soggiunge così: «Durò questa maledizione e resia infino al tempo della venuta delle sante religioni di S. Francesco e di S. Domenico, le quali religioni per gli loro santi frati, commesso a loro l'ufficio della eretica pravità per lo Papa, molto la stirparono in Firenze ed in Milano ed in più

altre terre di Toscana e di Lombardia che di quella resia erano maculate, e molto ne fu grande istirpatore il valente S. Pietro Martire dell'ordine di S. Domenico, il quale essendo inquisitore d'alcuno paterino fu morto col coltello. »

Che più? Basta girare il pensiero a tante eresie che sono pullulate nella Chiesa di Dio, basta cercarne l'origine, i progressi, la fine; da per tutto si trova che l'eresie tardi o non mai sono entrate nei paesi, nei quali han trovato l'ostacolo della forza temporle, che entratevi vi han fatto lenti e piccoli progressi, e che la loro durata è stata di pochi anni e talvolta di pochi mesi. All'opposto dove non si fe' loro incontro un tale inciampo, penetrarono a bandiere spiegare, dilatarono in un momento a guisa di una scintilla il loro incendio, e vivono anche al dì d'oggi tranquille, vestite d'ostro e di porpora tra la difesa dell'armi e lo splendere delle dignità. Non potete voi leggerne un'aperta testimonianza nella storia della due ultime eresie che hanno afflitto la Chiesa, voglio dire della calvinistica e della luterana? Qual paese nella universal depravazione è rimasto più immune dalla corruttrice inondazione? La Spagna e l'Italia, quei regni appunto, dove l'inquisizione era meglio stabilita e più formidabile. È vero che è stato necessario il sacrificare alcune migliaja di persone al fuoco per salvare il rimanente dall'incendio divoratore. Ma è forse paragonabile questo numero all'altro quasi infinito di cattolici e di acattolici che sono mi-

seramente periti nelle guerre di religione in quei paesi, in cui l'inquisizione o non avea messo piede, o vi era debolmente sostenuta? Frattanto l'Inghilterra sprovveduta di questa difesa, bagnata dal sangue dei suoi più illustri concittadini, rimase preda infelice, e irrecuperabile dell'idra uscita dal seno della nuova riforma; l'Olanda corse anche ella la stessa sorte: la Germania e la Francia dopo una lunga serie di guerre e di stragi non hanno ancor potuto intieramente snidare in due e più secoli le pestilenti fiere che allora vi penetrarono. Ora in faccia a queste prove di fatto negare l'utilità dell'inquisizione è lo stesso che negare ostinatamente la luce al chiarore dei luminosi pianeti.

Ma piano, ripigliano gli avversarj, voi esagerate il bene prodotto da questo tribunale e passate poi sotto il silenzio il gran male ch'egli ha cagionato nell'ordin morale e civile. Troppo si conosce quanto questo (*Fleury*, *Discorso 7*, *n.* 13) tribunale sia stato sempre odioso per la difficoltà di stabilirlo nell'Italia medesima e nello stato ecclesiastico; e per gl'inquisitori messi a morte, come S. Pietro di Verona, il beato Pietro di Castelnovo, e tant'altri. Ora l'inquisizione non era solamente odiosa agli eretici che ella ricercava e perseguitava, ma ai cattolici medesimi, ai vescovi ed ai magistrati, de' quali ella diminuiva la giurisdizione, ed ai particolari, ai quali ella si rendeva terribile per il rigore del suo procedere. Se voi avete letto la storia, ne avrete osservati i frequenti lamenti,

e un gran numero di Costituzioni de' Papi per moderare un tal rigore. Finalmente alcuni paesi dopo aver ricevuto da prima l'inquisizione, l'han poi rigettata, come la Francia, e più altri non l'han mai ricevuta, senza che la religione cristiana vi sia men bene praticata, o insegnata di quel che si faccia ne' paesi, in cui l'inquisizione esercita la maggiore autorità. Coloro che han veduto questi differenti paesi, ponno renderne testimonianza.

La vostra obbjezione, rispondono i difensori, in buona logica è troppo debole e difettosa. Che vi sieno stati dei disordini in questo tribunale, non lo neghiamo; che ne sien nati degli sconcerti, lo accordiam di buon grado. Ma i disordini, gli sconcerti sono essi stati del tribunale, ovvero de' suoi ministri? Questo è il punto che voi dovreste prendere ad esaminare, prima di calunniar con franchezza come perniciosa l'istituzione del Sant' Uffizio. Imperocchè l'utilità o il difetto di una istituzione non si può riconoscer meglio che nella pratica e nella osservanza delle sue leggi. Ma se queste leggi si son trascurate, si son alterate, si son distrutte, allora il difetto non si può più imputare alle leggi, ma bensì a quelli che le trascurarono, che le alterarono, che le distrussero. La podestà reale non è ella utile al buon odine della società? Eppure sotto il manto di re vi sono stati dei tiranni, degli uomini sanguinolenti e giurati nemici de' lor simili. Direte voi per questo che la podestà reale sia una podestà tirannica? No, ma che tiranni furon coloro

che trapassando le leggi e i confini della loro istituzione, abusarono inumanamente di una mal intesa autorità. Osservate dunque piuttosto, se quando si osservarono esattamente e prudentemente le leggi di questo tribunale, si conseguì il suo fin principale, cioè d'impedire e di estirpar l'eresia, e troverete in fatti che d'ordinario si ottenne.

Dall'altra parte se si trovaron degli uomini ribelli a Dio e alla Chiesa, che respinsero la forza colla forza e sovvertiron tutte le leggi per sottrarsi a quelle della inquisizione, questo sconcerto non solo non deve imputarsi al tribunale, ma neppure può ascriversi a quelli che lo compongono. Non si son forse veduti dei soldati malcontenti e dei popoli trasportati e feroci massacrare capitani integerrimi e principi giusti, e ciò in odio dell'integrità e della giustizia medesima? Se S. Pietro di Verona e il beato Pietro di Castelnovo rimaser vittima di alcuni eretici assassini, la lor morte, che per vostra confession medesima vien venerata dalla Chiesa come un felice martirio, non prova ella manifestamente contro di voi? Imperocchè prova primieramente che l'istituzione del tribunale fu santa e irreprensibile, mentre non può supporsi che degli uomini così santi divenissero ministri così zelanti di un tribunale tirannico ed ingiusto. Prova in secondo luogo che alcuni sconcerti nati per occasione di questo tribunale non devon sempre imputarsi neppure ai ministri del tribunale, mentre troviamo che alcuni di sì fatti disordini accad-

dero sotto il governo di quelli, la di cui santità unita al testimonio della Chiesa non dà luogo a considerarli per riprensibili ed ingiusti. In conseguenza torna sempre in campo la nostra disfida: mostrateci questi disordini in tempo che i ministri dell'inquisizione usarono prudentemente ed esattamente delle sue leggi, senza che i disordini si possano imputare al mal talento degli eretici e dei ribelli, e allora consentiremo in dire che questa istituzione è non solo inutile, ma perniciosa.

Opportunamente riflette e ragiona Giovanni Gersone nel seguente modo: *Facile* (de consolat. Theolog., l. 4, pros. 5) *potest esse fallax argumentum; provenerunt ex istius operatione scandala, malaque sine numero, egit ergo talis culpabiliter. Nihil enim tam bonum, quo nequitia perversorum nequeat abuti: exemplum in protestatione fidei per martyres claret . . . . Castigat pater filium, medicus aegrotum, ipsi se perimunt; numquid aget pater super filio, medicus super aegroto poenitentiam, quia mortis occasionem dedisse visi sunt?* Marco d'Aretusa sotto l'imperator Costanzo avea distrutto un tempio degl'idoli: al tempo di Giuliano fu perciò dagl'idolatri crudelmente tormentato. Considererete voi pur questo Marco d'Aretusa come un fanatico? E pure S. Gregorio Nazianzeno *(in Julian. orat.* 1) lo chiama un costante vecchio e un generoso atleta.

Così possiam noi concludere, come voi avete cominciato. Voi esagerate il male prodotto da

questo tribunale, e passate in silenzio il maggior bene che dalle sue sanzioni è derivato. Non sono anche le medicine mal usate, o mal ricevute talvolta cagione della malattia? O veramente non sono elleno spesso inutili per la inveterata infermità di quello che le riceve? Ma bene, ripiglia S. Agostino (*ep.* 92), forse si dee trascurar la medicina, perchè l'infermità di taluni è insanabile? Voi, dice il Santo in proposito dei Donatisti, non fate mente se non a quelli che son sì ostinati, che non vogliono nemmen arrendersi a questa cura: ma dovete altresì badare a tanti e tanti della cui salute noi siam lieti e contenti.

Bene, ripigliano gli avversarj, ma è forse un lieve disordine il voler costringere colla forza degli uomini liberi a ritener quella fede, in cui son nati? La fede ricerca una spontanea ubbidienza, e quelli che devono ubbidir per forza al simbolo della inquisizione non sono nè buoni riformati, nè buoni cattolici. Nostro Signor Gesù Cristo ha detto nel suo santo Vangelo, che niuno va a lui se non vi è tratto dal suo divin Padre. Perchè dunque non permettete voi a ciascuno di seguire il suo libero arbitrio donato all'uomo da Dio medesimo, il quale però gli ha mostrato la strada della giustizia affinchè niuno perisca per ignoranza?

Signori, rispondono i difesori del Sant'Uffizio, voi confondete i termini, e in conseguenza argomentate alla cieca contro di noi. Voi confondete la fede interna colla esterna profession della fede, e non separando l'una dall'altra

ordite una rete indissolubile a voi medesimi. La fede interna è un assenso dell' intelletto alle cose rivelate da Dio, comandato da una volontà libera, che si determina a un tal comando, eccitata e sostenuta dalla divina grazia. Se la volontà fosse costretta a quest' atto, ella non vi avrebbe alcun merito, e un vero credente non sarebbe di miglior condizione del più cieco infedele. Ma voi sbagliate in credere che la Chiesa e l' inquisizione colla severità delle temporali minacce costringono la volontà a quest' atto interno. Nè la Chiesa, nè l' inquisizione hanno diritto per togliere all' uomo il libero arbitrio, e quand' esse pur il volessero, conseguir nol potrebbono, perchè gli atti interni della nostra volontà non son noti che al solo Dio, nè gli eculei, nè le spade, nè le ruote son capaci di togliere all' uomo il libero arbitrio.

L' esterna profession della fede è quella, a cui la Chiesa e l' inquisizione costringe e può costringere i suoi figli e i suoi sudditi; professione che si manifesta nelle parole, nel culto, nelle cerimonie e in tutte l' esterne azioni. Questa, che voi impropriamente chiamate fede e non è, come abbiam detto, che una professione, o sia un testimonio estrinseco della nostra fede, troppo ragionevolmente ed utilmente si comanda e si esige anche colla forza dalla Chiesa e dalla inquisizione. Imperocchè allor quando un fanciullo, o un adulto per sè medesimo, o per altrui voce domanda nella Chiesa le acque del Battesimo, e quando la Chiesa nel suo seno tra gli altri suoi figli lo accoglie, costui non si

assoggetta egli fin da quel punto all' impero della Chiesa, alle sue leggi, alle sue pene? Non è dunque giusto che se poi un giorno tardi e incautamente pentito della sacra milizia, a cui fu arrolato, tenta di disertare dalla Chiesa e di trar seco complici del suo delitto, allora la Chiesa eserciti sopra di lui i diritti della sua autorità, e lo costringa a professar esternamente quella fede che esternamente ha promesso? Diam pure che v' abbia degl' ipocriti, i quali intimoriti dalle minacce manifestino sulla lingua una fede e ne professino un' altra nel cuore. La forza esercitata dalla Chiesa contro questi ribelli non sarà utile ad essi per l' ostacolo di lor perfidia: ma sarà utile per altro a tanti e tanti, i quali sarebbon rimasti sedotti da questi corruttori, se ad essi fosse stato lecito di spargere impunemente tra' loro fratelli il fiele della perversa dottrina. Una madre che vede attaccati da una fiera pestilenza alcuni suoi figli senza poter loro applicare alcun utile rimedio, per questo non studierà forse di preservare il maggior numero di loro dalla serpeggiante corruzione e non ritrarrà forse un gran frutto dalla sua sollecitudine, se le accada di conseguire almeno un tal effetto?

Quindi è, che l' imperatore Onorio dopo aver condannato all' esiglio i Pelagiani, soggiunge nella sua sanzione riportata dal Baronio: *(ad an. 418, num. 19) Decet enim originem vitii a conventu publico sequestrari, nec in communi eos celebritate consistere, qui non solum facto nefario detestandi, verum etiam*

exemplo venerati spiritus sunt cavendi. E così pure S. Bonifacio per tal motivo supplicava papa Zaccaria di mandar precetto, che fossero messi in carcere i due eretici Clemente ed Adelberto. (*Vit. S. Bonifac.*, *lib.* 2, *cap.* 4.) *Obsecro auctoritatem vestram . . . . . ut per verbum vestrum isti duo haeretici mittantur in carcerem, nullusque cum eis communionem habeat, ne forte fermento doctrinae illorum fermentatus aliquis pereat, sed segregati vivant, et juxta dictum Apostoli, traditi satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini.*

Del rimanente all'argomento tratto dal Vangelo risponde con una felice ritorsione il gran dottore S. Agostino. L'obbjezione da voi fatta e in termini la medesima di Petiliano, che non potea sopportar le leggi imperiali emanate contra gli eretici Donatisti; e non vi farete dunque maraviglia se la nostra risposta non si dilungherà di una sola parola da quella di un sì antico e sì celebre Dottor della Chiesa. *Siccome*, rispondeva Agostino, *può* (contra literas Petilian., l. 2, n. 185, 186) *avvenire, che coloro, i quali dal padre sono stati lasciati in lor balìa, nondimeno sien da lui tratti al suo figliuolo: così può avvenire che le cose comandate dalle leggi non tolgano il libero arbitrio. Imperocchè un uomo che soffre una avversità dura e molesta, viene ammonito a riflettere perchè la soffra, onde se conosce di soffrirla per la giustizia, reputi un bene il medesimo soffrir per la giustizia: se poi si*

accorge che la iniquità è la cagione de' suoi patimenti, considerando di affaticarsi e tormentarsi senza alcun frutto, cangia in meglio la cattiva volontà, e insieme si spoglia e della infruttuosa molestia e della iniquità medesima che è per nuocergli molto più gravemente e dannosamente. E più sopra all'obbjezion medesima avea poco dissimilmente risposto lo stesso Agostino: *Certamente che alla fede* (ibid. n. 183, 184) *niuno dee costringersi contro voglia, ma pure severamente, o a dir meglio misericordiosamente Dio suol castigar la perfidia col flagello delle tribolazioni. Forse perchè i buoni costumi liberamente dalla volontà si eleggono, per questo i cattivi costumi non devon punirsi dalla integrità delle leggi? Se dunque si sono stabilite alcune leggi contro di voi, non vi si sforza per esse a far il bene, ma bensì vi si vieta di far il male. Imperocchè niuno può far il bene, se non lo elegge e se non lo ama, cosa che appartiene alla libera volontà: ma il timor delle pene, quantunque non porta seco il diletto di una buona coscienza, almeno nei recinti della mente tien chiusa la cattiva passione.*

Leggiamo nella Vita di S. Porfirio scritta da Marco diacono che questo santo riceveva volontieri alla fede anche quelli che venivano spinti dal timore; ed è notabile la ragione ch'egli ne adduceva. *Si non conspecti* (Vit. S. Porfir., c. 9, n. 73) *fuerint fidem digni, ut qui jam fuerint in malo habitu, qui ex eis nascuntur, possunt esse salvi, ut qui cum bono conversantur.* Childeberto, re di Francia, in un

suo editto, in cui vieta l'idolatria e il sacrilegio nei suoi Stati, dopo aver condannati i trasgressori *(Labbè, Concil., tom. 6, col. 488)* di bassa condizione a cento battiture, e le onorate persone alla carcere, soggiunge: *Sunt autem hi in poenitentiam redigendi, ut qui salubria et a mortis periculo revocantia audire verba contemnunt, cruciatus saltem corporis eos ad desiderandam mentis valeat reducere sanitatem.*

Volete voi ancora ragioni e autorità più chiare e più plausibili di queste a distruzione de' vostri cavillosi sofismi? Sì sì, tornano in campo con egual franchezza gli avversarj, perchè non può negarsi l'estrema ignoranza che regna nei paesi tiranneggiati dall' inquisizione. Il timore *(Fleury, discor. 7 sull' Istor. Eccles. n. 13)* di essere denunziato, imprigionato e punito sopra un semplice sospetto, tutto il di cui fondamento sarà una parola inconsiderata, impedisce il parlare di ciò che concerne la religione, di proporre i suoi dubbj, se uno ne ha, di fare delle quistioni e di cercar d'istruirsi. La via più breve e più sicura è di tacere, o di parlare ed agire come gli altri, si pensi, o non si pensi dell' istessa maniera. Un peccatore abituato, che non vuol lasciare la sua concubina, non ommette di far la sua Pasqua per non essere denunziato all' inquisizione alla fine dell' anno, come sospetto d' eresia. I paesi dell' inquisizione sono i più fertili di Casisti rilassati.

Questo breve discorso, rispondono i difensori, è pieno di gratuite asserzioni e di equi-

voche proposizioni. È vero che l' inquisizione impedisce di quistionar di religione; ma dove e con chi? In pubblico e con persone idiote, o malvagie, in un caffè col soldato e coll' astronomo, dalle quali persone voi non potete sperar alcun lume per rischiarare i vostri dubbj, nè per istruirvi, ma piuttosto dovete ragionevolmente temere, ch' essendo voi ciechi e lasciandovi guidar dai ciechi, non precipitiate insieme sossopra in un abisso. Oltre a che in tali luoghi e con sì fatte persone voi correte rischio, senza aver conseguito alcun buon effetto per voi, di allacciare nei medesimi dubbj i semplici e gli idioti che vi ascoltano. Volete voi dissipare i vostri dubbj, illuminarvi, istruirvi? Consultate i teologi e quelli che lo Spirito Santo ha posto a regger la Chiesa di Dio, e che sempre son pronti a rendervi ragione della nostra credenza. Questi sono a cui dovete ricorrere, se avete concepito un sano desiderio della verità, e in ricerche sì giuste e sì prudenti non troverete alcun ostacolo per parte dell' inquisizione. Che se non volete così praticare certamente sarà meglio il tacervi, e l' agir come gli altri, perchè alla fine, se voi vorrete sempre durar increduli, almeno colle vostre parole e cogli esempi vostri non sedurrete gl' incauti vostri fratelli alla stessa incredulità. Un peccatore non vuol lasciar la sua concubina, e teme l' inquisizione se ommette la Pasqua. Che fa egli pertanto? Si accosta alla Pasqua, e nondimeno ritiene la concubina. Così egli commette due eccessi, tutti e due per sua cattiva volontà.

Se non vi fosse il timore dell'inquisizione, egli riterrebbe la sua concubina e non farebbe la Pasqua: altri due eccessi e amendue sempre per sua malizia. Ma se costui dunque è determinato al male colla legge e senza la legge, volete voi che in riguardo di un empio si tolga un precetto così utile ai buoni, che per essa ricordano il loro dovere, e così utile anche ai peccatori non indurati che per tale occasione assai volte rientrano in sè medesimi, fanno una sincera confessione e abbandonano almeno per qualche tempo e con qualche diminuzione di scandalo le male usanze in cui erano invischiati? Gesù Cristo ha fatto qualche cosa di più di quel che pratica l'inquisizione riguardo al precetto della Pasqua. Ha minacciato a chi non mangia la sua carne la morte eterna, vale a dire in buon volgare l'inferno, che è certo peggior cosa che non l'esser denunziato al S. Uffizio, e importa d'esser dichiarato anatema non per qualche tempo, ma irrevocabilmente per sempre. Stiam dunque a vedere che voi direte che Gesù Cristo è stato assai peggiore del più rigido inquisitore, e ch'egli colle sue terribili minacce non ha ottenuto che di far degl'ipocriti e di moltiplicare i peccatori. Ma se voi avete ribrezzo di dirlo, noi per altro non abbiam difficoltà di rinfacciarvi che discorrendo voi sempre senza discorso venite inconsideratamente a precipitare in sì fatte conseguenze, cui tutta la vostra logica non vi permette di antivedere da voi medesimi.

Finalmente voi asserite che i paesi d'inqui-

sizione sono i più fertili in Casisti rilassati; e noi asseriamo con egual franchezza che questa è una falsità. Ci domandate voi che proviamo la nostra asserzione? E noi vi rispondiamo? che dimostriate prima la vostra. Perchè com'è facile il dir ch'è vero, così è agevole il risponder ch'è falso. Dimostrate voi prima la verità della vostra proposizione e alle prove risponderem colle prove.

Udite così le accuse e le difese dell'un partito e dell'altro, mi raccolgo in me medesimo, e dividendo e separando le idee, discorro così: I difensori del tribunale dell'inquisizione estendono l'utilità di questa istituzione ad una generalità troppo illimitata. I fatti e gli argomenti ch'essi recano provan benissimo una tale utilità in certi tempi e in alcune circostanze, dove i prosperi successi e l'autorità della Chiesa e de'suoi dottori convengono a lor favore. Ma è certo che nei primi tre secoli la Chiesa non ha usato del rigor temporale contro gli eretici, e che dopo aver cominciato a praticar la severità, non ha per questo sempre posto in opera quelle formalità, quelle leggi, quel rigore che si osserva dal così detto tribunal dell'inquisizione. Dunque l'inquisizione non è sempre stata riputata egualmente utile dalla Chiesa.

Gli avversarj poi prorompono ad un altro estremo. Si può dare che l'inquisizione in certi paesi non sia presentemente, e non sia stata per lo passato vantaggiosa relativamente ad alcuni tempi, ad alcuni popoli, a certe determinate circostanze. Ma è certo altresì che in alcuni tempi, in al-

cuni paesi, in certe circostanze è stata utilissima, e i fatti e le autorità, come abbiam detto, lo comprovano ad evidenza. Dunque l'inquisizione non potrà mai dirsi intrinsecamente in sè medesima perniciosa, nè assolutamente e universalmente inutile.

Così trovandomi collocato tra questi due estremi scelgo una via di mezzo e decido così. L'utilità dell'inquisizione è una utilità relativa ai tempi, ai popoli, alle circostanze. Il dire ch'ella è sempre utile, è un eccesso; il dire ch'ella è sempre dannosa, è parimente un errore; il definir finalmente, quando ella sia utile e quando no, non appartiene a tutti. E a chi dunque appartiene? A chi è in istato di giudicar più sanamente e più giustamente dei tempi, dei popoli, delle circostanze relativamente al mantenimento e ai vantaggi della fede e dei buoni costumi. Ma la podestà ecclesiastica per istituto e vocazione è destinata a conoscere i veri vantaggi della fede e dei buoni costumi. Dunque alla ecclesiastica podestà appartiene il giudicare dell'utile, o del danno dell'inquisizione relativamente ai tempi, ai popoli, alle circostanze. Chi non approva il mio decreto, mi mostri o che l'inquisizione sia sempre stata riputata egualmente utile dalla Chiesa, o che l'inquisizione non abbia mai prodotto nella Chiesa i desiderati effetti, o finalmente che vi sia un'altra podestà fuori dell'ecclesiastica, la qual sia più a portata di giudicare ciò che concerne i vantaggi della morale e della religione. Altrimenti io protesto con fronte sicura che il mio decreto è troppo

giusto, e che presso i veri filosofi sarà sempre irrevocabile.

Così mi sarà omai lecito di passare alla terza ricerca, e di domandare, se in questo tribunale, benchè permesso e benchè talvolta utile, vi siano dei difetti e degli abusi. Nel che io protesto contra ogni ricevuta legge di giudizio di non voler per alcun modo udir le accuse e le discolpe dei due opposti partiti. Se ad alcuno parrà strano ed ingiusto questo inusitato metodo di giudicare, faccia egli ragione alle mie determinazioni.

Se io vorrò porger orecchio su tale articolo ai clamori delle due divise fazioni che ne avverrà? La bile degli uni in abbattere questo tribunale, l'impegno degli altri in sostenerlo assorderanno per sì fatta guisa l'aria circostante di calunnie, di motteggi, di ingiurie, che riuscirà quasi impossibile ad un esatto giudice il separare il vero dal falso, e sopra fatti così alterati e confusi il poter pronunziare una sicura e definitiva sentenza. Testimonj tanti libri che sonosi a guisa di frecce scagliati dall'un partito e dall'altro, senza che il lettore imparziale possa mai prestar fede alle esagerate accuse de' primi, nè totalmente credere alle ampie discolpe dei secondi. Che farò dunque in una tale incertezza di cose? Il buon uso della logica che mi conduce per queste ricerche, mi trarrà fuori d'inciampo, e la cognizione del cuore umano risolverà questa intricata quistione. Dimenticherò d'esser nato tanti secoli dopo l'istituzione del S. Uffizio, e collocandomi alla sua sorgente cer-

cherò con uno sguardo filosofico di antiveder il futuro. Trapasserò in silenzio i fatti che sono accaduti, e pronosticherò piuttosto ciò che probabilmente dovea accadere. Il mio esame sarà breve, ragionato e decisivo, là dove il primo sarebbe stato prolisso, torbido e indefinibile. So bene che dopo questo non potrà conoscersi distintamente, se nel S. Uffizio vi siano stati o no dei disordini enormi di grandezza e molti di numero. Ma questa distinta cognizione, come ho detto, non potria facilmente conseguirsi per verun altro metodo, poco interessa il nostro scopo principale, e un buon filosofo vuol piuttosto scuoprire al suo lettore una piccola verità che stancarlo per lunghe vie in una irrisolubile incertezza. Così io prego il mio lettore di una ferma attenzione ai passi che gradatamente son per condurre su questo esame, nel quale entro tanto più volentieri, quanto più mi ritrovo libero dagli schiamazzi dei due differenti partiti.

M'immagino adunque di esistere nel secolo, in cui fu istituito il tribunale del S. Uffizio, disamino le sue leggi e i suoi ministri, e dico: Questo tribunale non è certamente contrario allo spirito del Vangelo; in molti luoghi e in certi tempi può esser utile; ma nondimeno non è possibile che vada esente almen col tempo dagli abusi e dai disordini, a cui soggiacciono tutti gli altri tribunali consegnati alla prudenza degli uomini. I due primi punti sono già stati abbastanza discussi; esamino dunque e mi fermo seriamente nel terzo. Le leggi di questo tribunale, se io prendo in mano i Concilj di quel

tempo, le trovo stabilite con somma prudenza, e con tutta la proporzione relativa all'indole di quel secolo e di quel popolo. Ma desse son leggi umane; son dunque leggi interpretabili. E quali saranno gli ordinarj interpreti di queste leggi? Saranno i suoi medesimi esecutori. Di tali esecutori adunque altri saranno dotti, prudenti, zelanti e irreprensibili; altri secondo l'infelice costituzione dell'uman genere saranno ignoranti, o imprudenti, o illusi, o difettosi. Imperocchè è ben vero che tali ministri si eleggeranno di mezzo al corpo degli ecclesiastici; ma ciò che prova? prova che atteso la lor professione non saran d'ordinario così soggetti e proclivj ai difetti e agli eccessi come i laici: ma non prova che andran del tutto immuni ed esenti dai difetti e dagli eccessi de' laici. In conseguenza altri di loro integramente e prudentemente amministreranno la giustizia, altri all'opposto cadranno ne' seguenti difetti: O saranno ignoranti, e ignorando molte delle loro costituzioni e non sapendo separar ciò che spetta alla fede, da ciò che non vi appartiene, trasgrediranno le proprie lor leggi e sorpasseranno i limiti della loro giurisdizione. O saranno imprudenti, e in conseguenza non sapendo adattare la pratica delle leggi ai tempi, ai popoli, alle circostanze, rivolgeranno una fruttuosa istituzione in detrimento della cristiana pace e carità. O saranno illusi, e in conseguenza armati di un falso zelo e troppo confidati di un falso spirito di religione porteranno all'eccesso il rigore di quelle leggi che doveano contempe-

rarsi colla piacevolezza e colla umanità. O finalmente saranno difettosi, e in conseguenza abuseranno di una sacra autorità ad appagare una vendetta, a soddisfare un impegno, a sostentare infaticabilmente una ostinata opinione. Questi disordini son que' disordini che d'ordinario accadono in tutti i tribunali, e se si fosse compilata l'istoria de' tribunali civili e criminali eretti nei paesi meglio regolati, apparirebbe per ogni dove fra molta integrità di alcuni ministri molta sregolatezza di alcuni altri. Non esentiamo dunque degli uomini dalla condizione degli uomini; scemiamo i loro difetti a proporzione dei lor talenti e della santità di lor professione, ma non pretendiamo di poterli distruggger totalmente, vivendo tuttavia le cattive inclinazioni che sono la pena di un antico enorme peccato di ribellione.

Questo discorso, come ognuno vede, non ammette nessuna replica, perchè egli è tutto radicalmente fondato, come ho detto e come mi convien ripetere, in questa unica innegabil massima, che una moltitudine alquanto numerosa d'interpreti, di ministri e di esecutori è moralmente impossibile che non soggiaccia in parte ad alcuno dei quattro sopraccennati difetti. La dignità del vescovado non è ella per ogni motivo riguardevole sia per la santità del suo istitutore, sia per la eccellenza del suo ministero, sia per la pietà e dottrina che si ricerca in quelli che vi vengono innalzati? E nondimeno, chi volesse negare che tra i vescovi dal principio del cristianesimo sino al dì d'oggi

non vi sieno stati de' vescovi ora poco addottrinati, ora alquanto prevaricatori, ora l'uno e l'altro insieme, non negherebbe la più chiara luce del sole? *Non omnes episcopi sunt*, scriveva (*l.* 2, *ep.* 6) S. Girolamo, *attendis Petrum, sed et Judam considera: Stephanum suspicis, sed et Nicolaum respice, quem Dominus in Apocalypsi sua damnat sententia.* E siccome quanto più si è dilatato il cristianesimo, tanto per necessità si è moltiplicato il numero dei pastori; non è egli anche chiaro che a proporzione di una tal dilatazione dee naturalmente essersi aumentato il numero e dei più e dei meno atti a tal sublime impiego? Or lo stesso, o filosofo, voglio che diciate dell'inquisizione. Quanto più questo tribunale ha trovato modo di propagarsi ne' paesi cattolici, tanto maggiore dee potersi assegnar il numero degli irreprensibili e de' riprensibili suoi ministri. Ma, filosofo, se voi meco scuoprite in chiaro giorno queste verità, deponete pur meco ogni maraviglia di ciò che altrimenti non può senza prodigio avvenire. Rivolgete gli annali della filosofia, e troverete nella vostra professione dei cristiani, dei santi, degli illuminati, dei presuntuosi, degl'ignoranti, degli empi. Il filosofo vede e antivede tutte queste cose senza maraviglia; l'uom semplice non osa di avvicinarvi il suo pensiero; l'uom rozzo le contempla con ciglio attonito: ma l'empio ne approfitta per iscreditare i suoi nemici e per cuoprire gli eccessi dell'incredulità.

Ma io frattanto, guidato dalla stessa scorta,

avanzo un secondo passo, e dico: Se è certo che nella inquisizione devon quasi necessariamente contarsi degli abusi e dei disordini, è anche altrettanto sicuro che questi abusi e disordini saranno notabilmente esagerati dai nemici dell'inquisizione. Lo provo. Imperocchè domando, quali saranno i nemici dell'inquisizione? Io li divido per maggior chiarezza in due classi: Altri saran uomini di retta coscienza, ma non sempre di eguale accorgimento, i quali scandalezzati di alcuni difetti osservati in questo tribunale con una sola parola fulmineranno tacitamente la sentenza di soppressione. Altri saran uomini che proveranno, o temeran di provare il rigore di questo tribunale; saranno eretici che in lui troveranno un argine insuperabile alla propagazione de' loro errori; saranno finalmente increduli che nelle tenebre del S. Uffizio vedran detenute, arse e anatematizzate le opere di luce, di cui essi applaudivano alla libertà ed alla elevatezza del loro spirito. Ora i primi d'ordinario raffreneranno nel fondo del cuore l'ignoto zelo, di cui ardono, avvertiti dalla stessa loro coscienza che le opere accusatrici della inquisizione, senza conseguire la desiderata di lei istruzione, produrrebbero senza dubbio dello scandalo, della divisione e del disprezzo. E se taluno di loro entrerà nondimeno in questo campo di battaglia, ciò sarà assai di rado e quasi di passaggio e più per illusione che per sistema; nel qual caso la sua coscienza medesima lo ammonirà di attenersi solo a' fatti certi e incontrastabili, essendo

troppo più conforme alla cristiana morale il porsi a pericolo di tacere una verità che di avanzare una calunnia.

Quelli adunque che d'ordinario e più d'appresso saetteranno il tribunal dell'inquisizione, saran uomini sospetti di fede e di costumi, saranno eretici e finalmente saranno increduli. Ma si potrà egli da questa razza d'esseri tanto amici della menzogna aspettare una nuda e spassionata verità? Uomini che temeranno d'incappare in mani nemiche, non istudieranno tutti i mezzi per garantire il proprio onore iscreditando i loro avversarj? Uomini che si vedranno attraversati nelle loro sacrileghe intraprese, non morderanno con furore quella catena che rompe la strada al corso de' loro errori? Uomini che si sentiranno respinti nei progetti della loro ambiziosa incredulità, ardenti tutto il giorno di filosofica bile, sogneranno talvolta la notte qualche favola a dispetto de' loro oppositori? Converrebbe ben ignorar del tutto gli abissi di un cuor empio e scostumato, per potersi persuadere di trovar nelle opere di tali scrittori quella carità e integrità che essi promettono all' uman genere. Ma sinchè l'empio sarà empio, egli sarà sempre un uomo troppo misericordioso colle sue passioni, che non avrà certamente coraggio di accarezzare coloro che vi si oppongono, e che attraversano i lor disegni.

Qual conseguenza da tutto questo discorso? Eccola: che nel tribunale dell'inquisizione vi saranno stati probabilmente degli abusi e dei

disordini, ma che diviene oltremodo difficile il poterne trar fuori sinceramente ed esattamente il numero e la qualità per la nebbia che hanno dovuto spargere in questa parte di storia i nemici del detto tribunale. Mi direte: il vostro giudizio non adegua la nostra aspettazione. Noi vogliam risapere la storia di questo tribunale, e voi senza individuare alcun fatto ci avete abbandonati in una oscurità peggior della prima. Ma è forse poco l'avervi fatto conoscere che questa oscurità è insuperabile, l'avervi tolto una curiosità che dovea perdervi inutilmente in mille ricerche, e l'avervi assicurato che degli abusi ne devon esser nati in questo tribunale, quantunque non tanti, quanti se ne leggono in alcuni libri? Se io avessi voluto tenere una diversa condotta, avrei dovuto compilare una storia nojosa del S. Uffizio. E poi? O l'uno o l'altro dei due opposti partiti, o forse insieme tutti e due, benchè per diversi riguardi, avrebbon impugnato la penna contro la mia storia, e combattendo fatti con fatti, autorità con autorità, testimonj con testimonj, vi avrebbon sempre più avviluppato in quella incertezza da cui vi sentite stimolato a ricercare la verità. Il filosofo non inganna veruno; ma, contento di una chiara, benchè piccola verità, abbandona alle grida dei togati le quistioni indefinibili e le indissolubili difficoltà. Se questo metodo non vi aggrada, tocca a voi dunque il mostrarne un altro che possa essere più breve, più utile e più luminoso.

Un altro vantaggio che io pretendo di trarre

dal sin qui detto, è d'appianarmi la strada all'ultimo articolo che abbiam preso a disaminare in questa quistione. Imperocchè si domanda se a motivo degli abusi e dei disordini nati nel così detto tribunal dell'inquisizione, questo tribunale debba sopprimersi. Appena si muove questa quistione, escono subito gli avversarj del S. Uffizio tenendo in mano i libri delle storie da lor compilate, me gli aprono in faccia, mi mostran col dito i tragici avvenimenti in esse descritti e gridano ad una voce: *abolizione, abolizione*. Ma piano, io rispondo: la via che voi tenete non è la giusta strada per procedere a questa sentenza. Che cosa volete voi che io decida sopra dei fatti che sono oscuri e ragionevolmente si presumono esagerati? E poi supponiam veri questi fatti, supponiam certi questi disordini. Ma essi son già passati. O il tribunale si è emendato di tali abusi, o no. Se si è emendato, eccovi una prova dimostrativa, ch'egli non è incorreggibile, e che d'altronde potendo esser utile in varie circostanze, si dee con molta circospezione pronunciar sopra di lui la perentoria sentenza. Bella coerenza! Non si è distrutto il tribunale, quando il dominavano que' tanti abusi che voi sì rabbiosamente esagerate: dovrà poi distruggersi dopo che vediam tali abusi o del tutto, o almen in parte sradicati? Convien dunque che abbracciate l'altro partito di dire che tali enormi abusi tuttavia signoreggiano il S. Uffizio. Ben fatto. Adesso siamo in quel punto di vista che ci potrà far conoscere con qualche maggior chiarezza

la giustizia, o la reità delle vostre rabbiose pretensioni.

L'esame è breve e decisivo, e importa due sole ricerche. Primo, quali sieno gli abusi e i disordini per cui possa implorarsi la distruzione di questo tribunale. Secondo, se realmente tali disordini ed abusi regnino al presente nell'inquisizione. La prima ricerca non domanda che un piccol raziocinio; la seconda non esige che uno sguardo imparziale. Esaminiamo dunque amendue questi punti attentamente. Il tribunale dell'inquisizione non deve e non può in questo esame distinguersi dalla natura di ogni altro tribunale e di ogni altra umana istituzione. Quei disordini che si richiedono a rovesciare un altro tribunale, quei medesimi si esigono ad atterrare il S. Uffizio.

Ora i disordini capaci di abbattere a giudizio di un filosofo una qualunque istituzione, dico, che devono essere essenziali, enormi, comuni e incorreggibili. Devono primieramente essere essenziali, vale a dire di tal natura che corrompano l'essenza e il fine, per cui fu eretta una tale istituzione. Così per esempio l'essenza e il fine del S. Uffizio consiste in sostenere la fede e in impedire la propagazion dell'eresie. Ma se i disordini del S. Uffizio fosser tali che in vece di opporsi all'eresia, la fomentassero, e che in vece di sostener la fede la rendessero piuttosto odiosa e imputassero ad essa delle massime contrarie allo spirito del Vangelo e direttamente, o indirettamente tendenti a screditarlo e a fermarne i progressi; chi dubita che in tal

caso i nemici del S. Uffizio ragionevolmente promoverebbero la di lui distruzione?

Secondariamente devon esser enormi, vale a dire, non basta che si oppongano al fine dell'istituzione, ma che vi si oppongano in un modo assai rilevante e di maggior peso relativamente al bene che ne risulta. Così per esempio, se nel tribunale dell'inquisizione si osservasse talvolta qualche parzialità, qualche interesse, dovrebbe egli per questo distruggersi una istituzione altronde utile e fors'anche necessaria? Non se ne contano di tali disordini in ogni civil tribunale senza che per questo si pensi da chicchessia a volerli tutti abbattere ed annichilare?

In terzo luogo hanno ad esser comuni, vale a dire, questi essenziali ed enormi disordini devon essere distesi o in tutti, o in pressochè tutti i luoghi dove si esercita la giurisdizione di un sì fatto tribunale. Noi riproviamo l'ingiustizie e le barbarie de' Turchi che fanno impalare sì facilmente per ogni lieve colpa. Ma per questo possiam noi del pari riprovare i tribunali delle altre nazioni, presso cui non si ammettono sì fatte crudeltà? Se l'inquisizione per esempio di Genova si è lasciata trasportare a un eccesso di severità, via pure diamo anche che debba perciò abbattersi l'inquisizione di Genova. Ma perchè poi si avranno ad involgere nella stessa ruina gli altri tribunali del S. Uffizio che si guardano da tali eccessi?

Finalmente devon essere incorreggibili, vale a dire non dee sperarsi che vi sia probabil-

mente mezzo, con cui riparare agli essenziali enormi e comuni introdotti e inveterati abusi. Imperocchè ogni massima di buon governo non suggerisce di esperimentar tutte le vie di correzione, di modificazione e di prudenza prima che recidere una istituzione riconosciuta utile alla repubblica e alla religione? Se si può riformare un tribunale senza distruggerlo, e se riformato può riuscir vantaggioso alla società, si dovrà egli dunque piuttosto distruggerlo che riformarlo? Chi v'è tra' più accorti politici che osi di avanzare una tale proposizione?

Quello che ho detto rispetto ai disordini e agli abusi interni del S. Uffizio, o a parlar più propriamente de' suoi ministri, dee parimente applicarsi ai disordini e agli abusi estrinseci, o sia a quelli che nascono senza colpa de' ministri dall' indole del tempo, dei popoli, dei luoghi e delle circostanze. Abbiam già notato più sopra parlando della utilità di questo tribunale che una tale utilità è relativa ai tempi, ai luoghi, ai popoli e alle circostanze. Nei primi tempi della Chiesa il S. Uffizio forse non sarebbe stato nemmen vantaggioso. Nei susseguenti secoli se ne sono ricavati in molti luoghi non pochi vantaggi, e la prudenza della Chiesa è quella che ha dovuto applicare questa istituzione alle diverse circostanze. Può dunque accadere che in certi paesi, dove fu utile il S. Uffizio nella sua istituzione, non sia più utile la di lui perseveranza pel cangiamento dei tempi, delle circostanze e dei popoli. Ma bisogna prima osservare, se questa inutilità, o a

dir meglio, questo danno sia reale, o immaginario; se sia maggiore il disordine che vi si introduce, o l'utilità che vi resta; e finalmente se vi sia modo per ritenerne i vantaggi e rescinderne i danni. Esame serio che domanda buona fede e molta imparzialità. Ora tali premesse non fa d'uopo che applicarle alla pratica, e già la gran quistione è decisa.

L'applicazione è poi così facile che nulla più. Si fissi lo sguardo nei paesi, dove l'inquisizione è meglio stabilita e più severa. Vi osservate voi in cotesti tribunali dei disordini essenziali, degli errori, dei cattivi costumi: vi vedete voi oppressa la virtù e favorito il vizio; vi spaventate voi per un eccedente rigore che atterrisce insieme l'umanità e la religione? Aprite quei processi ed esaminate quanti innocenti sono ingiustamente condannati, di quali massime si domanda lor conto, che professione si esige da loro. Scendete in quelle carceri, numeratene i tormenti e leggete il catalogo di quegli infelici che ivi dentro violentemente perirono. E poi basta che osserviate, quanti dei vostri concittadini entrarono là entro, e mai più non si videro; basta che interroghiate alcun di coloro che vi furono strascinati, e poi ne uscirono. Torno a ripetervi, l'esame è così facile che nulla più, perchè si tratta di fatti accaduti sotto gli occhi vostri e a' vostri tempi, di cui tutti parlano e quasi tutti ponno esser testimonj.

Se dopo questo esame voi trovate che veramente vi sono dei disordini essenziali, vi domando, sono eglino da per tutto. No? Separate

dunque di grazia il bene dal male. E se il male istesso potesse correggersi, e in sua vece vi si potesse introdurre il buon ordine e la moderazione, perchè non farlo prima di venire a una cieca precipitosa distruzione?

Ma comunque ciò sia, voi mi domanderete: qual è dunque il vostro sentimento? L'inquisizione dee sopprimersi, o no? Questa decisione è quella che noi con tanto calore e con tanta impazienza lungamente attendiamo. Ma credete voi che io sia da tanto per decidere questa lite? Quello che io poteva fare, era di additarvi la strada da tenersi in questo esame, e questo ho eseguito sin qui. Ma la sentenza appartiene a un tribunale troppo superiore di lumi e di autorità. Il conoscere intimamente la presente condotta del S. Uffizio; il ravvisarne l'utile, o il danno che ne deriva alla religione; il ponderare i mezzi che potrebbero riparare i suoi disordini, non appartiene ad un privato. Vi si ricerca autorità, con cui penetrar nell'interno di questo tribunale e lume sovraumano per certificare il vantaggio della religione. Un uomo nè provveduto di tale autorità, nè destinato a quest'uffizio è troppo soggetto all'errore ed all'inganno. Fa d'uopo assoggettarsi a quelli che Dio ha posti a reggere la sua Chiesa, e a cui ha promesso la sua indefettibile assistenza sino alla consumazione de' secoli. È ben vero che voi potete ed io posso altresì accostarmi a una retta decisione. Ma se voi presumete ed io presumo che la nostra decisione sia giusta e inappellabile, oimè che non siamo ancora filosofi abba-

stanza. Imperocchè il primo passo di un filosofo è la cognizione di sè medesimo e delle sue forze. Chi trapassa di un salto questa prima necessaria ponderazione è ugualmente pieno di compiacenza, d'inganno e d'ignoranza; e cieco, com' egli è, divenuto guida dei ciechi, trae arditamente i suoi simili nell'abisso della presunzione e dell'errore. Eccovi il mio sentimento e la mia decisione che io nella mia stanza intimo a me medesimo e a tutti quelli che non si lasciano facilmente sedurre dalle grida e dall'orgoglio dei vani e ardimentosi pensatori.

DOMINIO TEMPORALE
DEL PAPA



OPUSCOLO DECIMOSETTIMO.

Chi è il Papa? Il Papa è il successore di S. Pietro, il vicario di Gesù Cristo, il pastor dei pastori, il dottor universale della Chiesa. Questo punto è già stato discusso ed esaminato altrove. Ma quel che ora esaminar si conviene, soggiunge il politico, è la contraddizione che io trovo nel vostro Papa. E non è forse una contraddizione per il successor di S. Pietro, per il vicario di Gesù Cristo, per il pastor dei pastori, per il dottor della Chiesa il farsi strascinare in un cocchio per la capitale del mondo stipato dai fanti e cavalieri, il premere la fronte sotto una gemmata corona, il pareggiarsi ai re ed agli Augusti e il signoreggiare città e province? S. Pietro medesimo credo che dal cielo si maravigli del superbo avello, in cui il fasto di Roma ha nascosto quel corpo ch'egli spregiò sì costantemente sulla terra; e molto più si maraviglia considerando nel vescovo di Roma il successor di un pescatore. Secoli barbari e superstiziosi hanno eccitato e nutrito un tale orgoglio: tocca a' secoli colti e illuminati il ri-

porre le cose nel primo stato della nativa loro semplicità.

Così parla il politico. Che cosa dunque gli risponde il filosofo? Poche, ma espressive parole. Sei tu cattolico? gli domanda; credi tu nel Vangelo? segui tu la dottrina della Chiesa? Sì sì cattolico, ripiglia il politico, io lo sono quant'altri e più di molti falsi devoti. Ma qui non v'entra nè cattolicismo, nè Vangelo, nè Chiesa. In qual Vangelo sta scritto che il Papa debba essere signore di Roma, o che debba mantenere al suo soldo dei numerosi eserciti? Tutto all' opposto lo spirito del Vangelo e della Chiesa non ispira che pace, mansuetudine e povertà. Va bene, ripiglia il filosofo, a me basta che tu sii cattolico e buon credente alla parola della Chiesa e del Vangelo. Domando ora, se sei del pari ragionevole? Ingiuriosa interrogazione al politico che dal suo gabinetto deride e disprezza, come Giove dall' Olimpo, i più profondi consigli di noi mortali. Eppure a me basta, conchiude il filosofo, che tu sii cattolico ragionevole, perchè dico e sostengo che un ragionevol cattolico non può riprendere la temporale sovranità del Papa senza far torto alla sua fede, o alla sua ragione.

Ma bada bene che tu prendi errore sin nei principj del tuo discorso. Mi domandi, che ti mostri nel Vangelo la necessità, o la convenienza del temporale dominio del Papa. Stolta interrogazione! E io domando a te: mostrami dunque nel Vangelo l'inconvenienza, o l'inutilità di questo temporale dominio. Nè l'uno, nè l'altro.

Se nel Vangelo non sta scritto che il successore di Pietro debba signoreggiare i popoli, nel Vangelo un tale impero non è nemmen proibito. In conseguenza nè è necessaria assolutamente secondo lo spirito del Vangelo al Papa la sovranità, nè è sicuramente disdetta. Teniamo ben salda questa formalità, ch'è la più esatta e sincera, e che passa direttamente pel mezzo a due inconvenienti estremità.

Mi maraviglio, risponde il politico, mi maraviglio che un uomo di chiesa qualche poco versato nella Scrittura e ne' Padri possa avanzare una sì temeraria proposizione. Gran rossore per questi sedicenti teologi, che un uomo di toga debba spesso smentire un uomo di chiesa! Su via prendete in mano il Vangelo, trovate il capo decimo di S. Matteo e osservate qual dottrina di povertà è quella che insegna e prescrive a' suoi discepoli il celeste Inviato, *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris; non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam.* Andate innanzi e troverete nel capo vigesimo primo di qual cavalcatura usasse il Figliuolo dell' Uomo pel suo solenne ingresso in Gerusalemme: *Et adduxerunt asinam, et pullum, et imposuerunt super eos vestimenta sua, et eum desuper sedere fecerunt.* Passate di poi agli Atti degli Apostoli, e al capo terzo osservate che cosa risponde il primo Papa della Chiesa a uno storpio che lo addimanda di qualche limosina : *Argentum et aurum non est mihi.* Ora questi non sono forse passi chiari e dimostra-

tivi, esempi veri e innegabili? E si dirà poi che non contraddice allo spirito del Vangelo il dominio e la sovranità del vescovo di Roma?

Ma il filosofo torna a interrogare il suo rivale: Sei tu cattolico? credi tu nel Vangelo? segui tu la dottrina della Chiesa? Se protesti e professi tutto questo, devi saper e credere che lo spirito del Vangelo è più conosciuto dai dottori della Chiesa che non da quelli del secolo; che del senso del Vangelo è deputata interprete la Chiesa e non il politico. In conseguenza, se i santi e i dottori del cristianesimo, e se la Chiesa medesima non ha giudicato contraria al Vangelo la temporale ecclesiastica sovranità, tu non puoi sostener l'opposto senza rifiutare l'autorità dei santi, dei dottori e della Chiesa medesima e senza rinunziare in qualche modo alla tua professione di cattolico e di suddito della Chiesa. Ora io ti mostro che i padri, i dottori, i santi e la stessa Chiesa non hanno disapprovato la temporale ecclesiastica sovranità. Dunque essa non è opposta allo spirito del Vangelo, e tu piuttosto resisti al Vangelo e alla Chiesa, volendo ostinatamente sostenere una contraria opinione.

Ed ecco le mie prove: prove di fatto. Incominciano poco dopo la morte di Gesù Cristo gli Apostoli stessi a darne esempio della loro temporale autorità col farsi depositarj e dispensatori delle intere sostanze dei primi cristiani: *Quotquot* (Act. 4, 34) *enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quae vendebant: et ponebant*

ante pedes Apostolorum. E qui è dove l'imparziale filosofo sorpreso di maraviglia e sostenendo appena l'attonita fronte, mormora alcune tronche parole tra sè medesimo: Se oggi i cristiani operassero lo stesso cogli ecclesiastici, se oggi i pastori della Chiesa esigessero la stessa cosa da' cristiani, che insulti, che rimproveri, che oltraggi, che violenze contra il clero, considerato quasi un ladro ed un usurpatore? Non vi si opposero i Giudei maligni, non vi contraddissero i re pagani, eppure .... Passa innanzi il filosofo e dice: Prima dell'impero di Costantino è indubitabile che la Chiesa possedeva alcuni fondi, di cui era stata dai tiranni spogliata, e che poi da Costantino le furono restituiti. Ne abbiamo un autentico documento nella legge di questo imperatore riportata dallo storico Eusebio: *Omnia* (Euseb., de vita Constant. l. 2, c. 29) *ergo, quae ad Ecclesias recte visa fuerint pertinere, sive domus ac possessio sit, sive agri, sive horti, seu quaecumque alia, nullo jure, quod ad dominium pertinet, imminuto, sed salvis omnibus atque integris manentibus, restitui jubemus.* Dunque i primi pastori della Chiesa accettarono questi fondi e non riputavano contraria allo spirito del Vangelo la temporal possidenza. In seguito, quanto crescessero ogni giorno alla Chiesa, sotto i cristiani imperatori, queste temporalità, è così noto a ciascuno che sarebbe superfluo l'annoverarlo. È ben vero che in quei primi tempi non s'incontra nè principato alcuno donato alla Chiesa, nè da lei accetto. Ma che maraviglia,

se neppure ai laici era ciò conceduto. Gli ottimati medesimi non godevano che i lor patrimonj, e le lor prefetture e governi erano amovibili e di breve durata. I duci dei Romani erano soltanto condottieri d'eserciti, e i conti, la cui dignità fu amplificata sotto Costantino, godevano di una carica piuttosto onorifica che autorevole e certamente non ereditaria. Sarebbe dunque una stravaganza il pretendere di trovar nella Chiesa esempli di una autorità che non si può neppure additar fra i laici più cospicui e più possenti.

Ma frattanto è certissimo che sotto Costantino i vescovi cominciarono ad ottener tanta parte nel maneggio de' pubblici affari che maggior non ne ebbero i secolari magistrati. Imperocchè ordinò l'imperatore che coloro, i quali erano chiamati in giudizio, fossero in libertà di ricusare il tribunal laico, di ricorrere all'ecclesiastico e di prender per giudice il lor pastore. Siccome anche erano tenuti i magistrati a ratificare ed eseguire le decisioni ecclesiastiche e i soldati a prestarsi pronti al volere de' vescovi. Ecco le parole di Sozomeno (*l.* 1, *c.* 5) che ci fa sapere tale appunto essere stata l'ordinazione di Costantino: *Episcoporum sententiam ratam esse, et aliorum judicum sententiis plus habere auctoritatis, tamquam ab ipso imperatore prolatam; utque magistratus res judicatas reipsa exequerentur, militesque eorum voluntati inservirent.* E in fatti a tenore di questa legge i diocesani di S. Gregorio Nazianzeno a lui riportavano le principali lor cause, e il santo

non avea difficoltà di riceverle al suo tribunale per darne l'ultima risoluzione, come attesta l'egregio scrittor della sua vita S. Gregorio Nisseno. *Ne* (Gregor. Nyssen., orat. 34) *temporalium quidem controversiarum aliud ullum judicium sibi magis ratum esse putabant, sed omnis quaestio, et explicatu difficilis negotiorum nexus illius consiliis dirimebatur.*

Nè saprei ben dire come o perchè, ma certo convien confessare che non molto di poi i vescovi dilatarono la temporale autorità su' proprj sudditi, e specialmente il vescovo d'Alessandria. Imperocchè narra Socrate che S. Cirillo vescovo di detta città acquistò un tal dominio delle cose secolari: *Cirillus* (Socr., l. 7, c. 7, et 13) *in sede episcopali collocatus majorem principatum quam unquam Theophilus habuisset, pariter sibi assumpsit. Etenim ex illo tempore episcopus Alexandrinus praeter sancti cleri dominatum, rerum praeterea saecularium dominatum acquisivit.* Lo stesso Socrate racconta di questo santo che chiuse tutti i templi de' Novaziani, che spogliò di tutte le sostanze il loro vescovo Teopempto, e che a viva forza cacciò d'Alessandria i Giudei a dispetto del prefetto medesimo. Voglio ben credere che l'invidia di Socrate lo abbia indotto ad alterare le circostanze di questi fatti e l'abuso di una tale autorità; ma negar totalmente la sostanza de' fatti e l'uso dell'ecclesiastico potere in quel secolo, non saprei farlo, senza considerar questo storico per un mentecatto che arrischiava tali racconti senza il fondamento di qualche verisimiglianza,

anzi affatto contro la pratica comune de' suoi tempi. Non arreco neppure in conferma l'autorità di Sozomeno che specialmente in questi racconti (*l.* 14, *c.* 14 *e* 15) apparisce un mero copista di Socrate. Ma, torno a ripetere, senza qualche fondo di verisimiglianza chi poteva avanzar questi fatti e non essere smentito?

Lo stesso Socrate si lamenta di papa Celestino, che in Romà avea tolte a' Novaziani tutte le chiese, proibendo ad essi inoltre il tener pubbliche adunanze: *Episcopatus Romanus non aliter atque Alexandrinus ad saecularem principatum erat jam ante evectus.* All'opposto il beato Prospero (*Contes. Coll. c.* 41) esaltava i due papi Celestino e Bonifacio, per aver cacciato Celestio da tutta l'Italia: *Quando papa Bonifacius piissimorum imperatorum catholica devotione gaudebat, et contra inimicos gratiae non solum apostolicis, sed etiam regiis utebatur edictis. Cum Caelestinus Caelestium quasi non discusso negotio audientiam postulantem totius Italiae finibus jussit extrudi.*

Teodoreto in poche parole ci fa il carattere di S. Giacomo vescovo di Nisibi, dicendo ch'egli era non solo pastore di quella città, ma governatore altresì e difensore: *Nisibis* (Theodoret., l. 2, histor. c. 20) *episcopus, moderator, et dux Jacobus fuit.* Il che certamente non potea permettersi, se i vescovi di quei tempi non fossero stati spesso occupati nell'amministrazione delle cose civili senza contraddizione della Chiesa e del principato.

Fa ben maggior meraviglia il leggere nella

Vita di S. Eligio scritta dal beato Audoeno, come questo santo pastore operò presso il re Dagoberto, affinchè donasse alla Chiesa di Turon i diritti del fisco, e concedesse facoltà al vescovo di quella città di crearne e istituirne il prefetto; come di fatti ottenne: *Pro reverentia* (Vita Sancti Eligii, l. 1, c. 32) *sancti Martini confessoris, Eligio rogante, censum omnem, qui fisco solvebatur, Dagobertus rex illi Ecclesiae ex toto condonavit, scriptoque confirmavit. Atque ab eo tempore omne jus fiscalis census Ecclesia sibi vindicat, et usque in praesens in eadem urbe per pontificis litteras Comes instituitur.*

I vescovi di Novara sino dal quinto secolo possedevano dei castelli, poichè il celebre Ennodio, che visse di questo tempo, compose un epigramma (*Ennod., Carmin. l. 2, epigr.* 110 *apud Sirmond.*) sopra un castello di Onorato, vescovo di Novara, che dice così:

Pontificis Castrum spes est fidissima vitae?
Cui tutor sanctus, quae nocitura petant?
Hic clypeus votum est; procul hinc, Bellona, recede:
Quod meritis constat, praelia nulla gravant.
Conditor hic muros solidat, munimina factor,
Nil metuat quisquis huc properat metuens.

Anche Fortunato (*lib.* 3 *carm.*) celebra un castello di Nicezio, vescovo di Treviri, fabbricato sopra il fiume Mosella; eppure egli visse nel sesto secolo.

Egfrido, re de' Nortanimbri, donò a Cutberto vescovo e ai (*Concil. Magn. Britan. ad an.*

685, *edit. Londin., an.* 1737, *t.* 1, *pag.* 56) suoi successori una città detta Lugubalia con quindici miglia di terreno all'intorno.

La Vita di S. Giovanni Elemosinario, patriarca di Alessandria, scritta da S. Lorenzo, vescovo di Cipri, ci spiega quello che abbiamo notato con Socrate sul dominio temporale degli antichi vescovi alessandrini. Imperocchè ivi si narra (*cap.* 2) che Giovanni, divenuto patriarca, mandò subito gli ufficiali dispensatori e cancellieri per tutta la città, cercando misure e pesi, ed ordinò e comandò che niuno tenesse diverse misure, nè diversi pesi, ma con un peso solo si comperasse e si vendesse. Ed essendogli riferito (*cap.* 3) che alcuni poveri, ingiuriati da alquanti più potenti, non trovavano giustizia, si mise per due giorni della settimana a dar nella piazza pubblica udienza ai poveri; e trovandone alcuno ingiustamente aggravato, ordinava ai suoi ufficiali di dar loro soddisfazione prima di assidersi alla mensa. Tutti questi erano certamente atti di temporale giurisdizione che si esercitavano anticamente dal patriarca alessandrino, e ch'egli certamente non credeva contrarj allo spirito del Vangelo.

Ma veniamo direttamente al vescovo di Roma. Ecco sul principio del quinto secolo il santo pontefice Innocenzo I che va in cerca per Roma degli eretici, e, trovatili, li condanna all'esiglio: *Hic constitutum fecit*, scrive Anastasio, *de omni Ecclesia, et de regulis monasteriorum, et de Judaeis et de Paganis, et multos Cataphrygas in urbe invenit, quos exilio et monasteriis re-*

legavit. Di S. Gelasio, attesta lo stesso storico: *Hujus temporibus inventi sunt Manichaei in urbe Roma, quos exilio deportari praecepit... Hic liberavit a periculo, et fame civitatem Romanam.* Imitatore di lui fu poscia il santo papa Simmaco, per detto del medesimo Anastasio: *Post haec omnia beatus Symachus invenit Manichaeos in urbe Roma, quorum omnia simulacra, vel codices ante fores basilicae Constantinianae incendio concremavit, et eos ipsos exilio relegavit.*

Conviene anche dire che papa Virgilio avesse molta ingerenza nel governo di Roma, poichè a sua istanza l'imperatore Giustiniano (*Pragm. apud Phit.*) concesse una Prammatica in favore de' Romani. Così pure il re Teodato e la regina Gudelina, come rilevasi da Cassiodoro (*Cassiod., l.* 10, *ep.* 19 *et* 20), sollecitavano il Papa e il Senato di Roma a rispondere ai Legati dell'imperatore Giustiniano. Segno evidente che sino d'allora il Papa rappresentava in Roma la pubblica autorità nel maneggio degli affari.

Ma trascorriamo a fatti più luminosi. Sulla fine del sesto secolo mi si fa innanzi il santo pontefice Gregorio Magno, per ingegno, per cognizione, per umiltà illustre, e lo veggo dal pontificio suo soglio co' consigli e col comando governare, dirò quasi, tutta l'Italia. Leggo da prima una sua lettera (*l.* 1, *ep.* 3), diretta a Veloce, capitàno di soldati, in cui lo avvisa di avergli spedito un opportuno soccorso di milizie, e gl'ingiunge d'inseguire il re Ariulfo, caso che questi mostri di moversi contro la romana

provincia: *Nunc vero utile est visum, ut aliquanti illuc milites transmittantur: quos gloria tua, ut parati sint ad laborem, studeat. Et occasione inventa, cum gloriosis filiis nostris Maurilio et Vitaliano loquere, et quaecumque vobis Deo adjutore pro utilitate reipublicae statuerint, facite. Et si huc vel ad Ravennates partes, nec dicendum Ariulphum cognoveritis excurrere, vos a dorso ejus ita, sicut viros decet fortes, laborate: quatenus opinio vestra ex laboris vestri qualitate amplius in republica, Deo auxiliante, proficiat.* Trovo in appresso un'altra lettera, indirizzata a Maurilio e Vitaliano qui sopra indicati, in cui (*l.* 2, *ep.* 29) parimente ordina d'inseguire il re de' Longobardi, caso che muova contro Roma. Ne scorro un'altra, intitolata a Gennaro, vescovo di Cagliari, nella quale lo esorta ad operare con vigilanza contro gli assalitori (*l.* 9, *ep.* 84) della Sardegna; gli notifica di aver mandato ad Agilulfo un abate per trattar della pace, e gli comanda intanto di vegliare alla custodia delle mura della città: *Nunc ergo ea, quae contigerunt, vigilantiam vestram in futurum exacuant. Nam et nos quidquid prodesse possumus, facere Domino auxiliante nequaquam omittimus. Cognoscatis autem abbatem, quem ad Agilulphum ante multum jam tempus transmisimus, pacem cum eo, Deo propitio, quantum nobis ab excellentissimo Exarchio scriptum est, ordinasse. Et ideo quousque pacta de confirmatione pacis ipsius conscribantur, ne forte hostes nostri in hac dilatione ad partes illas*

iterum velint accedere, murorum vigilias, et sollicitudinem in locis facite omnibus adhiberi. Et confidimus in Redemptoris nostri potentia, quia adversariorum vobis incursus, vel insidiae denuo non nocebunt. Non guari di poi, allo stesso vescovo, riscrive il santo Pontefice, affinchè faccia fortificare la sua città, e la provveda delle necessarie vettovaglie, prevedendo che (*l.* 9, *ep.* 6) Agilulfo non prolungherà molto tempo i termini prescritti della pace: *Hoc quoque pariter indicandum curavimus, quod finita hac pace Agilulphus, Longobardorum rex, pacem non faciet. Unde necesse est, ut Fraternitas Vestra, dum licet, civitatem suam vel alia loca fortius muniri praevideat, atque immineat, ut abundanter in eis condita procurentur: quatenus dum hostis illuc Deo sibi irato accesserit, non inveniat quod laedat, sed confusus abscedat.*

Resto anche più sorpreso, leggendo una lettera di questo umil Pontefice al clero, al magistrato e alla plebe di Nepi, in cui notifica di spedire un certo Leonzio per governatore di quella città, e minaccia i disubbidienti della sua indignazione. Non è possibile di tralasciare di trascrivere tutta questa lettera, che è troppo espressiva e interessante per la presente quistione: *Leontio* (l. 2, ep. 22), *viro clarissimo, praesentium portitori curam, sollicitudinemque civitatis injunximus, ut in cunctis invigilans, quae ad utilitatem vestram, vel reipublicae pertinere dignoscet, ipse disponat. Ideoque dilectionem vestram scriptis praesentibus ad-*

monemus, quatenus ei exhibere obedientiam in omnibus debeatis, nec quisquam vestrum eum pro vestra utilitate tractantem existimet contemnendum: quia quisquis incongrue ordinationi ejus restiterit, nostrae resultare dispositioni cognoscetur. Quicumque vero eum in iis, quae supra retulimus, audierit, nos audiet. Si quis autem, quod non credimus, eum post hanc admonitionem nostram contemnendum putaverit, ad suum proculdubio sciat pertinere periculum. E qui un solo dilemma. O S. Gregorio Magno era veramente signore di Nepi; ed è chiaro che, esercitando, come apparisce da questa lettera, la sua suprema autorità, non credeva che il temporale ecclesiastico dominio contraddicesse allo spirito del Vangelo. O S. Gregorio Magno non era vero signore di Nepi; ed è ben cosa più strana e più sorprendente per un politico il considerare come un santo, dotto ed umil Pontefice assumesse tuttavia questa somma indipendente autorità.

Che sopra Gallipoli il santo Pontefice avesse una politica e civil podestà, pare che dubitare non si possa, leggendo la lettera da lui diretta a Sabino, vescovo di quel luogo (*l.* 9, *ep.* 100 *inedit. veter. apud Mansi, Concil., t.* 10, *l.* 7, *ep.* 105): *Indicatum est nobis, quod homines Callipolitani Castri, in quo te propitiante Domino esse constituimus sacerdotem, gravibus diversorum molestiis affligantur, atque in longinquis angariis, multisque dispendiis conterantur. Hortamur ergo fraternitatem tuam, ut quia et locus ipse nostrae, sicut cunctis notum*

est, Ecclesiae esse dignoscitur, solicitudinem tuam rectae defensionis zelo succendas, eosque non permittas illicitis praegravari: quia et exemplaria tibi privilegiorum Ecclesiae de scrinio nostro ob hoc fecimus dari, quatenus informatus ex omnibus, qualiter habitatores loci illius defensare valeas, non ignores. Due cose di qui si rilevano: primo, che Gallipoli apparteneva alla Chiesa Romana: *Locus ipse nostrae, sicut cunctis notum est, Ecclesiae esse dignoscitur;* secondo, che l'autorità goduta dalla Romana Chiesa sopra Gallipoli era fondata sopra i privilegi della medesima Chiesa. Ora siccome ci è ignota la forma di tali privilegi, quindi non può sicuramente decidersi se la Chiesa Romana ne avesse soltanto l'utile, oppur anche l'alto dominio. Così nella lettera 99 del lib. 9, 104 del lib. 7 presso il Mansi, scrivendo S. Gregorio ad Occiliano, tribuno di Otranto, e raccomandandogli il vescovo Sabino, asserisce che Otranto era di proprietà della Chiesa Romana: *Scitis etenim, quod locus ipse Ecclesiae nostrae sit proprius;* indi: *Beatus Petrus Apostolorum princeps, cujus res ipsa est, vobis retributor existat.* Ma come, se Otranto era di proprietà della Romana Chiesa, risedeva in esso un tribuno per parte dell'esarca di Ravenna? O dunque la Chiesa ne godeva soltanto l'utile dominio, o per le guerre di quel tempo l'esarca vi mandava tribuni con milizie, pregato forse dal Papa; oppure per le circostanze straordinarie volendo provvedere alla sicurezza e della Chiesa e dell'impero, egli stesso prendeva spontanea-

mente questo partito. Comunque sia, non può negarsi che il Papa vi godesse una politica civile autorità più o meno estesa, ma che forse avea avuto il suo principio dai privilegi concessi alla Romana Chiesa da Costantino, di cui vedremo in seguito farsi menzione da Adriano I, e i quali, essendosi probabilmente smarriti, diedero occasione a un falso diploma, coniato nei secoli seguenti sulla confusa idea rimasta nelle menti degli uomini di quell' antica donazione, e dell' autorità esercitata anticamente dai Papi in alcune parti d' Italia.

In altra lettera apparisce lo stesso Gregorio come un delegato dell' imperatore, con piena podestà di creare tribuni, di comandare alle truppe, e d' invigilare alla difesa di Napoli. È una tal lettera indirizzata a tutti i soldati di Napoli con le seguenti espressioni: *Summa* (l. 2, ep. 31) *militiae inter alia bona merita haec est, obedientiam sanctae reipublicae utilitatibus exhibere, quodque sibi utiliter imperatum fuerit, obtemperare: sicut et nunc devotionem vestram fecisse didicimus, quae epistolis nostris, quibus magnificum virum Constantium tribunum custodiae civitatis deputavimus praeesse, paruit, ei congruam militaris devotionis obedientiam demonstravit. Unde scriptis vos praesentibus curavimus admonendos, uti praedicto viro magnifico Tribuno, sicut et fecistis, omnem debeatis pro Serenissimorum Dominorum utilitate, vel conservanda civitate obedientiam exhibere: quatenus quidquid a vobis hactenus bene gestum agnoscitur, per prae-*

sentis temporis vigilantiam ac sollicitudinem augmentetis. Tanto era lontano S. Gregorio dal credere incompatibile con la cura delle anime la cura delle cose temporali, quanto queste medesime giovano al servigio e ai vantaggi della Chiesa, che nell'amministrazione dell'ecclesiastico patrimonio non voleva per ministri che persone ecclesiastiche. Così racconta Giovanni diacono, autore della sua Vita: *Nemo* (l. 2, c. 15) *laicorum quodlibet palatii ministerium, vel ecclesiasticum patrimonium procurabat, sed omnia ecclesiastici juris munia ecclesiastici viri subibant.* E di S. Gregorio Magno sia detto a sufficienza. Solamente converrà riflettere che sino a questo tempo, cioè sin circa la fine del sesto secolo, in cui i conti e i duci erano amovibili, i Papi e i vescovi godevano e credeano di poter godere delle stesse cariche e temporalità a cui erano abilitati i laici.

Ma dalla fine del sesto secolo passiamo alla metà dell'ottavo, e troveremo la celebre donazione dell'esarcato di Ravenna, fatta da Pipino a papa Stefano e a' suoi successori. Questo fatto è attestato da Anastasio bibliotecario, e non è contrastato dai più periti critici del nostro secolo: *Donationem*, scrive Anastasio, *in scriptis a beato Petro, atque a sancta Romana Ecclesia, vel omnibus in perpetuum Pontificibus apostolicae Sedis misit possidendam, et quae usque hactenus in archivio sanctae nostrae Ecclesiae recondita tenetur.* E del dominio temporale della Chiesa Romana prima di quest'epoca che diremo? Diremo, seguitando la scorta dello

stesso Anastasio e di Paolo diacono, che anche allora i Papi aveano moltissima influenza nel governo dell'Italia, e che anche di quel tempo l'esarcato di Ravenna era in qualche modo soggetto alla loro temporale giurisdizione. Essendo venuto a Roma l'esarca Teofilato (*Anast.*), l'anno 701, sotto il pontificato di Giovanni VI, ed essendosi contro lui sollevate tutte le truppe d'Italia, incamminandosi alla volta di Roma, questo Pontefice si frappose al loro impeto, chiuse le porte della città, e represse la nascente sedizione: *Pro cujus Pontifex, ne affligeretur, persona, sese medium dedit, portas civitatis clausit, sacerdotes apud fossatum, in quo in unum convenerant, misit, et monitis salutaribus tumultuosam eorum seditionem sedavit.* Sotto il di lui successore, Giovanni VII, furono restituite alla Chiesa Romana le Alpi Cozie, che i Longobardi alla medesima aveano occupate: donde rilevasi che già da qualche tempo il dominio di quel patrimonio spettava al romano Pontefice: *Hujus temporibus* (Anast.) *Aripetus, rex Longobardorum, donationem patrimonii Alpium Cotiarum, quae per tempora ad jura Ecclesiae privata fuerat, ac ab eadem gente detinebatur, in literis aureis exaratam jure proprio B. Petri Apostolorum principis reformavit.*

E si potrebbe dire che questo non era un semplice patrimonio, ma uno Stato, in cui si conteneva, fra le altre, la città di Genova, da ciò che scriveva Pietro, arcivescovo di Milano, a Carlo Magno, in quella lettera in cui narra

la traslazione fatta del corpo di S. Agostino dalla Sardegna a Pavia per opera del re Luitprando. Di questo re egli dice: *Et primo regni sui anno donationem, quam beato Petro Aripertus rex donaverat, confirmavit, scilicet Alpes Cottias, in quibus Janua est, et quicquid ab ea Alpes usque ad Galliarum fines continebant* (Apud Baronium, ad an. 725, num. 3). Queste due donazioni, o piuttosto restituzioni delle Alpi Cozie, fatte al Principe degli Apostoli, vengono anche confermate da Paolo Diacono (*lib.* 6, *De gestis Longobardor., cap.* 28, 43), il quale attesta inoltre che nella provincia delle Alpi Cozie, come egli la chiama, si conteneva Dertona, il monastero di Bobbio, Genova e Savona (*ibidem, lib.* 2, *cap.* 16 *et* 18). Siccome però gli eruditi si sono divisi di sentimento circa l' autenticità della lettera di Pietro Oldrado, l'estensione delle Alpi Cozie e la qualità del dominio che vi possedevano i Papi, come può vedersi presso il ch. signor abate Zaccaria (*Dissert.* 10, *num.* 21 *et seq., De rebus ad histor. et antiquit. Eccles. pertinent.*), quindi io non farò insistenza veruna a provare che il Papa possedeva in tale patrimonio anche città e castella. Abbenchè a conciliare ogni difficoltà non sarebbe fuor di proposito il credere che agli imperatori greci appartenesse di quelle città l'alta sovranità, e ai Papi l'utile dominio e una qualche soprintendenza concessa loro dagl'istessi imperatori. Con la quale spiegazione potrebbero altresì svilupparsi altri nodi, che s'incontrano nell'esercizio della podestà che si vede esercitata

dai Papi nel ducato romano e in altre province innanzi alla donazione di Pipino. Ma basta al mio intento di provare che i Papi godevano assai considerabili possidenze e diritti anche negli antichi secoli, senza che credessero ciò non convenire alla professione del loro stato. Del rimanente, quanto sarebbe assurdo l'ammettere il diploma della supposta donazione di Costantino, altrettanto pare innegabile che Costantino ed altri successivi imperatori concedessero al romano Pontefice una qualche temporale giurisdizione, senza spogliarsi essi medesimi della suprema sovranità e dell'alto dominio. Oltre i documenti recati, e gli altri da riferirsi in appresso, è troppo rimarcabile ciò che scriveva papa Adriano a Carlo Magno (*Concil. Mansi, tom.* 12, *col.* 820): *Temporibus beati Sylvestri, romani Pontificis, a sanctae recordationis piissimo Costantino Magno, imperatore, per ejus largitatem sancta Dei catholica et apostolica Romana Ecclesia elevata atque exaltata est, et potestatem in his Hesperiae partibus largiri dignatus est.* Indi, più sotto (*col.* 821): *Sed et cuncta alia, quae per diversos imperatores, patricios etiam, et alios Deum timentes, pro eorum animae mercede, et venia delictorum, in partibus Tusciae, Spoleto, seu Benevento, atque Corsica simul, et Sabinensi patrimonio beato Petro apostolo, sanctaeque Dei et apostolicae Romanae Ecclesiae concessa sunt, et per nefandam gentem Longobardorum per annorum spatia abstracta atque ablata sunt, vestris temporibus restituantur.*

Unde et plures donationes in sacro nostro scrinio Lateranensi reconditas habemus. Questa lettera è registrata nel Codice Carolino numero 76. Ora chi dirà mai che *la podestà nelle parti d'Esperia*, data da Costantino alla Chiesa Romana, consistesse nel possesso di vigne, di poderi o di valli, e non piuttosto in qualche giurisdizione su quelle provincie, come suonano queste espressioni di Adriano? Tanto più, come abbiamo detto, che ciò si accorda con varj fatti, i quali altrimenti non ricevono una comoda e ragionevole spiegazione. E, in realtà, se ad Icmaro, ad Adone Viennese, ad Enea di Parigi e a Balsamone non parve improbabile la donazione di Costantino, che anzi la supposero come certa (*Nota in Natal. Alex., saec. 4, dissert. 25; Tomassin., part. 1, lib. 1, cap. 5*), convien dire che i Papi avessero esercitata sempre e in Roma e in altre città una tal giurisdizione, di cui non si dubitasse dagli scrittori latini e greci; altrimenti come persuadere ad essi contro il fatto l'esistenza di un falso diploma? Che se tale giurisdizione non si trova sempre ed egualmente esercitata dai Papi, non è punto difficile l'assegnarne qualche verisimile ragione e per le invasioni de' Barbari in Italia, che se ne resero in buona parte padroni, e per la gelosia degli imperatori greci, e per la poca divozione di alcuni di loro alla santa Sede, e per la prudente dissimulazione degli stessi romani Pontefici. Ma comunque sia, certo è dal fatto che quando i dotti e santi Pontefici di que' tempi ebbero e autorità legittima e occasione opportuna di eser-

citare la temporale giurisdizione, ne usarono di fatti a vantaggio della nazione e a tutela della religione, nè credettero per questo di allontanarsi dall' osservanza della morale evangelica. Proseguiamo intanto la serie dei documenti su questo particolare.

Di Sisinio narra lo stesso Anastasio che prendevasi molta cura del popolo di Roma, e che fece ristorare le mura della città: *Erat tamen constans animo, et curam agens pro habitatoribus hujus civitatis. Qui et calcaria pro restauratione murorum jussit decoquere.* Lo stesso raccontasi di S. Gregorio II: *Hic* (Anast.) *exordio pontificatus sui calcarias decoqui jussit, et a porta Sancti Laurentii inchoans hujus civitatis muros instaurare decreverat.* Questo santo Pontefice invigilava inoltre tutto giorno per la difesa dei Napoletani, i quali, ubbidendo ai suoi ordini, ricuperarono Cuma dalle mani dei Longobardi: *Unde nimis* (Anast.) *idem sanctus indoluit Pontifex, seseque spei contulit divinae, atque in munitione ducis Neapolitani, et populi vacans, ducatum ei qualiter agerent quotidie scribendo praesentabat. Cujus mandato obedientes, consilio inito, maenia ipsius castri virtute sua nocturno ingressi sunt silentio.* Fu egli inoltre difeso dal popolo romano contro tutte le insidie dell' imperatore e degli esarchi, ed ottenne anche in dono dai Longobardi il castello di Sutri, ch' essi aveano occupato. Allorchè Luitprando, re de' Longobardi, avea cinto Roma d' assedio, S. Gregorio III (*Paul. Diac.*, *l.* 6, *c.* 16; *Concil.*, *t.* 6, *edit.*

Labbè) scrisse a Carlo Martello, e gli spedì Legati, implorando il suo ajuto in soccorso di Roma. Questo medesimo Papa a proprie spese rialzò le mura diroccate della città. Parimente, essendo i Romani (*Anast.*) in guerra col re Luitprando, il santo pontefice Zaccaria indusse questo principe a restituire quattro città del romano ducato, e inoltre alcuni patrimonj della Chiesa Romana: *Cujus piis eloquiis flexus praedictas quatuor civitates ei cum eorum habitatoribus redonavit, quas et per donationem firmavit in oratorio Salvatoris... Et Sabinense, Narniense, Anconitanum, Auximanum patrimonia restituit, et vallem agri Sutrini per donationis titulum B. Petro reconcessit.* Poco di poi Zaccaria si portò in persona a supplicare lo stesso re di liberare dall'oppressione Ravenna e di restituire Cesena: *Qui praedictus rex post multam duritiem inclinatus est fines Ravennatium urbis dilatare, sicut primitus detinebantur.* Dopo la morte di Zaccaria, lo stesso papa Stefano, già sopra mentovato, trattò la pace (*Anast.*) con Aistulfo, che avea occupato Ravenna, e che minacciava con le armi Roma, mandandogli ambasciatori prima Paolo diacono e Ambrogio primicerio, indi gli abati di Monte Cassino e di S. Vincenzo. E avendo con tutto ciò Aistulfo portato in Roma il terrore, papa Stefano operò con tanto calore appresso il re Pipino, che questo principe scacciò l' invasore Aistulfo dagli occupati paesi, e ne fece una perpetua obblazione, come abbiamo veduto, alla Chiesa Romana. Dopo questi fatti degli antichi

secoli della Chiesa, dopo questi esempi di più santi romani Pontefici, sarebbe superfluo l'esporre la pratica dei loro successori, che intesero sempre costantemente a difendere e conservare la temporalità della sede di Pietro. Contro di essi appunto si scagliano i moderni politici, ai quali così risponde il filosofo: La serie de' fatti che ho recato sin qui mostra evidentemente che i Papi, almeno dal principio del quinto secolo sino a questo giorno, non hanno avuto difficoltà d'ingerirsi nel temporale governo, allorchè lo hanno creduto conveniente, o necessario. Ma, secondo voi, il temporale dominio è direttamente opposto allo spirito del Vangelo. Dunque tutti questi Papi hanno pensato e operato direttamente contro le intenzioni di Gesù Cristo. La maggiore è provata dalla storia. La minore è la vostra identica proposizione. La conseguenza è legittima e necessaria. Questa conseguenza prendo io in mano, e vi stabilisco sopra un nuovo argomento. Tutti i Papi, dal principio del quinto secolo sino al presente giorno, hanno pensato e operato direttamente contro le intenzioni di Gesù Cristo. Ma tra questi Papi se ne contano moltissimi illustri per sacra dottrina e per vera santità. Dunque nè una sacra dottrina, nè una vera santità è sufficiente a far conoscere e a far praticare il giusto spirito del Vangelo. Su questa seconda conseguenza fabbrico finalmente un terzo argomento, e dico: Una sacra dottrina e una vera santità non è sufficiente a far conoscere e praticare il giusto spirito del Vangelo. Ma i politici non si

piccano nè di sacra dottrina, nè di vera santità. Dunque molto meno posso affidarmi e credere alle loro proposizioni.

Si sono ingannati nella cognizione del Vangelo tutti i successori di S. Pietro, insieme con tanti vescovi sparsi in tutti i secoli e in tutti i regni della terra, benchè versati nelle Scritture e ne' Padri, benchè affezionati in singolar modo all' umiltà, benchè assistiti dalle promesse di Gesù Cristo. E io devo credere che non s' inganneranno in tal cognizione i politici del secolo e i figliuoli delle tenebre? Potrete ben imporre tali stravaganze a una femmina, o a un uomo del volgo, ma non potrete certo garantirle presso un filosofo.

Procedo più innanzi, e dico: Non solo i Papi non hanno riconosciuto nella temporale sovranità alcuna contraddizione con lo spirito del Vangelo, ma di tanti illuminati e santi vescovi che hanno illustrato la Chiesa per molti secoli, no, di tanti nessuno. Volete voi forse sostenere il contrario? Ebbene provatelo. Questa è cosa di fatto; portatemi dunque un'autorità chiara di qualche illustre prelato, il quale abbia detto che la temporal giurisdizione è direttamente opposta alla dottrina di Gesù Cristo. Mi recherete l'autorità di alcuni, come, per esempio, di un S. Gregorio, il quale si rammaricava di vedersi assediato da tante temporali sollecitudini. Mi recherete l' esempio di tali altri, come di un S. Pier Damiani, che operò efficacemente presso papa Alessandro a fin di essere sgravato della temporale giurisdizione annessa al suo vescovato.

Mi recherete le parole di certuni, come di un S. Bernardo, il quale (*De consider.*, *l.* 4, *c.* 5) si maravigliava che il successore di S. Pietro, sedente sopra un bianco destriero, si facesse vedere per Roma circondato di armati soldati. Ma bisogna aggiungere che S. Gregorio, benchè di mala voglia, pure, come abbiamo veduto, portava il peso di queste temporali occupazioni; che S. Pier Damiani non riprendeva assolutamente in sè stessa la temporale giurisdizione di un vescovo; e finalmente che S. Bernardo, nello stesso luogo, soggiungeva queste rimarcabili (*ibid.*) parole: *Consulo tolleranda pro tempore, non affectanda pro debito.* Da' primi esempi, dalle prime autorità il politico irragionevole deduce per legittima conseguenza questa proposizione: I Padri della Chiesa hanno detestato la temporale giurisdizione de' prelati. Ma dai primi e dai secondi testimonj insieme uniti il filosofo imparziale deduce per vera illazione quest' altra proposizione: I Padri della Chiesa hanno considerato come pericolosa alla ecclesiastica semplicità de' vescovi la temporale giurisdizione; ma insieme hanno creduto che, per diversi rispetti connessi ai tempi ed alle circostanze, ora sia necessario ed or sia conveniente il tollerare nella Chiesa qualche temporale sovranità. Così torna sempre in campo quella prima asserzione, che la temporale giurisdizione del Papa non si può dir certo consigliata dal Vangelo, ma non può nemmen dirsi assolutamente riprovata.

E come riprovata? Va sempre più innanzi il filosofo; se la Chiesa, interprete del Vangelo,

ha sempre conservato con tanta cura e difeso con tanta energia la temporale sua giurisdizione, che ha fulminato per sin l'anatema agli usurpatori e defraudatori de' suoi beni, delle sue giurisdizioni, de' suoi feudi? Passiamo pure in silenzio tanti particolari Concilj. Prendiam solo in mano l'ultimo Ecumenico Concilio di Trento. Converrà pure che trascriva parola per parola un suo decreto che dovrebbe chiudere la bocca a certi infelici declamatori, i quali reputano una particolare ingordigia de' Papi la gelosa conservazione del loro temporale dominio: *Si quem* (Concil. Trid., sess. 22, decr. De reform., c. 11) *clericorum, vel laicorum, quacumque is dignitate etiam imperiali, aut regali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujus Ecclesiae, seu cujusvis saecularis, vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdictiones, bona, census, ac jura etiam feudalia et emphiteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent; per se, vel alios vi, vel timore incusso, seu etiam per supposita personas clericorum, aut laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiantur, is anathemati jamdiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositae perso-*

nae, pervenerint, Ecclesiae, ejusque administratori, sive beneficiato integre restituerit, ac deinde a romano Pontifice absolutionem obtinuerit.

Che più? La contraria opinione è stata opinione di uomini condannati dalla Chiesa e detestati da tutte le pie persone di quei tempi. Imperocchè ella è stata opinione de' Valdesi, di Arnaldo da Brescia, di Marsiglio da Padova, di Calvino, di Pietro Martire (*Bellarm.*, *l.* 5 *De podest. Pontif.*, *c.* 1), di Brenzio e dei Centuriatori. È stata opinione di Wicleffo, espressamente detestata dall'Ecumenico Concilio di Costanza nella general condanna dei molti scandalosi articoli di questo eresiarca, marcati quali di eretici, quali di erronei, e il meno di (*Labbè*, *Concil.*, *t.* 16, *sess.* 8) temerarj e sediziosi. Or eccovi tre di questi principali articoli, che sono il trigesimo terzo: *Silvester papa et Constantinus imperator erraverunt Ecclesiam dotando*; il trigesimosesto: *Papa cum omnibus clericis suis possessionem habentibus sunt haeretici eo quod possessionem habent*; il trigesimonono: *Imperator et domini saeculares seducti sunt a diabolo, ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus.* Articoli la cui condanna fu poi approvata con una Bolla dal romano pontefice Martino V, cosicchè non v' ha dubbio appartenere a quella parte del Concilio che dalla Chiesa universale è stata ammessa e confermata.

Pervenuto a questo termine, il filosofo interroga di bel nuovo il suo avversario, e gli domanda: Sei tu cattolico, e cattolico ragionevole?

Odi dunque il mio discorso e la tua condanna. Tu sostieni che il temporal dominio della Chiesa e del Papa si oppone allo spirito del Vangelo. Ma con la storia alla mano ti ho evidentemente provato che almeno per dodici secoli i più dotti e i più santi Pontefici si sono intromessi nel temporale dominio, lo hanno ampliato e difeso; che nessuno dei Dottori della Chiesa lo ha assolutamente riprovato; che, oltre più particolari Concilj, un Concilio Ecumenico ha fortificato questi diritti con le armi de' più possenti anatemi; che i difensori della contraria opinione sono stati riguardati da tutti i buoni come perversi seduttori, e la loro opinione medesima è stata detestata e condannata da un pieno generale Concilio. Dunque almeno per dodici secoli si sono ingannati tutti i Papi, tutti i Padri, tutti i buoni cattolici, tutti i particolari Concilj, e per soprappiù due Concilj Ecumenici. Dunque almeno per dodici secoli si è ingannata ed ha operato contro lo spirito del Vangelo tutta la cattolica Chiesa. Sì; perchè se tutti i Papi, tutti i Padri, tutti i buoni cattolici, tutti i particolari Concilj, per dodici secoli, con soprappiù due Concilj Ecumenici non rappresentano la Chiesa cattolica, in chi dunque si trova la cattolica Chiesa? Ma il dire che la cattolica Chiesa ha pensato e operato contro lo spirito del Vangelo per tanti secoli, è un distruggere evidentemente la promessa di Gesù Cristo alla sua Sposa, è uno spargere il seme di infiniti errori, è un avanzare francamente la più stolta e la più aperta eresia. Dunque non si può asserire da un

ragionevol cattolico che il temporal dominio dei Papi è una cosa opposta al Vangelo, senza pervenire per una serie di legittime conseguenze alla annichilazione della Romana Chiesa. Rinunzia dunque, o politico, rinunzia, se sei saldo ne' tuoi principj, o alla ragione, o alla fede. La tua stoltezza ti fa credere e sostenere questo gravissimo assurdo, che per tanti secoli nessuno degli uomini più santi e più illuminati della Chiesa abbia veduto il gran disordine che tu annunzi con tanta franchezza; che lo Spirito Santo non abbia mai eccitato in questo tempo un' autorevole persona della sua Chiesa per intimare al Papa di rinunziare ai temporali diritti che si oppongono alle massime del Vangelo; che lo stesso Spirito Santo abbia a torto condannato per bocca de' Concilj gli assertori della contraria opinione. Leggi l'Orazione di Giovanni Polemar (*Labbè*, *Concil.*, *t.* 17, *pag.* 1207) sul civile dominio de' chierici, e vi troverai una lunga serie di santi pastori delle Gallie e della Germania, i quali non ebbero ribrezzo di sostenere, insieme col vescovato, temporali dignità e giurisdizioni. Dunque tutti questi santi vescovi non hanno penetrato lo spirito del Vangelo? E lo avrà penetrato un falso politico?

Ma passiamo ora ad esaminare un altro punto non meno importante, ma forse alquanto più spinoso. Che il temporale dominio del Papa sia lecito, pare che, dopo le accennate cose, non possa oramai più negarsi. Mi si domanda adesso se un tale dominio possa essere utile, o nocivo alla Chiesa. Due opposti partiti gridano l'uno

contro l'altro; l'uno esclama, che non solo è utile, ma anzi è assolutamente necessario; l'altro ripiglia: Non solo è inutile, ma è piuttosto dannoso. Io passo per mezzo ad amendue, e pretendo che amendue queste proposizioni sieno inesatte, perchè troppo universali e indistinte.

Osservate dunque come io discorro su questo punto. Se al principio della Chiesa un ministro di Tiberio, o di Vespasiano mi avesse fatta una tale interrogazione, confesso che sarei rimasto assai perplesso e dubbioso nel rispondere. Vedendo che il Capo della Chiesa era morto sopra una croce con un titolo irrisorio di re; che i suoi Discepoli, rozzi e idioti pescatori, dilatavano fra i disagi di una stentata pellegrinazione il Vangelo; che la fede, innaffiata dal sangue de' martiri, cresceva, e ingombrava persino la Corte e l'imperial palagio, facilmente avrei potuto rispondere: Che bisogno ha la Chiesa, che bisogno ha il Papa del temporal dominio per sostenersi contro le porte dell'inferno, mentre la divina Onnipotenza visibilmente li protegge, e loro fa scudo contro tutte le insidie infernali ed umane? Così di leggieri, interrogato, avrei allora risposto. Ma la mia risposta sarebbe ella stata abbastanza prudente ed accorta? La serie de' fatti accaduti per diciotto secoli deve affatto decidere della esattezza di questa risposta.

Io osservo per tre secoli i Papi senza alcun temporale dominio. Passati questi tre primi secoli, li trovo assai ricchi, e doviziosi di beni e di obblazioni, con qualche dominio e apparenza di sovranità, e ciò per quattro secoli e mezzo.

Sulla metà dell'ottavo secolo, cioè al tempo della famosa donazione di Pipino, i Papi divengono sovrani, e più o meno assolutamente per più di dieci intieri secoli essi esercitano la loro temporale giurisdizione. In tutte e tre queste diverse epoche io noto tre diversi vantaggi per la Chiesa. Nella povertà de' primi Papi, ne' loro disastri, ne' loro martirj, accompagnati da nuovi e continui stabilimenti della fede, trovo un mirabile trionfo della divina Onnipotenza, e un vivo esemplare del coraggio di cui deve essere provveduto un fedele ministro di Dio; la prima cosa serve alla Chiesa per fondamento e per prova sino alla fine de' secoli; la seconda giova per regola ai ministri della Chiesa, e per esempio ad essi della mortificazione ed umiltà, tanto necessaria nel loro ministero. Nella ricchezza e dovizia de' secondi Papi leggo un utilissimo encomio della generosità de' cristiani co' sacerdoti, e un vivissimo ricordo dell' uso che devono fare i sacerdoti de' beni ecclesiastici, vedendo i cristiani tanto intenti ad arricchire i Papi, e i Papi di que' tempi continuamente occupati in far parte di queste ricchezze ai più bisognosi: la prima cosa serve alla Chiesa per poter rimproverare ai laici la loro avarizia con gli ecclesiastici, e il dispiacere ch'essi mostrano di vedere i loro maestri in qualche abbondanza di beni; la seconda giova alla Chiesa per poter insegnare agli ecclesiastici la sobrietà e la carità che devono conservare in mezzo alle ricchezze. Finalmente nella sovranità degli ultimi Papi scorgo un grande ostacolo alla propagazione delle eresie, un forte

vincolo per l'uniformità della disciplina, e un decoroso appoggio alla spirituale podestà in faccia ad un popolo alquanto più carnale e mondano; e tutto questo difende, conserva e illustra la Chiesa.

Da ciò dunque deduco evidentemente che la temporale sovranità del Papa non è certamente necessaria, e non può nè anche dirsi utile assolutamente e indistintamente; ma ch'ella, per altro, può giovare alla Chiesa in certi tempi e in certe circostanze. Dunque una tale utilità ha relazione ai mezzi che Dio vuol usare nella conservazione e nel governo della sua Chiesa. Se Dio vorrà usare di prodigj e di altri mezzi straordinarj, la pontificia temporale sovranità sarà superflua; se Dio vorrà usare di mezzi ordinarj, potrà essere utilissima.

Ma come utilissima? Eccolo brevemente additato sulle tracce di quello che è accaduto e che io sono in obbligo di mostrarvi. Ho detto, primieramente, che nella sovranità del Papa io trovo un grande ostacolo alla propagazione della eresia. Dovrebbe cagionare qualche maraviglia, nel leggere il catalogo degli eretici e delle eresie che ci hanno lasciato i santi Ireneo, Epifanio ed Agostino, il vedere come a quei tempi gli eretici sono stati tanto più numerosi che non nei secoli posteriori. Ma dachè i Papi hanno esteso il loro temporal dominio, e specialmente nei tempi in cui essi sono stati più liberi e più assoluti e più pacifici sovrani, si osserverà che le eresie e gli eretici sono stati meno frequenti. Ed ecco il perchè: Nel tempo che i Papi non

erano ancor sovrani, un eretico cominciava a disseminare la sua dottrina in una diocesi troppo impunemente. Imperocchè per reprimerlo vi era bisogno o del vescovo, o di un Concilio, o del Papa. Se il vescovo poteva reprimer costui nella sua diocesi, che non sempre il poteva, non poteva però impedire che l'eretico non passasse ad altre diocesi, e che per mezzo de' suoi settarj non disseminasse l'errore per ogni dove; tanto più che i vescovi particolari non avevano nè anche un' autorità definitiva per far riconoscere con sicurezza l'errore per errore. Il Concilio non poteva adunarsi che con molta fatica e con molto tempo, e intanto l'errore seguitava a dilatarsi impunemente. Il Papa medesimo non poteva essere consultato così facilmente. Egli talvolta era sepolto in un carcere, altra volta allontanato in esiglio; e, guadagnato l'imperatore, nei cui Stati viveva il Papa, si poteva facilmente rendere inaccessibile, o frustranea la sua autorità, senza lasciargli un angolo in cui esercitarla con sicurezza. Ma dachè i Papi divennero sovrani, la loro persona si rese più rispettabile a' principi stessi, i quali considerarono nel Papa non solo un maestro nella fede, ma anche un eguale nella sovranità, e che in conseguenza poteva lor nuocere, o favorirli anche ne' temporali affari. Quindi i principi restarono sempre più attaccati ai Papi, e gli eretici tanto più disperarono di trovare nel principe un protettore, e i vescovi tanto più facilmente trovarono accesso al Papa contro i nascenti errori, e i Papi medesimi divennero più coraggiosi nell' opporsi agli

eretici e nell'implorare l'ajuto de' monarchi. Se un principe si ribellò al Papa, ve n'ebbe un altro che lo sostenne, non solo per titolo di religione, ma anche per gelosia del suo eguale; e il Papa, così sostenuto e difeso, potè più agevolmente convocare un Concilio, abbattere l'errore, e procurare l'accettazione dei sinodali decreti negli Stati e nei regni cristiani. Sempre poi rimase al Papa il suo Stato, in cui poter eseguire senza ostacolo le proprie leggi; in conseguenza rimase sempre uno Stato immune da tutte le eresie, e che potesse nelle controversie di fede servire di specchio e d'originale ai principi, ai vescovi, ai popoli. Tanto è innegabile questo fatto, quanto è certissimo che gli eretici più rabbiosi e più forti hanno sempre attaccato con le loro invettive il dominio temporale del Papa, come, per esempio, i wicleffisti, gli albigesi, i luterani, e al dì d'oggi tutti gl'increduli e i libertini, ben conoscendo che la pontificia sovranità era ed è un ostacolo all'urto dell'ampia e diabolica loro ribellione.

I teologi di Costanza, nella (*Labbè, Concil.*, *t.* 16, *col.* 930) censura dell'articolo 38 di Wicleffo lo dicono espressamente: *Ad experientiam enim videtur, quod ubi pastoris et judices ecclesiastici in talibus deficiunt, quod ibi modicum, vel nihil possunt facere veritate, et rigore sui judicii contra rebelles majores et minores.* Quindi S. Ludgero fortificò la città di Helmenstad per avere un sicuro asilo nella sua predicazione ai Vandali. Così attesta (*l.* 1 *Metrop.*, *cap.* 10, *apud Bolland.*, *die* 26 *martii*, *in Vit.*

S. Ludger.) Alberto Cranzio: *Nec deerat Ludgerus, vir sanctus, Mimigardevordensis episcopus, quia accepta ab rege licentia, opportuno loco oppidum Helmestede communivit: quo esset illi ad Vandalos praedicanti, quod cogitabat, tutus receptus.* Così pure S. Ottone, vescovo di Bamberga (*Bolland.*, *die* 2 *julii*, *Vit. S. Otton.*, *c.* 4, *n.* 38), acquistò sei castelli al suo vescovato, e, fra gli altri, uno nel mezzo della diocesi; e perchè? *Providens in hoc sibi, et posteris non modicum pacis subsidium; quia bonis ecclesiae in circuitu positis defensio est, et terror inimicis.* In mezzo, per altro, a tali grandezze, questo santo prelato sapeva conservare una somma frugalità per sè medesimo.

Secondariamente io scorgo nella sovranità del Papa un tenace legame per l'uniformità dell'ecclesiastica disciplina. Tutti i cattolici, trattando della giurisdizione del Papa, convengono, per lo meno, che il Papa è il conservatore de' canoni e delle sinodali costituzioni. I vescovi ne sono gli esecutori; ma i vescovi sono dispersi per tutta la terra. Bisogna dunque, per conservare intatta la disciplina, ch'essi possano nei dubbj e nelle varie difficili circostanze far ricorso a un interprete e difensore de' canoni; e questo è il Papa. Mi si domanderà: E che? Non può dunque farsi ricorso da' vescovi anche ad un Papa che non sia sovrano? Non basta forse per tali ricorsi che sia riconosciuta la sua spirituale giurisdizione? Sì, dovrebbe bastare; ma d'ordinario non basta. In un sì gran numero di ve-

scovi ve n'avrà sempre de' presuntuosi che ameranno piuttosto lo spirito d'indipendenza, che non la conservazione dei canoni. Un Papa sovrano si potrà far da essi temere e rispettare non solo con le pene spirituali, ma anche con le temporali, perchè, come abbiamo veduto, un Papa sovrano ha d'ordinario l'appoggio del principe, che è a lui attaccato anche per umani riguardi, e che non vorrà così di leggieri romperla con un suo eguale per favorire il partito di un vescovo, da cui non ha che sperare o temere. In conseguenza se il vescovo non rispetta il Papa, teme per altro il monarca, ne' cui Stati egli risiede, e almeno per umani riguardi non osa di alzare l'insegna di ribellione e di scostarsi dall'osservanza de' canoni. All'opposto, tolta al Papa la sovranità, manca a lui il sostegno del principe: mancano dunque quegli umani appoggi che potrebbero sostenere il suo grado contro la vanità e la ribellione degl'inferiori che non sono disposti a rispettare una semplice spiritual giurisdizione. I principi medesimi, credendo sovente di trovare in un canone e in una legge ecclesiastica uno spirito contrario ai loro particolari interessi, e non avendo più nessun umano legame col Papa, o distruggeranno di propria autorità la legge e il canone, o indurranno di leggieri i vescovi loro sudditi ad aderire ai loro politici sentimenti. Così facilmente negli Stati si cangerà l'ecclesiastica disciplina a seconda de' temporali affari; e l'integrità, e l'uniformità, e l'onestà delle ecclesiastiche sanzioni sarà disciolta, alterata, violata con danno irreparabile

dei costumi e della fede medesima. E, in fatti, se si dà una sola occhiata alla storia, quando i vescovi si sono essi resi affatto indipendenti, quando hanno essi scosso, non dico il giogo del Papa, ma della Chiesa medesima? Quando i principi stessi si sono staccati dal Papa, ed hanno così incoraggiata la ribellione nel cristianesimo. Ora è molto più facile il distacco e la non curanza di un principe verso un Papa povero, che non verso un Papa sovrano. Dunque, tolta al Papa la sovranità, è anche più da temersi la ribellione de' vescovi, e in conseguenza la violazione della ecclesiastica disciplina e dei canoni.

Mi si potrebbe opporre che la temporale sovranità del Papa può essa medesima essere una occasione di disgusti e dispareri coi principi, e in conseguenza può questa stessa divenire il seme della discordia e la fiaccola della ribellione. Anche questo è vero. Ma bisogna osservare che uno sconcerto originato da tale sovranità non avrà luogo d'ordinario che con uno, o un altro principe; che mentre un monarca sarà in discordia col Papa, egli ne riterrà molti altri nel suo partito; e finalmente che la stessa disunione di un monarca renderà forse al Papa più attaccati tutti gli altri, che temeranno dall'ingrandimento di un loro eguale di poter anche essi soffrire qualche rivoluzione ne' loro affari. All' opposto, l' avvilimento di un Papa non sovrano è universale, perchè nessuno ha più che sperare, o che temere per i temporali suoi interessi da un tal Papa. Dunque è anche uni-

versale il pericolo de' costumi, de' canoni e della ecclesiastica disciplina.

Finalmente ho detto che la temporale sovranità può essere un decoroso appoggio alla spirituale pontificia podestà. So bene che un popolo cristiano egualmente rispettar dovrebbe un Papa povero e un Papa sovrano. So altresì che nei primi tempi del cristianesimo era onorato il Papa anche tra i ceppi e col collo sotto alla scure. Ma sarebbe mestieri l'esaminare se anche a' tempi nostri si farebbe altrettanto da un popolo meno fervente e più carnale. Io non lo credo. Frattanto è certissimo che la sovranità genera per sè stessa nel popolo un gran rispetto, e che si onora facilmente quella dignità a cui si vede annesso anche un temporal potere, e che è collocata sotto il trono a fianco de' monarchi e dei Cesari. Un Papa, benchè ricco, ma senza sovranità, è sempre mai un privato, e un privato è sempre suddito. Egli è dunque della stessa condizione degli altri sudditi; e non è molto facile che tutto il mondo convenga in onorare una persona che è soggetta a un qualche monarca. I principi stessi, come abbiam veduto, non possono essere molto inclinati a venerare un privato che è suddito di un loro eguale; e l'esempio de' principi influisce oltremodo nell'animo e nel cuore de' popoli. In conseguenza in questi tempi e nelle presenti circostanze del cristianesimo pare che la temporale sovranità del Papa possa giovare anch' essa alla Chiesa, in quanto vale a mantenere sempre più il rispetto de' popoli verso l' ecclesiastica dignità.

Ma il filosofo, che vuol iscoprire nel suo fondo la verità, non si calma per questo. Esamina anche il danno che ne può venire alla Chiesa dal temporale dominio del Papa. Imperocchè è evidente che un Papa sovrano è imbarazzato da molte cure e molti pensieri temporali; in conseguenza è meno spedito, meno interessato nel governo della Chiesa universale, che è il suo vero e principale uffizio. Oltre a ciò può anche darsi ch'egli si lasci di soverchio trasportare dall'affetto alle mondane cose, e che le anteponga ai vantaggi della sua Chiesa. Questi sono due disordini non molto difficili, e certamente di sommo momento per la costituzione del cristianesimo.

Giuste, giustissime riflessioni. Ma in quanto al primo voi dovete calcolare la minore speditezza negli affari spirituali con la più sicura loro esecuzione, e con tutti quelli altri vantaggi che noi abbiamo notato nella temporale sovranità del Papa. Ora mi par certissimo che questi sono di gran lunga superiori e di numero e di peso. E, in fatti, non è credibile che la divina Provvidenza, vegliando sempre al bene della sua Chiesa, avesse voluto permettere per tanti secoli e sostenere la temporale pontificia sovranità, se questa fosse stata piuttosto pregiudizievole che utile al cristianesimo. I Papi più santi e più dotti, che hanno difeso questa sovranità, e che hanno unito in sè medesimi le due podestà, non hanno certamente creduto nociva questa concordia, altrimenti avrebbon dovuto disunirla e romperla totalmente. S. Gregorio Magno, che

tanto si doleva del peso delle cure temporali annesso alla sua dignità, che ne conosceva i pericoli e le difficoltà, nulladimeno anch'egli lo ha sostenuto, e ha creduto di poterne ritrarre dei vantaggi per la sua Chiesa. Nella Regola pastorale, ch'egli ha scritto a istruzione di tutti i prelati, dopo aver enumerato i beni e i mali dei temporali affari a cui è addetto un vescovo, conchiude: *Unde* (S. Gregor., Regul. pastor., p. 2, c. 7) *rectorem necesse est, ut interiora possit infundere, et cogitatione innoxia exteriora providere. Sic itaque pastores erga interiora studia subditorum suorum ferveant, quatenus in eis exterioris quoque vitae providentiam non relinquant.* In vista di tali sentimenti e di si fatti esempi può dunque dirsi che anche le temporali cure convengano a un Papa, e che possano anch' esse, non ostante il lor peso, contribuire oltremodo ai vantaggi della Chiesa.

Rispetto poi al secondo disordine, voi dovete calcolare questo pericolo col rischio che si corre dall' altra parte, tolta al Papa la sovranità. Imperocchè non v'ha dubbio che i temporali affari possono per tal guisa attrar l'animo di un Pontefice men cauto, che per essi egli trascuri, e fors'anche talvolta vi posponga i precipui affari della Chiesa. Ma un Papa di tali disposizioni è egualmente, e forse più soggetto a questo disordine nella privazione del temporale dominio. Un Papa di tale indole è certamente un Papa interessato, e dimentico della sua vocazione. Egli dunque si lascerà strascinare dalle sordide sue mire in qualunque condizione si trovi. Se il

principe, ne' cui Stati egli vive, pretenderà qualche innovazione in suo favore, e in danno della ecclesiastica disciplina, non sarà forse troppo facile l'ottenerlo con qualche promessa da un tal Pontefice? Ne abbiamo degli esempi troppo funesti nella Germania sotto Enrico, e nell'Inghilterra sotto Arrigo ed Elisabetta. Questi principi non attrassero forse al lor partito quasi tutti i vescovi a lor soggetti, guadagnandone altri col timore, altri con l'interesse? Che sarà dunque di un Papa suddito e mal disposto, il quale ora venga lusingato con l'oro ed ora assediato con le minacce? Se gli venga il destro di potersi liberare dalle une ed appagare la sua avarizia con l'altro, non sarà egli forse troppo proclive a sacrificare gl'interessi della Chiesa alle sue passioni? Tolta dunque la sovranità al Papa, non è tolto del pari il pericolo della sua debolezza, e io oserei sostenere con tutta sicurezza ch'egli è allora divenuto di gran lunga maggiore e più irremediabile. Tanto più che in tal caso il principe, di cui un tal Papa sarà suddito, avrà tutto il comodo e tutto il potere per intromettersi nella sua elezione, e in conseguenza per cercarne uno tutto propizio alle sue mire; e un Papa così eletto dovrà nutrire dei grandi affetti di gratitudine e di propensione verso il suo benefattore.

Voi vedete adunque che la pontificia sovranità non è certamente in sè medesima nociva alla Chiesa; ch'ella anzi in molti tempi e in molte circostanze può a lei riuscire oltre modo vantaggiosa, e che i danni che venir tal volta

ne potrebbero sono inseparabili da qualunque condizione. Sentite in conferma di tutto ciò un passo del signor Claudio Fleury, tratto dal suo libro intitolato: *De' costumi de' cristiani.* È vero che egli qui parla del temporal governo de' vescovi, ma tutto si può esattamente applicare a quello de' Papi, e sempre mai ne risulta che le temporalità in mano degli ecclesiastici non nuocono per sè stesse nè alla Chiesa, nè allo Stato: *L' autorità de' vescovi* (Fleury, De' cost. dei crist., part. 4, c. 3) *andava sempre crescendo. Oltre la dignità del sacerdozio e la santità della loro vita, la loro abilità negli affari e il loro affetto verso i popoli li rendeva commendabili. Al tempo delle conquiste de' Barbari arrestavano sovente il furore de' vittoriosi, e salvavano le loro città dal sacco, eziandio col pericolo della loro vita. Così Attila fu allontanato da Roma per opera del papa S. Leone, da Troja per opera di S. Lupo, da Orleans per opera di S. Aignano; ma S. Disiero di Langres e S. Nicasio di Reims furono svenati per le lor greggie da' Vandali. Allorchè i re barbari furono divenuti cristiani, i vescovi entrarono ne' loro consigli e furono i loro più fedeli ministri. Que' buoni pastori non si servivano del lor credito e della ricchezza delle chiese se non per procurare il soccorso dei poveri e la pubblica comodità. Leggasi quanto hanno fatto i Papi da S. Gregorio persino al tempo di Carlo Magno, o per riparar le rovine di Roma, o per ristabilirvi non solo le chiese e gli spedali, ma le strade e gli acque-*

dotti; ovvero per salvare tutta l'Italia dal furore de' Longobardi e dall' avarizia de' Greci. Leggansi le Vite di S. Arnolfo, di S. Eloi, di S. Oveno, di S. Leidgero, e degli altri prelati che hanno avuto parte negli affari di quel tempo. Vedrassi che il cristianesimo, ben lungi dal nuocere alla politica, ne è il più solido fondamento, attesochè è il mezzo migliore di unir gli uomini per vicendevolmente ajutarsi.

Che se mai venisse il giorno in cui i vescovi e i Papi abusassero delle temporalità in danno della Chiesa medesima, toccherebbe forse al laico di por riparo a questo disordine? Dio preservi ogni principe da questa massima, capace per sè stessa di garantire tutte le usurpazioni, e di somministrare un funesto esempio contro il pacifico possesso de' principi stessi. *Rendete pur sacro*, dice il signor di Montesquieu, benchè nemico dei nuovi acquisti del clero, *rendete* (Spir. delle leggi, l. 25, c. 5) *pur sacro ed inviolabile l'antico e necessario dominio del clero, sia pur egli stabile ed eterno al par di lui.* Si, lasciar dovremmo allora in mano della divina Provvidenza il rimedio, memori della promessa assistenza alla sua Chiesa, e del rispetto dovuto dai figli a' padri e dai sudditi agli unti del Signore.

LE MEDITAZIONI

DEL FILOSOFO



OPUSCOLO DECIMOTTAVO.

PREFAZIONE.

Un filosofo che non crede non è filosofo. Fa mestieri di umiltà per credere; ma per non credere vi si ricerca dell'ignoranza. È cosa certa e sperimentata, dicea Bacone (De augm. scien., l. 1, p. 5), *che un saggio superficiale di filosofia induce per avventura all'ateismo, ma che una piena cognizione riconduce alla religione. Se un qualche filosofo è irreligioso, non lo è per massima; lo è per costumi e per pompa.*

Meditate, e troverete il vero. Ma spogliatevi prima delle passioni che v'incatenano il piede fra i ceppi dell'incredulità. Senza questo voi vedrete e non vedrete; o se anche vedrete il vero, vorrete nondimeno seguire il falso. È dura cosa staccarsi da sè medesimo prima di amare Dio. Ma un filosofo che vanta le leggi della natura dovrebbe farlo per decoro della sua Setta. Se non avete questa prontezza, è segno che insegnate una cosa e ne praticate

un' altra, o veramente che non credete quello che dite.

Leggete quest'opuscolo; ma leggetelo con indifferenza e con attenzione; leggetelo senza fretta e senza tema di trovare la verità. Che difficoltà avreste voi per dire: Mi sono ingannato? *Temete di perdere il credito? Sì, lo perderete; ma presso degl'ingannati. Temete forse di avervi a spogliare di un qualche affetto? Ma già dovreste farlo senz' altro, se siete filosofo.*

Quest'opuscolo non incomoda il vostro passeggio, non interrompe i vostri esercizj. Basta una piccola meditazione ogni giorno. Non intendo che diveniate un rigido solitario, che vestiate di un sacco, che annodiate sul fianco una fune. Potete meditare mentre stancate il pettine e lo specchio di una toletta, o quando siete infastidito dal canto di una musica notturna. Non voglio rubare i vostri divertimenti; voglio interromperli per farli un po' meno nojosi.

Non sono il primo che abbia compendiato in poche pagine la filosofia de' cristiani. Ma un opuscolo che incateni la prima con l'ultima verità, e che dall' ateismo meni per gradi alla fede della Chiesa Romana, non si è forse veduto. Dio volesse che l' esito corrispondesse all' intento. Un buon cattolico potrebbe così render conto senza molto studio della sua fede. Un incredulo non potrebbe scusarsi per mancargli il tempo di ricercare la verità.

Lo stile non è punto fiorito. Non vi è luogo agli ornamenti quando si vuol ragionare con

la maggior precisione che si può. Ma non è nemmeno inurbano, perchè la negligenza infievolisce il discorso. Quello che ho procurato sopra tutto è la chiarezza. Vorrei che quasi ad ogni tratto foste costretto a dire: Così è, nè può essere altrimenti. *Mi risovviene di aver letto in uno scrittore accreditato che poche verità e ragioni metafisiche vi sono, le quali non possano rendersi intelligibili presso che a qualunque persona mediocremente istruita. E, infatti, se ciò non si vede in pratica, convien dire che spesso manca la verità o nell'assunto, o nelle prove, o che almeno vi è troppo luogo a disputare sulla proposizione o sulle ragioni, le quali non possono presentarsi con una evidenza che non hanno intrinsecamente in sè stesse. Altri probabilmente non han pensato mai a capacitare tutti i loro leggitori; altri forse ignorarono quest' arte, che non si apprende senza molta riflessione, e non si esercita senza una scelta diligente di cose, di sintassi e di vocaboli, e senza un' analisi esatta d' idee ben preparate e ordinate. Vi saranno stati anche di quelli, i quali avran creduto di perdere tutta la riputazione di profondi metafisici se lasciavano intendere subito e da tutti i loro pensieri. Pare che alcuni non possano esser filosofi se non si celano sotto la nebbia di una frase, o sotto il mistero di una parola. Oh quanta filosofia svanirebbe se si togliesse questa sacra oscurità! Eppure un filosofo dee studiare non già d' imporre ai suoi simili, ma di far loro del bene. Questo è il mio scopo e il mio desiderio.*

PARTE PRIMA.

RELIGIONE.

I.

Il mio desiderio dice: Può essere che Dio non esista. La ragione l'interrompe, e grida: Può darsi che esista. Se Dio non v'è, dopo alcuni giorni di piacere io non debbo temere alcun male. Se v'è Dio, egli può farmi o sommamente beato, o sommamente infelice. La prudenza mi insegna tra due cose egualmente possibili di non dover arrischiare o la mia somma miseria, o la mia somma felicità. Debbo dunque esaminare se Dio esista, o no.

II.

Se non mi divido per alcuni momenti dalle mie passioni, non potrò applicarmi seriamente a questo esame. Esse mi diranno sempre che Dio non v'è. Esse intralceranno i passi della mia ragione. Esse mi faranno abbandonare da ultimo le mie ricerche. Un giudice corrotto dall'interesse non discerne l'innocenza dalla colpa. O passioni, ritiratevi per un momento.

III.

Io conosco una moltiplicità di esseri che necessariamente ebbero la loro esistenza da alcuno. La materia non vede, non sente, non intende; è indifferente ad ogni azione, è soggetta a varietà, si corrompe, si altera, ed è governata da un altro principio fuori di sè. Dunque la mate-

ria non è increata, perchè non è possibile che sia da sè chi da sè non può nè anche moversi o sostentarsi, nè il sommo bene di una esistenza indipendente dee collocarsi in un essere che non sente la propria esistenza. Vergognati, o uomo, della tua stoltezza. Dunque quella materia che tu maneggi, che tu modifichi, che tu dividi, che fai in pezzi in quella materia, che tu calpesti sotto i tuoi piedi, questa è il tuo Dio? Quella materia che non può resistere alle tue mani, quella è un Essere eterno, necessario, indipendente? Vergognati, o uomo, della tua imbecillità.

IV.

Dirai forse che il creatore e l'architetto dell'universo fu un Essere eguale a te? Uno spirito limitato come tu sei? Un uomo come sei tu? Prova dunque a fare un'anima, a lambiccare un'anima da tutte le sostanze più sottili della terra; un'anima che intenda, che voglia, che muova a suo talento un corpo umano. Chiama in ajuto tutti i filosofi, i chimici, i meccanici. Ecco là un cadavere freddo, muto, disanimato. Uomini pieni di cognizioni, genj delle scienze, divinità dei licei, inspirate un'anima dentro di lui; fate che respiri, che si muova, che parli con noi, che c'interroghi, che ci risponda. Lavorateci almeno un fiore, un'erba, una foglia molle, fresca, odorosa. O uomo, che non puoi comporre un altro eguale a te, nè cose a te inferiori, come potrai credere che un tuo simile abbia creato l'universo?

V.

Chi ha dunque dato l'essere e l'origine alle cose? Forse il fato? Ma che cosa è il fato se non una legge invariabile? Ora una legge suppone il legislatore, da cui essa è dettata. Questo supremo Legislatore è quegli che io cerco al presente, e non la legge. Dunque fa mestieri indirizzarsi a un'altra cagione che sia superiore al fato medesimo. Sarà forse stato il caso? Che cosa è il caso se non se una fortuita combinazione di cose? Egli dunque suppone un qualche soggetto già esistente, in cui esaurire le sue combinazioni, perchè dal niente niente si combina e si ordina. Or quello ch'io cerco non è di sapere chi abbia disposto le cose già create, ma chi abbia create le cose.

VI.

Tutto quello che io vedo nella natura poteva non essere. Ora ciò che poteva non essere non è stato da sè, perchè ciò che può non essere è contingente, ciò che è contingente non è necessario, e ciò che non è necessario deve avere un principio che lo determini ad esistere. Imperocchè come passare da sè stesso dal non essere all'essere? Questo primo principio delle cose contingenti è quello che io cerco. Già comincio a distinguere un Ente Supremo che io non conosco, diverso da tutti gli esseri che ho conosciuto sin qui. Quanto sei debole, o mia ragione, perchè sino ad ora mi abbandonasti ad un errore di cui dovrò arrossire in tutti i miei giorni. Passioni, soffrite un altro poco. Allorchè mi allontano da voi, allora incomincio veramente ad essere filosofo.

VII.

L' Ente Supremo che io riconosco è mestieri che sia indipendente. Se fosse altrimenti egli non sarebbe l' Ente Supremo, egli non sarebbe la cagione delle cose. Così converrebbe far ricorso ad un altro e ad un altro infinito, sino ad arrestarsi in un solo che non sia soggetto ad altrui. Se immagino una catena che penda dalla sommità del cielo sino alla superficie della terra, è pur mestieri che immagini un anello primo degli altri e sostegno di tutti. Il primo anello non dipende da un altro anello. L'Ente Supremo è un Ente che non deve la sua esistenza a veruno.

VIII.

Di più: esiste quest' Ente? Dunque è necessario ch' egli esista. Se gli era possibile l' essere e il non essere, come dunque è stato? Chi lo ha tolto dall' indifferenza, e lo ha determinato ad esistere? Forse un altro fuori di lui? Ma no, perchè l' Ente Supremo è indipendente. Forse egli da sè medesimo? Ma chi non è non dona l'essere a sè stesso. Egli è dunque, ed è necessario che sia, perchè tolta una tale necessità egli non sarebbe in niun modo.

IX.

O Ente supremo e necessario, vi adoro. Io sono una creatura, voi siete il Creatore. Le vostre mani lavorarono il mio corpo. La vostra bocca v'inspirò l'immortale soffio di vita. Compite l'opera della vostra onnipotenza, seguite quella della vostra misericordia. Si squarci la benda che le passioni ravvolsero agli occhi della

ragione, affinchè essa finisca d' intendervi e di adorarvi.

X.

Dio (così chiamerò quest' Essere supremo) è sempre stato e sempre sarà. È sempre stato, perchè, essendo necessario, fu sempre egualmente necessaria la sua esistenza. Per quale sufficiente motivo mi direte ch'egli dovette esistere soltanto cento anni fa, o non piuttosto innanzi a mille secoli? Se egli non fu sempre, in nessun tempo vi fu ragione sufficiente per essere. E poi, se nacque nel tempo, o avrà dato l'essere a sè stesso prima di esistere, e questo è un assurdo; o lo avrà ricevuto da altri, e Dio non sarà più indipendente, come per altro ho dimostrato.

XI.

Egli altresì sempre sarà. Perchè non può distruggersi da altri chi è da sè stesso. Nè da sè stesso può distruggersi un Essere necessario che è portato ad amare infinitamente la propria esistenza.

XII.

Ma quali saranno le perfezioni di quest' Essere? Tutte le perfezioni che ammiro nelle creature è mestieri che si trovino in lui, essendo egli la cagion prima delle creature e delle loro perfezioni. Le altre, che non esistono, sono per altro possibili. Ora non sarebbero possibili se già non esistessero nella prima causa. Perchè donde mai attingerle se non da chi le possiede?

XIII.

Intanto avanzo più oltre. Tali perfezioni son elleno circoscritte dentro una sfera finita, o veramente nol sono? Veggo un numero immenso di creature, tutte nel loro genere perfette, ma tutte altresì di una limitata eccellenza. Eppure ingrandisco e raddoppio nel mio pensiero sì fatte perfezioni, e il mio pensiero ne' suoi progressi non trova confini. Io domando: Ciò che il mio pensiero disegna nel suo ritiro non potrebbe forse eseguirlo in fatti il Creatore? Senza alcun dubbio. È vero che per quanto egli aumentasse le perfezioni delle creature, esse non toccherebbono mai il segno di una perfezione infinita. Ma è ben mestieri che vanti una infinita perfezione chi può sempre crescere e raddoppiare le perfezioni delle creature.

XIV.

Oltre di che, donde avviene che gli attributi di qualsivoglia cosa creata sieno di una data misura, e non più? Ciò accade o perchè la sorgente di tali perfezioni fu parca ed avara dei suoi doni, o perchè il soggetto non è capace di eccedere così angusti confini. Ma Dio, che esiste necessariamente, non riconosce alcuna causa distributrice delle sue perfezioni. Ma Dio, che è per necessità l'Essere più perfetto, non include ripugnanza alcuna ad una perfezione anche infinita. Non v' ha dunque ragione sufficiente per negargli quella totale estensione di confini che nè la sua natura, nè il volere altrui potè segnare ad una assoluta e necessaria essenza. E certamente concepisco con tutta l'evidenza che una

perfezione infinita è possibile nell' Essere supremo, necessario, e fonte di tutte le perfezioni create e di tutte le perfezioni possibili. Nessuno potrà dimostrare il contrario. Ora se è possibile in Dio una infinita perfezione, essa deve aver sempre esistito in lui, perchè altrimenti non sarebbe nemmeno in lui possibile. Imperocchè per qual parte sarebbe possibile? Non per parte delle cose create e subordinate, che ricevono da lui perfezione e non ne hanno veruna che non sia da lui ricevuta, e se fossero capaci di somministrare ad altri una perfezione infinita, la dovrebbero prima avere in sè stesse. Ma nemmeno da sè medesimo e per potenza propria potrebbe Iddio acquistare una perfezione infinita, perchè, non avendola sempre avuta per natura e per essenza propria, ciò vorrebbe dire che la di lui essenza e natura è per condizione propria finita e limitata. Una natura finita e limitata non può comunicare ad altri, nè a sè stessa una perfezione infinita che non ha nè in atto, nè in potenza. Dunque, postochè una infinita perfezione è possibile in Dio, essa è in lui altresì necessaria, e non può esservi istante veruno in cui egli non sia stato infinitamente perfetto.

XV.

Di qui ne viene che Dio sarà infinitamente santo, potente, verace, sapiente, giusto, e che tali perfezioni saranno in lui necessarie ed essenziali. Intendo altresì come Dio è unico, perchè l' esser unico è veramente una perfezione. Oltre a che, se Dio è da sè stesso infinitamente

perfetto, per qual ragione sufficiente dovrò ammettere più Dei? O veramente, come distinguere tra loro tali Divinità, se tutte saranno egualmente perfette?

XVI.

Egli eziandio sarà un Essere semplicissimo. Non posso concepire parti in Dio senza dedurne per necessità molti assurdi. Facciamo ch'egli abbia parti; dunque sarà divisibile. Di poi, o tutte le sue parti saranno da sè, o saranno da altri. Se tutte saranno da sè, ecco altrettanti Dei. Ma se saranno da altri non saranno più parti di un Dio indipendente. Da ultimo, a Dio mancherà una perfezione dove gli manchi la semplicità; il che contraddice a quella perfettissima essenza che ho confessato.

XVII.

Resta finalmente che Dio sia anche immutabile. Perchè il mutarsi in Dio importa passaggio o dal bene al meglio, o dal meglio al bene. Nè l'uno, nè l'altro può darsi in lui. Perchè nel primo caso mostrerebbe di non essere stato sempre perfetto; nel secondo lascerebbe di esserlo. E poi, chi potrebbe in Dio operare un tale cangiamento? Un inferiore? Questo è assurdo. Un eguale? Egli non l'ha. Un superiore? Ma Dio è superiore ad ogni altro. Non vi è dunque in Dio nè motivo, nè mezzo alcuno di cangiamento.

XVIII.

Tutte le cose esistenti saranno adunque dipendenti da Dio, saranno anzi sue creature. Or io domando se Dio, dopo aver creato il mondo

e gli uomini che popolarono il mondo, abbia abbandonato l'uno e gli altri a sè medesimi? Se io medito la sovranità e l'altezza di quest'Essere, provo difficoltà per avvilirlo al governo delle sue creature.

XIX.

Oltre a che io veggo che la virtù non ha tra gli uomini quasi alcun pregio, e il vizio, per contrario, mena dietro un gran seguito. La virtù è combattuta, il vizio è sollevato. Se un Dio governa il mondo, come può tollerare così empie e così ingiuste distribuzioni?

XX.

Ma no. Dio ha creato gli uomini e il mondo. Se non perdè un grado della sua maestà in crearli, come dirò poi, che si avvilisca pensando al loro governo? Di più, egli mi ha dato un intelletto ed un cuore capace di conoscerlo e di amarlo. E perchè farmi questo dono, se poi non cura che io l'ami e lo conosca? Che se le cose create sono vili in sè medesime, tendono per altro ad un gran fine ordinato da lui, che con arte sublime le divisò secondo i loro gradi in una ammirabile catena.

XXI.

Dall'altra parte egli è saggio infinitamente. Dunque vede senza stancarsi tutti i bisogni delle sue creature. Egli è onnipotente. Dunque può senza discapito provvedere alle più minute necessità. Egli è la stessa bontà. Dunque non sa riguardare con occhio indifferente la virtù oppressa dal vizio. Dio che fino nel cuore delle tigri ha infuso un tenero amor de'lor parti,

sarà poi insensibile al male, o al bene delle sue creature?

XXII.

Egli potea togliere efficacemente dal mondo tutti gli eccessi. Ma che pro? L'uomo costretto ad amare il suo Creatore non gli avrebbe dato la stessa gloria, come amandolo senza necessità: e il Creatore non avrebbe avuto luogo di chiamare così spesso in campo la sua giustizia e la sua misericordia. Per altro egli ha fatto il possibile per impedire il disordine, allettando alla virtù colla speranza del premio e colle minacce allontanando dal vizio. Intanto se al presente il vizio trionfa sopra la virtù, dunque, io dico, vi sarà un' altra vita, in cui l' uno e l' altra avranno la meritata mercede.

XXIII.

In riguardo poi ai mali fisici del mondo, essi non sono realmente mali, se non rapporto alla nostra debole capacità. Ma rispetto al fine, per cui Dio li permise e li ordinò, sono beni di un nuovo genere. La povertà mantiene quella ineguaglianza di gradi ch' era necessaria al bene della società. Le malattie avvisano l' uomo di una vita avvenire. La morte lo mena a ricevere o il premio, o la pena delle sue azioni. Svolgiamo ancor di più queste verità. La perfezione infinita dell' essere supremo risplende nella manifestazione estrinseca dei suoi divini attributi. In conseguenza quanti più attributi di numero egli manifesta, quanti maggiori effetti delle sue perfezioni si vedono, tanto maggiore a lui ne dee risultare la gloria. Ora se

Dio avesse creato l'uomo necessitato assolutamente al bene, egli avrebbe senza dubbio fatto gran pompa della sua bontà. Ma egli non ha meno esaltata la sua bontà col crearlo libero, perchè lo ha invitato nello stesso tempo internamente alla virtù, gli ha somministrato le facoltà e i mezzi per praticarla e gli ha creata nel cuore la riprovazione del vizio. In questa guisa potrà inoltre mostrare la sua liberalità col donare all'uomo un premio eccessivamente superiore al merito delle di lui operazioni; la sua misericordia avendo luogo ad esercitarla col perdonare ai colpevoli le lor trasgressioni; la sua giustizia nella esatta distribuzione dei premj e delle pene; la sua sapienza e onnipotenza, ora coll'impedire l'abuso del libero arbitrio senza offenderlo, ora col prevalersi di quest'abuso medesimo a fini altissimi della sua gloria e della felicità del genere umano. Se non vi fosse stata libertà, vi sarebbero state delle azioni virtuose, ma non vi sarebbe stata virtù vittoriosa. Ora non è egli onorevole a Dio e all'uomo che il bene si faccia per libera elezione, e trionfando di tutte le inclinazioni al male? Tutti questi mali fisici, che io vedo nel mondo, potrebbero essere una pena di qualche reato dell'umana natura e dell'abuso della stessa libertà. Posta la possibilità di tanti sorprendenti effetti e conseguenze della facoltà, dell'esercizio e dell'abuso del libero arbitrio, come condannare alla cieca la divina Provvidenza dei mali fisici e morali del mondo? Piuttosto dovrò cercare, se quello che comprendo esser possibile esista di

fatti in realtà. Ma questo non potrà risapersi di certo senza una rivelazione divina. Ecco che incomincio a scuoprire l'utilita e la necessità della rivelazione, e il mio debito d'indagare la di lei esistenza. Intanto io sono tenuto a presumere che tutto è ordinato da Dio a un fine rettissimo, benchè per anche in parte a me sconosciuto. La sua bontà, sapienza, potenza infinita non mi lasciano luogo a dubitare di questa verità.

XXIV.

Io confesso adunque che la Provvidenza di Dio veglia sul corso delle stelle e sulle operazioni degli uomini. Ma qual sarà l'ultimo fine di questa provvidenza? Un essere infinitamente buono è necessitato ad amare l'infinita bontà, cioè sè medesimo. Dio dunque sarà il fine delle operazioni di Dio.

XXV.

Or egli non può crescere di alcun pregio intrinseco, essendo egli un abisso di perfezione. Solo può acquistare qualche onor estrinseco, in virtù di cui sarà riconosciuto dalle sue creature, come loro unico supremo autore. Ma come ottenerlo?

XXVI.

Misera umanità! Quante passioni ti assaltano, quanti nemici ti opprimono per attraversar la vista del tuo Creatore! La tua ragione è debole e corta. Se alcuni filosofi conobbero il culto dovuto al vero Dio colle rimote conseguenze di un lungo discorso, tutti non sono filosofi. Eglino stessi dissero su questo punto

molto bene, o molto male. Ah mio Dio! permettete che il dica: se in questo stato vi piaceva l'esser adorato dall'uomo, facea mestieri che voi stesso parlaste in qualche maniera all'uomo.

XXVII.

Non basta. Se anche tutti gli uomini concepissero chiaramente, che Dio gli ha creati per esser da loro adorato, nondimeno rimarrebbero all'oscuro della maniera, in cui Dio esige di esser adorato. Non vi è discorso che discerna e conosca un punto che dipende dalla libera volontà di Dio. Era dunque bisogno che Dio rivelasse la sua volontà.

XXVIII.

Oltre a ciò quante altre verità doveano manifestarsi all'uomo per la felice economia della società. Per esempio, se v' abbia o no una vita futura; se l'anima sia immortale; se l'uomo debba amare il suo nemico, e più altre. Sino a tanto che queste verità si fossero abbandonate all'opinione del filosofo, non vi sarebbe stato niente di certo, di chiaro e di durevole. L'esperienza me ne dà una prova senza eccezione. Ma quand'anche tutti convenissero in una vita avvenire e nella immortalità dell'anima, chi saprà istruirmi con sicurezza, quale sarà il premio o la pena nella vita futura? La mia beatitudine sarà naturale o soprannaturale, sarà eterna o transitoria? Se Dio mi ha preordinato a vederlo, e a goder di lui stesso nei secoli eterni, questa ordinazione è affatto gratuita per parte di lui e non dovuta alla natura umana. Dunque non posso assicurarmi di questa suprema

liberalità del Creatore, s' egli stesso non è quegli che la manifesta. Dio può (assolutamente parlando) punirmi dei miei misfatti nell'altra vita per un tempo più breve o più lungo, per un tempo determinato o per una eternità. Come saprò con certezza, qual castigo m' aspetta, se egli stesso non palesa i suoi decreti? Dall' altra parte importa troppo il sapere il mio destino nell'altra vita per animarmi al bene e ritirarmi dal male. Anzi questa cognizione interessa tutta la società e tutti i suoi comodi. Io vedo che tutti i miei simili finiscon di viver su questa terra e che il lor corpo va a stritolarsi finalmente in polvere. Conchiudo, che ancor io dovrò incontrare la stessa sorte. Ma il mio corpo sarà egli sempre polvere dispersa sulla superficie della terra, o sepolta negli abissi del mare? Iddio potrebbe ricomporlo, riorganizzarlo, ridonargli la vita. Vorrà egli farlo? Qual è quel filosofo che m' instruisce con certezza, e colla sola scorta del lume naturale del futuro destino di questo mio corpo? Era dunque mestieri che Dio additasse tali cose con un lume infallibile e permanente. In due parole nello stato presente era necessaria la rivelazione.

XXIX.

Dunque esiste una rivelazione divina. Perchè se veramente esiste una provvidenza, se questa provvidenza ha necessariamente per ultimo suo fine la gloria estrinseca del Creatore, egli non potea ottenerla nelle presenti circostanze dell' uomo, se non per mezzo della rivelazione. Questo è il mio discorso, a cui non trovo alcuna replica.

XXX.

Resta solo a rintracciare, qual sia la religione da Dio rivelata. Rivelate da Dio non ponno essere tutte le religioni che si oppongono a' suoi divini attributi. False perciò le sette, che onorano gli altari di un Giove adultero, di una Venere impudica, di un Apollo incestuoso, o di un Vulcano vendicativo. False tutte quelle, i cui riti atterriscono la modestia e l'umanità. Una sola può essere la vera religione. Quella che può mostrarmi un codice autentico e certo di rivelazione divina, io dirò che quella ha i giusti caratteri di verità.

XXXI.

I Giudei e i Cristiani mi mettono fra le mani un libro, ch'essi chiamano Scrittura Sacra. Pretendono che questo sia il codice della divina rivelazione. Gli uni per altro non citano che il vecchio Testamento: gli altri vi aggiungono il nuovo. Esaminiamo il primo per ora. Questo libro è egli autentico?

XXXII.

Domando se questo libro è degli autori, di cui porta il nome, e se mai è stato in alcuna parte alterato. Per saperlo esamino tutte le prove che sono ricevute per gli altri libri. Se tutte convengono in questo libro, sarei un temerario e uno stolto negando alla Scrittura l'autenticità, che non ardisco di negare agli altri.

XXXIII.

La miglior prova dell'autore di un libro è la costante tradizione di secolo in secolo. Or

cercando i libri della Scrittura trovo, che sono stati costantemente attribuiti agli autori, di cui portano il nome. Libri che prescrivevano delle leggi gravose all'umanità, che ricordavano i delitti della nazione, che annunziavano portentosi castighi, non poterono fuggir le ricerche de' più accorti, i quali se avessero dubitato soltanto della autenticità degli autori, non avrebbero trascurato di scuoprir l'impostura alla nazione. Come dunque io che sono giunto al mondo sì tardi, potrò chiamare in dubbio la fedeltà di una tradizione sì antica e sì costante, sì uniforme e non mai smentita?

XXXIV.

Trovo soltanto una difficoltà su i libri di Mosè. Il popolo ebreo fu lungo tempo prigioniero in Babilonia. Esdra fu il suo riformatore dopo il ritorno dalla cattività. Chi sa che quest'uomo non abbia inventato la Storia Ebraica e le leggi di Mosè.

XXXV.

Ma come era possibile ad Esdra il farlo? Egli riconduceva da Babilonia degli anziani della nazione, de' sacerdoti, de' leviti. Egli comandava ad un popolo, i cui maggiori avean veduto l'antico tempio, che avean praticato le leggi, le cerimonie e gli usi stabiliti nella Giudea prima della cattività. Egli trovò in questo paese un gran numero di ebrei che vi erano tornati settantatrè anni addietro. In qual modo potè Esdra far abbracciare a questi differenti ebrei sotto il nome di Mosè delle leggi, delle ceremonie, delle storie, de' libri, di cui non avean mai udito parlare?

XXXVI.

Prima di Esdra, durante la cattività, il popolo non ignorava la legge di Mosè. Questi ebrei nelle lettere scritte agli altri rimasti in Gerusalemme citano diversi passi (*Baruc.* 2) del Pentateuco. Ezechiello, ch' era del loro numero, indica molti punti (*Ezec.* 44) della legge. I genitori di Susanna (*Daniel.* 13, 3) allevarono questa figlia nell' osservanza della legge. Erano dunque i libri di Mosè noti al popolo innanzi ad Esdra. Esdra dunque non potè inventarli a capriccio.

XXXVII.

Anche più. Esdra non potea supporre i libri di Mosè senza inventar parimente le opere degli altri scrittori ebraici, perchè tutti alludono continuamente ai libri di quest' illustre legislatore. Or come cimentarsi a un tal fatto con sicurezza, come deludere così facilmente la sua nazione? Che se Esdra fu impostore, non fu solo. Anche Neemia, della cui fede non v'è luogo a dubitare, attesta che Esdra lesse (2 *Esdr.* 8, 1 *et seq.*) al popolo il volume della mosaica legge. Vorrem dunque dire che anche Neemia fosse d' accordo nella tessitura di questa frode? Vorrem dire che anche i sacerdoti non vedessero, o non reclamassero contro all' impostura? Egli sarebbe dunque una follia negar gli autori della Scrittura, come lo sarebbe il togliere a Tucidide, a Tacito, a Polibio l' onor dell' istorie che corrono col loro nome.

XXXVIII.

Molto meno potrò poi dire che il testo della

Scrittura o dalla frode, o dal tempo sia stato corrotto ed alterato. Veggo due celebri società l'una di Giudei, l'altra di Cristiani opporsi scambievolmente tutto giorno i passi dell'antico Testamento e non accusarsi presso che mai d'infedeltà e d'impostura. E se taluno intraprende ad alterar qualche passo, ecco i suoi nemici (*Tertul.*, *Origen.*, *Hieron.*) alzar tosto la voce contro l'inganno. Leggo una grande moltiplicità di versioni fatte su questo libro e non trovo essenziale difformità in loro, se non forse in poche rifiutate da tutti i critici. So in fine circa questo libro dagli ebrei medesimi, ch'essi ne furono sempre gelosi custodi, e che in ogni sabato era letto nelle loro sinagoghe (*Deut.* 31, 2. *Paralip.* 34, 2. *Machab.* 2, *Giusep. lib.* 1 *contr. Appion.*, *e lib.* 2 *Antiq. Judaic. l.* 32, *c.* 2). Supposte tante cautele in tutti i tempi di due sì celebri nazioni, come potrò opinare che sienosi falsificate insieme tante copie e tante versioni, senza che niuno abbia reclamato o degl'individui di queste società, o de' loro nemici.

XXXIX.

Io son costretto a concedere che non ho ragione alcuna per asserire che la Scrittura sia stata in alcun tempo alterata e che ne ho moltissime per affermare il contrario. Or debbo esaminare la verità della deposizione contenuta in questi libri. Qual giudizio posso far io della veracità dell'antico Testamento e della rivelazione in esso contenuta?

XL.

Questo libro è stato scritto per la maggior parte da Mosè condottiere del popolo ebreo e contemporaneo alla più parte dei fatti da lui narrati. Mosè apparisce in primo luogo un uomo umile e disinteressato. Egli non dissimula nel suo racconto i proprj peccati; egli affida la dignità del regno e del sacerdozio a un'altra famiglia; egli riferisce i suoi prodigj al supremo monarca. Mosè apparisce ancora un uomo sincero. Il suo stile è colorito da una nobile semplicità; i suoi fatti sono vestiti delle più notabili circostanze; la sua storia è seguita e non contraddice mai a sè stessa. Mosè finalmente ha l'approvazione degli altri scrittori. Ha l'approvazione di quelli della sua nazione, i quali alludono ad ogni tratto alla sua autorità. Ha l'approvazione degli stranieri, i quali narrano molti fatti conformi a'suoi, e le cui favole sono anch'esse lavorate sulla verità della storia di questo legislatore. Se Mosè non merita fede a'suoi scritti, non v'ha storico, a cui si debba credere, perchè niuno vi è che al pari di lui vanti tutti i caratteri di verità.

XLI.

Ora Mosè mi attesta di aver conversato con Dio e di aver da lui ricevuta la legge degli ebrei. Dovrò io prestargli fede? Un uomo sincero, modesto, disinteressato e insieme accorto esige tutta la mia attenzione. Ma se in prova di sua missione egli mi recasse dei miracoli incontrastabili, gli crederei con più sicurezza. Così è veramente. Mosè narra la sua missione e la conferma coi mirali avvenuti.

XLII.

I suoi miracoli non posso negarli. Primo, tutti i libri degli ebrei li ripetono e li suppongono, mille volte, e la loro fama vive incorrotta sino al giorno d'oggi. Secondo, tutti i monumenti, feste, ceremonie e pratiche di quella nazione mi convincono della sua veracità. La festa di Pasqua ricorda la miracolosa partenza dall'Egitto; la manna conservata nel tabernacolo il prodigio di quella che piovè nel deserto; la festa di Pentecoste la promulgazion della legge; il serpente di bronzo la divina guarigion degli ebrei. Se i prodigj narrati da Mosè erano favolosi, tutti i riti degli ebrei furono ridicoli e senz'alcuna origine. Terzo, mi sorprende l'esattezza degli ebrei in osservare una legge così gravosa e singolare. Se Mose non avesse provato la sua missione cõn miracoli, come assoggettare a questo giogo un popolo ostinato e incredulo come gli ebrei? Se i miracoli da Mosè narrati son falsi, o tutti i Giudei gli hanno creduti veri, quantunque nol fossero, o tutti si sono uniti a sostener l'impostura del lor maestro. L'una e l'altra supposizione è inverisimile e assurda.

XLIII.

Gli altri prodigi narrati dai diversi scrittori ebraici sono forse più incontrastabili. Essi li produssero in un tempo, in cui la loro nazione era già conosciuta nel mondo, in cui gli ebrei medesimi eran divenuti più colti, in cui quel popolo erasi diviso in due fazioni di Giudei e di Samaritani. Se eglino avesser sognato dei falsi racconti, la gelosia e l'accortezza altrui li avrebbe smentiti.

XLIV.

Io trovo dunque a pro dell'antico Testamento e della rivelazione in esso contenuta, io trovo dei veri miracoli, che non posso negare senza offender le leggi della comune autorità. Dunque, io soggiungo, son certo che quella rivelazione è divina, come son certo che Dio solo può operar de' miracoli chiari e permanenti, e che non può farli in testimonio di una falsa rivelazione.

XLV.

Dio solo può operar de' miracoli chiari e permanenti, perchè Dio solo è il padrone della natura e può variarne le leggi a suo talento. I demonj hanno certo una virtù superiore alla nostra; ma pure la loro virtù è limitata, e non ponno comandare all'anima di un morto di tornarsene al suo corpo; la loro virtù non è instantanea, e perciò non sanno moltiplicare all'improvviso un pane, se non in apparenza: la loro virtù non è dispotica, e perciò non valgono a distruggere un esercito contro il volere del supremo Monarca. Allorchè dunque trovo un prodigio chiaro, permanente, istantaneo e del tutto soprannaturale, debbo confessare che Dio ne fu l'autore.

XLVI.

Ma Dio non può far veri miracoli in testimonio di una falsa rivelazione. Questo è assai più chiaro, perchè altrimenti Dio, ch'è la stessa verità, verrebbe a comprovare direttamente la menzogna, e a burlarsi della nostra fede. Riprendo di bel nuovo il mio discorso. Io son

dunque certo che nei libri dell' antico Testamento è contenuta la divina rivelazione, perchè son certo de' miracoli fatti da Dio in prova di una tale rivelazione.

XLVII.

Mi inoltro col mio raziocinio, e dico: Debbonsi tener per libri divini que' libri che insegnano alcune verità, a cui tutta l' umana accortezza non può pervenire. Or tali sono i libri della Scrittura; dunque eglino sono divini e divina in conseguenza è la rivelazione in essi contenuta. Per verità divine intendo le profezie, di cui trovo ripieni i libri santi.

XLVIII.

Leggo nei profeti molti secoli innanzi predetta la venuta del Messia, lo stabilimento della sua religione, il rovesciamento dei falsi Dei de' Gentili. Leggo il testamento di Giacobbe (*Gen.* 49) ripieno di predizioni avverate dopo la morte di Mosè. Leggo in Davidde (*Psalm.* 21) dipinte a parte a parte le più minute circostanze della morte di Gesù Cristo. Leggo in Daniello la (*Dan.* 9) riprovazione degli ebrei, la rovina di Gerusalemme e del tempio, e la dispersione di quel popolo ostinato.

XLIX.

Trovo in Isaia il nome di Ciro e le sue conquiste (*Isaiae* 45) dugento anni prima del suo nascimento. Trovo di bel nuovo in Daniello (*Dan.* 8) annunziata la distruzione dell' impero de' Persiani per mezzo di Alessandro. In lui trovo parimente un ritratto dell' orgoglio di Antioco (*Ibid.*), e del suo fine infelice. Or

tutti questi fatti erano contingenti. Se il caso potè avverarne alcuno, tutti non poterono verificarsi dal caso. Il demonio nemmen egli sapea prevedere dei fatti indipendenti dal suo potere e dalle cause a lui cognite. Dio solo adunque era in istato di accertarne l'uomo, e l'uomo a Dio solo dovrà riferirne il chiaro predicimento.

L.

Mio Dio, riconosco adunque nella Scrittura la vostra parola alle prove infallibili delle profezie e dei miracoli. Chi altri fuor di voi penetra nelle tenebre dell'avvenire, chi altri fuor di voi può derogare alle leggi della natura? Se aveste parlato a me stesso, potrei forse sospettare della infedeltà de' miei sensi. Ma poichè avete parlato sul Sina alla presenza di tante migliaja d'uomini, e col testimonio di tanti prodigj; poichè la vostra parola non fu mai smentita da' vostri nemici, non fu mai alterata dal vostro popolo, anzi fu sempre rassodata da nuove prove e da nuovi testimonj, come potrei dubitarne senza taccia o di superbo, o d'insensato? Compite sul mio cuore le vostre misericordie, affinchè la mia ragione già troppo convinta non mi condanni al rigore della vostra infinita giustizia.

PARTE SECONDA.

RELIGIONE CRISTIANA.

I.

Io son convinto che nell'antico Testamento è registrata una rilevazione divina. Io son certo per conseguenza che le verità in essa contenute sono verità infallibili. Io son tenuto finalmente ad osservarne tutte le leggi, tutte le cerimonie, tutti i riti, sinchè Dio medesimo li cangi, o mi prescriva in contrario. Esamino adunque, se v'abbia una nuova rivelazione che deroghi in qualche parte all'antica.

II.

I Cristiani mi rispondono di sì; i Giudei lo negano. I Cristiani mi presentano il Vangelo come il codice della nuova rivelazione, e i Giudei lo rifiutano. Per venire a capo della veracità di questo libro intraprendo lo stesso esame che ho fatto di sopra.

III.

Questo libro è degli autori di cui porta il nome, o no? Io li trovo (*Iren. l.* 3, *c.* 11, *n.* 7) citati da S. Ireneo uno de' primi padri del cristianesimo. Valentino riconosceva tutti i quattro Evangelj (*Tertul.*, *Praescrip.*, *c.* 38 *et* 49). Giuliano medesimo lor capitale nemico lo confessa apertamente. L'Evangelo di S. Matteo (*Huet. demonst. Vangel.*, *prop.* 1) era approvato da Cerinto eretico e contemporaneo degli

Apostoli. S. Paolo (*ad Corint.* 8, 18) fa menzione di quello di S. Luca. Porfirio non nega quello di S. Marco; e S. Giovanni si manifesta da sè stesso autore di quello che corre col suo nome. Se mi dilungo da quei primi secoli, cresce il numero de' testimonj a lor favore. Son dunque più certo che il Vangelo fu scritto da Luca, da Matteo, da Marco e da Giovanni, che non son certo delle guerre scritte da Cesare. Imperocchè le guerre scritte da Cesare non trovarono oppositori. Al contrario il Vangelo non ostante gl'infiniti contrasti de' suoi nemici ha sempre conservato il nome de' primi autori da cui fu scritto.

IV.

Domando di più. Il Vangelo ha poi sempre custodito la sua nativa purità? Leggo nelle storie che questa società de' cristiani ha trovato sin da principio de' novatori che vollero introdurre delle opinioni nuove e singolari. Se i novatori avessero voluto prender vantaggio falsificando il Vangelo, avrebber trovato un ostacolo forte e costante dalla parte de' cristiani. E parimente se i cristiani avessero confutato i loro emuli alterando il Vangelo, sariano stati tostamente smentiti da' novatori. Era dunque impossibile in que' primi tempi di variare l'essenza di questo libro, senza che alcuno reclamasse all'impostura. Infatti se i discepoli di Marcione, di Valentino e di Lucano tentarono quest'inganno, furon subito da Origene (*lib.* 2 *contr. Cels.*) palesati. Essi ebbero sopra di sè gli occhi più critici (*Tertul. cont. Marc.*, *l.*

4, *c.* 5, *l.* 5, *c.* 17. *Iren.*, *l.* 1, *c.* 29. *Basil.*, *l.* 2 *cont. Eunom.*, *c.* 5, *l.* 5. *Hyeron. in proem. sup. ep. ad Philemon. Ambros. super Epist. ad Rom.*) che tosto gli accusarono d'impostura e di frode.

V.

In seguito dovea crescere questa impossibilità. Si moltiplicarono i novatori. Crebbe dunque il numero delle persone interessate a smentire il Vangelo. Si moltiplicarono le copie di questo libro. Crebbe dunque la facilità di scuoprir l' impostura confrontando le une colle altre. Eppure la purità del Vangelo non si è mai calunniata sodamente da' suoi nemici. Eppure questi medesimi hanno sempre citato il Vangelo come l' arbitro irrefragabile delle loro discordie. Dunque ho tutti gli argomenti per credere che il Vangelo abbia conservato la sua purità.

VI.

Mi confermo tanto più nella mia opinione, quando considero la premura de' cristiani per questo libro. Fin dal secondo secolo Origene si applicò a restituirgli la sua naturale integrità. Girolamo nel quarto secolo riscontrò esattamente tutto il nuovo Testamento, e in seguito moltissimi attesero a mantenergli la conformità più esatta co' più perfetti originali. Infine, se il Vangelo si fosse cangiato, sarebbesi cangiata anche la fede, che è appoggiata sul Vangelo. Ma la fede dei nostri tempi è la stessa che la fede de' tempi apostolici. Dunque il Vangelo non è cangiato. Se dopo tutto ciò negassi l' autenticità del Vangelo, dove potrei dimostrare un libro autentico?

VII.

Così convinto della autenticità del Vangelo passo ad esaminare la sua veracità. Leggo in questo libro che Gesù Nazzareno vero Figliuol di Dio nacque di una Vergine per opera dello Spirito Santo; ch'egli annunziò nella Giudea una dottrina nuova e sublime, dichiarando con più perfezione le tavole della antica legge, e abolendo i riti e le ceremonie degli ebrei; ch'egli patì sotto Ponzio Pilato governatore della Giudea, che fu flagellato e crocifisso, e il terzo giorno uscì vivo dal sepolcro, come avea predetto a' suoi Discepoli. Leggo queste e più altre cose, e domando se debbo credere questi fatti, se son tenuto ad abbracciare la sua dottrina, in somma se il Vangelo è un vero codice di rivelazione divina.

VIII.

Gli scrittori di questo libro o furòno discepoli di Gesù Cristo, o furono famigliari de' suoi discepoli. Erano dunque in istato di certificare i fatti che tramandavano alla posterità. Ma nemmeno ho da credere che per pura malignità volessero fingere la loro istoria: primo, perchè non poteano farlo in faccia a tanti nemici, alcuni de' quali erano stati testimonj oculari dei fatti, e non poteano farlo in mezzo a tanti compagni, la cui legge vietava l'impostura e la falsità: secondo, perchè, se avesser voluto favoleggiare, non avrebber mai finto la morte e la crocifissione del lor maestro che dovea renderli infami, e potea difficoltare la propagazione della fede.

IX.

In fatti trovo nel Vangelo una semplicità di racconto che mi persuade l'ingenuità de' suoi scrittori; trovo una moltitudine di circostanze così ben disposte, e sì conformi tra loro, che son costretto a deporre ogni sospetto d'impostura. Trovo in Calcidio (*com. in Tim.*), in Tallo (*Minut. Fel. in Oct.*), in Celso (*Orig. cont. Cel., l.* 2, *c.* 2), in Giuliano (*apud Cyril., l.* 6), in Porfirio (*apud August.*, *de civit. Dei lib.* 19), in Macrobio (*Saturn.*, *t.* 1, *c.* 4), in Flegonte (*Hieronym. et Euseb. in Chronico*) e negli stessi Fasti Pagani (*Ruffin.*, *l.* 9, *hist. Eccl. c.* 6. *Tertul.*, *apol.*, *cap.* 21) attestati non pochi degli avvenimenti registrati già prima nel Vangelo.

X.

Ah mi convien esclamare con Gian Jacopo Rosseau (*Emil.* , *t.* 3, *p.* 165): La santità del Vangelo mi parla al cuore. Leggete i libri dei filosofi con tutta la loro pompa, quanto non sono meschini a paragone di questo! Può darsi che un libro tanto sublime a un tempo, e tanto semplice sia opera d'uomini? Può darsi che quegli, di cui si tesse la storia, sia un puro uomo? Può mai esser quello il tuono di un entusiasta, o di un ambizioso settario? Che dolcezza, che purità ne' costumi! Che grazia soavissima nelle istruzioni! Che sublimità nelle massime! Che profonda sapienza nei discorsi! Che presenza di spirito, che acutezza, che aggiustatezza nelle risposte! Che impero sulle passioni! Dov'è l'uomo, dov'è il saggio che

sappia operare e patire e morire senza debolezza e senza ostentazione?

XI.

Sempre più mi confermerò nel mio sentimento, se Gesù Cristo mi avrà assicurato della sua dottrina col linguaggio e colla prova dei miracoli. Eppure così è veramente. Egli ha risanato de' paralitici e de' ciechi, degli storpj e dei muti in un istante, e con una sola parola. Egli ha liberati degli ossessi dallo spirito maligno. Egli ha restituito dei morti anche fetenti, e in un subito alla vita. E quasi tutti questi miracoli trovo che sono stati fatti da lui in prova della divinità di sua dottrina. Quando i due discepoli di Giovanni chiesero a Gesù Cristo s'egli fosse l'Inviato di Dio, ecco la sua risposta (*Matth.* 11.): Andate, e dite a Giovanni ciò che avete udito e veduto. I ciechi veggono, gli storpj camminano, i leprosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono. Ora se questi miracoli son veri, è vera e divina la sua legge e la sua rivelazione: perchè i veri miracoli sono da Dio, e Dio non può farli in testimonio della falsità. Cerco adunque la verità degli allegati miracoli, e ragiono così:

XII.

Gesù Cristo dopo la morte ignominiosa della Croce è stato adorato dagli spiriti più colti (*Act.* 6, 7, *et* 17, 11, 34, *et* 18, 8, *et* 19, 26, 31, *et* 28, 17) e più illuminati del mondo; è stato confessato per Dio sino collo spargimento del sangue. Ma come ciò sarebbe avvenuto, se la fama de' suoi miracoli non fosse restata im-

mobile sotto le prove del più rigido esame? Sino dal principio si fecero difensori di Gesù Cristo Dionisio Areopagita, Policarpo, Giustino, Ireneo, Atenagora, Origene, Tertulliano e Clemente Alessandrino, uomini eruditi ed allevati presso che tutti in altre religioni. Ora non comprendo in essi questa mutazione senza supporre dopo una diligente ricerca una morale certezza dei miracoli di Gesù Cristo.

XIII.

Mi fa più colpo il vedere che gli ebrei suoi capitali nemici neppur essi hanno avuto l'ardire di negarli. Nel Talmud asserirono che Gesù avea fatto de' miracoli per virtù magica, e che avea imparato quest'arte nell'Egitto. In altri libri vollero provare che Gesù trovasse il modo d'entrare nel santuario del tempio, e che ivi apprendesse il nome ineffabile di Dio, e operasse in virtù di quel nome i più sublimi portenti. Queste stravaganti opinioni sonosi conservate ne' lor libri sino al giorno presente.

XIV.

Esamino anche gli autori pagani, e nemmen questi si oppongono a' suoi miracoli, ma, come gli ebrei, studiano di attribuirli a magiche operazioni. Così Giuliano l'apostata (*apud Cyril., lib.* 6), così Celso l'Epicureo (*Orig. in Cels., lib.* 10), così Gierocle ateniese (*Euseb. in Hierocl.*), così Porfirio il filosofo (*Cyril. cont. Jul., l.* 6) e altri del Paganesimo. Possibile che uomini tanto inviperiti contro Gesù Cristo non tentassero di negare i suoi miracoli, se la fama comune e costante di tai prodigj non gli avesse avviliti?

XV.

Finalmente gli antichi eretici quasi contemporanei agli Apostoli, intesi a contraddire la lor dottrina, inoltre a portata di verificare i fatti, hanno ammessa la realtà de'miracoli di Gesù (*S. Ireneo, S. Epifanio haeres. Tertulliano adv. Marcion.*) Cristo e della sua risurrezione. I loro scritti ne convincono, e vi leggo una confessione ignominiosa a'loro sistemi. Gran che! Uomini poveri di sapere narrano de'miracoli molti di numero, e varj di circostanze. Gli adattano così propriamente al loro soggetto; li connettono con sì retta ordinanza, li conformano così giustamente alle predizioni dei profeti, gli adornano di sì nuove dottrine, che i saggi volendo fingere non potrebbon pervenire a un'arte così pura e sublime. I più scaltri dei loro emuli non sanno smentirli. I più illuminati de'lor nemici divengono lor discepoli. E io crederò che i miracoli da essi narrati sieno favole tramandate con lunga frode alla tarda posterità? Gran Dio? Dove siam noi? A chi posso io credere, se non credo all'autorità di questi uomini? Non mi resta altro scampo fuorchè unirmi agli ebrei ed ai pagani, e dire che i miracoli di Gesù Cristo furono operazioni di arte naturale, o di virtù diabolica.

XVI.

Ma poi rifletto che questi miracoli furono operati in pubblico e dinanzi a persone colte e interessate a parlar sinistramente di Gesù Cristo. Rifletto che i successi dei suoi portenti furono stabili e permanenti. Rifletto che niun fisico ha

mai saputo l'arte di guarire un cieco nato con dello sputo impastato col loto, nè di tornare alla vita un morto già deposto da quattro giorni. Rifletto che la dottrina, in cui testimonio furono operati tali miracoli, era direttamente contraria agli spiriti diabolici e al lor culto, e che di fatti, dov'ella fu ricevuta, rovinò in breve la superstizione e l'iniquità. Dunque nè una virtù naturale poteva giungere ad ingannare stabilmente gli ebrei, nè il demonio vi poteva concorrere in proprio scorno e svantaggio.

XVII.

Ecco trovati de' miracoli veri e incontrastabili, fatti da Dio in testimonio della dottrina di Gesù Cristo. Dunque sono divini i precetti di questo Messia, poichè Dio non fa miracoli in prova della falsità. Ma tai precetti son contenuti nel Vangelo. Dunque debbo tenere il Vangelo come un vero codice di rivelazione divina.

XVIII.

Passo innanzi e trovo che nel Vangelo si annunziano delle verità che tutti i lumi naturali non poteano antivedere, e che hanno avuto il loro effetto. Per esempio la subita e strana propagazione del cristianesimo, la sua perpetua durazione, le sue persecuzioni, la riprovazione dei Giudei, e la vocazione de' Gentili, l'assedio e l'eccidio di Gerosolima e del tempio: profezia che Giuliano indarno cercò di smentire, come attesta Ammiano Marcellino suo uffiziale e storico accreditato (*lib.* 23). E tanto più queste predizioni

sforzano la mia credenza, quanto che la maggior parte furono avverate dopo la morte degli scrittori del Vangelo. Ma qual predizione più capace di ferir l'intelletto con un lume d'evidenza quanto questa? Maria, la Vergine madre di Gesù Cristo, avendo concepito questo divin Figliuolo, alla presenza di Elisabetta, che la saluta per Madre del Signore, profeta e dice, che sarà chiamata Beata da tutte le generazioni per essere stata eletta alla gran dignità di Madre di Dio. (Luc. 1.) *Respexit humilitatem ancillae suae. Ecce enim ex hoc Beatam me dicent Omnes Generationes: Quia fecit mihi magna qui potens est.* Questa predizione fatta diciotto secoli addietro da una Vergine umile e povera e registrata nel Vangelo alcuni anni dopo, chi è che non la veda verificata perfettamente per tutto questo gran tratto successivo di tempo, e non sia egli stesso testimonio del suo prodigioso avveramento? Le immense generazioni de' fedeli sparse per tutta la terra, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, hanno ammirata, benedetta ed esaltata, ammirano, benedicono ed esaltano la Vergine Maria, e perchè? Per il singolar dono fatto da Dio alla di lei umiltà coll'eleggerla alla gran dignità di esser sua madre: *Quia fecit mihi magna qui potens est.* Questo è un fatto, un fatto particolare, un fatto strepitoso, predetto da una povera, sconosciuta, umilissima Verginella di sè stessa e della sua gloria; prenunciato già da mille e ottocento anni fa, in tempo, nel quale non esisteva alcun principio, nè alcuna probabilità per il suo adempimento, e nondimeno

verificato sotto i nostri occhi medesimi con una esattezza ed estension sorprendente. La venerazione di tutti i tempi e di tutti i luoghi data a Maria Vergine, come madre di Dio, non può essere che l'effetto d'un potere soprannaturale per la sua universalità e per la sua durazione; e il predicimento verificato di tal venerazione non può esser parimente che l'effetto di un lume soprannaturale, per la sua remotissima antichità, e per l'umana improbabilità e inverosimiglianza del perfetto adempimento. Un altro fatto particolare e verificato in tutta la sua estensione è il seguente. Una donna divota di Gesù Cristo versa sopra il di lui capo prezioso unguento. Si mormora di questa donna e s'incolpa di vana prodigalità dai Discepoli stessi del Redentore. Allora è che Gesù Cristo dice a loro: *In verità vi dico, che dovunque sarà predicato questo Vangelo per tutto il mondo, si dirà ciò che ella ha fatto in di lei memoria* (Matth. 26, 13). Il Vangelo è stato predicato per tutto il mondo; e in ogni luogo e in ogni tempo si è fatta onorevol ricordanza di quella pia donna. Chi potea prevedere fatti particolari così remoti, così universali, così costanti, se non un Dio? Questi fatti io li leggo nel Vangelo descritti, e li vedo per diciotto secoli perfettamente verificati. Ora un libro che contiene delle verità divine e soprannaturali, non dovrà dirsi dettato e ispirato da Dio?

XIX.

Quello finalmente che mi convince del tutto

sulla divinità di questa rivelazione, è certamente l'esito prodigioso del suo stabilimento e della sua propagazione. Io vi riconosco una direzione straordinaria di provvidenza, la quale non può senza dubbio prendere interesse a stabilire la menzogna e la impostura. Una legge nemica alle passioni, che ha contro di sè la prevenzione, il discredito e il potere; una legge che propone a credere dei misteri oscurissimi alla ragione, che domanda in propria difesa lo spargimento del sangue, che minaccia i suoi trasgressori di orribili ed eterni supplicj: una tal legge predicata da poveri e rozzi pescatori si sparge quasi in tutti i luoghi dell'universo. Fra le morti di migliaja e migliaja di cristiani si aumentano i suoi seguaci, cresce l'intrepidezza de' suoi martiri, si arricchisce la sua professione colla conquista dei letterati e degli imperatori. E una tal legge non ha forse in sua difesa il dito di Dio, che contra il corso delle cause seconde la protegge, la dilata e la stabilisce? E una tal legge non dovrà chiamarsi sovrannaturale e divina, e sovrannaturale e divino non dovrà dirsi il Vangelo che la contiene?

XX.

Ah mio Dio, la mia ragione è convinta a tal segno di questa verità, che tutti i libri dei filosofi mi pajon delirj e vanità. Voi mi parlate nel Vangelo, voi non potete ingannarmi: io credo con tutta la fermezza quanto voi avete registrato in questo libro. Credo che Gesù Cristo è il vostro Divin Figliuolo; ch'egli è il

Messia promesso dagli antichi Profeti; che in lui si compierono le figure dell'antico Testamento; che chiunque in lui crede sarà salvo, e andrà perduto chi ricusa di adorarlo.

XXI.

Solo mi nasce un dubbio. Era pur consegnata da Dio anche la legge dell'antico Testamento. Ma s'ella fu buona un tempo, perchè non sarà buona anche al presente? Anzi come può non esser santa una legge che fu santa una volta? Questa difficoltà non è certamente leggiera. Cerchiamone la soluzione.

XXII.

Rifletto subito che i precetti morali, o sia la legge naturale stampata nel nostro cuore non può essere abolita in alcun tempo. Dio non sarebbe più santo, se comandasse a noi di non adorarlo, o di non amare il nostro prossimo. Anzi innanzi alle tavole di Mosè questi precetti parlavano al cuor dell'uomo. Ma di fatto tali precetti, se ben esamino il Vangelo, non sono stati rivocati da Gesù Cristo. Egli piuttosto gli ha dichiarati, e sollevati allo scopo più esatto di una sovrumana perfezione. Per questo capo adunque non si è variata la dottrina dell'antico Testamento.

Ma gli altri cerimoniali e giudiziali precetti furono o no cambiati? Trovo che furono cangiati veramente. Ma veggo al tempo istesso che non eravi alcun ostacolo per questa mutazione. Dio può essere onorato esternamente in molte guise. Anche tra gli uomini i segni esterni di rispetto si spiegano diversamente conforme al

diverso costume dei popoli, e secondo la volontà de' monarchi. Se dunque Dio prescrisse un culto esterno nell'antica legge, e un diverso culto ordinò nella nuova, ciò non deroga alla di lui santità, e conferma il suo libero dominio sull' uomo.

XXIV.

Parimente la giustizia deve esister nel mondo per il bene della società. Ma il modo di amministrarla può, e dee variarsi secondo i tempi, i luoghi e le circostanze. Non vi ha dunque nessuna contraddizione nella diversità delle pene e de' premj tra la nuova legge e l'antica.

XXV.

Miseri ebrei! Foste così ribelli all'antica legge, allorquando ella fu in vigore, e ne siete così gelosi, poichè fu abolita? Custodite con sì diligente cautela la Scrittura, e non avete ancor letto in essa la vostra condanna? O i vostri Profeti furon bugiardi, e perchè aspettate il Messia? O furono veraci, e il tempo da lor prefisso alla sua venuta è già passato.

XXVI.

Aggeo (*Ag.* 2, 8) vi predisse, che la gloria del secondo tempio sarebbe stata maggior di quella del primo, perchè l'avrebbe onorato colla sua presenza il desiderato Messia. Ora il vostro secondo tempio è già distrutto. Dunque non può più giungere il Messia, che l'onori colla sua presenza; ma fa mestieri che sia venuto prima della sua distruzione.

XXVII.

Daniello (*Dan.* 9, 26) vi lasciò scritto, che dopo la venuta del Messia, e la sua morte sarebbe dissipata la città e il santuario, e che voi rimarreste in una desolazione non più passeggiera, ma durevole. Ora la città, e il santuario sono già rovinati da più secoli, e voi portate con voi l'esilio per tutta la terra. Dunque è di necessità che sia venuto quel Messia che dovea precedere un sì prodigioso castigo.

XXVIII.

Finalmente quasi tutti i profeti convengono che il Messia deve uscire dalla stirpe Davidica. Ora mostratemi con fondamento un legittimo discendente di quella famiglia. È dunque forza che sia venuto il Messia in quel tempo, in cui esisteva per anche la casa di Davidde, o in cui per lo meno si poteano discernere i suoi discendenti. In altra maniera le loro profezie o furono false, o furono inutili. Ah miseri (*Psal.* 68, *Jerem.* 8, *Is.* 29) la vostra stessa ostinazione fu predetta, e una sì misteriosa cecità ad argomenti sì forti diviene per me una prova della Divinità di quel Gesù che avete crocifisso.

XXIX.

Per altro mi arresto, quantunque convinto della veracità del Vangelo, in alcune difficoltà, che vorrei svolgere per aderirvi sempre più volentieri. Egli mi propone a credere dei misteri che non comprendo e che umiliano la mia ragione. Ma poteva Iddio obbligarmi alla credenza di tai misteri?

XXX.

Ho già confessato che Dio è il mio creatore. Egli può dunque esigere da me l'ossequio più proporzionato all'assoluto dominio di un supremo monarca. Egli può dunque ripeter da me l'ubbidienza della parte più nobile, vale a dire dell'intelletto, al comando della sua parola. Inoltre considero che ponno esservi delle verità cui la mia ragione non saprà mai discoprir da sè sola, e che vi sono in fatti delle verità sulle quali la mia ragione è irresoluta ed incerta. Era necessaria per le prime la fede, perchè solo la fede può darmene qualche notizia. Era necessaria la fede eziandio per le seconde, perchè solo la fede potea fissare, rischiarare e render comune e vantaggiosa a tutti gli uomini la mia credenza.

XXXI.

Ma Dio non mi ha forse dato la mia ragione, perchè mi serva di scorta? È vero. Dio me la donò a questo fine; e nella credenza dei misterj io mi servo appunto della ragione per guida alla fede. Perchè discorro così: La mia ragione è oscura e limitata. Dio vede infinitamente più in là che non vede la mia ragione. Dio non può ingannarmi quando mi parla. Dunque debbo credere a Dio, quantunque mi proponga a credere molte verità, a cui non giunge la mia ragione. Ecco di qual maniera la ragione mi serve di guida alla credenza dei misteri.

XXXII.

Ma se Dio mi propone degli assurdi e delle

contraddizioni, dovrò forse credergli anche allora? Dio non può propormi nè contraddizioni, nè assurdi, perchè ciò ripugna a' suoi divini attributi: ma può tuttavia propormi delle verità che a me sembrino assurdi e contraddizioni. In questo caso il buon uso della stessa ragione mi convince del proprio errore, e della verità del mistero. Perchè io ragiono così: Per istabilir la contraddizione in due estremi è necessario conoscer chiaramente le loro rispettive proprietà. Ma la mia corta ragione non distingue con chiarezza le proprietà delle cose divine. Dunque la ragione non può affermare nè assurdo, nè contraddizion ne' misteri. Dirò piuttosto che i misteri sono inviluppati fra molte tenebre, e che si rischiaran soltanto pel fondamento a cui si appoggiano, vale a dire per la divina parola. Ed ecco sempre in campo la mia ragione.

XXXIII.

Esamino in fatti il mistero della Trinità. Che sublimità di pensiero potrebbe mai giugnere alla sua cognizione? Tre Persone sussistenti in una sola, ed unica essenza, che per altro è di una infinita semplicità. Un Dio solo e semplicissimo esistente in tre Persone Padre e Figliuolo e Spiririto Santo. Dio essendo un Ente perfettissimo ama sè stesso infinitamente. Il principio della cognizion è il Padre; la cognizione è il Figliuolo; l'Amore, che è sostanzialmente nel Padre e nel Figliuolo, è lo Spirito Santo. Nè il principio, nè la cognizione, nè l'Amore è fuori della sostanza divina, perchè questa sostanza è infinitamente semplice. E

il principio è veramente distinto dalla cognizione, e l'uno e l'altra dall'Amore. Ecco dunque in Dio Unità di natura e Trinità di persone.

XXXIV.

Credo questo mistero, perchè il Vangelo, in cui ho riconosciuto una rivelazione divina, me lo propone a credere espressamente (*Matth.* 28): « Andate, disse Gesù a' suoi Apostoli, insegnate a tutte le genti, battezzatele in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. » Dicendo *nel nome* mi dichiara l'Unità: esprimendo le Persone *Padre*, *Figliuolo e Spirito Santo*, mi propone la Trinità. Ma benchè il mio intendimento si annienti dinanzi alla sublimità del mistero, tuttavia non sa trovarvi alcuna contraddizione.

XXXV.

Io non ho le idee chiare di natura e di essenza divina, nè di proprietà e di Persone divine. Dunque non posso conoscere opposizione chiara, o probabile tra loro. È vero quel principio, che *le cose, che sono identiche fra loro, sono una stessa cosa.* Ma in fatti nella Trinità riguardo alla natura, in cui le tre Persone sono fra loro identiche, la natura è una sola: ma rispetto alle proprietà, in cui le tre Persone non sono fra loro identiche, questo principio non può vantare alcuna forza. Oltre a che se un tal assioma mi convince nelle cose umane, di cui ho sufficiente notizia, non può convincermi del pari nelle cose divine che oltrepassano la mia capacità.

XXXVI.

Un altro mistero divien l'oggetto di mia credenza. Il Figliuolo di Dio, la seconda Persona della SS. Trinità, assunse la natura umana e comparve un Uomo-Dio sulla terra, e conversò cogli uomini e patì, e morì, e risorse vincitor della morte e del peccato. La verità del mistero è registrata nel Vangelo. Io non posso dubitarne. Disse l'Angelo a Maria (*Luc.* 1) *il Santo, che da te nascerà, sarà chiamato Figliuol di Dio.* Ma come intendere questa unione ipostatica delle due nature divina ed umana nella sola Persona del Figliuolo? Ah che le vedute della mia ragione son deboli per indagare l'oscurità di un mistero!

XXXVII.

Comprendo solo di non poterne assegnar alcuna contraddizione. Io non ho le idee chiare di Persona divina, di natura divina, e nemmeno di umana natura. Non posso dunque con fondamento oppormi alla possibile unione di due nature in una persona. Confesso pure sulla fede de' miei sensi l'unione dell'anima col corpo. Ma concepisco io forse l'artificio di questo nodo e l'influsso dell'una sull'altro? Come poi dunque ricuserò di credere sulla parola di Dio il mistero dell'Incarnazione per ciò solo, perchè non posso investigare l'abisso dell'Onnipotenza?

XXXVIII.

Anche la propagazione del peccato di Adamo ne' suoi posteri diviene un mistero superiore alla mia ragione. Ma la Scrittura me lo attesta,

e sul testimonio di questa io ne sono abbastanza convinto *(Rom., cap. 5). Per mezzo di un sol uomo entrò il peccato nel mondo, e col peccato la morte, e così la morte si diffuse in tutti gli uomini da colui, nel quale tutti peccarono.* Io non son tanto sorpreso del castigo dato alla posterità di Adamo per il suo peccato. L'immortalità, l'impero assoluto sulle passioni, il diritto ad una vita soprannaturale non erano appannaggi necessarj all'umanità. Veggo che Dio ha potuto senza ingiustizia privar gli uomini in grazia di Adamo de' privilegj gratuiti che avea loro accordati. Oltre a che non fu la sola persona di Adamo che peccò, ma peccò la natura umana nella persona di Adamo. Il delitto di un individuo resta in chi lo commise. Ma l'errore della natura passa a tutti i membri che da lei nascono e in lei si uniscono.

XXXIX.

Ma l'attonita ragion non intende, come in realtà la macchia e il reato della disubbidienza di Adamo sia passato in uomini che non esistevano e non aveano nè volere, nè libertà. Io nasco portando nell'anima un vero peccato che non ho commesso. Lo commise il mio progenitore, quand'io m'aggirava negli abissi del nulla. Dio nella volontà di Adamo avea rinchiuso la mia volontà, ed io peccai moralmente con esso. Ecco il mio vero delitto, ecco una verità che sorprende, ecco un mistero che mi confonde. Per altro rifletto, che per accusare su questo punto la giustizia di Dio mi conviene

avere un'idea chiara delle sue estensioni e della sua profondità. Ma la divina giustizia è superiore infinitamente a tutte le misure del mio intendimento. Non posso dunque sgravarmi del peccato originale per salvare la divina giustizia. Vedo dunque un mistero superiore, ma non contrario alla mia ragione, della cui verità son convinto sul testimonio di un libro ispirato da Dio. Dall'altra parte in questo dogma e nelle verità ad esso connesse, trovo la ragione dei mali della mia condizione, un'idea sorprendente della bontà divina, il rischiaramento di molti miei dubbj, e il primo anello di una catena di avvenimenti che m'innalza sopra me stesso. Le penalità del corpo, le malvagie inclinazioni dell'animo, il debito della morte sono una conseguenza e una pena di quel peccato originale. Dio avea costituita la natura umana in uno stato felice di sovranità sopra i suoi appetiti, di cognizion perfetta delle cose naturali, e di esenzione dalle malattie e dalla morte. L'avea arricchita di grazie celesti e destinata ad una beatitudine soprannaturale ed eterna. Prevaricò l'uman genere in Adamo, e perciò perdette il tesoro di questi doni gratuiti, e indebiti alla sua natura. Chi può accusare in questa privazione la divina giustizia? Ma frattanto la divina misericordia medita ne' suoi profondi consigli la riparazione dell'uomo, e lo solleva dalla tristezza di sua caduta colla promessa di un Redentore. E qual Redentore? Lo stesso Figliuol di Dio, che nella pienezza dei tempi vestendo l'umane spoglie muore vittima svenata sull'al-

tar della croce in espiazione dell' uman delitto. Colla sua morte egli riapre all'uomo l'eccelso soggiorno della gloria; co' suoi meriti acquista per esso un tesoro di grazie divine; la mia libertà indebolita per il peccato originale trova nella grazia procuratami da Gesù Cristo un soccorso possente a superar ogni disordinato assalto degli appetiti; le penalità del corpo divengono una sorgente di meriti e di soddisfazioni; la morte mi è men dispiacevole, dopo che ho veduto morire un Dio per la mia eterna salvezza; essa è nei disegni della divina Bontà il fine de' miei mali, e il principio di una eterna felicità. In conseguenza se il mistero del peccato originale riguardato da solo atterrisce il mio cuore, considerato però colla serie di tutte le altre verità, che m'insegna la mia religione, ingrandisce al sommo nel mio intelletto la cognizione della Bontà divina, solleva con sublimi speranze la mia tristezza, e mi presenta un ordine di cose, uno schiarimento di difficoltà, una dottrina del cielo, che appaga la mia ragione e i miei desiderj, nello stesso tempo che mi sorprende. Incredulo, perchè separi queste gran verità? perchè cancelli il più bello e il più consolante dalla storia della religione? Io m' accorgo che tu non hai altro disegno che di calunniare Iddio per irritar l'uomo contro di lui, e per precipitarlo o miscredente, o disperato nel pelago d'ogni infame malvagità.

XL.

Ora conosco ch'era necessario che Dio parlasse all'uomo, perchè l'uomo apprendesse al-

cune verità che tutti i suoi lumi non poteano investigare. Passo innanzi, e trovo altre verità da Dio rivelate che l'intelletto dell'uomo scoprir potea, e avea scoperto di fatti, ma non con certezza, nè con evidenza. Io sento un principio dentro di me che pensa, che ragiona, che giudica, che si ricorda, che vuole, ed esercita tant'altre operazioni che non sono proprie de' corpi. Questo principio è da me chiamato l'anima, vale a dire un essere spirituale che non è composto di parti, e che non asconde in sè stesso alcun seme di separazione e di morte.

XLI.

Se taluno volesse dirmi che l'anima è materiale, io gli risponderei: Voi siete un pazzo; mostratemi una particella di materia che pensi. Tutto quello che io vedo nella materia è contrario all'essenza dello spirito. Estensione, divisibilità, inerzia non ponno combinarsi con le operazioni che io sento dentro di me. O la materia è tale quale si rappresenta dai sensi, e il mio spirito non può esser materia. O non lo è, dunque i miei sensi m'ingannano; dunque non v'è mezzo per conoscere che cosa è materia; dunque non posso dire ch'ella e lo spirito è, o può essere la stessa cosa.

XLII.

Se l'anima è materia ella è dunque una sostanza composta di parti, perchè la materia è divisibile, e il concepire o supporre una materia indivisibile è lo stesso che distrugger l'essenza di quella materia che vediamo, e di cui si parla. Ciò posto, come potrebbe l'anima generare e

produrre una volizione semplice e indivisibile? Io *voglio*, e qualunque atto della mia volontà non sostiene divisione veruna. Voglio correre, voglio riposare, voglio ricrearmi, e sento ad evidenza che concepisco questi atti interni in un istante, benchè sieno stati preparati da molte riflessioni della mia mente. Dividete qualunque di queste volizioni col vostro intelletto, separatene una particella se è possibile. Qualunque cosa ne leviate togliete il tutto, nulla vi resta di quella volizione; segno che questo è un atto semplicissimo. Come dunque può esser prodotto da una materia composta? Egli è senza dubbio di necessità che il principio generatore di un tal atto sia semplicissimo, perchè la causa deve esser proporzionata all'effetto, e dalla semplicità delle azioni si conosce ad evidenza la semplicità dell' agente. Oltre a che, in qual modo tante particelle di materia potriano combinarsi a produrre in un medesimo istante un atto semplice e ordinato ad un solo fine? O esse vi concorrono alla cieca senza intelligenza e deliberazione, e una combinazione fortuita di cause non potrà regolarmente produrre un effetto solo e ordinato a un fine unico. O vi concorrono con deliberazione e intelligenza; e in tal caso ciascuna di tali particelle è un essere intelligente e volitivo, ciascuna è un'anima da sè; e così avremo nell'anima un composto di anime, e, dirò così, un vespajo d'esseri animati. Rivolgete questa idea nella vostra mente, miratela in tutti gli aspetti; troverete sempre una nuova impossibilità per provare che una volizione possa pro-

dursi da una sostanza composta. È forza confessare che il principio di questo semplicissimo atto non può essere che una sostanza semplice qual è lo spirito. Quante prove non potrei crescere e raddoppiare su questo punto? La stessa mia sperimentale coscienza che mi dice: Lo spirito non è materia, non è forse un invincibile testimonio? Tutti sentono così. Se tutti sentiamo il falso, Dio ci ha ingannati, perchè ci ha dato questo sentimento, e non ci ha dati i mezzi per giungere al disinganno. Or questo è impossibile. Dunque impossibile altresì è l'inganno di questo universal sentimento. Ma frattanto, che importa? Non ostante l'evidenza di queste prove, i filosofi hanno sempre disputato sull'essenza dello spirito. Ciascuno si è ostinato nelle sue opinioni, e la verità si è occultata fra le tenebre di un capriccioso raziocinio. Se anche il filosofo potesse mostrarne al filosofo l'evidenza, che sarebbe poi di tanti rozzi e di tanti barbari, i quali non toccano la sublimità di un discorso astruso e dedotto? Per questo adoro la Scrittura, che mi rende certo con la sua parola della immaterialità dello spirito, e armato della sua autorità rispondo a tutte le opposizioni dei filosofi.

XLIII.

Che concetto non formo del mio spirito, quando leggo in Mosè (*Gen.* 2) che l'anima fu creata da Dio, e ch'ella è immagine della Divinità; che Dio animò il corpo dell'uomo con un soffio divino, e che allora l'uomo si rizzò vivo su i piedi! Quale di queste cose mi rappresenta una

idea di materia, o anzi qual d'esse non mi convince che lo spirito è tutt'altro che materia? *Palpate e vedete*, disse il Signore, *perchè gli spiriti non hanno nè carne, nè ossa.* Venga ora il materialista; io gli dirò: O creatura, la tua parola non potrà mai smentire la parola del Creatore.

XLIV.

Dopo ciò mi persuado di leggieri che l'anima è di sua natura immortale. Una sostanza semplice e indivisibile non può cessare di essere per dissoluzione delle sue parti, perchè non ne ha. Non può nè anche annientarsi da sè medesima, perchè niuna cosa in natura medita ed eseguisce la propria distruzione. È dunque mestieri che l'anima viva di sua natura, e viva eternamente.

XLV.

Ma chi le ha dato la vita non potrebbe altresì tornarla al suo niente? Qui mi fermo, irresoluto, per un momento. Provo in me stesso un istinto all'immortalità che l'Autore della natura mi ha collocato nel cuore. Me lo diede egli forse per ingannarmi? Osservo nel mondo una ingiusta distribuzione tra le pene e i premj, del vizio e della virtù, da cui son convinto che spetta alla provvidenza di un Dio lo stabilire in un' altra vita un luogo di ricompense e di tormenti.

XLVI.

Ma se il filosofo, o il barbaro negherà di provare in sè stesso questo stimolo alla immortalità, potrò io dirgli francamente: Voi mentite

alla verità? E s'egli non vorrà riconoscere alcuna convenienza tra i meriti dell'uomo e una vita immortale, potrò bene ricorrere alla bontà di Dio; ma sarò poi certo di convincerlo? Io ricorro in quella vece alla Scrittura, e dico all'uno e all'altro: Quanto è registrato in questo libro è infallibile verità. Ora in esso si parla della immortalità dell'anima. Dunque ne sono persuaso più di quello che vedo con gli occhi e tocco con le mani. Chi è quell'uomo che possa farmi arrossire a questa prova?

XLVII.

Qual verità più di questa si trova espressa nelle sacre Lettere? Quando nel giorno dell'universale giudizio saranno adunati gli uomini ad ascoltare la divina sentenza, allora Gesù Cristo dirà a coloro che saranno alla destra (*Matth.* 25, *Marc.* 9): « Venite, benedetti dal Padre mio; entrate al possesso del regno che vi fu preparato fin dal principio del mondo. » Indi, volgendosi a coloro che saranno alla sinistra, dirà: « Partite da me, maledetti; andate al fuoco eterno che fu preparato al Demonio e agli angeli suoi: ed essi andranno all'eterno supplizio, e i giusti alla vita eterna. »

XLVIII.

Assicurato in questa guisa della verità di un'altra vita, non ho poi spavento di tutte le difficoltà dei filosofi. Una felicità soprannaturale ed eterna non è dovuta ai meriti dell'uomo; ma può essere dovuta mediante la promessa di Dio alle opere prevenute dalla divina Grazia, e da essa accompagnate ed elevate a un grado sopra

natura; e così di fatti lo sono. L' eternità poi delle pene non contrasta con l' infinita bontà di Dio, che ha provveduto l' uomo di tanti mezzi per fuggirle; e nemmeno ripugna alla sua infinita giustizia, perch'essa sola la divina giustizia può conoscere la malizia e l' enormità del delitto, e la sua proporzione, o ineguaglianza con la pena.

XLIX.

Da ultimo, senza la divina rivelazione quanti errori non avrebbono sparsi gli uomini sulla nostra predestinazione? Io medesimo sarei forse caduto nell' empietà di accusare Iddio d' ingiustizia e di parzialità. Ma la fede mi sgombra tutte queste opposizioni, perchè m' insegna che la predestinazione non toglie all' uomo la libertà, nè i mezzi necessarj a salvarsi. *Dio vuole* (1 Timoth. 2) *sinceramente salvare tutti gli uomini, e condurli alla cognizione della verità. Gesù Cristo* (2 Corinth. 5) *è morto per tutti gli uomini.* (Timoth. 5) *Egli è il Salvatore di tutti gli uomini, ma specialmente degli eletti.* Quindi io dico che la predestinazione non mi sforza nè a salvarmi, nè a dannarmi.

L.

Se Dio mi ha predestinato alla vita eterna, non mi ha predestinato assolutamente facendo io del bene o del male, ma vedendo che avrei fatto liberamente del bene. Se Dio mi ha riprovato all' inferno, non mi ha riprovato assolutamente facendo io del male o del bene, ma vedendo che avrei fatto liberamente del male. Pretender poi che Dio mi somministrasse tutti

i mezzi che ha somministrato ad altri, esigere che mi donasse le grazie per cui prevedeva il mio libero assenso, questa non sarebbe egli una presunzione contro ogni diritto? Dio non è tenuto, nè io poteva obbligarlo a darmi più di quello che era sufficiente e necessario a salvarmi. O uomo, quanto sei orgoglioso, volendo giudicare i giudizj del tuo Creatore!

PARTE TERZA.

RELIGIONE CATTOLICA.

I.

Convinto così di una rivelazione divina, della necessità di una fede, e de' suoi vantaggi, interrogo me stesso: In quale delle molte società de' cristiani si conservi la purità della dottrina di Gesù Cristo? Domando in somma quale è la vera Chiesa? Concepisco che la vera Chiesa dev'essere una sola. La stessa Scrittura mi conferma questa verità. *Un solo Dio*, mi dice S. Paolo (*Eph.* 4), *una sola fede, un solo battesimo*. Se vi fossero più chiese appartenenti a Gesù Cristo, o elleno sarebbero tra sè discordi ne' dogmi e nella morale, o no. Se fossero discordi converrebbe supporre che Gesù Cristo avesse insegnato e approvasse attualmente cose contrarie e contraddittorie nella sostanza della religione. Se poi non fossero discordi non sarebbero in realtà più chiese, ma una sola, consistendo essenzialmente l'unità della Chiesa nel-

l'unità dei dogmi, delle leggi e del governo. È dunque provato che una sola è la vera Chiesa di Gesù Cristo.

II.

Questa ricerca è di troppa importanza. Imperocchè comprendo ad evidenza che solo nella vera Chiesa ogni cristiano può salvarsi. Gesù Cristo diceva (*Joan.* 15): Se taluno non rimarrà in me sarà cacciato al di fuori. Dio non può premiare chi professa una fede contraria agl'insegnamenti del suo divin Figliuolo. Se l'Ariano può salvarsi non credendo la divinità di Gesù Cristo, o Gesù Cristo ha mentito insegnando diversamente, o Gesù Cristo vuol premiare chi gli nega ostinatamente gli onori dovuti. Può egli ammettersi quest'assurdo?

III.

Ma se nella vera Chiesa soltanto vi è salute, e se una sola è la vera, debbo dunque cercare, per salvarmi, la vera Chiesa. Dio, ch'è di una bontà e di una provvidenza infinita, mi avrà dato senza dubbio dei mezzi per rilevare con chiarezza su questo punto la verità. Se io mi dannerò, mi dannerò per mia colpa. È dunque necessario che solo per mia colpa ignori quella Chiesa, fuor della quale non v'è altro che dannazione.

IV.

Cerco con attenzione quali sieno i segni della vera Chiesa. Non posso trovarne più sicuri e più chiari di quelli che mi ha lasciato lo stesso Gesù Cristo. Ora io leggo, primieramente, che egli da detto della Chiesa (*Joan.*, c. 10) che si

farà in essa *un solo ovile e un sol pastore*. Ecco il primo carattere della vera Chiesa, la sua unità. Unità morale, che dee consistere nella professione di una sola fede e nella unione di tutti i membri sotto un solo visibil pastore.

V.

Passo innanzi, e considero che il capo della Chiesa essendo Gesù Cristo, e da lui derivando la dottrina della Chiesa e i mezzi a lei dati per ottener la salute, è necessario ch' ella sia santa per ogni parte, e che in lei si faccia professione di una virtù singolare e perfetta. Mi pare anche troppo conveniente ch' ella provi la sua santità co' miracoli, e trovo che in fatti Gesù Cristo le ha promesso questo sacro testimonio di verità. *Quegli che crederanno*, egli disse (*Marc.* 16), *faranno questi segni. Col mio nome cacceranno i demonj, parleranno nuove lingue, piglieranno le serpi, e se berranno qualche cosa velenosa non ne avranno nocumento. Imporranno le mani sugl' infermi, e questi risaneranno.* Fisso adunque il secondo carattere della vera Chiesa. Santità di dottrina, praticata nei costumi e provata coi miracoli.

VI.

Terzo, trovo promesso alla vera Chiesa che ella sarà universale. Universale perchè abbraccerà tutti i tempi. *Io sarò con voi*, disse Gesù Cristo a' suoi Apostoli, e in essi alla sua Chiesa, *sino alla consumazione de' secoli.* Universale perchè sarà propagata almeno successivamente in ogni paese. È lo stesso Gesù Cristo che parla di bel nuovo a' suoi Discepoli (*Marc.* 16): *An-*

dando per tutto il mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura.

VII.

Finalmente la vera Chiesa dev'essere apostolica, cioè dee contenere la stessa dottrina che fu pubblicata dagli Apostoli, e di più dee mostrare dei veri successori degli Apostoli, e specialmente di S. Pietro, a cui disse Gesù Cristo (*Matth.* 16): *E sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa.* La ragione mi pare evidente. Perchè è certo che la fede professata e predicata dagli Apostoli è la vera fede. Dunque è certo altresì che quelli che mostreranno di mantenere tuttavia la loro dottrina avranno la vera fede. Dunque è manifesto che quei che non sono loro successori sono successori d'altri maestri e di pastori illegittimi che non contano la loro missione da Gesù Cristo.

VIII.

Mi applico dunque seriamente all'esame per indagare in qual chiesa si trovino questi segni di verità. Se vi è qualche chiesa a cui manchi un solo di questi segni, essa non può essere la vera Chiesa, altrimenti le promesse e le predizioni di Gesù Cristo, almeno in parte, sarebber fallaci. Solo quella chè gli unisce tutti in sè medesima è la vera Chiesa. Ma se questa fosse invisibile, come distinguerla? Stoltezza e cecità! Dio vuole la mia salute. Dio m'intima che non vi è salute fuori della sua Chiesa. Ed egli poi avrà stabilita una Chiesa invisibile, che non si può discernere per qualunque ricerca? Dove siamo noi? Vorrete forse accusar Dio d'ingiustizia, o di follia?

IX.

Cerco le prove di tali segni nella Chiesa Romana. Per Chiesa Romana intendo una moltitudine di fedeli sparsa per tutta la terra, che professa la stessa fede e la stessa legge sotto lo stesso romano Pontefice, capo visibile della Chiesa e vicario di Gesù Cristo. La sua definizione già mi presenta l'idea della sua unità. Una è la Chiesa Romana per l'unione dei suoi membri nella stessa professione di fede e nella osservanza della stessa legge. Imperocchè tutti gli scrittori sacri, tutti i suoi Concilj, benchè diversi di tempo, di luogo, di scopo, di lingue, tutti cospirano nei medesimi dogmi e nella stessa morale. Tanti cattolici dispersi pel mondo tutti tengono la stessa fede e la stessa legge. Se alcuno discorda in questa unità, egli non è più considerato qual membro di questa Chiesa. Una ella si chiama altresì per l'unione de'suoi membri ad un solo capo, cioè al romano Pontefice. Ecco il vero fonte dell'unità, a cui spetta il separar coloro che la oltraggiano, e conservar gli altri nell'uniforme credenza di una sana dottrina. O bella unità di fede, di costumi, di suggezione, che di molti cuori formi un solo cuore e di molt'animi un solo intelletto!

X.

Se poi m'inoltro a indagare della sua santità, ne resto sorpreso oltre modo. La sua dottrina condanna tutti i vizj anche i più leggieri, e propone tutte le virtù anche le più singolari. Tutto ciò che indagare io posso con l'uso libero di mia ragione, tutto ciò che leggo espresso nel

Vangelo, tutto da lei a me s'insegna e si svolge, e si rende facile a praticare. Ella mi dà un'idea di Dio che sorprende; mi ricorda i suoi benefizj; mi mette in vista la necessità della sua grazia; m'illumina sull'importanza di mia salute; m' insinua il disprezzo del mondo, la castità, l'ubbidienza, la povertà evangelica; talchè sono costretto a riconoscervi il dito di Dio. Osservo i costumi de' suoi seguaci, e mi abbaglia lo splendore della loro santità. Tanti vescovi, tanti sacerdoti, tanti martiri, tanti claustrali, tanti laici, che di ogni tempo hanno fatto professione di un' osservanza così esatta, mi fanno credere che Dio concorra con singolari favori a promovere la virtù ne' seguaci di questa Chiesa. Io ne ho molti dinanzi agli occhi che senza affettazione e senza speranza di terrena ricompensa camminano su queste orme. Ne' tempi andati trovo il testimonio di tai costumi negli stessi pagani e nei più fieri nemici della Chiesa Romana. Se non pochi anche in essa vivon male, questi non pregiudicano alla santità della loro madre. Essi perciò appunto vivon male perchè non seguono la pratica della sua dottrina.

XI.

Finalmente la santità di questa Chiesa mi è comprovata dai miracoli. Se io m' inoltro nell'antichità de' suoi fasti, ne trovo un sì gran numero narrati da uomini i più colti di quei tempi, e non contraddetti nè anche da' suoi nemici, che hanno troppa forza sopra il mio spirito. Mi si offrono tanti regni che ricordano il principio della loro conversione dai miracoli di

un Agostino, di un Patrizio, di un Roberto o di un Bonifazio. Veggo molte feste da lei istituite e perpetuate a ricordanza di alcuni più strepitosi prodigj. Cerco poi nella luce de' nostri secoli, ed ecco in Roma un severo tribunale eretto all'esame de' miracoli, con tante leggi, con tante cautele, che a niun giudizio può darsi fede da chi al suo giudizio non acconsente. Eppure escono tutto giorno da un sì rigido tribunale approvati molti prodigj dei cattolici più santi, un solo de' quali operato in testimonio degli oracoli della Chiesa Romana, e in prova della santità de' suoi seguaci basterebbe ad autenticare la sua veracità. Che mi mostrino le altre Sette un numero anche minore di prodigj che sieno degni di tanta fede. Come mai? Gli eretici, che non arrossiscono della falsità, non sapranno dar aria di vero a un solo miracolo; e i cattolici, presso cui è fallo degno d'inquisizione e d'inferno il finger prodigj, sapranno inventarne tanti e tanti con sì apparenti e sinceri colori di verità? In fine, posso io negare i miracoli permanenti della Chiesa cattolica, che a tutti è lecito di esaminare co' proprj occhi? Per esempio, quello del sangue di S. Gennaro in Napoli, della manna di S. Niccolò in Bari, delle ceneri di S. Giovanni Batista in Genova, e di più corpi incorrotti e palpabili in varie parti del mondo? O filosofo, mostrami nelle leggi della natura la virtù di sì forti prodigj!

XII.

Passo a vedere la sua universalità. Questa Chiesa fu ella in tutti i tempi? Risponderò di

sì, finchè mi si mostri un tempo in cui essa non fu. Se non ha cominciato con Gesù Cristo, quando cominciò? Se rimase soppressa in qualche secolo, quando accadde la sua rovina? Quali sono gli storici che ne parlano, quali sono i monumenti che lo attestano? Trovo questo nome di Chiesa Romana in tutti gli autori. Trovo la sua dottrina in tutti i tempi. Trovo un numero successivo de' suoi capi e Pontefici in tutti i secoli. Torno dunque a ripetere: Mi si mostri un tempo in cui essa non fu? Secondo, questa Chiesa si è poi diffusa per tutto il mondo, e in tutto il mondo mostra ella de' suoi seguaci? Chi può dubitarne? Qual è il paese dove un cattolico non abbia in alcun tempo predicato? Qual è quel regno in cui o in pubblico, o in privato ella non abbia chiese, altari e sacramenti? Perfino i suoi nemici la chiamano col nome di Chiesa cattolica. Dunque, o eretico, la tua confessione ti condanna.

XIII.

Resta che io esamini se la Chiesa Romana debba chiamarsi apostolica. Domando se questa Chiesa professi la stessa dottrina che fu insegnata dagli Apostoli? Non ne trovo alcun'altra che vi sia più attaccata di questa. Essa ha sempre conservato i quattro Evangelj, l'Epistole di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Giovanni. Essa venera sopra ogni altra il Simbolo che vien detto comunemente degli Apostoli. Essa riconosce gli Apostoli per uomini santi e singolari, ne onora con gelosia le reliquie, e ne ricorda in ciascun anno a' suoi seguaci la memoria. I

primi Padri del cristianesimo si riconoscono anche dagli eretici quai fedeli propagatori della dottrina apostolica. Or la Chiesa Romana non solo rispetta quei primi Padri, ma li chiama di continuo per testimonj de' suoi dogmi, li consulta nelle sue dubbiezze, li confronta con le sue decisioni. Se questa Chiesa non professa la dottrina degli Apostoli, quale è dunque la dottrina ch' ella professa? Chi è stato il maestro della sua morale? Quali furono i primi propagatori de' suoi dogmi?

XIV.

Chiamo altresì apostolica questa Chiesa al vedere che solo in essa si mostri una legittima successione di pastori dagli Apostoli sino a questi tempi. Chi può negare contro tutte le istorie e contro l' universale tradizione che il romano Pontefice sia vero successore di S. Pietro per una serie non interrotta di altri successivi pontefici? Cominciando da' primi secoli, Ireneo, Eusebio, Girolamo, Prospero, Epifanio, Optato, Agostino ne stesero il catalogo sino ai lor giorni. Di questo argomento usarono essi contro i nuovi settarj, e i nuovi settarj non contraddissero alla loro parola. In seguito una moltitudine di storici mi schiera dinanzi la serie dei romani Pontefici, e confrontando i fatti da lor narrati e le più minute circostanze con altri scrittori anche pagani, ne discopro la veracità. Riguardo poi ai pastori subordinati, anch'essi o mostrano la loro origine da qualche discepolo degli Apostoli, o da qualche altro ordinato dal Papa istesso successore di S. Pietro. Ora io discorro così: Nella

Chiesa Romana vi è successione di pastori apostolici; dunque in essa vi sono veri vescovi quali sono necessarj alla vera Chiesa; perchè i veri vescovi debbon discendere per legittima ordinazione e successione da quelli a' quali fu commessa da Gesù Cristo l'autorità di eleggere e ordinare nuovi pastori, e tali e soli furono gli Apostoli. Vado innanzi. Nella Chiesa Romana esiste sempre il vero successore di S. Pietro. Dunque in essa è verificata la promessa di Gesù Cristo: « Tu sei Pietro, e sopra questa pietra pianterò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non prevaleranno contro ad essa. » O Chiesa Romana, Chiesa di verità! I tuoi caratteri sorprendono il filosofo, confondono l'eretico, convincono il pagano. Se non sei la vera Chiesa, ragione e autorità che cosa fanno nel mondo?

XV.

Basta così; sono convinto. Se la Chiesa Romana è la vera, solo essa sarà la vera. L'ho già veduto di sopra. *Un solo Dio*, *una sola fede*, *un solo battesimo*. Se *una sola*, dunque tutte le altre saranno false. Tuttavia sarà lieve fatica il dare un' occhiata alle altre chiese, e potrà giovare a confermarmi ne' miei sentimenti.

XVI.

Dov'è l'unità delle altre chiese? Io non trovo in esse altro che divisione e contrarietà. Cominciando da' primi eretici con Ireneo (*lib.* 1, *c.* 5 *e* 21) e contemplando i presenti, gli uni agli altri contraddicono ne' dogmi e nella morale, e giungon sino a combattere sè medesimi. Nè tale disunione è per essi difettosa, poichè

non sono perciò i contraddittori esclusi da quelle (*Hos.*, *l.* 1 *contr. Brent.*) chiese. Di più, lungi dall'avere un sol capo che li unisca nella stessa professione di fede, hanno tra loro il principio certo e radicale della disunione e nimistà. Imperocchè non sono essi costoro che nell'esame delle Scritture adorano come regola di fede la propria interpretazione e il proprio spirito? Spirito e interpretazione che costituisce altrettanti diversi dogmi quanti sono gli individui che si persuadono d'essere forniti di questo dono.

XVII.

Passiamo più avanti. Mostratemi, o settarj, la vostra santità. Ecco i vostri dogmi: L'uomo si giustifica col credere di esser giustificato per i meriti di Gesù Cristo. Basta a salvarsi la fede senza le buone opere. Alcuni precetti di Dio non ponno osservarsi nemmeno dai giusti che vorrebber osservarli. Alla grazia interna nello stato presente non si resiste. Tutte le opere dei peccatori sono peccati. E così seguite i vostri assiomi. E così traete i vostri seguaci a porsi in braccio della iniquità. Mostratemi i vostri santi. Eccoli: Quelli che seguono più d'appresso la vostra dottrina. Ma la vostra dottrina è rea e scandalosa. Dunque quelli che sono più scandalosi e più rei. Mostratemi i vostri miracoli. Cominciando da Simon Mago, che volò per aria e ne restò fracassato, sino ai prodigj del diacono Paris, taumaturgo dell'oro e dell'impostura, quali sono i vostri benefattori? Dove nacquero? Chi narra i loro miracoli? Che memorie ne re-

stano? Chi ereditò il loro potere? Confusi, vacillate alla prima domanda. E ardirete poi di arrogarvi il gran carattere di santità?

XVIII.

Mentre pensate alla risposta io non vi abbandono. Ma v' incalzo, e dico: Le vostre chiese non sono nè universali, nè apostoliche. Non sono universali, perchè ognuna di loro è ristretta a pochi paesi del mondo, e niuna di loro fu sempre. Si sa quando esse nacquero, si sa quando finirono. Di dugento eresie e più, che sono state dal tempo degli Apostoli sino a Lutero, che cosa resta se non se qualche avanzo di Nestoriani e d'Eutichiani in Oriente, e di Ussiti in Boemia? Delle altre più moderne qual conta due secoli, e quale anche meno dalla sua fondazione. Quindi nemmeno sono apostoliche le vostre chiese, perchè quelle che hanno pochi lustri non discendono certamente dagli Apostoli, e le altre, che sono più antiche, tutte mostrano il loro autore, da cui nacquero e di cui portano il nome.

XIX.

Mi rimane dunque chiaro che la cattolica è la vera Chiesa. Ora cerco più addentro i suoi privilegi e la sua autorità. Se questa, io dico, è la vera Chiesa, ella sarà infallibile nelle sue decisioni che riguardano il dogma e la morale. Gesù Cristo le ha promesso chiaramente che *le porte dell' inferno non prevaleranno contro ad essa*, e inoltre ch'egli medesimo sarà con lei sino alla consumazione de' secoli. Or se la Chiesa potesse ingannarsi nelle sue decisioni, potrebbe avve-

nire che realmente errasse con tutti quelli che la seguono in qualche articolo di fede. In questo caso andrebbe fallita la promessa di Gesù Cristo. Dunque non può essere che la Chiesa s'inganni ne' suoi giudizj.

XX.

Domando poi se questa infallibilità sia comune a tutti gl' individui della Chiesa; domando se debba ammettersi lo spirito privato. S. Paolo mi risponde subitamente di no *(Ephes. 1)*, perchè Gesù Cristo ha voluto che altri sieno apostoli, altri profeti, altri evangelisti, altri pastori e dottori, affinchè non siamo esposti ad ogni soffio di falsa dottrina; e non ha voluto che tutti sieno tali. Anche la sua provvidenza esigeva il contrario. Perchè se tutti nella Chiesa fossero dottori illuminati dallo Spirito Santo, quando due di essi sopra uno stesso dogma sono discordi, come potrei distinguere quale sia l' illuminato e quale l'illuso, chi m'insegni la menzogna o la verità? Tutti gli eretici mi dicono di avere questo spirito; ma dovrò io credere a tutti? Più facil sarebbe il prestar fede a sè medesimo. Ma come discernere in noi stessi se lo Spirito Santo ci parla, o se c'inganna la nostra passione?

XXI.

In chi dunque sarà riposta l'infallibilità della Chiesa? In coloro che rappresentano il suo corpo, cioè nei pastori e nel romano Pontefice, ai quali in fatti è diretto il comando e la promessa di Gesù Cristo in persona degli Apostoli e di S. Pietro *(Matth., c. ult.)*: « Insegnate a

tutte le genti, ed ecco che io sono con voi sino alla consumazione de' secoli: Pasci le mie pecore: Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa. » Trovo infatti che dal tempo degli Apostoli sino al dì d'oggi tutte le principali controversie di fede sono state definite dal corpo dei vescovi insieme col romano Pontefice. I Padri di questa Chiesa mi assicurano lo stesso. La ragione finalmente mi persuade essere necessario che questa infallibilità si trovi in quelli *che lo Spirito Santo ha posto a governare la Chiesa*, dovendo essi essere provveduti dei mezzi necessarj a un tale governo. Or tali sono i vescovi col romano Pontefice. Dunque in loro è riposta l'infallibilità della Chiesa.

XXII.

Ma questo corpo di vescovi sotto il lor capo è egli infallibile quando trovasi unito in un generale Concilio, o benchè disperso per tutta la Chiesa? Nell'uno e nell'altro caso. Per il primo non vi è difficoltà. Per il secondo io considero che le promesse di Gesù Cristo sono generali, e non ristrette o a tempo, o a luogo; considero che l'infallibilità esistente nel corpo de' pastori esiste nel lor corpo morale, che trovasi anche quando i vescovi sono dispersi; considero che essendovi sempre necessità di una regola infallibile di fede nella Chiesa, Dio non le avrebbe provveduto abbastanza se avesse ristretta l'infallibilità alla sola Chiesa adunata in Concilio, poichè il Concilio può impedirsi in molti modi, o almeno prolungarsi dai nemici della Chiesa;

considero finalmente che in tutti e tre i primi secoli non vi fu Concilio generale, eppure vi fu una regola di fede, per cui si proscrissero le eresie di que' tempi, e tal regola fu la decisione de' vescovi dispersi, confermata dal romano Pontefice. Dal che conchiudo che l'infallibilità non è collocata soltanto nella Chiesa unita in un solo luogo, ma eziandio nella Chiesa in più luoghi dispersa.

XXIII.

Venero dunque le decisioni de' generali Concilj e de' romani Pontefici, che col consenso o tacito, o espresso dalla più parte de' pastori hanno dichiarato un qualche dogma ai fedeli. Se io volessi contraddire sarei un empio, mostrando di non credere alle promesse di Gesù Cristo; sarei un superbo, prestando più fede al mio privato sentimento, che allo spirito comune dei primi pastori della Chiesa. Soltanto mi resta un dubbio. Questa infallibilità della Chiesa non potrebbe forse esser superflua? Non potrebbe alla fede bastare la sola Scrittura? No, non basta: non l'abbiam già veduto? E infatti da tanti secoli esiste la Scrittura, e sorgono ogni giorno liti e contrasti fra i privati sulla interpretazione della sua parola. Lo stesso S. Pietro mi assicura delle Epistole di S. Paolo, che in esse vi sono alcune cose difficili a intendersi, che sono depravate dagli spiriti ignoranti e instabili. Trovo in essa molti testi oscuri che mi farebbero necessariamente cadere in contraddizione ed in errori. Che più? Sino gli Apostoli ebbero mestieri che Gesù Cristo aprisse loro (*Act.* 1) i

sensi della Scrittura. È dunque necessario un giudice infallibile che la interpreti e ne decida le controversie; e questo giudice, come ho detto, è la Chiesa Romana.

XXIV.

Dalla Chiesa Romana apprendo altresì un altro genere di autorità (*Conc. Trid., sess.* 4, *de can. Script.*), cioè l'autorità delle tradizioni apostoliche. Per tradizioni apostoliche intendo una dottrina o ricevuta da Gesù Cristo, o dettata dallo Spirito Santo, e comunicata a voce dagli Apostoli alla Chiesa. Che tali tradizioni debbano ammettersi lo afferma S. Paolo (2 *Thess., c.* 2): « Pertanto, egli scriveva, o fratelli, state saldi, e conservate le tradizioni che avete imparate o a viva voce, o dalla nostra lettera. » Che tali tradizioni sieno anch'esse di autorità divina lo deduco dal suddetto passo, ove l'Apostolo non fa differenza dalla dottrina scritta alla dottrina non iscritta. E in fatti S. Giovanni attesta che tutti i detti e i fatti di Gesù Cristo non sono registrati nel Vangelo; e dall'altra parte sarebbe stato inconveniente che si fosse perduta alcuna cosa della dottrina del Salvatore. Soltanto dunque alla tradizione furono commessi i suoi precetti non iscritti e le ultime sue volontà.

XXV.

Parimente v'ha molti articoli di fede, cioè molte cose da Dio rivelate, le quali non si leggono nella Scrittura. Per esempio, circa la materia del Battesimo, circa la forma della Cresima, circa la perpetua verginità di Maria, e più altri.

Dunque devono ammettersi anche le tradizioni, o debbono escludersi questi punti dagli articoli della fede. Per discernere poi le vere dalle false tradizioni io m'appiglio all'autorità della Chiesa, che ho già conosciuta infallibile. Ciò che la Chiesa tiene per dogma, e non è registrato nella Scrittura, dev'essere di tradizione apostolica. La ragione si è perchè gli Apostoli soltanto ricevettero nuove rivelazioni o da Gesù Cristo, o, secondo la sua promessa (*Luc.* 22), dallo Spirito Santo; e la Chiesa non è altro che interprete infallibile delle loro rivelazioni. Dunque tutto ciò che la Chiesa tiene per dogma lo ha ricevuto o a voce, o in iscritto dagli Apostoli. Dunque, ove manca la Scrittura, suppliscono per necessità le tradizioni.

XXVI.

Dalla Chiesa imparo altresì quanti sono di numero i sacramenti. Ella espressamente con le definizioni del Concilio di Firenze (*decr. pro Arm.*) e di Trento (*sess.* 7, *can.* 1) m'insegna che non sono nè più, nè meno che sette, cioè Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, estrema Unzione, Ordine sacro e Matrimonio. Considero anche la ragionevolezza de' suoi decreti. Essa li appoggia sulla costante tradizione che dee dirsi derivata dagli Apostoli; poichè non può assegnarsi altro tempo in cui abbia avuto principio questa uniforme credenza.

Ella m'avverte altresì, non esser vero che tali sacramenti valgano soltanto ad eccitar la fede, per poi conseguirne la grazia, come vorrebbe Lutero (*Conc. Trid., sess.* 7, *c.* 8), ma

vuole ch' io creda che la grazia è da essi conferita immediatamente per ragione della stessa opera sacra, a cui Dio ha donato una soprannaturale virtù. In fatti, se così non fosse, a che varrebbe l' amministrare il Battesimo a' fanciulli, i quali non son capaci della fede nelle promesse di Gesù Cristo? È dunque la grazia santificante un effetto causato dal rito esterno del sacramento in chi lo riceve, e oltre in essa la grazia propria di ogni particolar sacramento.

XXVII.

Mi fermo ad esaminar da vicino due di questi sacramenti, che sono più contrastati da' novatori, cioè l' Eucaristia e la Penitenza. Trovo la dottrina della Chiesa Romana espressa in questi termini: Nell' Eucaristia vi è realmente e sostanzialmente presente e stabile il Corpo, il Sangue, l' Anima, e la Divinità di Gesù Cristo, senza che vi resti altro del pane e del vino, che i puri accidenti, cioè il sapore, il colore e la figura. Riguardo alla presenza reale si prova colle parole dell' ultima cena: *Prendete,* disse Gesù Cristo *(Matth. 26), e mangiate, questo è il mio corpo.* E che cosa avea allora nelle mani? Vi avea del pane. Di questo pane adunque disse ch' era il suo corpo. E poichè questo pane non potea essere allo stesso tempo pane e corpo, egli era dunque il corpo di Gesù Cristo sotto gli accidenti del pane. Le parole stesse esprimono dunque chiaramente la nostra dottrina. Ma le parole della Scrittura debbono spiegarsi nel senso proprio secondo la regola di S. Agostino, se la stessa Scrittura non vi si opponga

con altri passi. Ora nel nostro caso non è così: anzi gli altri passi della Scrittura convengono nell' asserire la real presenza di Gesù Cristo. In fatti egli avea promesso prima della istituzione chiaramente, e senza allegoria la stessa sua carne per cibo (*Joan. c.* 6): *Il pane che io darò, è la mia carne per la salute del mondo.* Poi S. Paolo, e gli evangelisti in più luoghi riferiscono l' instituzione dell' Eucaristia senza alcun segno di metafora. È dunque necessario ammetter quelle parole nel senso lor proprio, per cui si asserisce la real presenza di Gesù Cristo.

XXIX.

All' istesso modo si dichiara la sua permanenza in questo sacramento. Quando il Redentore proferì quelle parole: « Prendete, e mangiate, questo è il mio corpo »: quel pane era già mutato nel suo corpo, e gli Apostoli non avean ricevuto ancora l' Eucaristia. Dunque innanzi all' azion del mangiare si verificò che vi era il suo corpo sotto gli accidenti del pane. Altrimenti il Redentore avrebbe dovuto dire: « Questo sarà il mio corpo » se non cercava espressamente d'ingannare i suoi Discepoli. Falsò adunque che sol nell' uso dell' Eucaristia, solo nell' istante della cena vi si trovi il vero corpo di Gesù Cristo. O eretico, il tuo spirito privato non è fedele e accorto interprete delle Scritture. E perchè dunque non ricorri alla Chiesa?

XXX.

Applico le stesse prove alla consecrazione del calice. Che se ciò non ostante taluno vuol con-

torcere il senso delle parole di Gesù Cristo, io gli rispondo: La Chiesa nel conoscere il vero senso delle Scritture non può errare. Or ella sempre riconobbe ed insegnò le Scritture suddette doversi intendere nella maniera che ho dichiarata. Dunque la mia interpretazione è fedele ed esatta; e falsa ed orgogliosa è quella di Lutero.

XXXI.

Passo all'esame del Sacramento della Penitenza. La Chiesa Romana m'insegna che qualunque cristiano reo di mortal peccato deve palesarlo secretamente al sacerdote per ciò deputato, con dolor soprannaturale, sincero ed efficace, e proponimento per l'avvenire. Gesù Cristo disse agli Apostoli (*Matth.* 18): « Ricevete lo Spirito Santo; a quelli, a cui rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a quelli a cui li riterrete, saranno ritenuti. » In questo luogo è manifesto che gli Apostoli e i loro successori furono costituiti giudici con facoltà di legare e di sciogliere da' peccati. Ora il giudice non può nè dee dar sentenza prima d'essere sufficientemente informato della causa. Dunque i giudici costituiti da Gesù Cristo debbon essere informati dei peccati di coloro cui hanno a sciogliere o a legare. Questo non potea farsi con più sicurezza e soavità, che obbligando lo stesso reo ad accusarsi sinceramente in un tribunale segretissimo, qual è quello della Penitenza. Dunque deve ammettersi questa dottrina, come la più conforme alla volontà del Redentore. Se v'è chi la contrasti, io lo rimetto an-

ch'esso al sentimento della Chiesa e de' Padri, che sin da principio riprovarono i novaziani ostinati nemici della confessione. Se mi diranno, che è un precetto soprammodo gravoso all' umana natura il dover manifestare ad un uomo le proprie peccaminose azioni più occulte, e persino le ree compiacenze, e i malvagi desiderj del cuore, io l'accorderò ben volentieri. Ma poi soggiungo: Eppure ciò non ostante, questo precetto, che sembra importabile all' umana erubescenza, è osservato nella cattolica Chiesa dalla maggior parte de' suoi seguaci. Dunque alla pratica di questo precetto concorre un ajuto soprannaturale e divino. Sì: questo precetto è tale, che non potea adempirsi universalmente e costantemente senza un ajuto superiore alle forze della natura. Ma si adempie in tutti i luoghi dai fedeli seguaci della Chiesa cattolica. Dunque all' osservanza di questa obbligazione concorre Iddio colla sua grazia; e questo mi fa conoscere che la Chiesa non m' inganna col propormi come divino un tal precetto; imperocchè Dio non favorisce colla sua grazia l'impostura e l' inganno. Tentino gli eretici, i deisti, e gli altri increduli d' imporre un tal dovere a' lor discepoli, che per altro sarebbe di sommo profitto alla conservazione delle lor dottrine. Sarebber eglino fedelmente ubbiditi? Neppur essi saprebbero sperare di persuader l'uomo della sua necessità, o di ottenerne l' osservanza. In conseguenza il precetto della confessione ridotto alla pratica è una prova della divinità assistente con grazie superiori alla cattolica

Chiesa. Dall'altro canto io ravviso in questo precetto il carattere d'una giustizia, d'una bontà, d'una sapienza, e d'una provvidenza divina. Io peccai dinanzi a Dio senza rossore della sua presenza e della sua santità. La pena corrisponde alla temerità dell' offesa. Egli mi condanna a sostener il rossore del mio delitto dinanzi ad un uomo, alla di cui presenza non avrei ardito di commetterlo. Per altro con questa mia confessione, e con un efficace pentimento del mio cuore, egli si chiama soddisfatto da me del grave debito di tutte le mie colpe, fossero pure di un numero quasi infinito. Che consolazione per me! che riparo pronto e discreto ai miei delitti! che tratti di una Bontà divina! Quel ministro di Dio che ascolta i miei falli, mi consola, mi esorta, mi ammaestra, affinchè non abbia a ricadervi in futuro. In qual abisso di misfatti mi sarei precipitato senza questo freno e questi soccorsi? Società umana, quanto sei debitrice a questo precetto! Quante insidie non ha troncate; quante frodi non ha impedite; quanti danni non ha riparati? Se alcuni hanno abusato della confessione, è incalcolabile la preponderanza del vantaggio a favore della società in correspettività del danno sofferto. Gran Dio! io trovo nella Chiesa cattolica dappertutto i caratteri della vostra divinità.

XXXII.

Si controverte eziandio da'settarj, se nell'altra vita, oltre il paradiso e l'inferno, v'abbia un altro luogo, che chiamasi purgatorio. Essi lo negano. Io esaminando la ragione pro-

pendo subitamente a creder di sì. Può avvenire che taluno muoja con soli peccati veniali, o con restargli a soddisfar qualche pena per i peccati rimessi. Nell' uno e nell' altro caso costui non può subito salire al paradiso, e non dev' essere nè anche condannato all' inferno. Dunque è mestieri l' ammettere un terzo luogo, ove prima di entrar nella gloria si purghi da lui il peccato, e si soddisfi alla pena. In fatti trovo nel vecchio Testamento (2 *Maccab.* 12) encomiata la pietà di Giuda verso i defunti con queste parole: « Santo dunque e salubre è il pensiero di pregare per i defunti, affinchè sieno sciolti da' peccati. » Leggo di poi nel Vangelo, che Gesù Cristo persuade la mansuetudine co' nemici, e minaccia i trasgressori di cacciarli in una carcere, di cui soggiunge: « In verità ti dico, che non uscirai di là sino a scontare l' ultimo quadrante. » Intendo che questo è un parlar metaforico, e che per carcere convien indicare un luogo, donde dopo qualche tempo scontato ogni delitto l' anima è liberata. Questo luogo non può esser certamente l' inferno. Riman dunque che sia il purgatorio.

XXXIII.

Ma questo punto, che mi parea soltanto verisimile, apparisce evidente, tosto che riguardo le definizioni de' Concilj, e specialmente del Lateranese sotto Innocenzo III, del Fiorentino, e finalmente del Tridentino. Anche i Padri greci e latini (*Bellar.*, *de Purg.*, *lib.* 1) sono concordi in riconoscere una pena temporanea per quei giusti, che portano all' altra vita qual-

che avanzo di penitenza non fatta, o qualche lieve reato di colpa. Vengano pure i settarj, e affermino il contrario. Risponderò ad essi: Sol per voi non v'ha purgatorio, poichè la vostra ostinata infedeltà già vi condanna all'inferno. Instruito così dalla Chiesa della esistenza di uno stato di purgazione nell'altra vita, io sento che la mia ragione trova di che soddisfare pienamente a sè stessa in questa verità. Questo dogma esalta la santità di Dio, che non soffre nel soggiorno eterno della sua gloria la menoma macchia d'imperfezione; la sua sapienza, che conosce e bilancia le più piccole azioni delle creature; la sua giustizia, che non lascia impunita qualunque reità. Questa considerazione mi rende attento sopra tutte le vie del mio cuore e delle mie operazioni, mi fa argomentare qual sia la gravezza del peccato mortale, e per questi passi io salgo ad ammirare, e rispettar sempre più la grandezza e la maestà divina. Per esso trovo la consolazione nelle miserie di questa vita, perchè rifletto che Iddio pretende con queste di sottrarmi, o diminuirmi almeno le pene più gravi del purgatorio; e mi sento anzi incoraggito a una mortificazion volontaria, con cui soddisfare alla pena temporale dovuta alle mie colpe. Vedo il rischiarimento di alcuni dubbj sulla provvidenza. Come permette Iddio che uomini fedeli osservatori della sua legge sieno involti nelle comuni disgrazie e castighi coi trasgressori? Essi non sono senza difetti e senza debiti dinanzi a Dio, ed esso li punisce

in questa vita per non averli a punir più severamente nell'altra. Che concetto non formo io adesso della Chiesa cattolica? Vi può esser religione più santa di quella che alle menome reità intima gravissime pene? Ma che vantaggio non riceve da questo dogma la stessa società? Quanto esatti nella amministrazione della giustizia, quanto sofferenti delle ingiurie, quanto obbedienti alle legittime podestà dovranno esser quelli che credono fermamente di dover a Dio rendere conto strettissimo d'ogni leggiera violazion del buon ordine della società in cui esso gli ha collocati. Se in questo dogma io riconosco la severità della divina giustizia, non vi discuopro niente meno la soavità della divina misericordia. Là in quello stato di purgazione io posso esser sovvenuto, sollevato, e liberato per mezzo delle orazioni, delle limosine, delle mortificazioni, dell'opere pie de' fedeli, e soprattutto per mezzo dell'obblazione dell'incruento sacrifizio dello stesso Figliuol di Dio. Ecco un'altra verità che mi fa ravvisare in Dio un cuor di padre giusto insieme e pietoso; verità che conserva negli uomini il vincolo d'amicizia anche dopo morte, che mi eccita all'esercizio di opere buone, le quali forse non avrei intraprese senza questo stimolo di carità, e mi conforta anche in questa vita per la speranza di esser soccorso nei mali dell'altra da' miei congiunti ed amici. Vedo nello stesso tempo una gradazione di stati, una relazion di affetti, una comunicazion di beni tra i viventi e i trapassati che mi fa conoscere

sempre meglio la natura dello spirito, che conforta il mio cuore ed eccita in me desiderio di raggiungere i miei padri. Gran Dio! Chi altri fuorchè un'infinita sapienza avria potuto ordire un ordine di cose altrettanto sublimi che ragionate e connesse? Che se alla vostra Chiesa aveste comunicata l'autorità di rimettermi il debito temporal della pena, tanto più ravviserei la bontà in voi di un padre amorevole coi vostri figli.

XXXIV.

Domando dunque alla Chiesa, s'ella abbia autorità di rimetterci la pena temporale dovuta ai peccati già cancellati? Mi risponde di sì. L'autorità, ch'ella ha ricevuto (*Matth.* 18) di legare e di sciogliere dai peccati, è generale e senza confini; perchè dunque ristringerla? Se può assolvere (*num.* 31) dalla colpa e dalla pena eterna, perchè nol potrà fare dalla pena temporale? Se può impor delle pene ai fedeli, perchè non potrà liberarli da quelle che sono meno gravi e più miti? Infatti ella attesta (*Trid. Sess.* 21), che questa autorità le fu conferita da Gesù Cristo, che sin dai tempi più antichi essa ne fece uso, e che le indulgenze da lei concesse sono perciò oltre modo salutevoli a' cristiani. Io non cerco più oltre. La sua parola mi basta.

XXXV.

Se debbano invocarsi i santi, e venerarsi le loro reliquie ed immagini, è questo altresì un punto combattuto dagli antichi eretici e dai moderni. Ma che importa? S. Paolo si racco-

mandava (*Rom.* 15) alle orazioni de' suoi fratelli. E io non potrò raccomandarmi a quelle dei beati? Forse i beati non odono la mia preghiera? Eppure la Scrittura attesta che Raffael udì e presentò a Dio le orazioni di Tobia: che gli angeli veggono la penitenza del peccatore, e ne gioiscono; che dinanzi al trono di Dio sono offerte a maniera d'incenso le orazioni dei santi. O forse Dio si sdegnerà che sieno invocati i beati e i santi? Ma io non gl'invoco come altrettanti Dei, gli invoco soltanto come amici di Dio, affinchè intercedano presso a lui nelle mie necessità, e gli presentino i meriti di Gesù Cristo, a fin di ottenermi la grazia e la gloria.

XXXVI.

Rispetto alla venerazion delle reliquie e delle immagini non vi scopro alcun assurdo. Nè le une, nè le altre si onorano come cose animate, o come fornite per sè stesse di una soprannaturale virtù, ma si onorano in riguardo dei santi, di cui furono istrumenti, e le cui azioni fedelmente ci rappresentano. È celebre nell'antico Testamento il culto ordinato dallo stesso Dio alle tavole della legge, alla verga d'Aronne, e alla manna custodita nell'arca. Uscì vivo dalla tomba un morto al primo tocco delle ossa di Eliseo. Fu onorato il serpente di bronzo che guariva al solo mirarlo. E nel nuovo non si riprende quella donna che strinse con tanta fede l'estremità delle vesti del Redentore, nè coloro che a gara toccavano l'ombra di Pietro, nè quelli che por-

tavano agli infermi i panni lini di Paolo. Poi trovo l'approvazione de' Padri e de' Concilj, la qual sola (*Vid. Bell.*) ha più vigore che non tutte le umane ragioni. Se mi oppongono il pericolo della idolatria, rispondo, che a' nostri tempi egli è un pericolo assai rimoto, il quale non può abolire un costume sì fedelmente stabilito nella Chiesa. Se mi mostrano alcune superstizioni del popolo, rispondo, che io ho la Chiesa da consultare ne' miei dubbj senza timor d'ingannarmi, e che non hanno a distruggersi tutti i sacri riti per la soverchia semplicità, o malizia d'alcuni.

XXXVII.

Assai più difficoltà oppongono i dissidenti sulla dottrina della grazia e del libero arbitrio. Ma la Chiesa Romana m'insegna come articoli di fede queste verità. Primo. Per il peccato di Adamo l'uomo perdette i doni soprannaturali, vale a dire la grazia e carità, per cui era giusto e grato a Dio. Perdette inoltre la giustizia originale, per cui l'appetito sensitivo era perfettamente soggetto alla ragione. Perdè finalmente l'incorruzione del corpo, per cui era instancabile e immortale. Ma non perdette la libertà dell' arbitrio, che solamente rimase per quella colpa offeso e indebolito, e venne poi per i meriti di Gesù Cristo dalla grazia ristorato e rinforzato. L'Ecclesiaste dirige a noi tutti queste parole (*c.* 15): « Dinanzi all'uomo sta esposta la vita e la morte, il bene e il male; ciò che gli piacerà gli sarà dato. » Ecco l'uomo costituito libero da ogni necessità antecedente;

altrimenti a che proporgli il male e il bene, se fosse necessitato o all'uno, o all'altro? Ecco l'uomo costituito libero da ogni coazione; altrimenti come promettergli che potrà soddisfare al suo talento. E infatti è pur di fede che l'uomo è tenuto ad osservar tutta la legge. Ma se egli qualche volta fosse necessitato a trasgredirla, forse non avrebbe ragion di dire, che questo comando è impossibile, che egli ha peccato per forza, e che perciò non merita alcun castigo? Che cosa potrebbe Dio rispondere per condannarlo in questo caso?

XXXVIII.

Secondo: mi dice la Chiesa, che debba ammettere due sorti di grazia: l'attuale e l'abituale. L'attuale si riceve, quando Dio con i suoi lumi e co' suoi impulsi rischiara l'intelletto, ed eccita la volontà al ben operare; indi ajuta la stessa volontà, e con lei si unisce, affinchè di fatto operi il bene. La necessità di questa grazia alle opere salutari mi si dimostra ad evidenza. Perchè i mezzi debbon essere proporzionati al fine. Ma la salute eterna, che è il fine delle buone opere, è soprannaturale. Dunque soprannaturali dovranno essere le stesse opere, e perciò eccitate ed elevate dalla grazia. (*S. Thom.* 1, 2, *qu.* 109, *art.* 5.) Quindi è che Gesù Cristo diceva (*Joan.* 15): « Senza di me non potete far cosa alcuna »; e altrove (*Joan.* 6): « Niuno può venire a me, se il Padre, che mi ha mandato, nol trae a sè. » Ella poi appartiene all'intelletto e alla volontà, perchè l'uno e l'altra rimase indebolita nel peccato di

Adamo; dunque l'uno e l'altra ha mestieri di ajuto.

XXXIX.

La grazia, o giustizia abituale è quella con cui Dio giustifica il peccatore. Questa grazia è una forma vera e intrinseca, inerente nell'anima, e che rende l'uomo, a cui è intimamente unita, formalmente giusto e caro a Dio. S'ella fosse una grazia estrinseca, s'ella fosse la stessa giustizia di Cristo imputata al peccatore, l'uomo non potrebbe chiamarsi giusto, siccome non è possibile ch'egli sia nè forte, nè saggio di una fortezza, e di una sapienza che si trovano fuor di lui. È ben vero che Gesù Cristo è la causa meritoria di questa giustizia, avendola a noi acquistata colla sua santissima Passione. Ma non per questo ne segue che la sua giustizia sia la medesima che la nostra. Or la giustificazion del peccatore si fa con l'infusione di questa grazia, per cui non solamente si nasconde, ma realmente si distrugge ogni reato di grave colpa e di pena eterna. La ragione è manifesta. Perchè non si può intendere giustificazione nel peccatore, senza intendere che d'ingiusto egli diventi giusto, di nemico diventi amico ed erede del paradiso. E dall'altra parte, nè la giustizia, nè l'amicizia di Dio può trovarsi insieme col peccato.

XL.

Terzo: nè la grazia attuale, nè l'abituale può esser meritata dalle opere puramente naturali dell'uomo. S'ella è grazia, dice S. Paolo, dunque non è frutto delle nostre opere, altri-

menti la grazia non è più grazia. E altrove (1 *Cor.* 4, 7): *Che cosa hai tu che non abbi ricevuto, e se l'hai ricevuto, perchè ti glorii, come se ricevuto non lo avessi?* E in fatti la grazia è di un ordine sopraunaturale, e le opere dell'uomo per sè stesse senza la grazia sono di un ordine puramente naturale. Qual proporzione dunque tra l'una e le altre, per cui ci dispongan le opere a meritare la grazia?

XLI.

Quarto: Dio non nega mai all'uomo la grazia sufficiente, la quale se riman vuota d'effetto, ciò avviene per colpa dell'uomo; ma per sè stessa conferisce una piena potenza a vincere la presente concupiscenza e tentazione: *Voi sempre resistete allo Spirito Santo*, diceva Stefano ai Giudei. Ma come rimproverargli a ragione di questa resistenza, senza supporre che lo Spirito Santo li chiamasse con una grazia sufficiente nelle loro circostanze a vincere il cuore? È pur verità incontrastabile che Dio sinceramente vuol salvar tutti: dunque a tutti concede i mezzi sufficienti a salvarsi, a cui molti non acconsentono, mentre molti non si salvano. Parimente Dio vuole che tutti i suoi precetti sieno osservati: dunque a tutti concede la grazia che basta ad osservarli; altrimenti egli vorrebbe dall'uomo l'impossibile.

XLII.

Questi sono i punti più essenziali che la Chiesa mi propone sulla grazia e sulla libertà. Ma se io volessi indagar la concordia dell'una e dell'altra, entrerei nell'abisso e nella oscurità

di un laberinto. Se Dio ha predestinato taluno alla salute, come lo salva senza offesa della libertà? Alcuni rispondono così: La grazia considerata secondo la frase delle scuole, *in actu primo*, è per sè stessa pienamente idonea, e sufficiente ad ottenere il libero consenso dell'uomo. Ma l'uomo usando di sua libertà talvolta vi acconsente, e talvolta resiste. Nel primo caso quella grazia che dicevasi sufficiente, essendo passata ad ottener l'effetto, chiamasi efficace. Nell'altro caso restando vuota d'effetto, riman, dirò così, nel suo stato, e segue a chiamarsi sufficiente.

XLIII.

Or Dio vede quali grazie concedute a Pietro avranno effetto, e quali non l'avranno. Questa scienza non può negarsi a Dio: *Guai a te Corozaim*, diceva Gesù Cristo, *guai a te Betsaida, perchè se in Tiro ed in Sidone si fossero operati i prodigj che si sono operati in te, essi avrebbon fatto finalmente penitenza nel cilicio e nella cenere*. Qui Gesù Cristo chiaramente dimostra che prevedeva, come la grazia de' miracoli avrebbe avuto il suo effetto in Tiro e in Sidone, se a Tiro e a Sidone gli avesse accordati. E in fatti come negare a Dio una scienza, che è una perfezione, e che dall' altro canto niente ripugna? Oppongono, che l'oggetto di questa scienza è incerto, perchè dipende dalla incerta volontà dell'uomo. Or egli è vero che il consenso di Pietro può essere, o non essere; ma è vero altresì che Pietro certamente si determinerà o all' uno o all'altro; e questa libera determinazione è quella che da Dio si

vede. È vero che non vi è certa verità innanzi al consenso di Pietro, ma comincia ad esservi nell'atto del suo consenso, posto il quale egli non ha più luogo a dissentire. Dunque Dio che antivede le cose, quali saranno realmente una volta, dee prevedere altresì il libero consenso, o la libera resistenza di Pietro.

XLIV.

Questa scienza, che chiamasi de' futuri condizionati, serve a Dio di direzione per salvar Pietro con efficacia e con sicurezza. Il modo è chiarissimo. Imperocchè Dio concederà allora a Pietro quelle grazie che non sol per sè stesse sono sufficienti *in actu primo* ad ottenere il consenso di Pietro, ma di cui prevede altresì, che saranno efficaci, cioè che in tali circostanze passeranno ad aver l'effetto mediante il libero consenso di Pietro; e di questa guisa Pietro certamente e liberamente si salverà. Così vogliono alcuni. Ma la Chiesa non comanda di aderire o all'un sistema, o all'altro; ed è paga soltanto ch' io creda che l'efficacia della grazia non si oppone alla libertà, quantunque non sappia svolgere il nodo della divina Sapienza. È notabile ciò che leggesi al capo decimo della Raccolta *delle autorità dei vescovi della sede apostolica intorno alla Grazia di Dio, e al libero arbitrio della volontà.* Dopo aver dunque dichiarati varj articoli di fede cattolica su questa materia, conchiude così: *(Concil. Mans. tom. 4, col. 462.) Profundiores vero, difficilioresque partes incurrentium quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis resti-*

terunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstruere: quia ad confitendum gratiam Dei, cujus operi ac dignationi nihil penitus subtrahendum est, satis sufficere credimus quidquid secundum praedictas regulas Apostolicae Sedis nos scripta docuerunt, et prorsus non opinemur catholicum, quod apparuit praefixis sententiis esse contrarium.

XLV.

Ora che io veggo con tanta evidenza l'autorità della Chiesa, e la ragionevolezza de' suoi decreti, ora che a lei mi sottometto qual figlio, e qual suddito, se poi volessi a lei resister colle mie private opinioni, non avrebbe ella diritto di separarmi dal suo corpo coi fulmini delle sue censure? Comprendo che questo diritto deve competere alla Chiesa per il buon ordine del suo governo. Siccome ogni repubblica ben regolata esclude dal suo Stato i perturbatori della pubblica pace: così la Chiesa deve separar dal suo corpo coloro che le son divenuti nocivi in alcun modo. E in fatti quando Gesù Cristo disse agli Apostoli: *Qualunque cosa voi legherete sulla terra, sarà legata anche in cielo*, è manifesto che diede ad essi una podestà di giurisdizione generale ed esterna per i bisogni della Chiesa. Dunque anche per punire i contumaci delinquenti, come hanno interpretato tutti i Padri.

XLVI.

Ma non debbo prenderne alcuno spavento, perchè so dall'altro canto che la Chiesa medesima vuole dai suoi pastori (*Trid.*, *sess.* 25)

un uso sobrio e circospetto delle censure. Che se avvenisse, come avvenir potrebbe, che ingiustamente io fossi separato dalla comunione de' fedeli, non vorrei perciò contraddire alla Chiesa. Perchè dall'una parte la mia resistenza sarebbe facilmente di scandalo ai fedeli, e dall'altra la mia ubbidienza mostrerebbe di leggieri la mia sincera umiltà, e diverrei di quelli, i quali secretamente sono (*Aug.*, *de vera rel. c.* 6) coronati da Dio che vede le cose più occulte.

XLVII.

Parimente intendo, come può e dee la Chiesa vietare il pascolo di que' libri che potessero riuscir nocivi alla mia salute: *Pasci le mie pecore*: *pasci i miei agnelli*, disse a Pietro il Redentore. Or siccome egli è diritto e dover di un pastore l'allontanar la sua greggia dai pascoli velenosi, così è diritto e dover della Chiesa il proibire ai suoi sudditi il cibo infetto dei libri pericolosi. Io debbo ubbidirle, quantunque mi sembri o inutile, o ingiusto il suo comando. Primo, perchè il mio sentimento non dee prevalere a quello de' miei pastori. Secondo, perchè io posso facilmente ignorare i lor motivi. Finalmente perchè d'altra guisa sarebbe aperto un vasto campo al piacere e alla licenza di ciascuno. E chi son io che voglia giudicar i miei Padri e i lor comandi?

XLVIII.

Molto più mi sommetto a' miei pastori allor quando condannano parole e sensi d'alcuni autori come difformi e contrarj al vero dogma.

In tal caso io credo infallibile il lor giudizio, non meno che quando mi propongono nella Scrittura un articolo di fede. Dio ha dato l'infallibilità alla Chiesa; l'ho già veduto. Ma se questa infallibilità non ha luogo anche nella condanna delle parole e de'sensi erronei, ella è data inutilmente. Che importa che la Chiesa sia infallibile nel dirmi « che tutti i precetti sono possibili all'uomo nello stato presente? » Se poi ella non è infallibile anche allor quando mi dice esser un error di Giansenio « che alcuni precetti sono impossibili secondo le forze presenti » dunque potrò credere alla Chiesa insieme ed a Giansenio; potrò tenere due proposizioni contraddittorie, fra le quali non può sussister la fede? Dove andrà l'unità della credenza, se sia lecito a ciascuno di produr liberamente i proprj sentimenti, nè la Chiesa sia infallibile nel condannare gli errori? Chi potrà discernere con sicurezza la vera Chiesa, se non si può mostrar con certezza la falsa dottrina di tante chiese corrotte che vantano anch'esse la verità?

XLIX.

Per simil guisa intendo che la sua condanna è infallibile eziandio, quando riprova le proposizioni e le parole de' libri nel senso inteso da' loro autori. Anche questa infallibilità è necessaria. Altrimenti sarebbe lecito a ciascuno il difender testi e autori perversi sotto colore di non ammetterli nel senso riprovato dalla Chiesa; sarebbe lecito all' eretico l'esser insieme luterano e cattolico, applicando un senso alla condanna della Chiesa, e un altro all' intenzion

di Lutero. Quando il dogma è così connesso col fatto, che il primo non può stare senza il secondo, allora è necessaria alla Chiesa l'infallibilità e per l'uno e per l'altro. Altrimenti come sussisteranno i dogmi registrati nella Bibbia, se in realtà non è certo questo fatto « la Volgata è una versione autentica, fedele ed esatta » che valore avranno le decisioni de' generali Concilj, se non è certo questo altro fatto « che tali Concilj son veri, e che furon proposti da loro quei dogmi » Gesù Cristo ha promesso di assistere la sua Chiesa sino al fine de' secoli. La sua promessa non può esser nè utile, nè fallace. È dunque forza ch'ella si avveri in tutti que' casi, in cui la Chiesa può averne bisogno a pro della fede.

L.

O Chiesa fonte di verità! Tardi vi ho conosciuto, perchè tardi ho cominciato ad esser filosofo. Le mie passioni furon per l'addietro il codice della mia legge, e i lor trasporti diressero la mia ragione. Appena le abbandonai per un momento, che m'avvidi delle tenebre, e cercai la luce. Filosofi insensati! se amate la verità, perchè seguite le passioni, perchè vi gonfiate di un orgoglio che offusca l'intelletto e colorisce la menzogna? Conoscete un Dio? Dunque amatelo. Confessate un Creatore? Dunque sottomettete a lui la ragione ch'egli vi ha dato. Si può esser filosofo, ed esser cristiano. Esser ateo, deista, eretico, ed esser filosofo non si può. O rinunziate a un nome orgoglioso, o abbracciate la professione ch'esige il vostro nome.

CONCLUSIONE

Non sarebbe difficile il proseguire queste meditazioni più oltre; e incatenando una verità coll' altra si arriverebbe probabilmente anche a fissare alcuni punti, che si agitano e controvertono nelle scuole senza lesione della fede. Ma questo non era il mio scopo; nè avrei creduto conveniente di mescolare argomenti disputabili cogli oggetti essenziali della fede cattolica, perchè ciò potrebbe agevolmente pregiudicare alle verità essenziali nel concetto degl' increduli, e dar loro occasione di confondere il domma colla questione. Piuttosto sarebbe stato utile l' accompagnare questi punti qui di volo accennati coi sentimenti degli stessi moderni filosofanti. Non mancherebbero dei tratti considerabili scritti con buon senso da estrarsi da quei medesimi che hanno insultata la religione, perchè alla fine tutti non furono empj, nè irragionevoli allo stesso segno. Pare che si troverebbe del vuoto, quando si arrriva ad alcuni punti della religion rivelata, e specialmente ai misterj. Ma per questa parte si potrebbe ricorrere agli stessi protestanti, tra i quali ve ne sono stati alcuni meno incoerenti e più moderati, forse perchè erano più esatti ragionatori e di costumi più onesti. Tra questi devono annoverarsi il signor Leibnizio, e Molano abate di Lokkum, e per quel che ri-

guarda i loro sentimenti favorevoli o non contrarj in varj argomenti alla fede della Chiesa cattolica, si potrebbero facilmente ricavare dall'opera intitolata: *Pensées de Leibniz sur la Religion et la Morale, a Paris* 1803, e dal carteggio di Monsignor Bossuet con Molano e Leibnizio: come pure dall'*Esposizione della Dottrina della Chiesa cattolica* dello stesso Monsignor Bossuet; monumenti che esistono nel tomo IX e XIII della recente edizion veneta dell'opere di quest'insigne prelato. Le opere di Francesco Veron, e di Pietro e Adriano Walenburch celebri controversisti cattolici potrebbero somministrare dei lumi a questo proposito, con altre produzioni di altri simili autori. Il pregio di quest'opera sarebbe il mostrare come e gl' increduli e gli eretici più riputati nelle loro scuole, hanno scoperto col solo lume della ragione una gran parte delle verità insegnate nella Chiesa cattolica. Ma però la sola Chiesa cattolica illuminata dallo Spirito Santo ha potuto riunirle tutte, sceglierle di mezzo agli errori, purgarle dalle inesattezze, unirle in una serie continuata, appoggiarle a una veracità infallibile, e supplire colla stessa scorta tutti gli anelli, che mancavano ai filosofanti e agl' increduli, per connettere, e compire quella catena maravigliosa di verità, che considerata dal filosofo cristiano fa riconoscere l'opera della divina Sapienza, e lo rende sempre più grato a Dio del dono della fede. Imperocchè la fede è quella, la quale in vece di contraddire alla ragione, ne emenda anzi i difetti, ne sup-

plisce l'insufficienza, e unendo tutto il migliore che han potuto pensare i più profondi ragionatori, vi aggiunge del suo il complemento della combinazione, della serie, e dell'ordine adequato e perfetto del tutto. *Gli Scolastici*, dice Leibnizio, *hanno cercato d'impiegare utilmente per il cristianesimo ciò che vi era di sufficiente nella filosofia de' pagani.* Pensées de Leibniz, tom. 2, pag. 443. Non sarebbe inutile che facessero altrettanto, e con metodo più esatto, gli apologisti della religione cattolica esplorando, e ricercando i ruderi della moderna filosofia degl'increduli.

IMMUNITÀ
ECCLESIASTICA REALE



OPUSCOLO DECIMONONO.

LETTERA PRIMA.

Si mostra il diritto dell'immunità dalla natura de' beni ecclesiastici.

L'IMMUNITÀ de' beni della Chiesa, troppo combattuta a' nostri giorni, non è un sì lieve argomento che possa tutto restringersi ad una lettera, come pur vorreste, o signore. Pur nondimeno, perchè il compiacervi mi è caro, e il farlo pienamente in questo affare mi è tolto, seguirò più da presso ch'io possa i vostri desiderj. Poche lettere, e queste anche brevi, raccoglieranno i più bei capi di questo argomento; e io spero che la brevità non farà pregiudizio alla evidenza. Ma lungi da voi, o signore, un certo spirito sopraffatto da un volgare interesse. Siate filosofo, e le leggi delle vostra filosofia sieno le incorrotte leggi di Dio e della sana ragione. Non violate e non calpestate, nel giudicare dei beni della Chiesa, quelle prime sanzioni che il gius naturale e quel delle genti ha da tanti se-

coli ricevute, accettate e stampate in tutti i codici e in fronte a tutti i tribunali. Che frode non è mai quella d'alcuni, i quali abusano del nome autorevole di filosofo per rendere rispettabile una passione?

Ma prima d'ogni altra cosa è mestieri fermar lo stato della quistione, senza cui sarebbe gettata al vento ogni nostra disamina. Si cerca adunque e si domanda se i beni della Chiesa per lor diritto debbano essere esenti dai tributi imposti sugli altri beni dello Stato. Si cerca e si domanda se lo Stato possa con la forza esigere dai beni ecclesiastici il tributo. Ora io rispondo che questa quistione si può esaminare in tre casi, l'uno assai diverso dall'altro. Imperocchè o questi beni passarono alla Chiesa mentre attualmente erano aggravati del peso del tributo, e lo Stato non rimise il tributo alla Chiesa; oppure questi beni pervennero alla Chiesa immuni dal tributo, e lo Stato o approvò, o non si oppose all'acquisto della Chiesa; o veramente questi beni ottennero dallo Stato medesimo un privilegio d'immunità, di cui pacificamente godettero per molto tempo, e, ciò che più sarebbe, per molti secoli. Nel primo caso si domanda se lo Stato abbia diritto di proseguire ad esigere da que' beni il solito tributo, oppure se il suo diritto resti subitamente per questa traslazione estinto. Nel secondo caso si domanda se lo Stato abbia diritto d'imporre nuovi aggravj sui detti beni al pari che su i beni dei laici, oppure se la sua autorità resti rispetto ai detti beni impedita e legata, e la sua o espressa,

o tacita approvazione debba considerarsi perpetua e irrevocabile. Nel terzo caso si domanda se lo Stato, pentito per qualche motivo del privilegio accordato alla Chiesa, possa di sua propria autorità spogliarla dell'immunità, e accomunare i di lei beni a quelli de' laici. Voi potete di qui conoscere che io prescindo da più altre quistioni intralciate ed oscure, e che separo la vera causa dell'immunità da più altre liti secondarie, fra cui si avvolge talvolta dagli opposti clamorosi partiti.

Brevemente mi dichiaro intorno alla prima, che nella pratica non è così interessante come la seconda. Se io debbo proferire con piena sincerità il mio sentimento, dico che trovo una ragione assai plausibile e quasi evidente a favor dello Stato. Imperocchè lo Stato esigeva già con giusto titolo il tributo dal campo del suddito quando il suddito donò il campo alla Chiesa. Potè ben dunque il suddito trasferir alla Chiesa il campo che era suo, ma nella condizione e coi pesi medesimi co' quali egli il godeva, e dai quali sgravarlo non poteva di sua privata autorità. Ma uno dei pesi infissi stabilmente sul campo era un determinato tributo allo Stato. Dunque nella traslazione del dominio del campo fatta dal suddito alla Chiesa restò tuttavia allo Stato il diritto di esigere il tributo dal campo che il donatore passò alle mani della Chiesa coi comodi e con gl' incomodi co' quali egli medesimo il possedeva (*Suarez, in Defension. contra Anglic.*, *l.* 4, *c.* 20).

Una parità mi sembra che metterà in chiaro

sempre più questa mia opinione. Se io, laico, vendessi un annuo censo sopra un mio campo ad un altro parimente laico, e poi testassi nell'ultima mia disposizione di questo campo a favor della Chiesa, domando: Potrebbe forse la Chiesa, messa in possesso del campo, negare i frutti dovuti al compratore del censo? No certamente, perchè i frutti del censo sono d'altrui. Posso dunque ben io testare del campo, che è mio; ma il campo porterà al nuovo padrone lo stesso aggravio con cui stava in mio dominio. Tutto questo è fondato sopra un trito e ricevuto assioma, che niuno può donare l'altrui, e che non si può prestar servigio ad alcuno in danno di un terzo. Ora non può forse dirsi lo stesso del tributo nel caso di sopra esposto? Mentre lo Stato era già in possesso legittimo di esigere per tributo alcuni annui frutti dal campo del suddito, potè forse questi donare alla Chiesa ciò che non era suo, ma che era già dello Stato?

Questa in fatti era la ragione per cui il re Teodorico voleva che i beni passati alla Chiesa col peso del tributo seguitassero a pagarlo come prima, così scrivendo a Fausto: *Ea vero* (Cassiodor., ep. 26, l. 1) *quae a tempore beneficii ad Ecclesiam vestram ab aliquibus est translata possessio, commune cum universis possessoribus onus solutionis agnoscat; et illius subjaceat functioni, cujus nacta est jura dominii.*

Con un tal principio si spiegano e si dichiarano a maraviglia alcune difficoltà che s'incontrano nei santi Padri relativamente alla immunità

ecclesiastica, e che d'altra maniera o sarebbero insolubili, o sarebbero certo soggette a un perpetuo dibattimento. Io trovo che S. Gregorio voleva e comandava che alcuni beni ecclesiastici pagassero il pubblico peso, e non come spontaneo, ma come dovuto; cosa che non avria potuto concedere in tali termini se detti beni avessero intrinsecamente goduto della immunità. Lo rilevo espressamente da una sua lettera di risposta indirizzata a Zittano, maestro di cavalleria, il quale avea scritte sue doglianze al santo Padre perchè alcuni religiosi luoghi negavano di prestarsi ai pubblici aggravi. *Epistolas vestras*, scrive il dotto e santo Pontefice (*l.* 10, *ep.* 27), *graeco sermone dictatas me indico suscepisse, in quibus dicitis, quod quaedam religiosa loca responsum juri publico de rebus ei competentibus reddere contemnant. Quae res me omnino contristavit: quia nostri est habitus non solum praejudicia minime facere, sed etiam facta aequanimiter portare: nisi forte quod res pauperum defendere rationabiliter cogimur, ne apud omnipotentem Deum culpabiles inveniri valeamus. Proinde Fantino defensori quae scripserim gloriae vestrae transmisi, ut ipse religiosos quosque in Panormitanis partibus apud electos judices venire compellat, et suorum actuum rationem reddant.* Voi vedete qui espressamente che S. Gregorio confessa che di alcune cose competeva il tributo al pubblico anche su i beni religiosi: *De rebus ei competentibus*; che il negare un tal tributo lo riputava cosa ingiusta: *Nostri est habitus prae-*

judicia minime facere; e finalmente che costringeva a forza i religiosi a pagare sì fatti aggravj: *Religiosos quosque apud electos judices venire compellat, et suorum actuum rationem reddant.*

Altrove scriveva lo stesso Pontefice al difensore della Sardegna che richiamasse i fuggiaschi agricoltori a coltivare le campagne della Chiesa, affinchè queste fossero in istato di pagare i loro tributi: *Ut* (S. Gregor., l. 7, ep. 66) *possessiones Ecclesiae ad tributa sua solvenda idoneae existant.*

Così pure riesce chiarissimo il passo di S. Ambrogio, che suol opporsi ai diritti della immunità ecclesiastica, e sopra cui si fanno tanti commenti e tanti litigi: *Si tributum* (Orat. de Basil. non tradend.) *petit, non negamus. Agri Ecclesiae solvunt tributum... Solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. Tributum Caesaris est; non negatur.* Imperocchè è da sapersi che di que' tempi possedevano i Romani alcune terre da lor chiamate *tributarie*, le quali erano state da essi acquistate per ragion di guerra, e sopra cui i particolari non godevano che un perpetuo usufrutto col peso de' tributi e degli stipendj. Quindi è ch' essendo state tali terre donate alla Chiesa co' rispettivi loro pesi, da cui i donatori non avean diritto di farle immuni, la Chiesa godeva quell' usufrutto che avea ricevuto in dono, e pagava quel tributo che era annesso al fondo donato. S. Ambrogio medesimo, scrivendo al vescovo Marcello (*ep.* 82, *n.* 7) intorno a una possessione ch' esso Marcello avea destinata a sua sorella, sotto con-

dizione che dopo la di lei morte la possessione istessa fosse de' poveri e della Chiesa, dice: *Quemadmodum faemina, et quod est amplius, vidua possessionem regeret tributariam?* Dei predj tributarj si fa pur menzione nelle Istituzioni di Giustiniano (*l.* 2, *t.* 1 *de rer. divis., par.* 11 *per tradit.*) e nei Digesti (*l.* 19, *t.* 1 *de action. empt. et vend., l.* 1 *si sterilis, par.* 21). Qual maraviglia adunque se al tempo di S. Ambrogio le terre della Chiesa pagavano tributo, se S. Ambrogio accorda al principe questo diritto, e se dice espressamente: *Tributum Caesaris est; non negatur?*

Tanto è chiaro un tale diritto, che lo stesso autore della Glossa, dove parla della immunità, fa appunto questo caso, decide a favore dello Stato, e vi annette le stesse ragioni: *Quid dicas si tributarium* (cap. quia: De immunit. Ecclesiae, in 6) *praedium Ecclesiae donetur, numquid tenetur Ecclesia ad tributum. Dic quod sic, quia transit cum onere suo.*

Questa era appunto la ragione onde il celebre Pietro Blesense condannava i Cisterciensi che, facendosi scudo della ecclesiastica immunità, negavano di pagare le decime alla Chiesa: *Quae est haec injuriosa immunitas, ut exempti* (ep. 82) *sitis a decimarum solutione, quibus obnoxiae terrae erant, antequam vestrae essent, et quae solutae sunt hactenus, non personarum obtentu, sed territorii ratione? Si in vestram possessionem terrae devolutae sunt, quare in hoc periclitatur alienum jus? Nam ad vos terrae juxta communem aequitatem cum suo onere*

transierunt. Non passerei per altro così facilmente ciò che aggiunge Pietro Blesense, vale a dire che neppure il Papa possa privilegiare su questo punto, ed esimere alcuni beni dalle decime, per essere queste di diritto divino. Imperocchè, essendo il Papa amministratore dei beni della Chiesa, può, quando il creda opportuno e più conducente ai vantaggi della Chiesa, rimettere i diritti della Chiesa medesima in comodo altrui, come veggiamo avere i Papi e i vescovi per tanti secoli praticato o alienando, o moderando questo diritto delle decime. Il quale diritto, quantunque si consideri come di origine divina, non dee però intendersi così stretto e rigoroso come fu nell' antica legge, in cui Dio medesimo avea di propria bocca destinata a' sacerdoti la decima porzione dei frutti, e sopra cui non vi era nè interpretazione, nè arbitrio in mano del sommo sacerdote, o della Chiesa Giudaica.

In questa prima supposizione adunque voi vedete con quanta imparzialità io condiscenda alle pretensioni dello Stato. Scendiamo adesso alla seconda. Se i beni pervennero alla Chiesa immuni da ogni aggravio, e lo Stato approvò, o non si oppose all'acquisto della Chiesa, domando: Può lo Stato aggravare tali beni ecclesiastici di qualche tributo, o peso di altra qualunque sorta, siccome i beni de' laici? Rispondo risolutamente di no; e ciò per due ragioni. Primo, perchè in questa donazione tali beni furono legittimamente consacrati a Dio; e sarebbe cosa troppo assurda il dire che lo Stato possa

aggravare di pesi beni di tal natura. Secondo, perchè si trova costantemente che la Chiesa ha sempre con tutto vigore difesa e sostenuta l'immunità di tal sorta di beni; ed è cosa troppo temeraria il dire che la Chiesa per tanti secoli abbia in qualunque modo e per qualunque titolo usurpato un falso diritto, abusando, per sostenerlo, della sua più terribile autorità. Queste due ragioni io andrò di mano in mano svolgendo, e voi vedrete scorrere grado per grado su questa quistione quella luce che può ferire un animo che si pregia senza finzione di essere giudice imparziale e sincero.

E per entrare subitamente nella prima, rispondete, di grazia, a una facile mia interrogazione: Se il laico, per soccorrere alla propria indigenza, entrasse nel tempio di Dio, e con le proprie mani involasse i vasi, le suppellettili e gli argenti del tempio, che direste, o signore? Direste ch' egli è un sacrilego; che i vasi, le suppellettili e gli argenti del tempio sono di Dio, e a Dio consacrati; che niun laico ha diritto sulle cose che appartengono al Supremo Monarca dell'universo; che la custodia del tempio fu deputata ai soli sacerdoti, e solo essi hanno il diritto d'interpretare le intenzioni di Dio nelle necessità dei popoli; e finalmente che il castigo d' Eliodoro dovrebbe atterrire ogni sacrilego. Così direte, o signore, o almeno così dovreste rispondere.

Ed ecco che voi medesimo avete pronunciata la sentenza sulla causa della immunità presa nell' aspetto e nelle circostanze da me proposte.

Io ripiglio con voi: I beni e le rendite ecclesiastiche sono di Dio, e a Dio consacrate; il laico, qualunque egli sia, non ha diritto sullo Stato del suo supremo Monarca; l'amministrazione di que'beni fu confidata a'soli sacerdoti, e solo essi hanno autorità d'interpretare le intenzioni di Dio. Se il laico vorrà esiger tributo dai beni della Chiesa, egli corre il rischio di essere punito, come tant' altri di cui fa fede la storia.

Non è mio questo discorso, ma di Wala, celebre abate di Corbeja. Essendosi egli lagnato (*Fleury, Histor., l.* 47, *n.* 22) nell'assemblea d'Acquisgrana che *si abusasse dei beni consacrati a Dio, e si dessero ai secolari, sopra quest' articolo i signori laici risposero: Lo Stato è talmente indebolito, che più non può sussistere, mancandogli il soccorso dei beni e dei vassalli della Chiesa. Ditemi, in grazia, soggiunse Wala, se uno presenta la sua offerta sopra l'altare, e un altro viene a levarla, qual nome darete a tale azione? Di sacrilegio, essi risposero. Signore, ripigliò Wala volgendosi all'imperatore, non vi lasciate ingannare. È molto pericoloso volgere in usi profani le cose a Dio consacrate, contro l' autorità di tanti canoni e in disprezzo di tanti anatemi.*

Così pure pensarono i teologi del Concilio di Costanza, i quali nella censura che fecero di varie proposizioni di Vicleffo, all' articolo decimosesto asseriscono che (*Labbè, t.* 16, *Concil., col.* 891) la disparità tra i beni a Dio consacrati e i non consacrati è la medesima come tra

i vasi sacri e i non sacri. E siccome i vasi non consacrati ponno servire ad uso del principe, e non i consacrati, come vedesi nell'istoria di Baldassarre, così su i beni de' laici può il principe impor tributo a suo profitto, perchè beni non sacri, ma non già su i beni della Chiesa, perchè beni al divin culto destinati.

Tutta adunque la forza di questo raziocinio è radicata, come ben vedete, in quella prima proposizione, vale a dire che i beni e le rendite dette della Chiesa sono in realtà rendite e beni di Dio; e non come lo sono tutti i beni della terra, ma per una singolar donazione che gli uomini ne han fatto a Dio, e per una vera accettazione che Dio ne ha fatto dalle mani degli uomini; in guisa che quando si dice: *La Chiesa è esente, il laico non può da lei esigere*, viene a dirsi equivalentemente: *Dio è esente, il laico non può esigere da Dio*. Non vi stupite, o signore, di una verità che io prendo a dimostrarvi con l'autorità dell'antico e del nuovo Testamento, col pieno consenso de' santi Padri e dei Concilj, e in fine col giudizio comune de' cristiani che donarono alla Chiesa. Io vi condurrò passo per passo lungo questa serie di rispettabili autorità; e se voi troverete della evidenza in una proposizione a prima vista alquanto stravagante, avrete voi difficoltà di arrendervi anche all'evidenza?

Da principio creò Iddio l'universo, e pose l'uomo ad abitare sulla terra, e lo stabilì amministratore de' frutti e de' beni di essa per un'alta economia della sua secreta provvidenza. Ma non

per questo volle Iddio l'uomo indipendente signore della terra, nè rinunciò ad uso dell'uomo ogni frutto di essa. Anzi, come può vedersi nei sacrifizj di Abele e di Caino, esigeva dall'uomo la sua porzione, e la migliore, ne' prodotti della terra, a sè immediatamente destinati. Nè tali sacrifizj cessarono ne' loro principj, ma crebbero ognora più, come può ravvisarsi dal racconto della sacra Storia. Tutti i primogeniti, siccome avverte S. Girolamo, erano sacerdoti, nè per altra cagione tali erano fuorchè per offerire a Dio i sacrifizj sull'altare. V'ebbe dunque sin da principio una parte a Dio destinata, alla quale niuno ardì mai di appressare la mano, o di ripeterne tributo al comune vantaggio della repubblica. E non diceste che in quel tempo si trattava soltanto di frutti a Dio dedicati, e non di possidenze e di stabili. Ciò poco importa alla mia quistione; poichè per ora non ho altro disegno se non di mostrarvi per una continua induzione che a Dio fu sempre offerta alcuna cosa, sia di stabili o non sia; ch'egli realmente ne fu l'immediato padrone; e che dalle cose a lui donate gli uomini non poterono a forza esigere alcun sussidio. Se poi sia la stessa ragione dei frutti e degli stabili, avrò a dichiararlo tra non molto. Ma frattanto troppo mi sta a cuore il persuadervi la verità di certe massime e l'origine di alcune istituzioni, che siete talvolta solito deridere come chimere e puerilità.

Avanziamo adesso un altro passo. Dio, che si era riserbato nella terra la sua porzione, potea farne quell'uso che più gli piacesse. Ed ecco

che, introdotti gli Ebrei nella Terra promessa, egli assegnò alla tribù di Levi le proprie sue rendite in ricompensa del ministero del suo santuario, a cui la chiamò. Adunque tutto ciò che i Leviti e i sacerdoti dell'antica Legge possedevano era porzione di Dio medesimo, come egli chiaramente l'espresse ad Aronne: *In* (Num. 18, 20) *terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. Ego pars et haereditas tua in medio filiorum Israel.* Potea forse dichiararsi con più significanti parole il mantenimento da Dio donato al sacerdozio sulle proprie sue rendite? Potea meglio dimostrarsi che sin d'allora le rendite dei sacerdoti erano rendite di Dio? Potea più legittimamente inferirsi anche in quel tempo che non dai sacerdoti, ma da Dio medesimo (se tanto ardito avessero) doveano gli Ebrei esigere il tributo?

Nè vi crediate, o signore, che l'eredità da Dio destinata a' sacerdoti fosse una semplice promessa della sua provvidenza. Noi troviamo anzi nei Numeri una serie di generi destinati al mantenimento dei Leviti, ma tutti generi riserbati e conservati al culto di Dio. Furono ai Leviti date le decime di tutti i raccolti: *Filiis* (Num. 18, 21) *autem Levi dedi omnes decimas Israelis.* Ma intorno alle decime leggiamo nell'ultimo capo del Levitico: *Omnes* (Levit. 27, 30) *decimae terrae, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sanctificantur.* Ad Aronne e a'suoi figliuoli furono, per comando di Dio, consegnati milletrecentosessantacinque sicli, raccolti per riscatto dei pri-

mogeniti d'Israele che superavano il numero dei Leviti: *Dabisque pecuniam* (Num. 3, 48) *Aaron, et filiis ejus pretium eorum, qui supra sunt.* Ma tali primogeniti, e quindi il loro riscatto, di chi era se non di Dio stesso? *Meum est enim omne* (ibid., v. 13) *primogenitum, ex quo percussi primogenitos in terra Aegypti.* Allo stesso Aronne fu data eziandio la carne dei primogeniti degli armenti: *Primogenitum autem* (Num. 18, 17 et 18) *bovis, et ovis, et caprae non facies redini... Carnes vero in usum tuum cedent, sicut pectusculum consecratum, et armus dexter tua erunt.* Ma i primogeniti degli armenti a chi erano dovuti? Udite come Iddio ne parla: *Sanctificavi* (Num. 3, 15) *mihi quidquid primum nascitur in Israel ab homine usque ad pecus: mei sunt. Ego Dominus.* A Dio parimente appartenevano le primizie che egli donò ad Aronne e a' suoi figliuoli: *Omnem* (Num. 18, 12) *medullam olei, et vini, ac frumenti, quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi.* Erano di Dio le obblazioni da lui cedute ai sacerdoti: *Omnis oblatio* (ibid., v. 6) *et sacrificium, et quidquid pro peccato, atque delicto redditur mihi, et cedit in Sancta Sanctorum, tuum erit et filiorum tuorum.* Dicasi finalmente lo stesso de' voti, siccome è manifesto dal suddetto capo dei Numeri e dall'ultimo capo del Levitico.

Ben vedete, o signore, ch'io nulla asserisco che non sia espressamente contenuto nelle sacre pagine. Ma se bramate di leggerne una troppo autentica dichiarazione, eccovi un passo del

diciottesimo capo del Deuteronomio, che racchiude con brevità il confronto che vi ho sin qui schierato e disteso: *Non habebunt Sacerdotes* (Deut. 18) *et Levitae, et omnes qui de eadem tribu sunt, partem et haereditatem cum reliquo Israel, quia sacrifica Domini, et oblationes ejus comedent: et nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. Dominus enim ipse est haereditas eorum, sicut locutus est eis.*

Or che ne dite, o signore? Vi parrà strano da qui innanzi che Dio si chiami vero possessore e immediato padrone d'alcune cose di questa terra? Vi parrà strano che i ministri dell'altare vivano sulle rendite del loro Dio? Vi parrà strano che una instituzione dell'antica legge si serbi e si dilati anche più nella nuova? E per ultimo avreste voi dato consiglio agli Ebrei di esigere tributo dalla parte a Dio donata, e da Dio destinata ai Leviti? Riflettete che la povertà evangelica della nuova legge non poteva meglio stabilirsi che facendo Iddio padrone dei beni della Chiesa, e il clero suo dispensatore. Considerate che l'obbligo, che il modo, che la intenzione degli Ebrei nell'offrire a Dio alcuni frutti della terra dee per ogni parte essere aumentata fra i cristiani. E avvertite finalmente che non è stato inutile il recarvi sì minutamente l'autorità dell'antica legge per farne il fondamento della mia proposizione.

E, in verità, venendo ai tempi del Vangelo, io trovo sempre più dai fatti e dalle autorità stabilito il mio raziocinio. Vi domando: Di chi era la borsa del denaro che Giuda avea ricevuta in

deposito? Di Gesù Cristo, vi rispondono Beda e S. Agostino. Lo stesso Signore, dice il primo, *(c. 14 in Luc. 12)*... leggesi che avea la borsa del denaro, e conservava le obblazioni de' fedeli, e ne usava per le necessità dei suoi e degli altri bisognosi. Anche il Signore, dice il secondo *(in Evang. Joan., tr. 62)*, ebbe la borsa del denaro, e serbando le offerte de' fedeli ne usava nelle occorrenze de' suoi e de' poveri. E Giuda? Giuda n' era soltanto il custode: *Quos loculos*, dice lo stesso Agostino (*De op. monach., c.* 5), *Judae commendavit.*

Osservate in fatti che allor quando gli Apostoli si mossero a pietà de' cinquemila uomini nel Deserto, Gesù Cristo disse loro autorevolmente (*Marc.* 6): *Date illis vos manducare*; e gli Apostoli intesero che il Maestro lor comandasse di comprare, con dugento denari che aveano, il pane per quella moltitudine; segno che essi lo riconoscevano come padrone di quel peculio. Tanto è vero, che anche nell' ultima cena interpretarono le parole dette a Giuda da Gesù Cristo come un ordine di provvedere alcuna cosa per la Pasqua, o di somministrare qualche sussidio a' poverelli (*Joan.* 13). E quando Gesù Cristo mandò gli Apostoli alla predicazione, non dichiarò forse che ciò ch'era lor dato era dato a sè stesso? (*Matth.* 10) *Qui recipit vos, me recipit.* E quando per evitare lo scandalo pagò il tributo, nol pagò forse anche per S. Pietro? (*Matth.* 17) *Da eis pro me et te.* Cose tutte che dimostrano ad evidenza come sin d'allora Gesù Cristo avea realmente il dominio

dei frutti ecclesiastici, e come gli Apostoli non n'erano strettamente che dispensatori e custodi.

Ora se Gesù Cristo, come capo della sua Chiesa, ricevè sin d'allora le obblazioni dei fedeli, s'egli ne usò realmente come padrone, se dura anche al presente la sua giurisdizione e superiorità nella Chiesa, se gli ecclesiastici non sono in realtà anche al dì d'oggi se non come gli Apostoli suoi vicarj e suoi ministri, quale epoca potrà segnarsi, qual motivo addursi per cui Gesù Cristo abbia o rilasciato o perduto il suo dominio sulle rendite della Chiesa? Se anzi è durata sempre questa sentenza fra i cristiani, che i sacerdoti vivono dell'altare, che essi ne sono i ministri, ma che il padrone è Gesù Cristo. Eccovi quello che mi resta a dimostrare per condurre gli ultimi tratti dell'evidenza sulla mia proposizione.

Allorchè S. Paolo ricevè da' Filippensi il sovvenimento che gli facea mestieri a proprio uso, come chiamò egli questa limosina? (*ad Philip.*, *c.* 4) *Odorem suavitatis*, *hostiam acceptam*, *placentem Deo.* Co' termini appunto onde sarebbesi detto un sacrificio consacrato a Dio. Perchè in realtà ciò che furono i sacrificj anticamente, lo sono al presente le obblazioni che si offrono all'altare e ai ministri dell'altare: *Non genus oblationem*, dice S. Ireneo (*l.* 4, *c.* 54), *reprobatum est; oblationes enim et illic*, *oblationes autem et hic*, *sacrificia et in Ecclesia*; *sed species immutata est tantum*, *quippe cum jam non a servis*, *sed a liberis offeratur. Unus enim*, *et idem Dominus.*

Fate, o signore, a questo passo una riflessione troppo giusta e troppo necessaria. Voi avete veduto che nell'antica legge Dio medesimo avea stabilito il numero e la qualità delle cose che a lui dovevano offerirsi e consacrarsi. Dio avea trattato gli Ebrei come servi. Ma nella nuova legge si sono elleno proibite le obblazioni? No; ma Dio ha trattato i cristiani da figli, lasciando alla loro pietà il numero e la qualità delle cose da dedicarsi al suo servigio. Ora se paruto sarebbe agli Ebrei un enorme attentato esigere il tributo dalla parte che Dio a sè stesso avea riserbato espressamente, dovrà egli parer minore ai cristiani l'esigerlo dalla parte che Dio accetta dalla nostra pietà, dalla nostra misura ed elezione? Dunque i figli dovranno mostrarsi più ingrati e più contumaci dei servi?

Andiamo innanzi. Lo stesso Apostolo non dichiarava egli il diritto degli ecclesiastici al proprio sostentamento con la similitudine degli antichi sacerdoti, che viveano delle cose a Dio consacrate? (*ad Cor.* 1, *c.* 9) *Nescitis, quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt, et qui altare deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere.*

Ora udite ciò che vi fa riflettere su questo passo il Grisostomo (*in* 1 *ad Cor.*, *c.* 9, *hom.* 22): *Considera autem in hoc quoque Pauli sapientiam, quam magnifice rei meminit. Non enim dixit, qui in sacrario operantur, de oblatoribus accipiunt; sed quae de sacrario sunt,*

edunt: ut neque illis qui accipiunt, exprobretur, neque qui praebent, inflentur... Si quidem quae oblata sunt, non amplius sunt offerentium, sed sacrarii et altaris. Poteva esprimersi con più forza ciò che io vo ripetendo in questa lettera, vale a dire chè ciò ch'è dato agli ecclesiastici è dato al sacrario, all'altare, e in somma a Dio medesimo?

Certo è che i primi fedeli che portavano le loro sostanze a' piedi degli Apostoli, le dedicavano non solo a Dio, ma le consacravano a lui con voto, come insegna S. Agostino (*serm.* 1 *de com. vit. cleric.*). Il fatto d'Anania e di Saffira ne diviene una prova convincente; giacchè il loro sacrilegio fu di ritenere in parte il prezzo delle sostanze che a Dio aveano donate con voto. Così lo spiegano il Grissotomo (*hom.* 12 *in Acta*), Girolamo (*ep. ad Demet.*), Agostino (*serm.* 27 *de verbis Apost.*), e Fulgenzio (*ep. de deb. conjug.*, *c.* 8).

Nè per altra ragione sino dai primi tempi fu negato agli ecclesiastici l'assoluto dominio sulle obblazioni de' fedeli se non per quella che vi ho tante volte accennato. I canoni apostolici, qualunque ne sia l'autore, sapete che sono antichissimi, e che i primi cinquanta sono stati ricevuti e dai Padri e dai Concilj. Ora ecco ciò che si dichiara nel trigesimoprimo: *Non liceat autem ei* (cioè al vescovo) *quidquam ex ipsis sibi vindicare, vel quae Dei sunt, donare propinquis.* E nel canone quarantesimo: *Sint manifestae res episcopi, si tamen habet proprias, et manifestae Dominicae, ut potestatem habeat*

de propiis episcopus, sicut voluerit, derelinquere. Notate fin d'ora, o signore: Se il clero, che ha pure la sua porzione per diritto divino nei beni ecclesiastici, non può di essi a suo talento disporre, come potrà a suo talento disporne il principe?

Voi sapete altresì che S. Ireneo è stato uno dei primi Padri della Chiesa, e che la sua dottrina era la dottrina de' primi fedeli. Ma ecco in qual guisa anch'egli s'unisce a credere che le obblazioni d'ogni sorta fatte da' fedeli sono ad uso del Signore, niente meno che le decime offerte già un tempo dagli Ebrei (*l.* 4, *c.* 34): *Nihil enim otiosum, nec sine signo, et sine argumento apud eum; et propter hoc illi quidem decimas suorum habebant consecratas; qui autem perceperunt libertatem, omnia, quae sunt ipsorum, ad Dominicos decernunt usus, hilariter, et libere dantes ea, non quae sunt minora, utpote majorem spem habentes ... Sic et ideo nos quoque offerre vult munus, ad altare frequenter sine intermissione.* Avete notato come S. Ireneo nelle cose a Dio donate comprende tutto indistintamente, e come vuole che le donazioni dei cristiani sieno maggiori di quelle degli Ebrei? Sicchè se allora la Chiesa avesse avuto gli stabili, anche questi, secondo la mente del santo, avrebbon dovuto considerarsi siccome cose a Dio donate. Eccovi, dopo il Nazianzeno, a confermare lo stesso, mentre egli riprende l'avarizia di chi nega a Dio le primizie (*orat.* 14): *Alius usuris terram contaminat, alius aereae, et torcularis primitiis Deum, qui*

omnia donaverat, fraudavit. Avvertite bene, o signore. Il Santo non rimprovera l'avaro di aver negato le primizie agli ecclesiastici, ma a Dio.

S. Basilio delle cose offerte a sostentamento dei monaci udite come parlava *(in Const. mon., c. 20): Quae pro Sanctis, qui se ipsos Deo dicarunt, servantur SACRA esse, et vere VOTA intelliguntur et percipiuntur. Quamobrem qui talium quidpiam aufert, unus est ex iis, qui SACRILEGIUM audent perpetrare.*

Io non credo che voi vogliate oppormi, con certuni, che sin qui si parla soltanto di primizie, di decime, di obblazioni. Troppo inetta riflessione! Il sentimento dei santi Padri è annesso alla natura in genere delle offerte, e poco importa che queste sieno o dei frutti dei campi, o dei campi medesimi, giacchè alla fine i campi non si danno che in ragione dei frutti. E veramente, qual disparità potrebbe addursi, sia nel fine, sia nell'uso di queste donazioni? Non è la stessa l'intenzione di quelli che donarono il prezzo dei poderi e i loro frutti, e l'intenzione di quelli che donarono gli stessi poderi? Non fu la stessa la distribuzione fatta già di tali obblazioni, e quella che si pratica al presente, e fu sempre praticata nella Chiesa? Dove adunque stabilire questa sognata disparità? Ma voi non siete proclive a cadere in tali inganni; e i passi che in seguito vi recherò potrebbero, se ne aveste mestieri, disingannarvi.

Udite come parlava S. Ambrogio di coloro che ritolgono le cose donate alla Chiesa (*l.* 2

De poenit., c. 9): *Sunt qui opes suas tumultuario mentis impulsu, non judicio perpetuo, ubi Ecclesiae contulerunt postea revocandas putarunt; quibus nec prima merces rata est, nec secunda; quia nec prima judicium habuit, et secunda habuit SACRILEGIUM.* Eppure qui si parla di una donazione inconsiderata, dove men chiaramente apparisce la pia intenzione del donatore.

Ma chi meglio si espresse a favore del mio sentimento di quel che ha fatto S. Girolamo? Ecco in qual modo egli scriveva a Paolino dell'uso che dee farsi dei beni ecclesiastici: *Jam non sunt tua quae possides, sed dispensatio tibi credita est. Memento Ananiae et Saphirae: illi sua timide servaverunt. Tu considera, ne CHRISTI substantiam imprudenter effundas; idest ne immoderato judicio rem pauperum tribuas non pauperibus.* Sostanza di Cristo chiama S. Girolamo i beni della Chiesa; sostanza la cui amministrazione è confidata ai sacerdoti; sostanza che Gesù Cristo istesso ha destinata ai bisognosi. E come alla sostanza di Cristo amministrata dal clero potranno i laici appressare liberamente la mano? Solo chi è parte del Signore, solo chi è ministro dell'altare può avervi qualche diritto, come lo dichiara lo stesso Santo (*ep. ad Nepot.*): *Si ergo pars Domini sum, et funiculus haereditatis ejus, nec accipio partem inter caeteras tribus, sed quasi Levita, et Sacerdos vivo de decimis, et altari serviens altaris oblatione substentor, habens victum, et vestitum his contentus ero.* No,

dice lo stesso Girolamo alla vergine Demetriade, non sono più tuoi i tuoi beni, ma di Gesù Cristo: *Ex eo tempore, quo virginitati perpetuae consecrata es, tua non tua sunt, immo vere tua, quia Christi esse caeperunt.* Così egli ad una vergine a Dio consacrata: così parimente dir si può a tutti gli ecclesiastici più strettamente a Dio dedicati.

S. Agostino, la cui autorità è di tant' uso nella Chiesa, a che altro attribuiva le miserie del suo popolo se non se all' avarizia usata con Dio! No, mio signore, non dice col clero, non dice con la Chiesa, dice con Dio (*l.* 30, *hom.* 46): *Majores nostri adeo copiis omnibus abundabant, quia Deo decimas dabant, et censum Caesari reddebant. Modo autem, quia discessit devotio Dei, accessit indictio Fisci. Nolumus partiri cum Deo decimas: modo autem totum tollitur.* In fatti con qual riserbo accettava egli le obblazioni de' fedeli? Non in persona sua, ma nella persona di Gesù Cristo (*De diver.*, *serm.* 49): *Sed plane faciat, quod saepe hortatus sum, duos filios habet, putet Christum tertium: decem habet, Christum undecimum faciat, et suscipio.* Che può recarsi di più chiaro?

Ne vien dietro Salviano, celebre sacerdote di Marsiglia, il quale, riprendendo i padri che negano a' lor figliuoli religiosi l' eredità ad essi dovuta, così scriveva (*ad Eccl. cath.*, *l.* 3): *Non exigimus ut vestra Domino largiamini: aliquid Deo de suo reddite.* A cui va del pari il dotto S. Fulgenzio, che in queste parole dichiara

l' obbligo degli ecclesiastici su i beni a loro affidati (*serm. de villico*): *Nobis credita est dispensatio facultatum Domini nostri, vel ad utendum eis sufficienter, vel ad distribuendum conservis: ideo non licet nobis eas in expensas usurpare superfluas, cum sit erogationis ratio Domino venienti reddenda.*

E perchè mai credete che S. Gregorio papa chiamasse sacrilegio il ritenere i beni della Chiesa se non perchè tali beni sono consacrati a Dio? (*l.* 8, *ep.* 6) *Nam sacrilegium, et contra leges est, si quis quod Ecclesiis relinquitur, retinere tentaverit.* S. Gregorio ha parlato nello stesso senso in cui Pomerio avea lodato i fedeli amministratori de' beni di Dio (*De vit. contempl.*, *l.* 2, *c.* 16): *Nunc autem quod christiani temporis sacerdotes magis sustinent, quam curant possessiones Ecclesiae, etiam in hoc Deo serviunt; quia si DEI sunt ea, quae conferuntur Ecclesiae, Dei opus agit, qui res Deo consecratas non alicujus cupiditatis, sed fidelissimae dispensationis intentione non deserit.* Lo stesso sentimento ci vien confermato da S. Giovanni Elemosinario, come abbiamo dalla sua Vita (*c.* 2): *Si quae dantur mea existerent, et mecum nata essent, fortasse bene in meis tenax existerem. Si vero quae dantur DEI sunt, utique in SUIS praeceptum suum custodiri vult.*

Narra Cassiano la singolare pietà di una donnicciuola che le primizie di tutti i frutti recava alla chiesa; e udite come si esprime (*collat.* 13, *c.* 7): *Neque se unquam de fructibus suis ali-*

quid usurpasse, nisi prius Deo primitias eorum, et decimas obtulisset. Lo stesso Cassiano c'informa come l'eremita Giovanni accettava le offerte fatte ai poveri monaci con queste parole (*ibid.*, *c.* 3): *Gratanter amplector; qui fideliter primitias vestras, ac decimas indigentium usibus profuturas velut SACRIFICIUM DOMINO bonae suavitatis offertis.* Voi vedete quante riflessioni potrei somministrarvi sopra i passi allegati. Ma voi siete in istato di prevenire i miei pensieri, ed io mi sono proposto la brevità.

Wala, celebre abate di Corbeja, come abbiamo dal libro 2 della sua Vita negli Atti dei Santi Benedettini del P. Mabillone, così un giorno parlava all'imperatore Lodovico: *Nemo te, Augustorum clarissime, fallat; quia valde periculosum est, res semel Deo fideliter dicatas ad usus pauperum, et servorum Dei, violenter postmodum diripere, et ad saeculares usus contra auctoritatem divinam retorquere.*

Udite ora un bel detto di S. Anselmo di Cantuaria, riportato dallo storico Eadmero. Il santo vescovo (*Eadm.*, *apud Alford.*, *tom.* 4) avea pregato Willelmo a procurare che fossero provvedute le vedove abazie: *Rex turbatus iracunde respondit: Quid ad te? Numquid abbatiae sunt meae? Anselmus dixit: Sunt quidem tuae, ut eas tamquam advocatus defendas, atque custodias, non autem ut invadas. Dei scimus esse, ut ministri ejus inde vivant.*

Troppo conforme al mio disegno scrisse in una lettera il santo pontefice Leone IX per at-

terrire i depredatori dei beni ecclesiastici (*ep.* 10 *ad Auximanos*): *Abstineat manus audax ab ecclesiastico patrimonio, ne victus pauperum pereat, ne quod ex oblatione fidelium jam DEO factum est SACRIFICIUM, praeda raptorum fiat.* Per la stessa ragione S. Pier Damiani era sì circospetto nell'amministrare i beni di Chiesa, dicendo (*Bolland., in ejus Vit., c.* 8): *Se DOMINICARUM RERUM constitum fore ministrum, non Dominum.* Onde a certi ecclesiastici scriveva, non appartenere ad essi la proprietà di cosa alcuna (*l.* 5, *ep. ad Canon. Fanensis Eccl.*); e udite come appunto egli usa dell'esempio da me recato nei Leviti dell'antica legge: *Notandum quod non solum Levitas, sed Levitarum etiam pecora Dominus sua esse testatur; ut perspicue doceat, quod iis qui ecclesiasticis mancipantur obsequiis, Deo debent non modo suae sedulitatis, et laboris impendium, sed etiam proprietatem earum, quas possident, facultatum, sciantque se simul et sua juris esse non proprii, sed DIVINI.* E altrove: *Absit, ut quod* (l. 4, ep. 1) *ex offerentium merito sacrum est, in sacerdotum manibus sacrilegium fiat.* Qual maraviglia perciò se Ivone Carnotense scriveva a Pasquale II (*ep.* 240): *Res eccleciasticae, sicut testantur etiam saeculi leges, quia DIVINI JURIS sunt in nullius bonis sunt.* Qual maraviglia se Innocenzo III assegnava il sostentamento ai chierici sul patrimonio di Gesù Cristo (*in cap. cum secundum*): *Patet a simili, ut clerici vivere debeant de patrimonio JESU*

CHRISTI, cujus obsequio deputantur, ut ipsa nominis ratio persuadet. Sì, ripetiamolo: Non dice sul patrimonio della Chiesa; dice sul patrimonio di Gesù Cristo.

E S. Bernardo non era anch'egli dello stesso sentimento, allorchè scriveva *(ep. 2 ad Fulcon.)*: *Quidquid praeter necessarium victum, et simplicem vestitum de Altari retines, tuum non est, SACRILEGIUM est;* o allorchè, ragionando della vana oziosità di alcuni ecclesiastici, diceva *(inter flores, cap. 4) Honorati incedunt de BONIS DOMINI qui Domino honorem non deferunt.* Certo è, che anche Gaufrido abate nelle sue declamazioni tratte appunto da S. Bernardo *(decl. 13)* mette in bocca di alcuni genitori queste parole: *Hunc nos illi, vel illi trademus episcopo, apud quem habemus gratiae locum, aut cui forte servimus, ut ditetur de Bonis Domini, nec in tot liberos nostra dividatur haereditas.* Pietro Blesense considerava anche egli certamente i beni ecclesiastici come consacrati a Dio, quando tacciava di sacrilegio lo spogliarne la Chiesa: *Quae ratio est, ut qui pro Ecclesia pugnant, Ecclesiam spolient .... Putant ne insipientes* (Petrus Blesens., ep. 112), *et miseri, quod Christus, qui summa justitia est, velit sibi de injuriis et SACRILEGIO exhiberi sacrificium, aut sustineat commissa ex his spolia prosperari?* E altrove *(ep. 20)*: *Non militibus, sed pauperibus episcopus erogare tenetur patrimonium Crucifixi, cujus ipse non dominus, sed tutor est, ut misereatur, et commodet ad usus*

egentium, tamquam testamentarius dispensator.

Ditemi ora se può venirvi neppure alla mente quella inetta opposizione di certuni, i quali asseriscono che i santi Padri non hanno considerato i beni della Chiesa come beni di Dio, se non prima della lor divisione in più parti che fu fatta dopo i primi secoli? Io tralascio, che non sarebbe sì facile il mostrar come siasi cangiata la natura di tali beni, e trasferito siasi il dominio di Dio nelle mani degli ecclesiastici. Vi domando solamente, se una gran parte de' SS. Padri che vi ho citati, abbia parlato dopo una tal divisione? Vi domando, se hanno parlato di tutti i beni della Chiesa in generale senza distinguere la parte di Dio da quella del clero? Vi domando se poteano parlare in termini più chiari e più precisi a favore del mio sentimento? Se aveste qualche passo sì evidente da oppormi, non andreste già lieto della vittoria? E la mia causa con sì stabili appoggi dovrà tuttavia vacillare?

Chiuda questa serie di sacre autorità la dottrina di S. Tommaso, il quale tra le cose sacre annovera i beni di Chiesa (2, 2, *q.* 99 *a* 3): *Inter res sacras*, egli dice, *summum locum obtinent ipsa Sacramenta .... Post Sacramenta vero secundum locum tenent Vasa consecrata.... Deinde quae pertinent ad ornamenta Ecclesiae, et ministrorum: Deinde ea, quae deputata sunt ad sustentationem ministrorum, sive sint mobilia, sive immobilia. Quicumque autem contra quodcumque predictorum peccat, crimen SACRILEGII incurrit.* Sicchè il santo

Dottore chiama sacri i beni, sieno mobili o stabili, che sono deputati a sostentamento dei sacerdoti. E tutto ciò ch'è sacro non appartiene forse al vero e immediato dominio di Dio? Gran meraviglia se dopo questo voleste oppormi alcuni passi del Santo, dai quali altro non potrà mai dedursi, se non se un certo dominio degli ecclesiastici acquistato dipendentemente dalla concessione di Dio su que' frutti che godono attualmente come necessarj al loro mantenimento. Cosa che niuno di buon senno vorrà mai contrastare, ma che nulla offende la mia proposizione.

Vengo ora a' Concilj, e innanzi ad essi voglio premettere un passo delle Costituzioni Apostoliche, di cui qualunque sia lo scrittore, non è da presumere ch' egli abbia voluto parlare diversamente dalle opinioni de' suoi tempi. Io lo riporto tanto più volontieri, quanto che sembra che l'autore abbia preveduto la loquacità dei nostri laici contro i prelati della Chiesa (*l.* 2, *c.* 13): *Tibi, laice, convenit ut largiaris. Episcopo vero tamquam aeconomo, et administratori rerum ecclesiasticarum, ut dispenset. Cave tamen, ne episcopum ad rationes voces, neque dispensationem illius observes, quomodo eam gerat, aut quando, aut quibus, aut ubi, utrum bene, an secus. Habent enim ipse ractiocinatorem Deum, qui hanc illi procurationem in manus tradidit, qui ei sacerdotium tantae dignitatis mandare voluit.* Potea dirsi più chiaramente che gli ecclesiastici sono amministratori delle cose che Dio ha confidate nelle loro

mani? Eppure si spiegano anche con maggior chiarezza dove parlano direttamente *(l. 2, c. 25)* ai vescovi medesimi: *Impartite igitur, episcopi, cum justitia omnibus egentibus; et vos utimini ex parte bonis Domini, sed non abutimini: edite ex eis, sed ne ea soli devorate.*

Nè qui è mia intenzione di riportarvi tutti i passi de' Concilj, i quali delle primizie e delle decime parlano come di cose a Dio dovute. Se avrete la sofferenza di scorrrere soltanto ciò che ne ha raccolto il ch. Tommasini (*de Benef., part.* 6, *l.* 1, *c.* 6 *et seq.*), vedrete che quasi niun Concilio ne parla in altri termini. E so che voi di leggieri siete per concedermi un punto che niuno di buon senno, sol che avesse occhi in fronte, ha mai saputo contrastare. Ma quello che mi negate è che possa dirsi lo stesso degli stabili goduti dalla Chiesa. E quante volte dovrò io domandarvi la disparità dell'une e degli altri? Se le decime, se le primizie, se le oblazioni furono a Dio consacrate, e voi non ardite negarlo, perchè a Dio donati non dovranno dirsi anche i campi e i poderi? Non è la stessa l'intenzione dei fedeli che offrono, della Chiesa che riceve, e l'uso prescritto di tali beni, non è lo stesso? Sapete voi quanto copiose fossero tali oblazioni ne' primi tempi, come ne fanno fede, oltre S. Giustino (*ap. n.* 67) e S. Cipriano (*ep.* 7), più altri degli antichi scrittori? Sapete voi che d'allora ai nostri tempi sono assai diminuite, e che la Chiesa lo ha sofferto appunto in riguardo della maggior abbondanza di beni ch'ella gode al presente?

Sicchè può dirsi e dee dirsi a tutta ragione che i beni della Chiesa hanno in gran parte assunto la natura delle antiche offerte, e se queste furono considerate come cose di Dio dovranno all'istesso modo riguardarsi gli stabili avuti in seguito dalla Chiesa. Che dite voi di questo raziocinio? È egli facile e conseguente dalle prime nozioni ecclesiastiche? Vero è che non pochi a' dì nostri sono d'opinione che i beneficiati sieno realmente padroni di tutta la rendita del loro beneficio, onde sian tenuti a soccorrere i poveri non a titolo di giustizia, ma di carità. Ma i più saggi tra loro non negano che Dio ne sia il primario padrone (*Vid. Viva de Ben.*, *q.* 2, *art.* 3, *part.* 6). Dicono soltanto che la Chiesa sola, e vera interprete della volontà di Dio, non ha voluto obbligare i beneficiati alla limosina per giustizia: cosa che niente rileva alla nostra quistione. Quantunque perchè stancarmi su questo punto, quasi avessi penuria di autorità ricavate dagl'istessi Concilj a mio favore?

Parlava pure ampiamente il terzo Concilio Cartaginese dicendo (*cap.* 49): *Placuit ut episcopi, qui nihil habentes ordinantur, et tempore episcopatus . . . agros, vel quaecumque praedia nomine suo comparant, rerum Dominicarum invasores teneantur, nisi admoniti Ecclesiae eadem ipsa contulerint.* E il sesto Sinodo Romano sotto papa Simmaco: *Nonnulli memores sui pro aeternae vitae mercatione, de facultatibus suis tam rerum immobilium, quam et mobilium, quaedam vero per*

scripturas, Ecclesiis tradiderunt, et Deo creatori suo perpetualiter habenda dederunt. (*Concil. Mansi*, *tom.* 8, *col.* 310). Parlava pure di terre e di campi il Concilio Emeritense, raccomandando a quelli che godono beni ecclesiastici, di migliorarne la condizione con queste parole (*can.* 13): *Rem Deo dicatam ad melius perducant.* E il decimosettimo Concilio di Toledo all'anno 694, il quale fra le sentenze che sono registrate in alcuni antichi esemplari, così si esprimeva: *Diaconi, et praesbiteri, in parochia constituti de rebus Ecclesiae sibi creditis* (Mansi, Concil.. t. 12, pag. 104) *nihil audeant commutare, vendere, vel donare, quia res SACRATÆ DEO esse noscuntur.*

Parlava pure anche di stabili il Concilio Cabilonese all'anno 819 (*can.* 6), dicendo: *Hoc vero, quod quisque* DEO *juste, et rationabiliter de rebus suis offert, firmiter Ecclesiae tenere debet.* Parlava pure d'ogni sorta di beni in generale il terzo Concilio Turonense (*capit. l.* 7) quando agli ecclesiastici prescriveva: *In praedictis rebus eas fideliter subministrent, et sciant, se non suarum, sed Dominicarum rerum esse dispensatores.* E il Concilio Vernense all'anno 844, c. 12: *Et quisquam tam audax et desperatus invenitur, qui possessiones DEI ad certissimam perniciem suam occupet, ac invadat.*

E finalmente il Concilio di Magonza all'anno 847, c. 6: *Quisquis fastu superbiae elatus domum Dei ducit contemptibilem, et possessiones DEO consecratas, atque ad honorem*

Dei sub regiae immunitatis defensione constitutas, inhoneste tractaverit, vel infringere praesumpserit, quasi invasor, et violator DOMUS DEI excommunicetur. Ma come potrei meglio esprimere il mio sentimento di quello che fece il Concilio d'Acquisgrana con tali parole che io vorrei scolpire nel vostro animo, che pure è sì docile alla verità (*ad Pipin. l.* 3, *c.* 7. *Lab. t.* 9, *c.* 876): *Porro Christum, et Ecclesiam unam personam esse non nescimus. Et ideo quae Ecclesiae sunt, Christi sunt; et quae Ecclesiae offeruntur, Christo offeruntur; et quae ab Ecclesia ejus tolluntur, procul dubio Christo tolluntur.* Io non considero tanto in questo luogo l'autorità del Concilio, quanto la ragione ch' egli adduce a stabilire il suo sentimento. Potete voi negare, egli dice, che Gesù Cristo sia anche al presente il capo della Chiesa, e in conseguenza che costituisca una sola persona colla Chiesa? dunque tutto ciò è dato alla Chiesa, è dato a Gesù Cristo, perchè Gesù Cristo e la Chiesa sono una cosa medesima. Che rispondete? Non è forse certissima l'unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa, unione espressa nel Sacramento del Matrimonio (*Ephes. c.* 5): *Vir caput est mulieris: Sicut Christus caput est Ecclesiae .... Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo, et in Ecclesia.* E se ciò è certissimo, la conseguenza sarà forse meno evidente, o meno certa? Andiamo innanzi. Il Sinodo Lateranese all'anno 1110 così parla (*Concil., t.* 6 *ed. Hard.*): *Si quis ergo principum,*

vel aliorum laicorum dispensationem .... rerum ecclesiasticarum sibi vindicaverit, ut SACRILEGUS judicetur. Lo stesso è registrato nel primo Concilio (*Ibid., can.* 4) generale Lateranese. Il sesto Concilio di Parigi così prescrive: *Quod nulli sacerdotum liceat res Deo dicatas, sibique commissas, ut proprias tractare.* Il Concilio di Excester all' anno 1287 (*can.* 18) definisce che: *Ecclesiastici quidquid vitae suae necessitati eis superfuerit de patrimonio JESU CHRISTI, in usus pauperum, quorum dispensatores existunt, tenentur ex debito erogare.* Parimente i teologi del Concilio di Costanza nella censura che fecero di varie proposizioni di Vicleffo all' articolo decimosesto, dicono: *Illa Bona consecrata* (Labbè, Concil., t. 16, pag. 891), *quae dicuntur Bona Ecclesiae, sunt, hic specialiter Bona Dei, Bona regalia illius Regis magni sunt, sunt Bona divini juris illius summi Domini.* E finalmente il Concilio Tridentino (*Sess.* 25, *c.* 1): *Omnino eis interdicit, ne ex redditibus Ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant, cum et apostolorum canones prohibeant, ne res ecclesiasticas, quae Dei sunt, consanguineis donent.*

Dopo questa serie non interrotta di sacre autorità, mi direte forse che il chiamare i beni ecclesiastici beni di Dio, e a Dio consacrati, è un modo di esprimersi, e non una verità che la Chiesa abbia creduto e creda tuttavia? Ma come, o signore? La Chiesa sopra questa massima stabilisce le sue proibizioni di alienare,

di profondere, di usurpare i beni ecclesiastici; e voi direte che la Chiesa in questo si fonda sopra un mero modo di esprimersi e non sopra una verità? Se vi erano altre ragioni più forti e più convincenti, perchè volere che i SS. Padri e i Concilj in vece di addurle abbiano avuto ricorso con tanta frequenza e con tanta forza a vane e metaforiche ragioni? Interrogate i più zelanti del vostro partito, allorchè riprendono il vestito un po' splendido, o la mensa un po' dilicata di un vescovo, o di un prete, come ne parlano? Dicono che il vescovo e il prete abusa e usurpa le rendite non sue. E se non sono di Dio, di chi sono queste rendite, perchè alla fine è necessario che sian d'alcuno?

Mi direte forse che i SS. Padri chiamano anche le rendite ecclesiastiche patrimonio dei poveri. È verissimo, ma perchè? Perchè Gesù Cristo che ne ha il dominio, le ha specialmente destinate ad uso de' poveri. Egli medesimo ci ha lasciato l'esempio dell' uso da farsi de' beni ecclesiastici erogando, come abbiam veduto, le obblazioni de' fedeli per le necessità de' suoi e degli altri bisognosi. Egli medesimo collocò la propria persona nella persona de' poveri (*Matth.* 25, *v.* 35, 40.) *Esurivi*, *et dedistis mihi manducare* . . . . *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis*, *mihi fecistis*. E perciò coloro che donarono a Gesù Cristo, intesero che fossero principalmente soccorsi i poveri, perchè Gesù Cristo e i poveri sono quasi una cosa istessa. Quindi è, che dice l'esimio Suarez: *Oblationes et elomosinae factae Ecclesiis*

dicuntur offerri Deo, quia ad ejus cultum proxime (l. 1 de div. cult., c. 5) *ordinantur*. Che se anche volete non intendere le espressioni de' SS. Padri e de' Concilj nel loro senso naturale, sarà sempre vero che con tali espressioni han voluto dimostrare l'eccellenza dei beni ecclesiastici, che han voluto distinguerli dagli altri beni della terra che han voluto, dirò così, santificarli e consacrarli e renderli rispettabili coi più possenti riguardi. E a qual fine tutto ciò, se il principe cogli aggravj e colle esazioni gli accomuni alla sorte degli altri beni? Diamo pure, se vi piace, che i poveri abbiano realmente il dominio di una parte dei beni della Chiesa: allora dovrete concedere che il rimanente, quanto al necessario, sarà degli ecclesiastici, quanto al decoroso, sarà del culto immediato di Dio; che nè il necessario agli ecclesiastici, nè il decoroso a Dio potrà dalle imposte del principe diminuirsi; che tutto il suo diritto (potrete voi avvertirlo senza ribrezzo?) che tutto il suo diritto si restringe alla porzione de' poveri? e che per giudicare qual sia una tal porzione e quindi qual sia il tributo che può esigersi dal comune de' beni ecclesiastici, converrà ricorrere tuttavia alla Chiesa, la quale sola può conoscere e giudicare il bisogno de' suoi ministri, il conveniente al culto di Dio, e in conseguenza il superfluo che è la porzione de' poveri. Osservate di qual merito sia la causa che difendete mentre, a concedervi tutto ciò che poteste bramare, nulladimeno non fate mai un passo di conquista e di vittoria.

Meglio è dunque per voi che mi accordiate una proposizione espressa troppo in chiari termini e dai Padri e dai Concilj. Meglio è dire che gli uni e gli altri hanno sempre avuto lo stesso sentimento, cioè che Dio è il primario padrone dei beni della Chiesa, che gli ecclesiastici ne sono i ministri, e che l'uso prescrittone è singolarmente il sovvenimento dei bisognosi. Sentite come l'esprime chiaramente il Concilio d'Aquisgrana all'anno 836 (*can.* 7): *Scire convenit Praesulibus, res ecclesiasticas non ut proprias, sed a DOMINO sibi pro aliorum necessitatibus commissas: atque, juxta Prosperi documentum, nihil aliud esse res Ecclesiae, quam vota fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum.* E come ne' voti de' fedeli, nel prezzo de' peccati, nel patrimonio de' poveri da Dio commesso agli ecclesiastici potrà il laico di propria autorità intromettersi? Permettetemi il dire anche una sola proposizione: O la Chiesa è stata sempre in inganno, o sono in inganno i politici.

Ma, signore, questo sentimento della Chiesa che vi ho dichiarato intorno ai beni del clero, che altro è finalmente se non se una esatta interpretazione del sentimento de' fedeli che hanno donato alla Chiesa? Eccone un bel monumento nella formola usata per tali donazioni negli antichi secoli. È registrata nei Capitolari, nè potrete legger cosa più conforme al mio disegno. La persona offerente presentava una carta, in cui era contenuta la sua donazione, e

recitava ad alta voce le seguenti parole (*Capit. l.* 6, *c.* 285): *Offero Deo atque dedico omnes res, quae hac in charta tenentur insertae, pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, et filiorum, aut pro quocumque, qui illas Deo libare voluerit ad serviendum ex his Deo in sacrificiis, missarum solemniis, orationibus, luminariis, pauperum, ac clericorum alimoniis, et caeteris divinis cultibus, atque illius Ecclesiae utilitatibus.* Ben vedete a chi donavano i fedeli, e che il clero e la Chiesa non approfittava delle loro donazioni se non per servigio di Dio; e che il sostentamento dei poveri tra le cose del culto divino era annoverato.

Quindi a tutta ragione negli stessi Capitolari più espressamente si dichiara che ogni obblazion dei fedeli, sia di stabili, o d'altro genere, come sacra e a Dio donata dee da ciascuno riguardarsi (*capit. l.* 6, *c.* 305): *Omnia, quae Domino offeruntur, procul dubio Domino consecrantur, et non solum sacrificia, quae a sacerdotibus super altare Domino consecrantus, oblationes fidelium dicuntur, sed quaecumque et a fidelibus offeruntur, sive in mancipiis, sive in agris, vineis, silvis, pratis, aquis, aquarumque decursibus, artificiis, libris, utensilibus, petris, aedificiis, vestimentis, pellibus, lanificiis, pecoribus, pascuis, membranis, mobilibus, et immobilibus, vel quaecumque de his rebus Domino, ecclesiaeque offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, et ad jus pertinent sacerdotum.* Avrei io potuto

fingere una più minuta e più espressiva dichiarazione del mio sentimento? Witredo re dei Canzii l'anno 694 proibì con solenne decreto l'usurpazione de' beni della Chiesa, ove diceva fra le altre cose: *Horrendum est itaque hominibus Deum vivum expoliare, tunicamque ejus et haereditatem scindere. Cum ergo Deo aliquid oblatum fuerit de terrenis substantiis, ad hoc ut facilius promoveri valeant offerentes aeternam retributionem percipere in caelis, manifeste declaratur, quod quanto incautius homo saecularis aplicuerit se in Haereditate Regis aeterni, tanto districtius a Deo punitur.* (*Concil. Mansi*, *tom.* 12, *col.* 91). Etelberto re d'Inghilterra nella fondazione di un monistero all'anno 605 (*Mansi*, *t.* 10, *Concil. p.* 498) così esprimeva la sua donazione: *Notum sit omnibus, quod ego Ethelbertus, Dei gratia rex Anglorum ... tradidi Deo aliquam partem terrae juris sub orientali muro civitatis Doroberniae.* Dello stesso modo Roberto di Normandia, nuovamente convertito alla fede, diceva: Prima di (*Fleury*, *l.* 34 *all'anno* 912) dividere la terra a miei vassalli, io voglio darne una parte a Dio, a S. Maria e ad altri santi per meritarmi la lor protezione!

Giustiniano altresì avea creduto tale essere l'intenzione de' fondatori e donatori delle chiese, cioè di mantenere il culto di Dio (*Just. cod. l.* 40 *de episcop.*): *Qui constituerunt, vel fundarunt Ecclesias pro sua salute, et communis reipublicae, reliquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacrae liturgiae fieri, et ut in*

illis administrantibus piis Clericis ***DEUS COLATUR.*** E ciò che al divin culto è destinato, non è sacro per sè medesimo e inviolabile dai fedeli?

Troverete bensì che molte cose furono donate ai santi ne' quali principalmente Iddio si onora: ma non crederò che siate o sì semplice, o sì ardito che per questo vogliate considerarle meno sacre e rispettabili. Così le rendite del Pontefice erano chiamate il patrimonio di S. Pietro. Danaro di S. Pietro erano detti i tributi pagati da tanti regni al Pontefice. A S. Pietro fu da Pipino offerto l'Esarcato di Ravenna. Ed è notabile ch'essendo egli stimolato da Costantino di essere investito di quel dominio, rispose: Che niuna somma di danaro l'avrebbe indotto a ritoglier ciò che una volta donato avea a S. Pietro. Così Anastasio (*Concil.*, *t.* 6 *ed. Hard.*). Parimente, all' istesso santo offrì Ottone imperatore alcune città e castella, come si vede dal suo diploma.

Parlando di nuovo Anastasio all'an. 638 della sede vacante dopo la morte di Onorio si esprime così: *Sugillavere omne vestiarium Ecclesiae, seu Cymiliam episcopi, quae diversi christianissimi imperatores, sue patricii, et consules pro redemptione animarum suarum beato Petro Apostolo reliquere, ut pauperibus singulis temporibus pro alimonia erogarentur, seu propter redemptionem captivorum.*

Leggete ora un'altra protesta, anzi una legge dello stesso settimo secolo fatta da Witredo re in Inghilterra, dalla quale potrete rilevare che

le cose offerte a Dio, o ai santi si riputavano inviolabili, e ciò per antica tradizione dei maggiori: *Quum ego* (inter Concil. Magn. an. 692, edit. Londin. an. 1737, tom. 1, pag. 56) *Withredus terrestris rex a Caelesti Rege incitatus; et spiritu justitiae accensus, a nostris avis illud didicerim, quod nullus laicus jure debet semetipsum immittere in quamvis Ecclesiam, aut aliquid earum rerum, quae ad Ecclesiam spectant: idcirco nos firmiter, et fideliter constituimus, ac decernimus, et Dei Omnipotentis nomine, omniumque sanctorum interdicimus, omnibusque laicis in perpetuum dominatione omni in Ecclesias, et in omnes earum possessiones, quas ipse, aut mei decessores antiquitus dederint ad Christi gloriam in sempiternam haereditatem, ac gloriam Domine nostrae sanctae Mariae, et sanctorum Apostolorum.*

Non usciamo ancora dell' Inghilterra. Eccovi un' espressa dichiarazione del sin qui detto di Gervasio monaco nel suo libro, dove tratta (*Annal. Benedict.*, *l.* 10, *num.* 14) delle discordie insorte tra' monaci di Cantuaria e l' arcivescovo Balduino, appunto per occasione di beni di Chiesa: *Omnes autem donationes, quae medio tempore, nempe inter Augustini, et Baldevini aetatem monasterio factae sunt, non archiepiscopis, non decanis, qui nunc priores vocantur non alicui personae singulariter factae sunt, sed ipsi Deo, et per eum toti monachorum congregatione.*

Udite ora l' espressioni di altre due offerte

riportate dal Balluzio; l'una del vescovo Eraclio, l'altra della contessa Almodi, che confermano sempre più la mia principal proposizione. Eccovi la prima: *Ego Eraclius, Dei gratia Bigorensis Ecclesiae episcopus, et Bernardus Bigorensis Comes . . . . pro salute animarum nostrarum, et parentum nostrorum, facimus ipsius praedicti monasterii (scilicet Bigorensis) traditionem, et omnium rerum* (Ballutius T. 6, ed. Paris. anni 1713, p. 478) *ad hoc quolibet modo pertinentium Domino Deo, et sanctis ejus Apostolis Petro, et Paulo.* Eccovi la seconda: *Ego Almodis nutu dei Comitissa, et filius meus Raimundus, Comes Rutensis et Nemosensis .... Abbatiam Sancti Egidii, et locum, omniaque sibi pertinentiae Deo, et Domino Hugoni praesenti Abbati Cluniensi, et ejus successoribus* (Ballutius, T. 6, pag. 481) *tradimus, et donamus, atque concedimus.*

Simili espressioni trovrete in gran copia nelle antiche carte di donazioni e fondazioni che sono raccolte negli Annali Benedettini del Mabillon, nei Camaldolesi del Mittarelli, nelle opere diplomatiche di Auberto Mireo, nelle Antichità Italiche del Muratori, e specialmente nelle dissertazioni 65 e 66 e seg., nella collezione di antichi monumenti del Martene, nel Monastico Anglicano, nello Spicilegio del d'Achery e in altre simili opere; di modo che se ne potrebbe comporre una serie che riempirebbe un buon numero di pagine. Egli è vero che si trovano ancor donati degli stabili ai Papi, ai vescovi ed agli abati. Ma niuno ha però inteso,

ch'essi ne divenissero dispotici e assoluti padroni, e la pratica e l'autorità della Chiesa si dichiara in contrario. Onde quelli che così donarono, o intesero donare nel senso dalla Chiesa ricevuto, o dee presumersi che non vollero in un atto di pietà derogare alla pratica e alla istituzion della Chiesa.

Per altro è quasi superfluo il voler co' documenti dimostrare questa verità, mentre ciascuno può da sè stesso restarne facilmente convinto, soltanto che voglia scorrere, come abbiam detto, gli Annali Benedettini e Camaldonensi, la Gallia Sacra dei Sammartani, lo Spicilegio del Padre d'Achery, il Codice delle Pie Donazioni del Mirreo, il Monastico Anglicano, le Antichità Italiche del Muratori, le Collezioni del Martene, del Pez, del Sirmondo e simili altri libri. Quindi il Vanespen (*Jur. eccles. part.* 2, *sect.* 4, *tit.* 1 *de pecul. clericor.*, *cap.* 3) asserisce e prova distintamente che *Nihil vel in canonibus, vel in scriptis Patrum usitatius, quam Res Ecclesiae dici Vota Fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum.*

Ma vengano finalmente i nostri nemici istessi a recarne soccorso contro la falsa politica dei moderni ragionatori. Il protestante Gisberto Voet udite come chiaramente si spiega (*Politic. Eccl., de pecul. Eccl., cap.* 1): *Fideles sunt membra Christi, et sunt unum cum illo corpus misticum . . . Christus ergo et Ecclesia constituunt unam personam misticam, ut loquitur Thomas . . . Et hinc est, quod bona Ecclesiae, aut membris Christi collata, CHRI-*

STO collata dicuntur. Martin Bucero anch'egli dice (*Defens. Reform., c.* 122): *Omnia bona Ecclesiastica sunt DOMINI Jesu Christi, unde etiam patrimonium Crucifixi appellantur.* Poi Giovanni Calvino (*de necess. reform. Eccl., p.* 67, *tom. degli opusc. ed. del* 1617) chiama i beni ecclesiastici: *Patrimonium Christi et pauperum.* Parimente Lamberto Daneo, come riferisce il suddetto Voet (*ibid.*), asserisc: ***Bona Ecclesiastica sibi vindicantes, aut in usum convertentes, CHRISTI BONA fraudare, invertere, Christo eripere.*** Gioacchino Morlino, discepolo di Lutero, presso Gaspero Alock (*tom.* 1, *cons.* 35, *num.* 107) inveisce dicendo: ***Clamant contra te ... honestorum hominum sigilla, et instrumenta, quibus sua et summa fide, ultimaque voluntate testantur haec bona, quae tuis comodis applicasti, tua non esse, sed solius Dei, et hujus intuitu illorum, qui eidem optimo Deo, ejusque Ecclesiae fideliter deserviunt.*** E finalmente Girolamo Schuare, avvocato di Lutero nella dieta di Spira (*Centur.* 1, *Consil.* 48, 2, 2), afferma che: ***Invadens res Ecclesiarum committit horrendum crimen SACRILEGII.*** Sicchè quanto vi ha di autorità divina ed umana mirabilmente concorre a riconoscere i beni della Chiesa come beni di Dio, il quale gli ha distribuiti alle sue chiese, a'suoi ministri, a'suoi poveri. Questo è scritto, questo è provato. Ma dove è scritto, come si prova, che Dio abbia dato autorità al laico di esigere tributo dalle proprie sue rendite? Se sta registrato nelle Scritture, nei SS. Padri, ne' Concilj, come

mai i politici essi solamente son giunti a conoscerlo, e la Chiesa in tanti secoli non ha ravvisato che il contrario? Chi è l'interprete più fedele della parola di Dio, i Politici, o la Chiesa? Spogliate, o signore, certe sinistre prevenzioni, e decidete.

Gran cose vi ho accennato che richiederebbero una più prolissa dichiarazione, se io avessi mestieri di più argomenti a provare la mia proposizione, e non prendessi timore di stancar del tutto la vostra sofferenza. Se a voi piacerà di rispondermi, converrà provare con ragioni e autorità chiare e concludenti che gli ecclesiastici sono essi per naturale diritto i padroni di questi beni; che i poveri debbon essere da loro sovvenuti a puro titolo di comune carità; che le cose donate a mantenimento delle chiese e dei sacerdoti non son donate al culto di Dio; che se i Santi Padri e i Concilj si espressero diversamente, vollero stabilire le leggi più inviolabili sopra vuote figure e formole apparenti, ma prive di verità; che scrissero in quella guisa, perchè forse non aveano altri argomeuti da convincere gli ecclesiastici dei loro doveri; che l'intenzione dei fedeli non fu di donare a Dio e al suo culto, ma per comodo e per sollazzo de' vescovi e dei preti; e finalmente che i Politici hanno penetrato più addentro in poco tempo in questo argomento che la Chiesa non ha fatto in molti secoli.

Io vi segno queste tracce per diminuirvi la fatica e toglierví ogni scusa e dilazione. Il mio desiderio non è di convincervi, ma di essere

convinto, se io ho il torto, se voi difendete la verità. Potrete voi deludere il merito della vostra causa e i giusti desiderj di chi vi ama e protesta di essere

Vostro servo, ed Amico
N. N.?

LETTERA SECONDA.

L' Autorità della Scrittura, de' Padri, e dei Concilj favorisce il diritto dell' immunità.

Siate convinto dall' autorità, se non siete ancor persuaso dalla ragione. O, a dir meglio, ciò che in voi ha intrapreso la ragione, sia perfezionato dall' autorità. Ma non vogliate esigere più di quello che io debba darvi. Ogni passo non sarà dimostrativo. Ma da molti passi, parte chiari per sè, parte illustrati dal raziocinio, ne risulterà l' evidenza. Una piccola parte di queste autorità, che vantaste a favor vostro, vi farebbe lieto della vittoria. E io per averne un sì gran numero dovrò persuadermi di avere il torto? Siate il mio giudice, se vi piace; e intanto esaminiamo la Scrittura.

È registrato nella Genesi *(c. 46, v. 22)* come nella gran fame dell' Egitto Giuseppe comprò e assoggettò a Faraone le campagne del regno: *Praeter terram sacerdotum, quae a rege tradita fuerat eis: quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur, et*

idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas. Ex eo tempore usque in praesentem diem in universa terra Egypti regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali, quae libera ab hac conditione fuit. Mi par di sentirvi adesso alzare in tuono disdegnoso e dire: Questo passo non fa per noi: questo passo non è diretto agli adoratori del vero Dio. Se gl'idolatri ebbero tanta cura dei lor sacerdoti, erano idolatri; non può farsene argomento contro i cristiani. Che volete che io vi risponda? Vi risponde il Grisostomo (*in Gen.* 46, *Hom.* 65): Odano quelli che ora vivono, quanta cura si nutriva una volta pe'sacerdoti degl'idoli, e imparino ad onorare almeno egualmente coloro, a'quali fu confidato ogni divin ministero e i quali fregiati sono del sacerdozio. Imperocchè se quelli che erano nell'errore, avean tanta cura degl'idoli, e riputavano che fosse onore fatto agl'idoli l'onor prestato ai sacerdoti, di qual condanna non son degni coloro che al presente distruggono ciò che all'onor loro si appartiene? . . . Non vogliam dunque mostrarci inferiori a coloro che prestano tanta venerazione ai ministri degl'idoli; ma quanto è lontano l'errore dalla verità, altrettanto si distinguano i sacerdoti degl'idoli da quelli di Dio. Sicchè, secondo il pensar del Grisostomo, quell'esempio degli Egiziani non sol o ha forza per noi, ma più per noi che per essi. Sicchè non solo immuni ed onorati debbon essere i sacerdoti di Dio, ma più onorati ed immuni che non l'erano i sacerdoti

egiziani. Ora rispondete, se vi è in grado, al Grisostomo, che io m'inoltro più innanzi.

Leggiamo in Esdra (*c.* 7, *v.* 14), che per comando di Artaserse fu pubblicato un editto, in cui era compreso il seguente capitolo: *Vobis quoque notum facimus de universis Sacerdotibus, et Levitis, et Cantoribus, et Janitoribus, Nathinaeis, et Ministris Domus Dei hujus, ut vectigal, et tributum, et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos.* Eccovi Artaserse che riconosce anch'esso la dignità sacerdotale, che ci conferma l'uso antichissimo della immunità, un re idolatra che ammaestra gli adoratori del vero Dio. Ma Dio stesso non avea forse donato l'immunità ai sacerdoti? Il vero è, che nelle sacre pagine non leggerete neppure una volta che i sacerdoti abbiano contribuito gabelle di alcuna sorte alla repubblica. Leggerete bensì che i sacerdoti viveano delle cose consacrate a Dio, e ciò che a Dio era consacrato non ritornava addietro (*Levit.*, *cap. ult.*, *v.* 28): *Quid quid fuerit consecratum, sancta sanctorum erit Domino.* Eppur sapete che i sacerdoti ebrei erano di gran lunga più ricchi dei nostri. Eppur vi è noto che il popolo non mai si lagnò di tale immunità. Che direte dunque, o signore? Se alla dignità dei ministri dell'antico Testamento fu accordato tal privilegio, perchè vorrà negarsi ai ministri del cristianesimo? Forse la gloria e la dignità di questi è inferiore alla gloria di Mosè e alla dignità di Aronne? Udite pure S. Paolo (*ep.* 2 *ad Cor.*, *c.* 3): *Quod si mini-*

stratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, ita ut non possent intendere filii Israel in faciem Moysis propter gloriam vultus ejus, quae evacuatur; quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria? Nam si ministratio damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitiae in gloria. Eccovi adunque dei passi, i quali non provano direttamente l'immunità fra' cristiani, ma che convincono egualmente per un discorso facile, piano e necessario?

Che direste se i sacerdoti ebrei fossero stati soggetti ai tributi e gabelle? La causa per voi sarebbe vinta. Direste che non è fuor di ragione l'esigere i pubblici aggravi dagli ecclesiastici, poichè ne abbiamo l'esempio nell'antico Testamento. Ciò che voi allora direste, io lo dico per contrario e con più ragione a mio favore. Questo argomento avrebbe forza per voi. Solo per me non dovrà farsene verun conto?

Entriamo ora nell'esame di un passo del Vangelo che ha sollevato gran quistioni dall'una parte e dall'altra, senza che o gli uni, o gli altri abbian ceduto il campo all'avversario. Io vi prometto sin da ora di essere condiscendente più che non sia necessario, purchè voi siate del pari discreto e ragionevole. Il passo è registrato al capo decimosettimo di S. Matteo, ed è il seguente: Essendo venuti gli Apostoli in Cafarnao, coloro che riscuoteano il didracma, si appressarono a Pietro, e gli dissero: Il vostro Maestro non paga egli il didracma? *Et cum venissent Capharnaum, accesserunt, qui di-*

dracma accipiebant, ad Petrum, et dixerunt ei: Magister vester non solvit didracma? Pietro rispose: Si lo paga. Ed essendo entrato nella casa, Gesù lo prevenne dicendo: Che vi pare, o Simone? I re della terra da chi ricevono il tributo, o il censo? Da'lor figliuoli, o dagli stranieri? Ed egli rispose: Dagli stranieri. Disse allora Gesù: dunque i figliuoli sono liberi: *Ait etiam. Et cum intrasset in domum, praevenit eum Jesus dicens: Quid tibi videtur Simon? Reges terrae a quibus accipiunt tributum, vel censum? A filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: Ab alienis. Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii.*

Da questo passo più cose discendono con tutta evidenza. Primo, che i figliuoli del re non pagano tributo. Questo sta espresso chiaramente, e la pratica universale lo conferma. Secondo, che Gesù Cristo come Figliuolo di Dio era esente dal tributo. La cosa è manifesta, se si rifletta che altrimenti la parità de're della terra da Gesù Cristo sarebbe inopportuna. Terzo, che anche Pietro era esente con Gesù Cristo, perchè egli era, dice S. Ambrogio (*ep.* 1) *in adoptionem adscitus a Patre per gratiam.* Quindi è che volendo pur Gesù Cristo pagare il tributo per non dare scandalo a Giudei, non disse: *Ne scandalizem eos*; ma *Ne scandalizemus eos*. Non disse: *Da eis pro me*; ma *pro me et te*. Gesù Cristo, quantunque potesse pagare il tributo dalla borsa comune, tuttavia fece un miracolo, per mostrare che il tributo non poteva esigersi da quel peculio. Ma il miracolo

fu fatto anche per Pietro. *Vade ad mare, et mitte hamum; et eum piscem, qui prius ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem: illum sumens da eis pro me et te.* Dunque Gesù Cristo considerava Pietro nelle stesse ragioni della propria persona. Quarto, finalmente, se Pietro fu dichiarato esente, in conseguenza anche gli altri Apostoli, anche i successori degli Apostoli, e tutti gli ecclesiastici; perchè Pietro rappresentava il collegio apostolico, e, quando non ostano particolari circostanze, nella Scrittura il parlare diretto a Pietro è diretto anche agli altri; nè potrebbe in questo caso addursi disparità per cui Pietro sia dichiarato esente, e non anche gli altri Apostoli. E in fatti, non sono gli ecclesiastici in singolar modo figliuoli di Dio, a'quali è detto con più ragione ciò che fu detto de'Leviti (*Deut.*, *c.* 14): *Statuesque Levitas... Et consecrabis oblatos Domini. Ac separabis de medio filiorum Israel, ut sint Mei.* Figliuoli che sono sostentati dalle rendite del loro Padre. Figliuoli che riconciliano il Padre con l'uomo, a cui Dio stesso è divenuto loro porzione ed eredità, che hanno le chiavi del regno del Padre loro, la cui dignità è quindi suprema e reale.

Ora negatemi alcuna di queste cose, che io chiamo evidenti, senza sconvolger le leggi tenute d'ordinario nell'interpretar la Scrittura, senza dissipare i pensieri comuni fra' Santi Padri, senza contorcere i sensi, e il metodo del raziocinio e del discorso. Ma io non vanto per anche la vittoria. Resta a sciogliere una qui-

stione per porre la cosa all' ultimo punto della chiarezza e della evidenza.

Si quistiona se il tributo pagato da Gesù Cristo fosse tributo dovuto a Cesare, o al tempio. Se tal tributo era dovuto a Cesare, la causa è terminata. Gesù Cristo si riconobbe esente dal tributo insieme con Pietro, e quindi col collegio apostolico e co' loro successori. Questo lo abbiamo veduto. Ma tal tributo era tributo di Cesare. Dunque Gesù Cristo, e Pietro, e il collegio apostolico, e i loro successori sono esenti dal tributo di Cesare. Se volessi sostenere questa opinione, cioè che tal tributo fosse tributo dovuto a Cesare, la sosterrei con la maggior parte degl' interpreti, e con molti fra' Santi Padri. Ma, vi replico, voglio esser condiscendente di soverchio; vi concedo che per questo passo gli ecclesiastici non sono direttamente assoluti dal tributo di Cesare, e mi appiglio col Grisostomo a credere che tale tributo fosse tributo dovuto al tempio.

Ma che! Le mie ragioni si sostengono tuttavia per una deduzione legittima e necessaria. Uditemi: Gesù Cristo si riconobbe esente dal pagare tributo al tempio, o, diciam meglio, a Dio, insieme con Pietro, e con gli Apostoli, e co' loro successori. Dunque, io dico, molto più dal tributo di Cesare. Qualunque ragione che si adduca per cui Gesù Cristo protestò l' esenzione ecclesiastica dal tributo del tempio, cresce di forza per mostrare l' esenzione dal tributo di Cesare. Sieno immuni gli ecclesiastici dal tributo del tempio perchè le rendite ecclesiastiche

non sono lor proprie, perchè anzi eglino sono da Dio sostentati, perchè la loro dignità di figliuoli di Dio li dispensa: questi titoli non li costituiscono molto più immuni dal tributo dei laici? Anzi, ragionando sopra i dati del Vangelo non contrastati da veruno, dico eziandio qualche cosa di più. Se i figliuoli de' principi non sono ad essi debitori di tributo, molto meno son debitori a' principi i figliuoli di Dio. Primo, perchè in riguardo alla dignità, siccome Dio è maggiore de' monarchi, così sono maggiori i figliuoli di Dio de' figliuoli de' re. Secondo, perchè in riguardo al dover di natura, se i re debbono sostentare i lor figli carnali, molto più i loro padri spirituali; e se sarebbe indegna cosa esiger tributo da' figli, lo sarà molto più esigerlo da' sacerdoti. Or vi domando: Queste deduzioni non sono chiare, legittime, appoggiate al comun sentimento ed alla verità? Vedete adunque che per quanto io voglia mostrarmi indulgente, con tutto ciò non mi mancano autorità e ragioni da soddisfare a qualunque uom ragionevole che ci viva.

Se anche mi voleste negare in questo passo l'evidenza, non mi dovrete almen concedere che esso ha grande apparenza per me, ch' egli è assai duro per voi? E vi farete a credere che Gesù Cristo abbia dato in mano agli ecclesiastici quest'arme della sua autorità così vistosa ed apparente, intendendo tutt' altra cosa da quel che suonano le parole, da quel che mostrano le circostanze, da quel che ne nasce e ne deriva per giusta e necessaria conseguenza? Se avesse chia-

ramente dichiarato in altro luogo il contrario, allora mi darei per vinto. Ma neppur questo. So che alcuni de' vostri male a proposito citano quel detto di Gesù Cristo: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo.* Ma che cosa ha detto Gesù Cristo in quel luogo, se non di voler che si dia a ciascuno ciò che a lui s'appartiene? Ma al principe s'appartengono i tributi della Chiesa? Questo è ciò di cui si quistiona; questo è ciò di cui Gesù Cristo non ha parlato in quel luogo, ma contro cui ha parlato dove ha detto: *Ergo liberi sunt filii.* Più, ancora più. A chi appartiene la spiegazione delle Scritture, a chi spetta l'interpretare i sentimenti di Gesù Cristo? Ai filosofi miscredenti, ai politici carnali, ai zelanti ipocriti, o alla Chiesa? Non v'ha dubbio che appartiene alla Chiesa. Or bene, veggiamo qual sia stato il sentimento dei Padri e de' Concilj da che, convertiti i monarchi alla fede, vi fu luogo ad usare de' privilegi ecclesiastici. Se non avessi altra cosa a favor mio, non sarebbe sovrabbondante per farvi arrendere alla verità.

Entra S. Girolamo, e, ragionando su quel passo di S. Matteo, così conchiude: *Ille* (cioè Gesù Cristo) *pro nobis crucem sustinuit, et tributa reddidit; nos pro illius honore tributa non reddimus, et quasi filii regis a vectigalibus immunes sumus.* Notate, oltre l'autorità del santo, due ragioni ch'egli adduce a mio favore. Primo, che Gesù Cristo ha pagato ben altro tributo pe' sacerdoti, soffrendo la morte per la salute de' popoli e de' re. Secondo, che gli ec-

clesiastici sono esenti dal tributo in rispetto e ad onore di Gesù Cristo, onde saria un toglier l'onore a Gesù Cristo l'esigere tributo dagli ecclesiastici.

Già il sentimento del Grisostomo l'abbiamo veduto più sopra: *Audiant, qui nunc vivunt, quantam olim (Aegypti reges) sacerdotum idolorum curam habuerint, et discant, ut vel saltem parem habeant honorem his, quibus omne Dei ministerium creditum est, et qui sacerdotio insigniti sunt.* Udiamo ora S. Ambrogio, da cui gli avversarj, come vedremo, si sforzano di prender l'armi onde opprimere la nostra causa.

Eccovi ciò ch'egli scrive nella sua lettera a Giusto: *Non solvunt tributum, quibus portio Deus est. Ideo Dominus ait: Reddite, idest vos reddite, qui protulistis imaginem Caesaris, apud quos invenitur. Ego nihil debeo Caesari, quia nihil hujus mundi habeo... Nihil debet Petrus, nihil Apostoli mei, quia non sunt de hoc mundo, etsi in hoc mundo sunt; sed jam non sunt de hoc mundo, quia mecum sunt supra mundum. Ergo quod divinae legis est, solvi jubetur, non quod Caesaris.*

Due sole riflessioni, o signore, sopravanzano al nostro disegno. Primieramente, S. Ambrogio asserisce che non debbono pagar tributo coloro la cui porzione è Dio medesimo; e vuol dire i sacerdoti, i quali vivono dell'altare, cioè della porzione di Dio, come vivevano gli antichi sacerdoti, a'quali Dio stesso avea detto (*Num.* 18, *v.* 20): *Ego pars et haereditas tua in medio filiorum Israel.* In secondo luogo, se gli Apo-

stoli non erano tenuti a pagare il tributo a Cesare, dunque neppur gli ecclesiastici, perchè non può assegnarsi tra i primi e gli ultimi una conveniente disparità. Ora il Santo chiaramente assolve gli Apostoli da un tale tributo, come apparisce dal testo riportato. Dunque per qual cagione obbligare al tributo i lor successori, dei quali, a motivo del lor ministero e della lor professione, potria dire egualmente Gesù Cristo: *Non sunt de hoc mundo, etsi in hoc mundo sunt; sed jam non sunt de hoc mundo, quia mecum sunt supra mundum.* E dee ben dirsi che presso a questo Santo avesse gran peso la dignità sacerdotale per considerare il clero esente dal tributo, poichè anche in altro luogo asserisce che Giuseppe riservò immuni dal tributo i sacerdoti (*ep.* 37): *Ut apud Egyptios quoque inviolabilis haberetur religio sacerdotalis.* Passi così chiari a favor nostro, che Odone, arcivescovo di Cantuaria, non dubitò di usare dell'autorità di questo santo a un tal proposito nelle sue Costituzioni, pubblicate l'anno 943 (*ap. Biner.*, *part.* 5, *c.* 1, *art.* 4): *Non liceat alicui censum ponere super Ecclesiam Dei, quia filii Ecclesiae, idest Filii Dei, ab omni censu terrestri immunes sunt in omni regno. Ambrosius ait: Ecclesia Dei libera est ab omni censu principis.*

Niente men chiaro ha parlato S. Agostino, in guisa che potrebber più facilmente gli avversarj accusarlo di contraddizione, che pretendere di trarci di mano quest'arme della sua autorità. Udite come egli ragiona, e conferma al tempo

istesso quanto ho di sopra asserito (*lib.* 1, *Qu. evang.*, *qu.* 23): *In omni regno intelligendum est, liberos esse filios, idest non esse vectigales. Multo ergo magis liberi esse debent in quolibet regno terreno filii regni illius, sub quo sunt omnia regna terrena.* Questo passo non è uno de' più chiari che possa recarsi per ispiegare qualunque passo più oscuro dello stesso Agostino? Anche S. Ilario avea detto di Gesù Cristo (*in Matth.* 17): *Scandalo igitur praestat, ut solvat; caeterum a debito legis est liber.* E poco dopo: *Si enim nihil Caesaris penes nos resederit, conditione reddendi ei, quae sua sunt, non tenebimur.* Notate bene che io non dissimulo cosa alcuna a favor vostro. Da S. Ilario potreste argomentare che gli ecclesiastici debbon pagar tributo di tutto ciò che alla Chiesa non han rinunciato, di tutto ciò che è lor proprio. Nè io voglio oppormi ora a questo argomento. Ma voglio bensì che voi altresì concediate che, secondo la mente di S. Ilario, i poderi della Chiesa son poderi che non son di Cesare, e gli ecclesiastici amministratori di tai poderi non debbono a Cesare il tributo. Cosa che per legittima deduzione io confermo altresì con l'autorità di que' Padri che i beni ecclesiastici chiamano beni di Dio, e i cui passi vi ho recato nella prima lettera. Imperocchè non potrete mai persuadere ad alcuno che i monarchi possano nei beni di Dio distendere i lor diritti; onde Injuroso, vescovo Turonense, al re Clotario, che pretendeva la terza parte dei proventi ecclesiastici, non dubitò d'intimare (*Gregor.*

Tur., *l.* 4): *Si volueris res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet.* Unite ora a tutte queste autorità quella altresì di Beda, il quale insegna (*ad c.* 47 *Genes.*) che la terra de'sacerdoti esente dalle gabelle significava: *Ecclesiam liberam a censu mundi.* E recatemi voi de' passi chiari come questi a pro vostro, e comincerò a dubitare delle mie ragioni.

Chiuda questo genere di prove Agobardo, il quale ci manifesta qual fosse l'opinione de' dottori della Chiesa su questo punto. Egli fa l'interrogazione, perchè Gesù Cristo operasse un miracolo a fine di pagar il tributo, e dice (*l. De dispens.*): *Responsum est a doctoribus Ecclesiae, quia Dominici loculi in pauperes, et in dies festos expedenbantur, et cum egisset necessitas, in alimenta discipulorum Domini: noluisse Dominum rem pauperum in publicam exactionem mittere; sed omnipotenti virtute, quod utique pauperum non erat, de mari tollere, et fisco reddere voluisse, ut formam daret discipulis, quam Ecclesiae commendarent.* Dopo ciò, quantunque il sentimento dei Padri sia così evidente a favor nostro, tuttavia non mancano alcuni, i quali studiano di offuscarlo con alcuni testi oscuri e male interpretati. Prima di rispondere ad essi io voglio premettere alcune osservazioni.

I. Quand'anche alcuno dei Santi Padri avesse parlato in contrario, non può prevalere la sua autorità contro a tanti altri che parlarono a favor nostro.

II. La più parte dei Santi Padri scriveva e

parlava in tempi oscuri e pericolosi. La dottrina dell' immunità avria dato scandalo a molti, e a niuno avria giovato. Potevano i Santi Padri, in un punto che non era dichiarato di gius divino, dissimulare i loro privilegi, e, parlando con l'opinione degli altri, schivare le quistioni inutili e pericolose.

III. I Santi Padri non aveano tanti argomenti su cui stabilire l' immunità, quanti noi ne abbiamo al presente. Non aveano il sentimento dei dottori i più gravi, e l' autorità non interrotta di tanti Concilj, la pratica ordinaria della Chiesa, le concessioni degli stessi imperatori, nè tutte quelle ragioni a cui, fuori del caso e del bisogno, non si fa una seria attenzione. Non sarebbe dunque maraviglia che avessero scritto di quel tempo in termini che essi medesimi rifiuterebbero al dì d' oggi.

IV. Finalmente è mestieri distinguere nelle frasi dei Santi Padri il diritto negato al principe di esigere, e il diritto conceduto al principe di domandare. Di più, altro è che la Chiesa debba come gli altri sudditi soccorrere il principe a titolo di tributo, altro è che debba in alcune circostanze sovvenirlo a titolo d'amore e di gratitudine. In somma, convien tener ferma la nostra proposizione: La Chiesa è esente, il principe non può esigere. Questo è ciò che l'autorità dei Santi Padri non ha contrastato.

Mi opporrete adunque quel celebre passo di S. Ambrogio (*Orat. de Basil. non trad.*): *Si tributum petit, non negamus. Agri Ecclesiae solvunt tributum... Solvimus quae sunt Cae-*

saris Caesari, *et quae sunt Dei Deo. Tributum Caesaris est*, *non negatur*. Ma, se vi sovviene, io ho già prevenuto questa difficoltà nella prima mia lettera. Lasciando da parte molte interpretazioni che si danno a questo passo, io mi appiglio a quella che vi accennai allora, come la più chiara e la più verisimile. Le terre della Chiesa erano terre dette *tributarie*, le quali erano passate alla Chiesa col peso del tributo. I divoti, donando alla Chiesa i lor campi, non aveano facoltà di sgravarli di questo peso in danno dello Stato, che era già in possesso di una tale contribuzione. Così le terre erano state trasferite alla Chiesa con questi aggravj, e la Chiesa seguitava a pagare a Cesare ciò ch' era di Cesare. Anche al presente in più luoghi esiste sulle campagne de' cittadini un peso che chiamasi il *terratico*. Se un divoto volesse donare alla Chiesa le sue campagne, potrebbe egli sgravarle del *terratico* mediante questa sua donazione? No certamente; perchè egli può ben donare il suo, ma non quello del principe e dello Stato, come vi ho lungamente provato nel primo caso da me proposto. Così dunque neppure a' tempi di S. Ambrogio le terre *tributarie* potevano esentarsi del tributo, o fossero del laico, o passassero alla Chiesa. Voi vedete adunque che l' addotte espressioni del Santo niente oppongono alla nostra causa, e potrebbero usarsi prudentemente anche dal più tenace difensore della immunità. Ma, io torno a ripeterlo, se non ostasse la contraddizione, che non può supporsi nel Santo, verrei di leggieri a

condiscendere alle vostre richieste. Or bene, se voi, per la vantata autorità di un santo dottore, pretendete la vittoria a favor vostro, e volete che l'autorità di un solo decida una scabrosa controversia, non potrò io prevalere contro voi, adducendo in campo l'autorità di molti suoi pari, rinfrancata dall'autorità de' Concilj e da molte e più sane ragioni? Guai alla fede e alla disciplina ecclesiastica se il sentimento di uno, o di un altro fra' santi Padri dovesse sopraffare l'autorità di tutta la Chiesa!

Veggiamo ora se possiate meglio difendervi con l'autorità di S. Agostino, come studiosamente vorreste. Eccovi le sue parole (*tract.* 6 *in Joan.*): *Quo jure defendis villas, divino an humano? Divinum jus in Scripturis habemus, humanum jus in legibus regum. Unde quisque possidet, quod possidet? Nonne jure humano? Jure ergo humano? jure imperatorum.* Voi ragionate su questo passo di una maniera facile e vistosa. Conforme al parere di S. Agostino anche la Chiesa possiede per diritto imperiale, come gli altri sudditi; dunque anche la Chiesa, a par degli altri, è debitrice di tributo. A maraviglia. Ma pure S. Agostino non ne deduce questa conseguenza: *Liberi esse debent in quolibet regno terreno filii regni illius, sub quo sunt omnia regna terrena.* Esaminiamo dunque le circostanze del testo, e vedrete su qual supposto si appoggia la vostra difficoltà. A chi parlava S. Agostino quando così parlava? Egli parlava agli eretici, i quali pretendevano alcuni fondi della Chiesa. Il Santo li rifiuta, dicendo

che essi non appartengono alla colomba, cioè alla Chiesa, e perciò che non hanno alcun diritto su i poderi della Chiesa: *Columba autem Ecclesia est. Quid clamas: non devorabimus villas; columba illas habeat. Quaerant, quae sit columba, et ipsa habeat.* Ora, ripiglia il Santo, essendo voi fuori della Chiesa, che altro gius potete voi produrre a favor vostro se non se il gius umano? Ma il gius umano delle leggi e degl' imperatori proibisce agli eretici di possedere alcuna cosa a nome della Chiesa; dunque non avete alcun diritto ai poderi della Chiesa: *Leguntur enim leges manifestae, ubi praeceperunt imperatores, ut ii, qui propter Ecclesiae catholicae communionem, usurpant sibi nomen christianum, nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiae valeant possidere.* Ma ripiglia l'eretico: *De divino jure ago.* Dunque, risponde il Santo: *Evangelium recitemus.* Ma perchè? Forse per vedere se la Chiesa cattolica possa e debba possedere? No, ma per vedere se l'eretico appartenga alla Chiesa cattolica: *Videamus, quousque Ecclesia catholica Christi est, super quam venit columba, quae docuit: Hic est qui baptizat. Quo ergo jure divino possideat, qui dicit: Ego baptizo; cum dicat columba: Hic est qui baptizat; cum dicat Scriptura: Una est columba mea, una est matris suae? Quare laniasti columbam?... Ergo fratres mei, si ubique non habent, quid dicant, ego dico vobis quid faciant. Veniant ad catholicam, et nobiscum habebunt non solum terram, sed etiam illum qui fecit coelum*

et terram. Per qual motivo dunque S. Agostino nega all'eretico di potergli conceder que' fondi per diritto divino? Forse perchè la Chiesa non possiede per divin diritto? Anzi, tutto all'opposto, perchè essi non son della Chiesa. Sicchè pare, a dir vero, che, secondo la mente del Santo, se l'eretico appartenesse alla Chiesa, potria possedere i fondi della Chiesa per diritto divino, o, a dir meglio, potria amministrare i poderi che per divin diritto appartengono alla colomba come depositaria delle offerte de' cristiani: *Quaerant, quae sit columba, et ipsa habeat. Nam nostis fratres mei, quia villae istae non sunt Augustini*. Il certo è per lo meno che il Santo nulla dice che possa applicarsi alla Chiesa cattolica e a' suoi prelati, ma piuttosto conchiude a favore di questi con le parole che ho recato di sopra: *Veniant ad catholicam, et nobiscum habebunt non solum terram, sed etiam illum qui fecit coelum et terram*.

Molto meno ha poi forza ciò che si oppone con l'autorità di S. Bernardo. Il Santo scriveva in questi termini (*ep*. 19): *Alioqui non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum, parati et nos libenter, quae sunt Caesaris Caesari reddere, et vectigal cui vectigal, et tributum cui tributum, praesertim quia juxta Apostolum non tam debemus requirere datum nostrum, quam fructum vestrum*. Or bene, che vuole inferirsi da questo passo? Che il clero debba cedere alle richieste del principe, e pagare il tributo? Questo nè sempre si concede, nè sempre si nega. Che il clero per suo

diritto non sia esente, che il principe dal clero possa esigere? Questo sempre si nega, e si nega con l'autorità dello stesso Santo che contra a noi si adduce. Osservate come parla S. Bernardo: Non neghiamo di seguitar l'esempio di nostro Signore, il quale non ricusò di pagare per sè medesimo il censo. Il Santo protesta d'imitar l'esempio di Gesù Cristo, il quale, benchè non obbligato, pagò il tributo. Se S. Bernardo si riputava tenuto a pagarlo, dovea crescere il suo argomento, e dire: Non neghiamo di soddisfare al nostro obbligo, e di pagare il tributo, poichè Gesù Cristo istesso, quantunque non obbligato, il pagò.

Volete voi credere che S. Bernardo avesse tralasciato di esprimersi in questi termini se fosse stato della vostra opinione, mentre era tutto intento a dichiarare il suo disinteresse e a captivarsi l'animo del principe a cui scriveva? Ma tutto all'opposto. Il Santo sfuggì di mostrare quest'obbligo, e perciò disse: *Non renuimus*, non disse: *Tenemur*. Disse: *Parati et nos;* nel qual luogo la particella *et*, valendo lo stesso che *etiam*, stringe sempre più la parità del Santo con Gesù Cristo.

Egli è vero che S. Bernardo soggiunge: *Quae sunt Caesaris Caesari, et vectigal cui vectigal, et tributum cui tributum.* Ma come intende S. Bernardo che il tributo e le gabelle del clero son di Cesare? Come lo era di Cesare il tributo pagato da Gesù Cristo: *Parati et nos* (cioè come Gesù Cristo) *libenter, quae sunt Caesaris Caesari reddere, et vectigal cui vectigal, et*

tributum cui tributum. Ora il censo somministrato da Gesù Cristo non era propriamente di Cesare perchè Cesare lo potesse da lui esigere: dunque nemmeno il censo pagato dal clero. Il tributo dato da Gesù Cristo era di Cesare soltanto nella opinione del popolo e nel costume di pagarlo. E in questo senso, e non altrimenti, può intendere S. Bernardo che sia di Cesare il tributo ecclesiastico. Tanto è vero che S. Bernardo intendea di concedere una cosa non dovuta al principe, quanto è vero che lo stesso principe avea donato l'esenzione all'abazia di Chiaravalle. Or chi dirà che il principe vi mantenesse ancora qualche diritto? O chi dirà che S. Bernardo ignorasse i privilegi accordatigli, s'egli medesimo li protesta in quella lettera? Non è dunque manifesto che S. Bernardo ha recato la parità di Gesù Cristo per adattarla in tutto il vigore alle sue circostanze; cioè che siccome Gesù Cristo, quantunque non obbligato, pagò il tributo, così egli rinunciava del pari al suo diritto? Altrimenti sarà mestieri il dire che S. Bernardo intendea tutt'altro da quel che mostrano il contesto della lettera e le stesse parole del suo giusto argomento.

Ma io non voglio in questa occasione trascurare un passo di S. Paolo, opposto mille volte da' nostri avversarj (*ep. ad Rom., c.* 13): *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit... Reddite ergo omnibus debita: cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem.* Dice dunque il Santo che ciascuno sia soggetto alle sublimi podestà. Ma quali sono tali

podestà? Sono le podestà competenti a ciascuno, perchè certamente i sudditi di Cesare non debbono essere sudditi del Gran Turco, nè per contrario i sudditi di questo debbon esserlo di Cesare. Ora i principi sono eglino podestà competenti rispetto agli ecclesiastici? Di più, S. Paolo ha detto che si paghi il tributo a chi si dee il tributo. Ma gli ecclesiastici debbono essi per giustizia il tributo a' monarchi? Qui sta il nodo della quistione che S. Paolo non ha sciolto in questo luogo. Oltre a ciò, quando s' intima a tutti un precetto, s'intende sempre d'escluder coloro che per altre ragioni ne fossero dispensati. E, in realtà, quante volte la parola *omnis* nelle Scritture non significa strettamente *tutti*, ma soltanto la maggior parte? Tanto più che a dare per ogni lato una generale estensione a questo passo, ne risulterebbe che il clero debba esser soggetto ai principi nelle regole altresì della fede e nella morale de' costumi, cosa del tutto assurda. Ognuno accorderà che S. Paolo non ha voluto assoggettare a' principi la Chiesa nelle cose di fede, perchè dalla Scrittura stessa è manifesto il contrario. Dunque nè meno nell' obbligo stretto e preciso del tributo, perchè da Gesù Cristo istesso si rileva l' opposto, siccome abbiam veduto più sopra. Finalmente, altro è dire che il clero sia soggetto ai principi, altro è dire che i principi abbian diritto di assoggettare il clero. Altro è dire, con Gesù Cristo, che se alcuno vi toglie il mantello, non abbiate difficoltà di lasciargli in mano anche la veste; che se alcuno vi dà uno schiaffo, gli pre-

sentiate altresì l'altra guancia: altro è dire che taluno abbia diritto di levarvi il mantello e la veste, o di darvi una guanciata. Gli ecclesiastici sono soggetti a' principi e nelle leggi cui sono tenuti secondo i canoni ad osservare, e nei tributi cui non rifiutano in molti casi di contribuire, e nella vita istessa che dalle violenze dei laici d'ordinario non difendono. Gli ecclesiastici sono così soggetti con dipendenza dal consiglio e dal volere della Chiesa, non dal potere e dall' autorità dei laici. Sicchè veramente il clero adempie il precetto dell'Apostolo, salvo sempre i suoi diritti e le particolari circostanze che l'Apostolo non ha distrutto nel suo comando.

Ma possibile che S. Paolo comandi una cosa, e la Chiesa ne prescriva un'altra? Possibile che la Chiesa intenda meno la mente di S. Paolo che non l' hanno intesa quattro mal accorti politici? Ora la Chiesa ha ordinato che il laico non ardisca di esigere dai suoi poderi il tributo, ed ha munito il suo comando con le pene più sacre e più formidabili. Dunque la Chiesa non ha interpretato in S. Paolo questo preteso dovere degli ecclesiastici. Io recherò brevemente un estratto de' canoni emanati nei Concili dal sesto secolo sino alle costituzioni del Tridentino. Dopo di ciò domanderò francamente a voi qual parte di sacra autorità non favorisca la mia proposizione.

Nel Concilio di Parigi, l'anno 557, c. 1: Maledetto e scomunicato chiunque usurpa, o tocca sotto alcun pretesto o colore beni proventi di chiese, siano di qualsivoglia dignità e preminenza, grandezza, o ministero.

Nel terzo Lateranense, c. 19: Non s'impongano aggravj alle chiese ed ai chierici da' secolari.

Nel Concilio Melfitano, c. 11: Non sia lecito a' laici di cercare alcuna esazione per i benefizj della Chiesa, o per le possidenze paterne o materne.

Nel Concilio di Avignone, l'anno 1209, c. 7, si proibisce, sotto pena di scomunica, in ogni e qualunque modo che i laici non ardiscano di esigere e di estorcere dagli ecclesiastici taglie ed esazioni di alcuna sorte.

Nel quarto Lateranense, c. 46, si conferma la scomunica del terzo Lateranense contro i rettori delle città, e contro gli altri che molestano le chiese e i chierici con collette ed esazioni.

Nel Narbonense, nell' anno 1227, c. 12, si stabilisce che ai chierici non s' impongano taglie, e tanto i governatori, quanto gli altri laici si ritraggano da queste taglie ed esazioni anche con le censure della Chiesa.

Nel Concilio generale di Lion, fra gli altri delitti che si ascrivono a Federico imperatore, uno è di avere aggravato i chierici e le loro possidenze di sussidj e di tributi (*Tomass.*, *p.* 3, *De ben.*). E conformi agli altri Concilj furono pure i decreti di Beziers all' anno 1246, di Nantes all' anno 1264, di Colonia all' anno 1266, e di Wilburg all' anno 1287.

Nel secondo Concilio di Avignone, all' anno 1327, fu decretato che i chierici, e gli ospedali e le chiese sieno difese, secondo i canoni, dalle taglie ed esazioni imposte da' secolari, e che gli

ordinarj non sien tanto negligenti su questo punto come in passato.

Nel Concilio d'Angers, all'anno 1365, sta registrato: Proibiamo che alcuna persona ecclesiastica, o secolare esiga tributi, o sussidj da persone o terre ecclesiastiche, o uomini di chiesa, senza consenso di quelli ai quali appartiene.

Nel Concilio di Costanza, all'anno 1418, si stabilisce e si ordina: Che niun secolare di qualunque dignità, anche imperiale o reale, sotto pretesto del consenso del vescovo, imponga, esiga, o riceva dal clero taglie, imposizioni, o aggravj e sussidj, senza prima consultare il romano Pontefice, sotto pena delle censure.

Nel Concilio di Colonia (*part.* 9, *c.* 10) fu inserito, che l'immunità ecclesiastica è cosa antichissima, introdotta per gius divino ed umano, la quale in due parti consiste: primo, che i chierici e le lor possidenze sieno liberi da gabelle, tributi e altri pesi secolari; secondo, che i rei rifuggiti alle chiese non sieno da quelle estratti.

Finalmente nel Tridentino (*sess.* 25, *c.* 20, *De ref.*) si dice, che l' immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche è istituita insieme per ordinazione divina e insieme con sanzioni canoniche, e si raccomanda a' principi di non violarla per alcun modo.

Io non vi reco nè tutti i Concilj, nè tutti i decreti de' papi, raccolti e registrati da mille altri, che sarebbon soverchi al mio disegno e nojosi alla vostra sofferenza. I canoni che vi ho

succintamente addotti sono sufficienti a decidere che dal sesto secolo sino al dì d'oggi si è creduto essere propria de' beni ecclesiastici l'immunità, e si è difesa con tutte le forze spirituali; nè questo sentimento si è mai indebolito, nè questo precetto si è mai ritrattato.

Ditemi pur, se volete, che la Chiesa non ha mai definito questo punto come dogma. È vero. Ma che? Solamente i dogmi della Chiesa si hanno a rispettare, e della sua disciplina non dovrà farsene verun conto? La Chiesa ha, o non ha vera autorità di stabilire la disciplina nel cristianesimo? È infallibile che questa autorità a lei fu data; è certo che i cristiani debbon rispettarla. Senza ciò il dogma andrebbe tostamente a perire, e la Chiesa diverrebbe un volubile teatro di usanze, di riti e di cerimonie. Tant'è, voi soggiungete, la disciplina ecclesiastica è rispettabile; ma questo precetto dell'immunità non obbliga, perchè la Chiesa questa volta si è lasciata ingannare da una falsa prevenzione. Dunque la Chiesa per tanti secoli ha intimato un precetto che non teneva? Dunque i precetti della Chiesa, benchè confermati da' Concilj particolari e universali, benchè muniti dalle più strette censure, benchè non mai indeboliti, nè ritrattati, non obbligano, in realtà, veruno che non voglia ubbidire? Ma quali sono i precetti ecclesiastici che obbligano i cristiani se questi non sono? Che cosa è l'autorità della Chiesa circa la disciplina se le sue leggi non valgono? Mostratemi un punto di disciplina sostenuto con maggiore universalità, continua-

zione e fermezza dalla Chiesa che non questo punto della immunità? Ne addurrete pochissimi, e forse niuno. Dunque o tutta la disciplina della Chiesa dee rifiutarsi, o se alcun punto volete pur rispettarne, tra questi annoverar dovete la immunità. Eccovi a quali conseguenze conduce uno spirito irragionevole che presume di una falsa politica e ferma i suoi voli sulla corteccia delle cose, nè sa, nè vuole indagare il profondo della verità. Eccovi dove mirano tutto di le massime correnti, che non offendono direttamente il dogma, ma tendono, per altro, secretamente a indebolire e infamare l' autorità della Chiesa, e a distruggere di mano in mano non uno, ma tutti i dogmi e tutta la fede.

Ci vuol altro che gridare: *Interesse della Chiesa.* Convien provarlo. Se la Chiesa non fosse altro che un corpo politico, converrebbe tuttavia addurre delle prove concludenti di quest' accusa. Non basterebbe il dire che il tale, o il tale è stato notoriamente avaro e interessato. Nè uno, nè un altro è sufficiente argomento dello spirito di tutto un corpo. Ma perchè si tratta della Chiesa, basta pronunziare la calunnia, e la calunnia è già provata.

Ditemi: dachè la Chiesa ha incominciato a stabilire questi canoni sopra l'immunità vi è stato tra i papi, tra i vescovi e tra gli altri prelati alcun uomo dabbene e senza interesse? È mai entrata in alcun Concilio qualche persona di buon cuore e di sano intelletto? Sì certamente. Ora è mai possibile che in tanti Concilj niuno di questi abbia mai rappresentato alla Chiesa

questo sordido interesse così contrario allo spirito del Vangelo? Possibile che Iddio non abbia suscitato alcuno tra essi a levare questa macchia dalla Chiesa? Possibile che solo i filosofi e i politici veggano assai più che non hanno veduto tanti Padri del cristianesimo? Quanti assurdi si ammettono in conseguenza di un solo assurdo. Il peggio si è che la Chiesa ha stabilmente destinato il meno delle sue rendite agli ecclesiastici, e il più ai poveri e alle chiese. Or come supporre questo interesse in chi fa disposizioni direttamente contrarie all'interesse? Come provare attacco ad una passione in chi cerca tutti i modi di distruggerla?

Confessate dunque una volta che i vostri maestri fingono calunnie alla ventura perchè trovano troppa fede alle loro asserzioni. Confessate che le autorità da me addotte formano un corpo troppo rispettabile, a cui, se vi riesce di toglier qualche membro, ne restano infiniti da combattere. Pensate finalmente che, non avendo voi da oppormi fuorchè una truppa di incoerenti politici, non potrete resistere alla ragione ed alla verità.

Sin qui io mi sono disteso nella soluzione del secondo caso da me proposto sino dalla prima lettera. Rimane ora ad esaminarsi il terzo, il quale, dopo il sin qui detto, importa pochissima discussione e piccolissimo esame. Il terzo caso fu questo: Se i beni della Chiesa ottennero dallo Stato un privilegio di immunità, di cui pacificamente godettero per molto tempo, e ciò che più sarebbe, per molti secoli; si domanda se

poi lo Stato, pentito per qualche motivo di un privilegio accordato alla Chiesa, possa di sua propria autorità spogliarla della immunità, e accomunare i di lei beni a quelli dei laici. Osservate bene, io voglio dire così: Supponiamo che i beni donati alla Chiesa non acquistino per sè medesimi il diritto di immunità, ma che tuttavia l'immunità venga loro donata come privilegio dallo Stato, può dopo varj secoli lo Stato rivocare un tal privilegio?

La soluzione è troppo facile, se si voglia attendere alla natura delle donazioni in sè stesse, agl' inconvenienti che dalle rivocazioni ne seguirebbero, e alla qualità della persona a cui fu fatta in questo caso la donazione. Imperocchè una libera e spontanea donazione è un'autentica e legittima traslazione di dominio che costituisce il donatario assoluto padrone della cosa donata. Se dunque non si può giustamente spogliar alcuno dei beni che acquistò per titolo di giusta e legal compra, come potrà spogliarsene chi li acquistò per titolo di giusta e legal donazione? Facciamo che lo Stato avesse diritto d'impor tasse e tributi sopra i beni della Chiesa. Ma se poi lo Stato rimise il suo diritto alla Chiesa, se la sgravò, e in allora e per sempre, delle imposizioni, se dei frutti ch'egli avrebbe potuto percepir da' suoi campi ne fece un dono gratuito e perpetuo alla Chiesa, se la Chiesa entrò allora legittimamente in possesso di questo privilegio, domando io, come, perchè, con qual diritto si vorrà dire revocabile questa donazione?

Ed ecco un altro fondamento della giustizia delle leggi ecclesiastiche, le quali riguardano il privilegio della immunità. Imperocchè un antico immemorabil possesso costituisce presso tutti i popoli civilizzati un positivo diritto. Quindi, avverte il Roncaglia nelle Animadversioni a Natale Alessandro (*Hist. eccl.*, *saecul.* 5, *cap.* 6, *art.* 6), i privilegi dati dai principi alla Chiesa *inter Ecclesiae bona esse computanda, ac proinde in ipsius dominium transiisse; ex quibus inferunt, nullam modo habere principes potestatem de eisdem vel abrogandis, vel minuendis.* Lo stesso Natale Alessandro (*saec.* 15 *et* 16, *cap.* 6, *in schol.* 3, *ad artic.* 2) confessa che *si quae sint negotiorum species, in quibus clerici, conspirante legum et canonum sententia, exempti sint a saeculari foro, in jus divinum peccare fateor, quicumque illa privilegia violaverint; quia jure divino prohibetur, ne cuipiam jus legitime quaesitum auferatur.*

Ma mi direte: Questa donazione fu dannosa alle forze dello Stato; non potè dunque farsi in pregiudizio dello Stato medesimo. Osservate quanti inconvenienti nascerebbero se io volessi menarvi buona una tale difficoltà. Un mio avo, dugent'anni fa, donò un campo ad un suo domestico per gratitudine di un lungo e fedele servigio. Egli poi morì ricco di beni insieme e copioso di prole. I suoi figliuoli, divise fra loro le paterne sostanze, si diramarono in più famiglie, le quali fra le vicende dell'umana fortuna impoverirono in guisa che al presente non hanno più nè men pochi palmi di terra su cui disten-

dersi a prender riposo. Dunque, secondo il vostro principio, potranno queste povere famiglie fare una improvvisa irruzione sul campo posseduto dai discendenti di quel beneficato domestico, dicendo: Il nostro avo non potè farvi una donazione pregiudizievole alla posterità de' suoi figliuoli. Ma, risponderebbero gli oppressi, primieramente la donazione non fu ingiusta quando fu fatta, perchè allora il vostro avo possedeva abbondantemente con che provvedere la numerosa sua figliuolanza; dunque essa non è più rivocabile, perchè, secondo tutte le leggi, in ogni contratto e donazione deve attendersi il tempo della donazione e del contratto per giudicare della rispettiva legalità e giustizia. Secondariamente, se anche la donazione fosse stata ingiusta, bisognerebbe provarlo chiaramente per concludere qualche cosa contro un possesso di dugent'anni che prescrive assolutamente a favore dei donatarj.

Ora applicate, e per voi medesimo decidete. Supponiamo pur anche che al presente l'immunità sia di qualche pregiudizio allo Stato. Dunque non potè donarsi un tal privilegio alla Chiesa? Vi nego francamente questa conseguenza, perchè un tal danno non dee misurarsi dal tempo presente, ma dall'epoca in cui fu fatta la donazione, e in cui la Chiesa entrò in possesso di un sì fatto privilegio. Allora l'immunità non era dannosa, o almeno un tal danno non può provarsi. Questo basta perchè la donazione fosse legittima, e perchè la Chiesa debba inviolabilmente mantenersene in possesso. E poi,

la prescrizione non di dugent'anni, ma di molti e molti secoli non deve punto appoggiare la legalità di questo privilegio? Basta tanto meno nelle leggi civili a prescrivere a favor de' privati. Solo non v'è legge, non v'è tempo, non v'è prescrizione a favor della Chiesa.

Cercate ne' monumenti dell'antichità l'origine di tanti regni ed imperi. Quanti non è manifesto che furono acquisto di una violenta usurpazione, e che vennero alimentati e crebbero non tanto per una saggia legislazione, quanto per lo spargimento del sangue umano? Se la prescrizione non li garantisse, si vedrebbero essi mai sicuri, e potrebbero forse giustamente godere delle amene e popolate province? Che rivoluzioni non accaderebbero continuamente sulla terra se i popoli volessero indagare l'origine della loro dipendenza, esaminare i patti stabiliti co' loro antenati, e dire arditamente in faccia ai lor signori: I nostri maggiori non ebbero autorità per assoggettarci a un dominio di tanto nostro pregiudizio. Quand'anche fosse vero e reale come è chimerico e insussistente un tal danno, avrebbero per questo i popoli diritto di rivolgersi contro i lor signori, e di scuoterne violentemente il dominio? Ah che questo diritto può ben ammettersi fra i barbari e gl' infedeli, non mai fra gli uomini colti, ragionevoli e cristiani, ai quali dev' essere la prima legge e il primo oggetto la pace, il buon ordine e la tranquillità, che verrebbero subito per ogni dove scomposti e agitati ogni qual volta si ammettesse in pratica questa massima sediziosa di esa-

minare e ripetere indiscretamente gli antichi diritti. Ma perchè poi, trattandosi della Chiesa, dovranno dimenticarsi tutti questi salutari e ragionevoli principj, e solo in suo danno sconvolgere tutte le leggi e tutta l'umanità?

Quale stimolo resterà egli più fra gli uomini per eccitarli alla virtù, quando si veda dopo molti secoli rapirsi violentemente ciò che una volta fu donato per premio e per gratitudine? Che importa, dirà un soldato, che io serva fedelmente lo Stato per molti e molti anni, che io metta a rischio la mia vita in sua difesa, che io soffra in pace i disagi di una vita militare e vagabonda? Ma lo Stato premierà finalmente i miei sudori. Sì, ma in un'età in cui non potrò più godere i piaceri della vita, ma appena appena della pace di una languida tranquillità. Vi resterebbe solo per me la soddisfazione che la memoria delle mie azioni, insieme col premio per esse ricevuto, passasse alla più tarda posterità de' miei nipoti, i quali, contemplando la fumosa mia immagine, si dicessero l'un l'altro: Ecco là quel nostro avo che, valorosamente e costantemente sudando sul campo, ci procurò que' beni che noi ora tranquillamente e sicuramente godiamo. Che se anche il diletto di questo pensiero e di questa speranza mi si nega, se ai miei nipoti si rapiranno quelle facoltà e quei privilegi che io meritai, che io ottenni, e non potei lungamente godere per una vecchiezza e per una morte accelerata dalle mie fatiche in servigio dello Stato, io mi trovo dunque abbandonato dalla mia patria, e non mi resta che

lo stimolo di una fredda virtù, che dovrà consacrarsi all' indifferenza e all' ingratitudine dei suoi concittadini. Questo discorso non sarà egli forse la legittima conseguenza di un esempio così inumano quanto è quello di spogliare la Chiesa degli antichissimi suoi privilegi; perchè se mai ciò si praticasse con un corpo sì rispettabile, non dovrebbe molto più temere un privato di vederlo posto ad esecuzione con sè medesimo e co'suoi posteri?

Finalmente riflettete al grave torto che si fa a Dio, rivocando ciò che fu donato alla Chiesa. Imperocchè, supponendo sempre che l'immunità sia un mero privilegio gratuitamente accordato ne'passati secoli alla Chiesa, ne risulta, per quello che ho lungamente mostrato nella prima Lettera, che un tal dono è un dono fatto a Dio medesimo, consacrato al suo maggior culto, destinato a più comodo sostentamento de'suoi ministri. Ora si può egli senza ribrezzo richiamare un dono fatto a Dio? Se Dio richiamerà i doni fatti a voi, che vi resterà egli mai di tanta pompa e di tanta alterigia, d'agj, di piaceri e di fortune?

Nè la Chiesa, amministratrice dei beni e custode de'privilegi donati a Dio, nega di soccorrere il principato, come abbiam detto, e mostreremo di poi, nelle sue necessità, ma rifiuta soltanto il sovrano costringimento. Qualunque diritto potesse avere il principe per ritogliere ad un suddito i privilegi a lui concessi da'suoi predecessori, non gli compete, per altro, sopra un'altra podestà, suprema anch'essa nel suo ge-

nere. Ora una tale podestà è appunto la Chiesa, la quale, quantunque podestà spirituale in ordine al fine a lei proposto, non lascia però di essere vera podestà suprema, e indipendente da qualunque terrena autorità, avendo per suo capo Gesù Cristo medesimo. Nè potrà violarsi il legittimo possesso dell' ecclesiastica podestà senza violarsi anche quello di Dio, il quale non è di essa soltanto l'autore, ma n'è eziandio il capo e reggitore principale e permanente. E quindi nei bisogni dello Stato non potrà il principe ripetere un privilegio donato alla Chiesa senza il consenso dei ministri che agiscono in nome del capo e con l'autorità ad essi da lui comunicata.

Ma rispondono: Dio non ha mestieri de' nostri doni, nè de' nostri privilegi. Dio non ha neppur bisogno di altari e di templi; dunque rovescerete anche i templi e gli altari. Dio non ha bisogno de' nostri omaggi e delle nostre orazioni; dunque s'interdicano anche l' orazioni e gli omaggi. Dio non ha bisogno del nostro culto; dunque proscriverete anche ogni esterior culto e ogni segno di adorazione. Ah, non vedete quali conseguenze nascono necessariamente da' vostri principj, e da certe massime da voi prodotte senza ribrezzo e quasi quasi per giuoco? Non vedete come per questo sentiero conviene finalmente che cadiate nelle mani de' deisti e de' filosofi? I quali, dandovi un bacio in fronte, vi diranno con gran sentimento di tenerezza: Sì, sì, fratello, amate Iddio, e questo basta. Non è che Dio abbia bisogno de' nostri doni, ma noi siamo tenuti di mostrare al nostro Creatore coi

nostri omaggi la nostra dipendenza e servitù. E se non è molto da riputarsi l'offerire a Dio un dono, è, per altro, molto da riprovarsi il ritirare dall'altare un dono che a Dio fu offerto.

Ecco dunque esaminati tutti e tre i diversi casi in cui può riguardarsi l'immunità. Voi avete chiaramente distinto il mio sentimento. Bisognerebbe ora per avventura esaminare il fatto, cioè ricercare in qual maniera sia pervenuta alla Chiesa l'immunità, se di sua natura, se per privilegio dei monarchi, oppure se per amendue questi titoli. Ma che giova perder tempo in questo esame, se in qualunque di questi due modi la Chiesa ha legittimamente goduto e deve per giustizia godere della immunità. Chiudo dunque piuttosto per non più annojarvi questa lettera, e mi riserbo a sciogliere in un'altra una sola difficoltà che potrebbe forse trattenere il vostro giudizio e il vostro consenso. Intanto crediatemi, ecc.

Vostro Servo ed Amico,
N. N.

LETTERA TERZA.

L'Immunità ecclesiastica dei beni del clero non pregiudica alla sussistenza dello Stato politico.

Coloro del vostro partito che più sanno di politica e meno di pietà, ci oppongono tutto giorno il danno del principe e dello Stato che

ne segue direttamente dalla immunità della Chiesa. Falsi pretesti e seducenti apparenze, onde vorrebbero deludere la forza dell'autorità che gli stringe. Ma finchè noi potremo dire con sicurezza che questa immunità è legittima e dovuta, che Gesù Cristo istesso l'ha istituita, e che la Chiesa ha voluto senza interruzione conservarla e difenderla, diremo quasi con egual certezza che o questi mali sono affatto chimerici, o che Gesù Cristo ha potuto permetterli in riguardo al ben morale della sua Chiesa. Gli ebrei sacerdoti erano più ricchi de' nostri. Gli ebrei sacerdoti godettero della immunità. E non si sa che gli ebrei ne facessero alcun lamento; e non si legge che la repubblica ne avesse alcun danno. Gl' imperatori più zelanti del cristianesimo secondarono e promossero questi privilegj del clero; e si sa ch' essi furono d'ordinario felici nella tranquillità e conquistatori nella guerra. *Non veniat anima mea*, scriveva S. Bernardo *(ep. ad Conr.) in consilium eorum, qui dicunt vel imperio pacem, et LIBERTATEM Ecclesiarum, vel Ecclesiis prosperitatem imperii nocituram.*

Queste risposte dovrebbero essere sufficienti ad uomini discreti ed illuminati. Ma io studio di condiscendere alla debolezza de' miei avversarj, e di mostrare ch' essi difendono una causa troppo irragionevole ed ardita. Io sostengo che questo privilegio della immunità non è per sè stesso svantaggioso nè al principe, nè allo Stato, e che conviene ignorare tutti i canoni e la storia della Chiesa per asserire il contrario. Gesù Cri-

sto che ha istituito questo privilegio, la Chiesa che lo ha sostenuto, l'uno e l'altra hanno inteso a riparare ogni disordine della repubblica e dello Stato. Indarno l'impostura e l'ignoranza vorrebbon coprire con un velo queste importanti verità.

E in primo luogo, anche solo per evitare lo scandalo, la Chiesa ha giudicato di voler cedere talvolta alle istanze, benchè ingiuste, de' laici. Riflettete che Gesù Cristo certamente non fu tenuto a pagare il tributo; e tuttavia non rifiutò di pagarlo. Il motivo lo addusse egli stesso, dicendo: *ne scandalizemus eos vade ad mare, et mitte hamum: et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem: illum sumens da eis pro me, et te.* Ben lo avvertì S. Agostino: onde asseriva, doversi alcuna volta rinunziare a' proprj privilegj per non offendere la pace e la concordia del cristianesimo *(lib.* 1 *de conjug.*, *c.* 14, *n.* 15*)*: *Multa sunt facienda non jubente lege, sed libera charitate, et ea sunt gratiora, quae cum liceret nobis non impendere, tamen causa dilectionis impendimus. Unde prior ipse Dominus, cum se tributum non debere monstrasset, solvit tamen, ne scandalizaret eos, quibus ad aeternam salutem gerens hominem consulebat.* Perciò anche S. Ambrogio non rifiutava di concedere all'imperatore non dico il tributo, ma sino i poderi della Chiesa che per niun titolo erano dovuti all'imperatore (*ep.* 31): *Non faciant de agris invidiam, tollant eos, si libitum est. Imperatori non dono, sed non nego.*

Avendo Niceta prefetto richiesto a S. Giovanni Elemosinario i tesori della Chiesa, il santo gli rispose (*Leon. Episc. in vit. B. Joan.*): *Humilis Joannes ex eis nummum non dabit tibi, sed ecce sub humili lectulo meo est apotheca Christi. Ut volueris fac.* Finalmente S. Bernardo, benchè fatto esente dal Duca di Lorena da ogni aggravio, tuttavia allo stesso duca scriveva, che se i di lui ministri avessero esatto le solite imposte, egli avrebbe seguitato a pagarle: *Non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum... praesertim quia justa Apostolum non tam debemus requirere datum nostrum, quam fructum vestrum.*

In fatti S. Gregorio Magno si lagnava bensì che i beni della Chiesa fossero aggravati sopra modo da' laici, pregava di esserne liberato, ma non resisteva con violenza alle violenze, benchè avesse della propria esenzione scritti privilegj e autentici documenti (*l.* 7, *ep.* 105, 115). Egli è dunque falso che questo privilegio della immunità sia per sè stesso diretto a sconvolgere la tranquillità degli Stati e del cristianesimo. Che se talvolta i prelati hanno voluto resistere alle ingiuste domande dei laici, primieramente ciò si è fatto d'ordinario coll'armi delle censure ecclesiastiche, che non turbano l'ordine civile della repubblica; in secondo luogo ciò si è fatto per la correzione de' laici che assoda e non distrugge la tranquillità dell'una e dell'altra.

Io non posso spiegarmi in tal materia niente

meglio di quello che dichiarò Pietro Cellense abate scrivendo a S. Tommaso vescovo di Cantuaria. È di mestieri che io vi trascriva le sue parole degne, in verità, di tutta la vostra attenzione (*lib.* 1, *ep.* 10.): *Dicunt enim: non debet archiepiscopus tam instanter sua repetere a rege Angliae, ut dimittat reconciliationis pacem pro ammissa pecunia. Falluntur spe veri, et adulatione falsi. Pensanda sunt tempora, et diversi status temporum, secundum quos mutantur merita causarum. Nam in primitiva Ecclesia sola patientia locum habuit, ut auferenti tunicam dimitteretur et pallium. Extra Ecclesiam enim erat, qui persequebatur, intra Ecclesiam qui patiebatur. Modo autem jam adulta Ecclesia, non licet filiis Ecclesiae, quod aliquando licuit inimicis. Decet enim matrem corrigere filium, sicut decuit pupillam tollerare adversarium.* Lo stesso rispose il clero di Francia nel famoso congresso dell'anno 1309 tenuto fra i prelati e i magistrati del re: *Quia tempore Christi fuisset scandalum pusillorum ex ignorantia, et non ex malitia; et nunc esset scandalum Pharisaeorum, qui peccant ex malitia: ideo tunc fuit solvendum propter scandalum vitandum, sed modo non.*

Voi vedete adunque che vi sono dei casi in cui la Chiesa può e dee resistere alle ingiuste violenze de' laici: nè per questo può chiamarsi la Chiesa perturbatrice degli Stati e della repubblica. Quando il principe esige dai suoi vassalli contumaci e ribelli ubbidienza e

tributo, chi è il perturbatore dello Stato il principe, o il vassallo? Il vassallo si oppone ai diritti e al buon ordine del governo; il principe non fa che difendere e il buon ordine e i diritti. La turbazione è adunque nel vassallo e non nel principe. Dell'istesso modo quando i laici hanno esatto con violenza il tributo dalla Chiesa, quando hanno violato i suoi diritti e la concordia delle due podestà, il disordine fu nei laici e non nella Chiesa.

Dico in secondo luogo, che la Chiesa è stata ed è tuttavia di sentimento che appartiene al suo uffizio ed amore di soccorrere a titolo di dono e di sussidio la repubblica e il principato. Sieno minuti annuali sovvenimenti, sieno larghe temporanee donazioni, se il bisogno dei popoli gli abbia richiesti, la Chiesa non gli ha mai vietati. È dunque una calunnia che l'immunità snervi le forze del principato e costringa i monarchi a tiranneggiare il restante de' sudditi.

Già rammentatevi, o signore, che S. Agostino e S. Ambrogio, e gli altri Padri ricordati di sopra, quantunque per la più parte consapevoli de' privilegj della Chiesa, come vi ho dimostrato nella seconda Lettera, tuttavia non rifiutavano di cedere talvolta ai monarchi anche nelle ingiuste domande. Quanto più dunque, allorchè i monarchi sono nella necessità di non potere altrimenti nè se stessi, nè i lor popoli mantenere e difendere. Mirabilmente espone questa dottrina Vilelmo, vescovo di Parigi (*de mor.*, *c.* 9): « Intorno alle cose che si

danno ai re e ai principi e ai difensori, donatori, fondatori e ampliatori delle chiese, diciamo che è lecito il darle, purchè da tali donazioni non restino enormemente aggravate le chiese. Questi sono esercizj di pietà, giacchè e per gratitudine e per diritto naturale queste cose si debbono a tali persone. In altra maniera il negarle è difetto di pietà; poichè col darle si mantiene in certo modo la grazia di coloro che piamente le donarono, e si nutre la lor divozione che per contrario sarebbe estinta. Le donazioni poi che si fanno dai monasterj ed altre persone fatte colla speranza del vantaggio delle chiese e de' monasterj, piuttosto sono una semina che un dono. » E in fatti S. Gregorio Magno non avea difficoltà ad alienare in certe necessità anche i beni di chiesa, com' egli stesso protesta: « Quantunque (*lib.*, *ep.* 22) le leggi non permettano che sia distratto ciò che alla Chiesa perviene; tuttavia è mestieri talvolta di por temperamento alle leggi, quando ne stimola un qualche riguardo alla pietà. Specialmente quando è sì grande l'abbondanza che il donatore non ne sente alcun peso, e la povertà di chi riceve esperimenta qualche sollievo. » Non è egli dunque da supporre che lo stesso Pontefice, salva l'immunità, giudicasse di dover soccorrere ai bisogni del principato?

Nè S. Gregorio solamente fu d'opinione che per gravi motivi alienar si potessero i beni ecclesiastici, ma la Chiesa medesima fu sempre di questo sentimento. Nel Codice dei canoni della Chiesa Affricana, raccolto nell'anno 419,

can. 33, si vieta bensì il vendere (*Mansi*, *t.* 3. *Conc.*, *pag.* 732) i poderi della Chiesa al vescovo e ai sacerdoti di loro autorità, ma si permette di farlo col consenso universale del clero: *Placuit, ut praesbiteri non vendant rem Ecclesiae, ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis. Quomodo et episcopis non licet vendere praedia Ecclesiae ignorante Concilio, vel praesbiteris suis.* Così il quarto (*Ibid. p.* 954) Concilio Cartaginese: *Irrita erit donatio episcoporum vel venditio, vel commutatio rei ecclesiasticae absque conniventia, et subscriptione clericorum.* Lo stesso fu ordinato (*Ibid.*, *pag.* 969) nel quinto Concilio pur di Cartagine. Anche S. Leone Papa (*ep.* 17) in una sua lettera concede l'alienare i beni di Chiesa colla stessa condizione. E in fine il secondo general Concilio di Lione così si esprime: *Res ecclesiasticae* (can. 22) *non alienentur a praelatis absque capituli consensu, et sedis Apostolicae licentia speciali.* E ciò sia detto per coloro che con manifesta calunnia asseriscono che la Chiesa assolutamente ricusa di smembrare i beni una volta acquistati; e da questa sua legge, o privilegio ne inferiscono un gravissimo detrimento al popolo e allo Stato.

Teodoreto ci fa sapere di qual maniera egli sovvenisse alle spese della repubblica. Scrivendo ad Eutrechio prefetto si esprime così: « Ho alzato colle rendite della Chiesa i portici del pubblico, ho fabbricato due gran ponti, mi son preso la cura dei pubblici bagni, ho lavorato un acquedotto e riempiuto d'acque la città che

n' era priva. » Fortunato celebra ne' suoi versi il vescovo Felice (*Bem. l.* 3) per avere riempiute le valli, spianati i monti, muniti d'argini i fiumi, e beneficato in questa guisa il suo popolo. E Cassiodoro esorta il vescovo Emiliano (*l.* 4, *ep.* 31) a terminare gli acquedotti per opera sua incominciati.

Leggiamo che l'anno 829 nell'adunanza di Aquisgrana l'abate Wala (*Mabil. l.* 30. *An. Bened. n.* 26) disse a nome del clero: « Se la repubblica senza il sussidio delle cose ecclesiastiche non può sussistere, dee cercarsi con somma religione il modo e l'ordine in cui tal cosa si adempia per mezzo de' prelati. » Parimente nell'an. 844 i vescovi della Francia vollero espressamente (*Synod. ad Theod. Villam*, *c.* 4, *t.* 4 *Conc.*, *edit. Paris*) che: *Unusquisque vir ecclesiasticus intercessionis adjutorium et solati; quo respublica indiget, subsidium juxta quantitatem rerum Ecclesiae sibi commissae (salvo jure quod exinde dispensationibus divinis debet impendi) prompte et ex animo parare, et impigre, sicut tempore antecessorum vestrorum consueverat, suadebit offerre.*

Già sapete che tali doni e sussidj annuali erano cominciati in Francia almeno da un secolo addietro, poichè nell'an. 755 il Concilio di Wern fece un canone (*c.* 9) per le abbadesse de' monasterj, proibendo loro di uscirne in verun tempo, dove soggiunge: *Et qualia munera ad palatium dare voluerint, permissos suos ea dirigant.*

Nè vale il dire che tali doni e sussidj erano per lo più forzati. Imperocchè è vero che se i prelati avessero ricusato di recargli a palazzo, i monarchi gli avrebbono assai volte violentati. Ma è vero altresì che i prelati recarono d'ordinario spontaneamente tali doni, che la quantità era per lo più rimessa alla loro disposizione, e che i concilj della Francia, benchè sì gelosi dell'ecclesiastica immunità, non si opposero mai a questi doni; anzi, come abbiam veduto, gli promessero e comandarono. Egli è adunque chiaro che anche senza il timor del principe le chiese della Francia avrebbero contribuito tali doni, o almeno avrebbero dovuto contribuirli, perchè ciò era conforme al loro perpetuo e universale sentimento.

Nell'anno 961 i sommi Pontefici concedettero ad Arnolfo marchese di Fiandra (*Auberto Mireo Donation Piar.*, c. 34): *Quasdam decimas in Comitatu, seu Marchionatu Flandriae de terris cultis, et incultis pro adjutorio expensarum suarum, et suorum militum, pro expugnatione perpetua contra Vandalos.* Voi vedete, o signore, che i sommi Pontefici non avriano conceduto ad Arnolfo tali decime, se quest'uso non fosse stato introdotto nella Chiesa; altrimenti i vescovi della Fiandra avrebbono reclamato contro questa novità: ciò che non si legge e non può dirsi nemmen verisimile. Parimente nel terzo Concilio Lateranense sotto Alessandro III, l'anno 1179, fu proibita l'imposta di straordinarie e violenti esazioni; indi fu soggiunto: « Se pure il vescovo e il clero non

conosceranno essere tanto e l'utile e il bisogno, che senza alcuna esazione, dove non giungono le facoltà de' laici, credano di dover somministrare sussidj ecclesiastici a sollevare le comuni necessità e i vantaggi. » Lo stesso fu ingiunto nel quarto Concilio Lateranense, all'anno 1215, ove fu dichiarato (*can.* 46): « Essere immuni i chierici dalle taglie e contribuzioni imposte da' laici; volersi però che abbian luogo, quando essi volontariamente vi si assoggettano per la necessità che conoscono del pubblico bene. »

Egli è vero che Innocenzo III al tempo istesso comandò che prima di contribuire tali soccorsi dovesse consultarsi il Romano Pontefice. Ma ciò servì piuttosto a dilatare che a stringere i sussidj della Chiesa. Infatti a chi sono ignote le decime imposte sulle chiese per soccorrere specialmente i principi nelle spedizioni di Terra santa? Tanto che piuttosto può dubitarsi, se fossero in quei tempi esorbitanti che scarsi gli aggravj comandati dai Papi agli ecclesiastici. Si dice che i Papi vi ebbero il lor grande interesse. Ma la storia fa fede che pochissimo profitto ne trassero, quantunque poteano trarne assai maggiore in prò della Chiesa, colle cui sostanze aveano guerreggiato. Un bel monumento della intenzion della Chiesa nel difendere i suoi privilegj senza danno del principato ne lasciò Bonifazio VIII, scrivendo a Filippo il Bello, il quale lagnavasi della sua costituzione contro l'esazioni sul clero (*Histoire du different.*, *p.* 22): *Sunt qui maligne surrepunt dicentes: Jam non poterunt praelati, et personae ecclesticae regni tui servire de feudis*

vel subventiones facere, in quibus feudorum ratione tenentur. Jam non poterunt unum scyphum, unum equum dare liberaliter regi suo. Non fertur ad tales, et consimiles interpretationes subdolas nostrae constitutionis intentio.

Nell' anno 1297 lo stesso Bonifazio dichiarò più apertamente la sua costituzione (*Ibidem, p.* 39): *Declaramus, quod constitutio ipsa, vel prohibitio ad dona, vel mutua, seu quaevis alia voluntaria praelatorum, et personarum ecclesiasticarum ejusdem regni, omni prorsus tractione, et exactione cessante, se aliquatenus non extendat, licet forsitan ad id regis vel officialium requisitio curialis, vel amica praecedat.*

Tali sentimenti sono confermati dallo stesso Bonifazio scrivendo al clero gallicano (*Rainald. n.* 45). Nè infatti rifiutò di concedere alcune decime al re d' Aragona e ad Odoardo re d' Inghilterra (*Idem, n.* 19, 17). Le quali decime furono altresì concedute a Carlo Valesio da Clemente V nell' anno 1306 (*Extrav. commun., l.* 3, *t.* 13) da Giovanni XXII a Odoardo d' Inghilterra, 1317, e da più altri, e prima e dopo un tal tempo, come tra poco vedremo.

Egli è ben da notare che di questi tempi si eccitarono per tali imposte varie dissensioni specialmente tra il clero gallicano e i pontefici. Ma convien riflettere, primo, che il clero gallicano ripugnava per lo più alle decime pagate agli stessi Pontefici, ma non a quelle contribuite a soccorso dei principi; secondo, che queste

ultime non furono mai ricusate dal clero gallicano se non quando parvero esorbitanti e sopra le forze delle sue entrate.

Veggiamo ora il parere di alcun altro Concilio, per istabilire sempre meglio qual sia stato il sentimento della Chiesa. Nel Concilio di Angers all'anno 1365 si vietano le imposte fatte a persone e terreni ecclesiastici, ma sentite come: *sine consensu illorum ad quos spectat.* La stessa clausola presso a poco è apposta alla stessa proibizione nel Concilio di Costanza, all'an. 1418, cioè: *Nisi prius Romano Pontifice consulto.* Dal che ben vedete che non si sono mai proibiti nella Chiesa i soccorsi del principato, ma solo i soccorsi forzati, esorbitanti e indipendenti.

In fatti date un'occhiata all'Inghilterra, e osservate l'istituzione e la pratica di quella chiesa. L'anno 1237, come riferisce Matteo Paris, fu conceduta dai vescovi al re d'Inghilterra una trigesima parte di tutti i beni mobili a ristoro del reale erario: *Concessa est regi tali conditione trigesima regni pars, omnium scilicet mobilium ad thesaurum suum restaurandum ... consentientibus primum archiepiscopo Cantuariensi cum suis episcopis et clero.* Odoardo I ottenne da Bonifazio VIII di poter esigere la decima del clero, parte a sollievo de' bisogni del regno, parte a benefizio della sede apostolica (*const. Reg. Angl.*). E nell'anno ventisette del suo regno conseguì da alcuni del suo clero e soldati e danari per la guerra di Scozia. Nell'anno 1385 avendo i seguaci di Vicleffo (*Walsingam.*)

procurato che s'imponessero sul clero violentemente straordinarj aggravj, e volendo l'arcivescovo di Cantuaria difendere la libertà ecclestica anche a costo del proprio sangue, il re, più pio de' suoi ministri, protestò di non voler in alcun modo danneggiare l'immunità della Chiesa. Allora l'arcivescovo di unanime consenso del clero accordò spontaneamente al re la decima su i beni ecclesiastici: *Quam concessionem rex tam laete audivit, tam grate suscepit, ut palam assereret, se malle hanc ad praesens donationem liberam, quam aliam quamcumque quadruplicis valoris coactam*. Eccovi lo spirito della Chiesa ne' suoi privilegi: Sostenere e difendere la propria libertà, ma per vantaggio de' popoli e de' monarchi. In fatti, come narra il Walsingamo, nello stesso regno d'Inghilterra dall'anno 1400 in poi si tennero molte generali convocazioni del clero, in cui si accordarono al re non pochi volontarj sussidj a solo patto che il re vicendevolmente confermasse l'esenzioni e l'immunità della Chiesa. Eppure sin dall'anno 1404 udite ciò che rappresentava (*Walsing.*, *hist. Henr.* 4) l'arcivescovo di Cantorbery sopra i sussidj dati in ogni tempo dagli ecclesiastici a quei monarchi: *Clerum semper tantum regi contulisse, quam laici, dum decimas ipsi frequentius darent regi, quam laici quintas decimas; insuper tenentes sui non minori numero regem sequebantur ad bella, vel pericula, quam tenentes feudi laicalis; et super haec omnia missas, et orationes nocte dieque facerent pro eodem.*

Finalmente il Chamberlam così scriveva del clero anglicano *(apud Beckman, synt. dignit., dis. 15)*: « L' autorità del clero era grande in que' tempi, e la memoria di lui sarebbe tuttavia preziosa, se noi considerassimo che gli ecclesiastici sono gli autori dei grandi beni e vantaggi che gode il reame; essendo certo, esservi poche cose d' importanza per il ben della Chiesa e dello Stato, nelle quali i vescovi e i prelati dopo Dio non abbiano avuto la miglior parte. »

Volgetevi ora alla Francia. Ecco ciò che dicea sin dall' anno 1579 monsignor l' Angelier, vescovo di Brieux, nelle rimostranze del clero *(Tom. 12 des Act. du cler.)*. Egli parlava al re di questa guisa: « I grandi e incredibili soccorsi che in questi ultimi tempi avete avuti dalla Chiesa della Francia nelle necessità vostre e urgenti affari vi hanno fatto conoscere quanto importi al vostro Stato che l' ordine ecclesiastico sia mantenuto e difeso nei suoi beni, diritti, libertà e immunità. » In realtà tanto si è sempre segnalato il clero di Francia nel soccorrere il principato, che Luigi il Grande l' anno 1701 nelle sua Dichiarazione del 12 di maggio espresse: « di non dubitar punto che questo corpo costituente il primo ordine del reame sia portato da sè stesso a testificare il suo zelo nelle congiunture, accordando al re de' soccorsi volontarj corrispondenti alle sue facoltà e ai bisogni dello Stato. » Sapea ben egli che nella Francia non solo gli ecclesiastici hanno d' ogni tempo contribuito volontarj sussidj, ma spontaneamente, o per comando dei Papi hanno più

volte, a difesa del principe e del regno, alienato per sino i proprj beni. Nell' anno 1568 (*Mémoir. du cler.*) Pio V accordò al clero di alienare un fondo, che di annual rendita fruttasse cento cinquanta mila lire a comune difesa del regno. Nell' anno 1574 Gregorio XIII concesse allo stesso effetto l' alienazione di un fondo equivalente al prezzo di un milione di lire. Nell' anno 1576 lo stesso Pontefice diè licenza per distrarre un fondo della rendita di cinquanta mila scudi. E nell' anno 1586 Sisto V accordò che per la guerra degli Ugonotti si alienassero cento mila scudi di frutto annuale. Passando alla Germania il Padre Guff (*Vindic. Jur. St. Eccl., p. 1, n.* 346) ci ha lasciato un conto e un dettaglio minuto tolto dai pubblici monumenti sulle contribuzioni degli ecclesiastici e de' secolari; dopo il che di questa guisa conchiude: *Hinc videre licet, quod tametsi in numero subditorum Status Ecclesiasticus tam civico quam nobili superetur, tamen plus praestet ad aerarium publicum, quam quivis horum Statuum.*

Finalmente, venendo alla Spagna e tralasciando quanto d' ogni tempo contribuirono gli ecclesiastici a que' monarchi, come appresso il Tomassini può chiaramente vedersi, riferirò soltanto due autorità troppo concludenti al mio disegno. Sia la prima del cardinale Ossato, il quale in una sua lettera del 1596 scriveva quanto fossero grandi e forse esorbitanti le concessioni fatte dai pontefici su i beni del clero ai re della Spagna: *Aliis concessionibus Pon-*

tificum ac anterioribus vel posterioribus, quotannis Regem Hispaniae elicere a clero suo tres milliones ducatorum auri, nec toto orbe christiano clerum esse ullum gravioribus exactionibus depressum. Sia l'altra autorità del sig. Lopez de Sierra, avvocato fiscale, che in una nota annessa alla sua Consultazione del 1765 (*Mamachi, Mani morte*) dice così: « In Ispagna gli ecclesiastici e i beni delle chiese, così antichi come moderni, contribuiscono per tanti indulti pontificj ottenuti da que' monarchi forse più de' secolari. Tanto è vero che sotto Benedetto XIV ricorsero molti Capitoli ed ecclesiastici per essere ne' pesi che pagavano al re eguagliati a' secolari?

Io protesto che non intendo di raccogliere nè tutti, nè la maggior parte de' monumenti, onde provare che la Chiesa è il migliore ajuto del principato. Ma quelli che ho recato sin qui, parmi che possiate di leggieri concludere che questo è stato veramente ed è tuttavia l'animo della Chiesa di riguardare il vantaggio de' principi e dei popoli come proprio dovere ed ufficio; sentimento che Clemente VII espresse chiaramente nel Breve diretto l'anno 1532 a Carlo V, e a Ferdinando re dei Romani con queste parole: *Et si eramus ex praeteritis calamitatibus exhausti, et attenuati, quantum Majestates vestrae non ignorant; tamen nostro officio, amorique convenire duximus, ut rebus vestris, ac imperio, Nationique haud minus, quam nostrae propriae subveniremus.* Ma se voleste più distintamente conoscere quanto

d'ogni tempo la sola Chiesa Romana abbia contribuito al sollievo e alla difesa di tutti i monarchi e delle repubbliche d'Europa, potrete leggere l'Anti-Febronio vindicato del ch. signor abate Zaccaria, a cui vi rimetto.

Dopo ciò come potrete con verità asserire che l'immunità de' beni ecclesiastici sia di pregiudizio alla repubblica? Pregiudizio de' principi e della repubblica sarebbe che la Chiesa molto possedesse, e nulla ostante negasse di sovvenire e il principe e lo Stato. Ma, posto che non niega di farlo, anzi lo ingiunge espressamente ai suoi prelati; ch'essa il faccia o per titolo di giustizia, o per titolo di gratitudine, o per carità, o per altro; ch'essa il faccia per minute annuali sovvenzioni, o per larghi compensativi sussidj, al bene de' popoli ciò niente rileva. Dannosa non si può dire una istituzione che per sè stessa è diretta al miglior bene, qual è il ben morale, e che dall'altro canto è provveduta di mezzi utili ed efficaci a riparare i disordini civili che talora per malizia degli uomini derivar ne potrebbero. Or tale è la istituzione della ecclesiastica immunità, come già è dimostrato: dunque a torto si pretende ch' ella sia per sè stessa nociva all' impero e allo Stato. Concludiamo con una parità: Il governo monarchico costituisce il monarca esente e libero da ogni estrinseca superiorità. Un realista di buona coscienza dirà che questa esenzione non è in sè stessa nociva allo Stato, perchè dall' una parte è ordinata all'ottimo governo, dall'altra è provveduta di mezzi per ovviarne gli abusi.

Dunque se le circostanze sono le stesse, e perchè mai non dovrà dirsi altrettanto della immunità?

Vengo ora ad un altro argomento, e dico: Non è possibile che voglia il danno pubblico, o che lo procuri per mezzo de' suoi privilegi un corpo che ha sempre tenuto per massima e per esercizio di riparare in quanto gli è possibile anche ogni danno privato e ogni particolare indigenza. Chi pensa e chi giudica con fermezza di esser puro amministratore dei beni de' poveri; chi comanda a' suoi membri che, trattone il proprio sostentamento, del restante si faccia parte ai bisognosi; chi mostra di ogni tempo vuoti i suoi erarj a beneficio de' privati, si può egli credere che ricusi di sovvenire al pubblico, al principe, allo Stato? Eppure tali sono le circostanze della Chiesa, il suo spirito e il suo costume. Come dunque può dirsi ch' ella tenda coi suoi privilegi a spargere per ogni dove il seme abbondante e fecondo della povertà?

Non è per altro mio disegno di produrre su questo punto una lunga serie di monumenti, giacchè non potete ignorare esservi sempre stata nella Chiesa una porzione di rendite destinata ai poveri; chiamarsi da' SS. Padri e dai canoni dispensatore e non padrone dei beni ogni ecclesiastico, e finalmente per un uso antichissimo non essersi nemmen perdonato alle suppellettili delle chiese ne' bisogni delle città e de' popoli. Gli Apostoli cominciarono queste azioni di carità, di modo che non v'era tra' fedeli alcun povero. I diaconi ne furon dopo incaricati, e sempre vi

fu questa pia usanza nella Chiesa anche prima ch' ella godesse gli stabili che le furono di poi donati. Ne fanno ampia testimonianza, oltre più altri, S. Giustino Martire (*Just. Ap., n.* 67), S. Dionigi, vescovo di Corinto, nella sua lettera a' Romani, S. Cipriano in quella al suo clero, e il canone apostolico trentesimo primo, in cui si ordina la fedele e caritatevole amministrazione a' prelati, canone confermato altresì dal Concilio Antiocheno.

Già non è da trascurare, cioè che di una tal pratica ne scriveva fin da' suoi tempi Tertulliano (*apol., cap.* 39). Ecco di qual maniera egli parlava delle obblazioni fatte alla Chiesa: *Haec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensantur, sed egenis alendis, humandisque, et pueris, ac puellis, re, ac parentibus destitutis, itemque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis, vel custodiis dumtaxat et causa Dei Sectae alumni confessionis suae fiunt.*

Ma poichè la Chiesa incominciò a possedere, crebbe e il dovere e la pratica di questa istituzione: *Quae Ecclesiae erogantur continuo indigentibus sunt dispartienda*, dicea il Grisostomo (*de sacerd. l.* 6, *c.* 16) *Possessio Ecclesiae sumptus est egenorum*, dicea S. Ambrogio (*ep.* 31). E con esso lui S. Girolamo: *Gloria episcopi est pauperum opibus providere* (*ep. ad Nepot.*) Tale parimente era il parere di S. Agostino (*Possid., c.* 23, 24) e degli altri più antichi Padri della Chiesa, e dei più antichi

Concilj (*Conc. Carth.* 4). Perciò leggiamo l'estrema carità di S. Agostino (*Ibid.*), di S. Ambrogio (*Offic. l.* 2, *c.* 28), di S. Onorato (*Sur. die* 16 *jan.*), di S. Ilario (*Sur. die* 5 *maji*), e di più altri. Udite ciò che Sidonio Apollinare scriveva a S. Paziente, arcivescovo di Lione, commendando l'eccesso della sua carità ne' maggiori bisogni della Francia (*l.* 6, *ep.* 12): *Post Goticam depopulationem, post segetes incendio absumptas, peculiari sumptu inopiae comuni per desolatas Gallias gratuita frumenta misisti. Vidimus angustas tuis frugibus vias. Vidimus per Araris, et Rodani ripas non unum, quod unus impleveras, horreum. Tu, ut de mediterranea taceam largitate, victum civitatibus Tyrrheni Maris erogaturus, granariis tuis duo potius flumina, quam duo navigia complesti.*

E lo spedale fabbricato da S. Basilio a ricovero degl'infermi e de' bisognosi qual dovette mai essere, poichè il Nazianzeno (*orat.* 20 *in Bas. fun.*) non dubitò di annoverarlo fra le sette maraviglie del mondo? *Ego autem hunc locum, tanta magnitudine, et nobilitate conspicuum contemplatus, septem orbis miraculis non inferiorem dixerim.*

Ma la sola Chiesa Antiochena a quanti poveri non dava sovvenimento (*Chris. in Matth., hom.* 7)? Sino a tre mila vergini ne conta il Grisostomo, oltre i carcerati, i pellegrini, gl'infermi e ogni genere di questuanti. Quali non erano le limosine fatte da S. Epifanio colle facoltà della Chiesa (*Socr. l.* 2, *c.* 26) sino a

restarne quasi vuoto quell'erario? Leggiamo che sino a sette mila schiavi furono riscattati dal vescovo Acacio col danaro (*Idem*, *l.* 7, *c.* 11) e colle suppellettili ecclesiastiche. Leggiamo che Cirillo altresì di Gerusalemme soccorse (*Sozom.*, *l.* 4, *c.* 24) col vendere i sacri vasi alla fame del popolo. Candido, vescovo Surenense, riscattò sino (*Procop.*, *de bello Persico*, *lib.* 2) a dodici mila schiavi. Attico di Costantinopoli, non contento della sua diocesi, stendeva la sua munificenza (*Socrat. l.* 7) eziandio alle vicine città. Eccovi una idea, o piuttosto un abbozzo de' primi cinque secoli della Chiesa. Ora dite, se gli ecclesiastici non avessero il privilegio della immunità, dite se potrebbero soccorrere al ben de' poveri più di quello che han creduto di dover fare ed hanno in realtà praticato? Egli è certo che in seguito crebbe anche maggiormente la vigilanza della Chiesa per la caritatevole amministrazione delle sue facoltà, come può vedersi chiaramente dal Concilio primo e quinto di Orleans, dal terzo Lugdunense, dal secondo Valentino e dal quarto Romano. Narrasi da Gregorio Turonense (*l.* 3), come Desiderio, vescovo di Verdun, prese in prestito dal re Teodeberto gran quantità di danaro per darla a' suoi cittadini, ond' essi potessero e vivere e negoziare. Io vi trascrivo altresì un bel tratto di S. Isidoro, in cui potrete riconoscere qual fosse il sentimento del più dotto di que' tempi (come fu chiamato dal settimo Concilio di Toledo) intorno al dovere di un vescovo per tutti i bisogni del suo popolo

(*ex lib.* 2 *Offic. ad S. Fulg.*, *c.* 5). Farà mestieri, egli dice, ad un prelato: *Cum sollicita dispensatione curam pauperum gerere, esurientes pascere, vestire nudos, suscepere peregrinos, captivos redimere, viduas, ac pupillos tueri, pervigilem in cunctis exibere curam, providentiam habere distributione discreta. In quo etiam hospitalitas ita erit praecipua, ut omnes cum benignitate, et charitate suscipiat. Si enim omnes fideles illud Evangelium audire desiderant, Hospes fui, et suscepistis me, quanto magis episcopus, cujus diversorium cunctorum debet esse receptaculum.* E maggiore di quello che richiedesse S. Isidoro, era stata la carità di S. Cesario Arelatense, il quale al riferir del Surio riscattava gli schiavi: *Eo argento, quod Venerabilis Eonius antecessor ejus Ecclesiae mensae reliquerat, thuribulis, calicibus, patenis pro eorum redemptione detis, excussisque a cancellorum columnis ornamentis argenteis.* Ma chi potria riferire le immense sovvenzioni di S. Gregorio Magno per tutto il mondo cattolico, ond'ebbe a conchiudere Giovanni diacono (*l.* 2, *c.* 56): *Longum est, nimisque difficile, si Eleemosynarum ejus saltem hujusmodi prosequar actiones; hoc breviter assero, quia et non petentibus ultro distribuit, et omnibus sibi petentibus hilariter ministravit.* O a chi non sono note le limosine di Giovanni patriarca Alessandrino, che sino a sette mila e cinquecento poveri alimentava (*Vitae ejus*, *c.* 2)? Taccio le disposizioni del sesto Concilio di Parigi, del terzo Turonense, del

Challonese secondo, e del Troslejano e del Nanatense, dalle quali troppo ad evidenza si scorge di quanta sollecitudine sia sempre stata alla Chiesa la cura de' poveri, de' peregrini e degli schiavi. Piacemi soltanto di riferir le parole del terzo Challonese troppo espressive del buon animo della Chiesa (*can.* 7). Udite come le riporta il signor Claudio (*l.* 46, *n.* 5) Fleury: « Sono incolpati alcuni vescovi nostri fratelli di consigliare taluni a rinunziare al mondo per dare i lor beni alla Chiesa, il che deve essere assai lontano dal nostro pensiero. Non devono i vescovi cercar altro che la salute delle anime, e far uso de' beni della Chiesa, non come di beni propri, ma come di beni a lor affidati per soccorrere i poveri. Quelli dunque che avranno usate simili suggestioni, soggiaceranno alla penitenza canonica; ma quelli che sono stati sì semplici da lasciarsi sedurre, resteranno nell' impegno, ed i beni usurpati saranno restituiti ai lor eredi. » Così il quarto Concilio Toletano all'anno 333 (*can.* 38. *Mansi t.* 10. *Con. col.* 629) comanda che si sovvenga in particolar modo coll' entrate della Chiesa ai figliuoli di quelli che le donarono le proprie sostanze. Del rimanente non parlo di più altri Concilj noti a chicchessia, e soltanto vi prego a ricordare i canoni del terzo e quarto Lateranense di sopra riferiti, ne' quali si approva che la Chiesa volontariamente soccorra a qualunque bisogno del pubblico. Infatti Innocenzo III nelle carestie di Roma sino ad otto mila poveri alimentava, e, come aggiunge lo Storico (*Rainald.*, *an.* 1202): *Universasque*

oblationes provenientes ad pedes ipsius secundum antiquam consuetudinem (notate bene ogni parola) *accipiebat eleemosynarius erogandas.* Già sapete qual fosse e la pratica e lo zelo su questo punto di S. Pier Damiano, di S. Anselmo e di S. Bernardo. Sapete la dottrina e la munificenza di S. Antonino, di S. Tommaso di Villanova e di S. Carlo Borromeo. Al qual proposito è bello oltremodo ciò che Pietro Abate scriveva delle rendite del monastero di Clugni (*lib.* 4, *ep.* 8): *Video res Cluniacensium velut totius cristianae reipublicae aerarium esse, de quo omnes hauriunt, quod paene exhauriunt, in quo rari pauca injiciunt, de quo plures multa accipiunt.* Il quarto Concilio Milanese (*cap.* 7) così dichiara ai beneficiati: *Qui vero uberiores ecclesiasticos redditus habetis, Ecclesias magnificientius exornate, Christi visceribus substantiam ecclesiasticam erogate, pauperibus scilicet, peregrinis, viduis, pupillis, aegrotis, in vincula conjectis, captivis.* Nè perciò da questo obbligo dispensa i beneficiati più poveri, siccome nell'istesso luogo veder potrete.

Ora udite ciò che scriveva Giovanni Winestadio Luterano nel suo libello *contra sacrilegos invasores*, dopo che furono spogliati gli ecclesiastici de' loro beni e privilegi: *Olim pauperes opifices, et subditi de monasteriis, aliorumque clericorum collegiis commoda capiebant; nunc illis perfruuntur Domicelli, qui indulgent potui.* Parimente Giovanni Stows, inglese e protestante (*Ann. ad. an.* 1536), attesta che da soli piccoli monasterj erano man-

tenuti più di dieci mila poveri. Taccio alcune altre testimonianze riportate nella mia seconda proposizione, che hanno tutto il lor vigore eziandio in questo capo.

Chiuda queste prove l'autorità del Tridentino Concilio, il quale, parlando delle rendite ecclesiastiche, dice (*Sess.* 22, *cap.* 11): *Quae ministrorum, et pauperum necessitates converti debent:* parlando dei prelati dice (*Sess.* 23, *cap.* 1): *Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est . . . pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere.* E finalmente parlando a'beneficiati comanda loro l'ospitalità (*Ses.* 45, *cap.* 8): *Quantum per eorum proventus licebit.* Onde poi il Concilio Burdigalense, all'anno 1483, cap. 28, non dubitò di protestare, essere stato sempre nella Chiesa uno spirito singolare di carità verso i poveri di ogni sorte: *Pauperum, et peregrinorum juxta Domini praeceptum maxima semper Ecclesiae cura fuit; ex quo tam multa hospitalia, et loca religiosa ad alendos pauperes, et peregrinos suscipiendos extructa videmus.* Qui do fine a questa serie di monumenti con una vera ed opportuna riflessione. Se anche volessi accordarvi che la Chiesa a motivo de'suoi privilegi non soccorre immediatamente le domande e le necessità della repubblica e del principato, voi dovreste concedermi altresì, per i documenti qui sopra recati, che viene indirettamente a provvedere l'una e l'altro, e dando ai bisognosi onde pagare il tributo, e riparando ne'bisognosi

il danno delle gravi esazioni. Osservate più attentamente il mio discorso. Sia pur vero che a motivo della immunità della Chiesa i laici sono oltre modo oppressi, che tutte le imposte e i sussidj si aggravano su i loro beni, e che la Chiesa non vuol succumbere a corrispondere ne' comuni bisogni la sua porzione. Che importa? Se i laici restano perciò impoveriti, ella soccorre dall' altra parte alla loro indigenza, e quel di più che i laici corrispondono nelle imposte, vien poi loro ricompensato dalle limosine e dalla carità della Chiesa.

Ma direte forse ciò che molti dir sogliono, essere avvenuto e poter avvenire che qualche prelato non eseguisca il voler della Chiesa nei bisogni dello Stato; che il principe e per il diritto di ripetere il suo mantenimento e per l' obbligo d' invigilare al bene de' suoi sudditi può e deve in tali casi ripetere anche colla forza i convenienti sussidj. Direte forse in questa guisa. Nè io nego o il diritto, o l' obbligo del principe, ma gli restringo soltanto dentro a que' fini che Dio stesso e la ragione ha chiaramente prescritti. Ora è manifesto che per niun caso e per niun disordine è stato conceduto al principe alcuna sovranità su i beni della Chiesa:

Primo, perchè il solo pericolo di un qualche disordine, o un qualche vero disordine non è bastante a togliere i diritti della Chiesa altronde già dimostrati, e a collocarli in mano del principe; siccome il pericolo di qualche abuso nel governo, o un qualche vero abuso nel governo non basta a levare la sovranità a' monarchi e a

porre i lor diritti alla discrezion de' vassalli, quantunque anche essi i vassalli abbiano jus al lor ben essere.

Secondo, perchè, come vi ho mostrato nella prima Lettera, i beni di Chiesa sono veramente beni di Dio affidati alla cura dei ministri ecclesiastici, nè il principe temporale dee intromettersi a riparare i disordini che si commettono nello Stato del suo medesimo sovrano, sopra i quali non distende, nè può distendere i suoi diritti.

Terzo, perchè dato eziandio che tali beni sieno del clero, il governo ecclesiastico ha diritto anch'esso alla sua sussistenza, non meno che il governo civile, e dall'altro canto è superiore in dignità allo stesso civil governo; e per l'una e per l'altra ragione è mestieri che sia indipendente, siccome è indipendente dagli altri principi ciascun monarca.

Quarto, perchè non ostante il diritto del sovrano al proprio sostentamento e l'obbligo di procacciare il vantaggio de' sudditi, egli tuttavia non può farlo se non per que' mezzi che Dio gli ha somministrati, e voi supponete senza provarlo che veramente uno di tali mezzi da Dio ordinati sia l'esazione sopra il clero, la qual cosa è appunto al presente tra noi in quistione; ed io per altro vi ho mostrato il contrario, affidato nell'autorità della Scrittura e della Chiesa, dalle quali solo possiam conoscere le donazioni di Dio.

Quinto finalmente, perchè conceduto al principe questo diritto su i beni del clero, i disor-

dini non si vedrebbero finiti, ma piuttosto moltiplicati e in danno del clero e in danno del principe istesso. In danno del clero, perchè sarebbe troppo facile ai laici il fingere necessità nello Stato e abbondanza nel clero, e in questa maniera spogliarlo a poco a poco anche del necessario al suo decoro, al suo sostentamento e alla sua propagazione. In danno del principe, perchè troppo facilmente dalla avidità dei sudditi e dai sognati bisogni, e forse in progresso dal lusso e dall'ambizione di alcuno de'principi istessi, verrebbe a impoverirsi l'erario il più inesausto e il più pronto che abbiano i monarchi, come avrete potuto avvertire leggendo questa Lettera. Onde è mestieri concludere che non solo l'esenzione del clero non è svantaggiosa al principe e allo Stato, ma piuttosto suol tornare all'uno e all'altro a comodo ed utilità.

Ma, signore, quante volte si ascrivono al clero i difetti de'laici! quante volte si rovesciano sopra lui i proprj disordini! Voi dite che l'avarizia del clero, posta la sua esenzione, dee recar pregiudizio allo Stato. Ma che sarebbe, se io vi mostrassi che questo disordine da voi supposto con troppa facilità dovrebbe piuttosto imputarsi a ciascun altro che al clero? Udite solo una testimonianza di Adriano Saravia Calvinista, e vedrete quali siano i colpevoli (*lib. 3 de divers. Evang. Minist. gradibus, cap. ult.*): *Alere egenos, et opitulari afflictis, summa semper laus fuit episcoporum. Quia populus christianus olim liberales volebat episcopos, abunde suppeditabat unde essent.*

At hodie hoc unum statuunt omnes, ut ad mendicitatem redigantur, et praeter necessarium victum (eum si modo habent) nihil habeant quod supersit. Docere charitatem, praedicare liberalitatem possunt, eam exercere non possunt.

Che se un tal disordine dovesse anche sovente ascriversi al clero, torniamo a ripeterlo, non avreste perciò sufficienti motivi onde spogliar questo ceto de' suoi privilegi come i disordini della podestà secolare non valgono a privarla della sua autorità. Così appunto a favore di questa, dicea il Grisostomo. Così a favore dell' ecclesiastica soggiungerò io colla stessa ragione: *Nolo siquidem* (hom. 23 in ep. ad Rom.) *mihi objicias, quod subinde quis potestate hac abutitur: sed constitutionis ipsius decorum inspice, et multam ejus, qui ista ab initio instituit, sapientiam videbis.*

Concludiamo dunque, o signore: Il clero vanta troppo salde ragioni a suo favore. Il principe d'ordinario non perde, anzi acquista su i privilegj del clero. Se mai fosse vero che la Chiesa avesse ricevuto da Gesù Cristo medesimo questa esenzione almeno radicalmente, come vi ho dimostrato esser troppo verisimile, i monarchi col violarne un tal diritto andrebbero a rischio di chiamare sopra il trono la vendetta del cielo. Se mai fosse vero che la Chiesa sia anche essa una podestà indipendente dalle altre, come vi ho provato esser troppo ragionevole, i monarchi coll'offendere la sua autorità verrebbero presso il popolo per una

facile deduzione a indebolire anche la propria. Non è dunque se non una voce di odio e di ribellione contro il principato quella di coloro che persuadono in tante guise d'infievolire la podestà ecclesiastica. Non è se non uno spirito d'indipendenza quello che vaneggia su i libelli di tanti adulatori politici. Si sa dalle istorie che alcuni principi oppressori della ecclesiastica libertà hanno sperimentata sul capo la divina vendetta. Non si sa che i monarchi difensori dei privilegi della Chiesa abbian quindi sofferta la rovina de' loro imperj. Se il sostenere la libertà ecclesiastica non fosse un obbligo, ma solo un atto di venerazione a Dio e a' suoi ministri, come temerne per questo la depressione de' regni e non piuttosto sperarne la fermezza e la pace? Chiamate una volta lo spirito d'indifferenza a consiglio di questa causa e decidete. Rammentate per altro in ogni tempo che il solo desiderio di farvi cosa grata e il solo amore della verità ha regolato i miei sentimenti e il mio discorso; e di qualunque partito voi siate, non perdete per questo l'affetto a chi vi protesta di essere,

Vostro Affez. Amico,
N. N.

IMMUNITÀ PERSONALE

LETTERA QUARTA.

L' Immunità personale del clero è fondata sul dettame della ragione e della fede.

Se le Lettere da me scritte in favore della immunità reale hanno in voi eccitato qualche commozione, quanto più non dovreste risolvere il vostro sentimento a favore della immunità personale del clero? Strana cosa che ai nostri tempi si chiamino in dubbio i punti più chiari e più dimostrati; ma assai più lagrimevole cosa che persino le persone versate in tali materie si lascino avvolgere da queste tenebre, e vi si perdano per entro come i figliuoli del secolo. Io sono adunque nell'impegno di mostrarvi, come l' immunità personale del clero è così certa e così ben fondata, che per combatterla è necessario rinunziare tanto ai principj della ragione, quanto a quelli della fede. Nel che io sarò così rapido e preciso che voi certo non avrete a lagnarvi della mia importunità e indiscrezione.

La mia proposizione è chiara e oltremodo assoluta. Dico che la temporal podestà non è, e non può essere in verun modo giudice delle persone ecclesiastiche. Ben intendete che io non parlo delle cause sia di dogma, sia di disciplina,

in cui il principe debb'essere dalla Chiesa giudicato, non mai può esser giudice della Chiesa. Dico che il principe non è giudice della Chiesa nemmeno nelle cause civili o criminali che insorgono tra le persone ecclesiastiche. Dico che non lo è, e non può esserlo senza sconvolgere quanto vi è di ragione e di autorità, senza introdurre nuove idee di politica e di governo, e senza volere che Gesù Cristo abbia stabilito la sua Chiesa sopra vuoti e rovinosi fondamenti.

Imperocchè attendete, di grazia, a quante interrogazioni io son per farvi: È egli vero che Gesù Cristo abbia istituito nella sua Chiesa un governo spirituale diretto al culto di Dio e per condurre gli uomini alla salute? Se voi mel negaste, vi rimetto a quanti scrittori, che sono innumerabili, hanno difesa la spirituale autorità della Chiesa. È egli vero che un tal governo spirituale sia più nobile e più necessario di qualunque terren governo, come diretto al fine più nobile e più necessario dell'uomo, vale a dire al culto di Dio e alla salvezza delle anime? Se voi mel negate, vi rimetto a quanti dei SS. Padri, e sono presso che tutti, ce lo han dichiarato. È egli vero che niun governo in mano agli uomini può sussistere senza ministri che intimino e facciano eseguire le leggi opportune; e che il governo della Chiesa è stato così istituito? Se voi mel negaste, vi provocherei a mostrarmi, come un governo che abbraccia tutto il mondo, possa sussistere senza ministri e senza esecutori, e vi smentirei con più passi del Van-

gelo e di S. Paolo. È egli vero che altrettanto è necessario che i ministri di ogni governo sieno rispettati dai sudditi, che non servano a più principi, che sieno incorrotti e fedeli, e che non abbiano altro scopo che la felicità del loro monarca e del suo Stato? Come negarlo? Mostratemi un sol governo civile, in cui nello scegliere i ministri non si abbia mira a questi riguardi. Come potrebbero essere ubbiditi, se non fossero rispettati? Come potrebbero essere utili ad un monarca, se fossero divisi nell'interesse di più principati? E ciò che non si trascura in un civile governo, vorrà non contarsi nel governo della Chiesa, tanto più ampio, tanto più necessario, tanto più geloso, tanto più combattuto? Vorrà non contarsi nel governo della Chiesa, dal cui buon essere dipende altresì il felice regolamento di tutti i civili governi, essendo la religione il più sicuro sostegno dell'impero? Convien certo confessare che allorquando si pretende di assoggettare in alcun modo i ministri della Chiesa ai laici, o s'intende di creare una chimera di non più veduto governo, o s'intende d'indebolire e di rovinare la Chiesa.

Non è questa la Chiesa invisibile de' Luterani composta, dirò così, di puro spirito, ma una visibile adunanza di fedeli che non lasciano di essere uomini per essere cristiani; una visibile adunanza governata coll'assistenza del divino Spirito, ma governata dagli uomini; e perciò non sono separabili dal governo della Chiesa quelle leggi ordinarie di buon governo che sono il

freno degli uomini. E per qual altra ragione esigeva l'Apostolo tanto rigore di esterior disciplina nei ministri di Dio, se non perchè intendeva che, avvilito o infamato questo ceto, si sarebbero perdute, o ritardate le conquiste della fede? Osservate con quanta frequenza lo ripete (*ep.* 1 *ad Tim.*): *Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat . . . Qui enim bene ministraverint, gradum bonum sibi acquirent, et multam fiduciam in fide, quae est in Christo Jesu . . . . Adversus praesbiterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus* (ep. ad Tit.). *In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum . . . ut is, qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis . . . Haec loquere, et exhortare, et argue cum omni imperio. Nemo te contemnat.* Io ben veggo che S. Paolo volea che la stima de' sacerdoti fosse principalmente radicata nella purità della lor vita. Ma chi non sa che la calunnia giunge talvolta ad offuscare la verità, e che in un ceto sì numeroso sono inevitabili i delitti, e che in somma la fama del clero, che S. Paolo riconosce per necessaria, dev' essere per altri mezzi eziandio difesa.

Imperocchè avvenga pure, come a voi piace. Sieno tratti i sacerdoti, al tribunale de' laici. A quante calunnie aprirete in un momento la via? Ben sapete che i sacerdoti, sia per la loro vigilanza, sia per la loro predicazione, sia per qualunque loro ministero, furono sempre oggetto

alle calunnie dell' empietà. Sapete che gli eretici furono sempre e lo sono lor dichiarati nemici, e che studiarono di sfuggire la forza della lor dottrina e il colpo delle loro censure col produr sovente false accuse anche di assassinj e di adulterj.

S. Agostino rifletteva sin da' suoi tempi l'avversion naturale de' laici contra il clero (*ep.* 137): *Ad quid enim aliud sedent isti* (cioè i laici), *et quid aliud captant, nisi ut quisquis episcopus, vel clericus, vel monacus, vel sanctimonialis ceciderit, omnes tales esse credant, sed non omnes posse manifestari? Et tamen etiam ipsi, cum aliqua maritata invenitur adulterata, nec projiciunt uxores suas, nec accusant, matres suas. Cum autem de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur, aliquid criminis vel falsi sonuerit, vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt, ut de omnibus hoc credatur.* L' ecclesiastica istoria ci addita ad ogni tratto gli sforzi degli empj per trarre dinanzi ai principi, ed infamare così presso il popolo i loro impugnatori. E voi vorrete agevolare la strada a queste sette di maldicenti, sicchè possano produrre accuse contra i lor prelati dinanzi ad uomini che o per qualche privato interesse, o per qualche privata vendetta saranno proclivi a darvi fede, o almeno s' indurranno di leggieri a trargli a' lor tribunali: con che vacillerà la fama del clero presso il popolo, ed egli medesimo il clero, o per timore, o per l' infamia, diverrà pigro e codardo nell' esercizio del suo ministero.

Ma che! mancheranno mai forse veri delitti nel sacerdozio? E che sarà se si producano tutto giorno i veri mancamenti (che non cessano mai fra gli uomini) dei preti, dei claustrali e dei vescovi, e sieno pubbliche e nell' esecuzioni e nei processi, e con le carceri e co' supplizj le vere fragilità dei ministri della Chiesa? Con qual cuore, o con qual frutto si annunzierà la parola di Dio, e con quale autorità presederanno i pastori quando il popolo mostrerà i compagni dei lor sudori o ristretti in una carcere, o appesi ad un patibolo? Non vedete che per un sol delitto, vero o falso, che traspiri talvolta dal chiostro, ne soffrono persecuzioni, beffe e calunnie migliaja e migliaja di claustrali? E il ceto ecclesiastico e la sua dottrina sarà poi rispettata dopo l' infamia di pubbliche accuse e supplicj?

L' intendeva Costantino; è maraviglia che non l'intendano, dopo tanti secoli, i nostri filosofi. Costantino (*Teod.*, *l.* 1, *c.* 11) abbruciò in un' adunanza di vescovi i libelli di accuse contro ad essi dirette, e aggiunse: « essere un gran fallo il lasciar venire i delitti de' sacerdoti a notizia del volgo, perchè il popolo, prendendone scandalo, con più licenza piegherebbe alla malvagità. » Narrano altresì (*Sozom.*, *l.* 1, *c.* 16) aver egli detto che: « se avesse veduto un vescovo in adulterio, avrebbe occultato col proprio manto il suo delitto. » Belle istruzioni di pietà e di politica.

E ciò che ho detto delle cause criminali trasferir potete con tutta ragione alle civili. Se il clero si vorrà soggetto ai laici, quanto di leg-

gieri e i chierici e i vescovi saranno ai tribunali chiamati come ingiusti possessori? Saranno dalle liti frequentemente molestati nell' esercizio de' lor ministeri? Saranno tentati ad avvilire la lor dignità e professione? Vi par egli bene che i chierici possano molestare e intimorire al tribunale de' laici i lor prelati? Vi par egli bene di agevolare così l' ingordigia e la prepotenza fra gli ecclesiastici istessi? Come volete che sussista felicemente un governo a cui sarà contrastato tutto giorno il necessario sostentamento, i cui ministri avranno un tribunale diverso in cui atterrire e sopraffare più volte i lor maggiori ed eguali? Non parve ben fatto all' augusto imperator Carlo Magno; solo i vostri zelanti vi trovano difficoltà. Carlo Magno, ad evitare i suddetti disordini, manifestò il seguente decreto *(lib. 5, c. 179)*: « È piaciuto a noi che i monaci e i sacerdoti, ed anche i chierici, i quali, contro i canoni, vengono tutto dì a palazzo, e molestano sommamente le nostre sacre orecchie, che non presumano di fare tal cosa. Imperocchè con tal fatto e si disprezza il vigor della Chiesa e la religione sacerdotale, e la professione monastica si avvilisce. » Andiamo innanzi.

Minacciate pure i sacerdoti che saran condotti al tribunale de' laici, che saran prodotti i lor delitti, che saran puniti a tutto rigore, che i lor diritti e le lor possidenze saran soggette al giudizio secolare; e poi ditemi che cosa diverrà la libertà ecclesiastica nelle cause istesse che voi non negate essere lor proprie, nelle materie istesse di fede e di disciplina? Si ammira un

Atanagio, un Grisostomo, un Anselmo, un Tommaso di Cantuaria; ma questa maraviglia istessa ben dimostra che non ponno esser molti i loro imitatori. Se avete letto le istorie, avrete osservato che la dottrina e l'autorità del clero non si è mai tanto indebolita quanto allorchè o per sua ambizione, o per altrui violenza questo ceto si è introdotto e confuso in qualche maniera co' laici. Avrete veduto che la Chiesa ha fatto ogni sforzo per allontanare i suoi ministri dagl'impieghi nelle Corti, come pericolosi al lor carattere. E sarà di meno pericolo l'avvilimento che voi vorreste degli ecclesiastici, sottoposti in tante maniere alla potenza de' loro inferiori?

Aggiungete ch' egli è troppo facile, sotto il colore delle cause spettanti al fòro secolare, che i laici s' intromettano nelle cause strettamente ecclesiastiche, e che a poco a poco i più potenti dilatino i lor confini. Ben vi è nota, o signore, la celebre causa delle Investiture, che sollevò rumori a' tempi di Gregorio VII. Eppure non erano forse le Investiture per sè stesse da riprovarsi, tollerate già per tant'anni dalla Sede apostolica. Ma che? A poco a poco (*Dumesn.*, *l.* 46, *p.* 34) l'abuso delle Investiture venne ad opprimere la libertà delle elezioni canoniche, nè al popolo, o al clero restava altro che un consenso apparente e forzato. I vescovadi e le abazie erano divenute venali, e sotto nome di pensioni e di doni si aggravavano enormemente le chiese. Al tempo di Enrico IV era perciò sì comune la simonia, che solo cinque vescovi

eletti secondo i canoni si trovavano nella Germania. Dopo queste sì fatali esperienze come può non intendersi che al buon essere del governo ecclesiastico è necessaria l'indipendenza, come lo è al buon essere d'ogni governo civile? Se una dipendenza puramente feudale, e, piuttosto che dipendenza, un contrassegno d'onore e di gratitudine, produsse così fatali conseguenze, che avverrebbe di una vera, intrinseca e totale dipendenza e suggezione? Torniamo a ripeterlo: Il governo ecclesiastico è bensì governo delle anime, ma pur governo amministrato dagli uomini, che ha mestieri di ministri rispettati, e fedeli al loro capo e al loro carattere. Nè la buona fama, nè la fedeltà di tali ministri può sussistere lungamente con la dipendenza da un altro governo più robusto di forza, più avido di comando, potente a intimorire, potente a corrompere. Così pensa ogni principe che non vuol divisi i suoi ministri al servigio di altri suoi pari. Così pensa ogni repubblica che vieta al suo senato non che le cariche, ma per sin gli onori delle Corti. Convien dunque conchiudere che la Chiesa non può e non deve essere soggetta in verun modo al giudizio de' laici; che per istabilire l'opposto sarebbe mestieri annullare ogni idea di buon governo, o almeno addurre a favor vostro dei passi chiari ed evidenti, ricavati dalla Scrittura, dai Padri e dai Concilj: sinchè voi non dichiarate tali prove, io sarò sempre fisso nella mia opinione, che Gesù Cristo non ha voluto il clero subordinato ai laici, come non ha voluto il discredito e il dis-

onore nel più venerabile sostegno del cristianesimo.

Sempre più mi conferma nelle mie ragioni un passo di S. Paolo, che io non posso trapassare con indifferenza. L'Apostolo scriveva ai Corinti in questi termini *(1 ad Cor., c. 6)*: *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, et non apud sanctos?* Attendete, di grazia. S. Paolo si fa a riprendere i fedeli perchè comparivano dinanzi ai giudici gentili. S. Paolo riconosce negli ecclesiastici autorità di giudicare anche le cause civili de' laici: *Nescitis quoniam Angelos judicabimus; quanto magis saecularia?* E ai nostri tempi sarà strano se la Chiesa proibisca ai chierici di comparire al fòro laicale; se la Chiesa riconosca in sè medesima l'autorità di giudicare le cause de' suoi ministri? L'Apostolo vietava a' fedeli di citarsi l'un l'altro dinanzi a quelli che non erano ancor suoi figli; e non avrà diritto la Chiesa di proibire a' laici cristiani, che sono suoi sudditi e suoi figli, il chiamare a' lor tribunali i sacerdoti di Dio? L'Apostolo mostrava tanta renitenza a deporre le cause dei fedeli in mano a quelli che per altra parte eran loro superiori; e non avrà ragione la Chiesa di separare le cause degli ecclesiastici dal giudizio di quelli che sono ad essi per ogni conto inferiori?

Fate meco, o signore, un'altra riflessione, troppo coerente a quanto vi ho dimostrato di sopra. Qual pensate voi che fosse la principale ragione di questo divieto dell'Apostolo? Non

altra certamente se non perchè in diversa maniera sarebbesi facilmente disciolto il vincolo della carità, avrebbe perduto assai di stima la nuova professione, e si sarebbero quindi ritardati i progressi della fede. E questi motivi non vagliono altrettanto, e anche di più, per separare il tribunale ecclesiastico da quello de' laici? Io ve l'ho già dimostrato di sopra, e ogni uomo discreto ne riconosce senza ostacolo la verità. E appunto per l' onore degli ecclesiastici lo stesso Apostolo prescriveva a Timoteo di esser cauto nel ricevere le accuse contro i sacerdoti (1 *ad Timot.*, *c.* 5): *Adversus praesbiterum accusationem noli recipere nisi sub duobus, aut tribus testibus.* Tanto che per questo istesso la Chiesa conobbe in pratica che non era ben fatto assoggettare i chierici delinquenti alla pubblica penitenza, che fu perciò interdetta dai Concilj medesimi. E ora poi la riputazione del clero si giudica sì inutile, che non si ha ribrezzo ad esporla confusamente con quella del popolo e dei malfattori!

Io so che scrivo ad un uomo discreto e ragionevole, che non può disprezzare il sentimento della Chiesa, e supporre in essa per una serie non interrotta di secoli un continuo abuso di autorità ed una universale corruzione di disciplina. Perciò prendo animo a radunarvi sotto gli occhi, ristrettamente, alcuni canoni di alcuni Concilj (che a richiamarli tutti sarebbero moltissimi), ne' quali veder potrete successivamente stabilita e confermata questa personale immunità della Chiesa. Non farò altro che de-

scriverne una serie per diminuire la noja con la brevità.

E prima udite ciò che scrissero in una lettera diretta alla Chiesa Alessandrina, sulla causa di Atanagio, i Padri del Concilio Sardicense *(Ath. apol. adv. Arian., pag. 156)*: « Abbiamo scritto tali cose a piissimi imperatori, pregandoli a comandare che sien rilasciati quelli che per anche sono molestati ed afflitti, e a decretare che niuno de' giudici, il cui officio riguarda soltanto le cause popolari, giudichi i chierici, e in avvenire, sotto pretesto del bene della Chiesa, macchini alcuna cosa contro i nostri fratelli. »

Il terzo Concilio Romano, sotto papa Silvestro, pronunziò: *Non licere ullum clericum ante judicem* (Mansi, t. 2 Concil., p. 1082) *laicum stare.*

Il terzo Concilio Cartaginese, can. 9, così prescrive, an. 397: « Se alcuno de' vescovi, dei preti, de' diaconi, o de' chierici appellasse al fòro laicale, se per causa civile perda le ragioni, se per criminale la dignità. »

Il Concilio generale Calcedonese, can. 9, an. 451: « Se un chierico ha qualche affare contro un chierico, non ardisca di lasciare il suo vescovo, e non ricorra al giudizio secolare. »

Il Concilio di Vannes, can. 9, an. 465: « I chierici non declinino il fòro de' vescovi per richiamarsi ai giudici secolari senza licenza dei proprj prelati. »

Il Concilio Agatense, can. 32, an. 506: « Niun chierico ardisca di citare alcuno dinanzi al giudice secolare senza facoltà del proprio vescovo. »

Il Concilio Epaonense, can. 11, an. 517: « I chierici non introducano giudizj nel fôro secolare, nè vi si presentino senza licenza dei vescovi. »

Il terzo Concilio di Orleans, can. 32, an. 538, e il quarto parimente di Orleans, can. 20, an. 541: « Debba il giudice secolare astenersi dal toccare i chierici, immuni dal suo fôro. »

Il Concilio di Parigi, can. 4, an. 614: « I chierici, senza consenso del vescovo, dal giudice secolare non sien molestati. »

Il Concilio di Rheims, an. 625: « I chierici non sien citati dinanzi al giudice secolare. »

Il Concilio di Chalons, can. 11, an. 650: « I giudici secolari non pongano mano nelle cose di Chiesa, e i chierici non compariscano dinanzi a loro. »

Il Concilio di Vernon, can. 18, an. 755: « Niun chierico, o monaco comparisca nel fôro laicale senza la permissione del vescovo, o dell'abate. »

Il Concilio di Vormazia, an. 868, can. 61: « Si ricordino i chierici di non annojarsi dei loro privilegi, ricorrendo a' giudici secolari. »

Il Concilio Melfense, all'anno 1096, can. 11, e, nello stesso anno, il Concilio di Nimes, can. 14: « Non vogliamo che i laici abbiano alcun diritto sopra i chierici. »

Il terzo Concilio generale Lateranese, an. 1179, can. 14: « I laici non costringano i chierici di stare al lor giudizio, sotto pena d'incorrere nella scomunica. »

Il Concilio di Dalmazia, raccolto per ordine

d'Innocenzo III, assistendovi i suoi Legati, all'anno 1199, can. 5: « Sotto pena della scomunica, niuno si ardisca di trarre i chierici ai giudizj secolari. »

Il Concilio della Spagna, all'anno 1215, can. 11: « La podestà secolare consegni al giudice ecclesiastico un chierico che sia stato sorpreso in maleficio, in furto, in rapina, o in omicidio. »

Il Concilio Andegavense, all'anno 1279: « Sieno scomunicati i laici che riconvengono con azione personale un chierico al tribunale secolare. »

Il Concilio di Ravenna, all'anno 1317; di Treveri, all'anno 1310, e di Magonza, nello stesso anno (*ap. Bin.*), stabiliscono la reale e personale immunità dei chierici dal fòro secolare.

Il Concilio di Costanza, all'anno 1414, can. 94: « Niuno ardisca di trarre gli ecclesiastici al giudizio secolare, o per causa criminale, o per civile. »

Il Concilio Salisburgense, all'anno 1420: « Si vieta, sotto pena della scomunica, di trarre i chierici al fòro secolare. »

E finalmente il Concilio Tridentino, sess. 25, cap. 20: « Decreta e comanda che i sacri canoni e tutti i Concilj generali, come altresì le altre sanzioni apostoliche fatte in favore delle persone ecclesiastiche e della ecclesiastica libertà, e contro i violatori della stessa (le quali tutte s'intendono rinnovate col presente decreto) debbano essere esattamente osservate da ciascuno. »

Ecco, o signore, il sentimento e la disciplina della Chiesa su questo punto, per lasciare tanti altri Concilj, tanti decreti dei Pontefici, tanti sentimenti de' dottori, che sarebbero innumerabili a riferire. Basta leggere solamente alcune lettere di S. Gregorio Magno, quali sono l'undecima del libro sesto, la settantesimasettima del libro undecimo, la quarantesimaquinta del libro decimoterzo, e la quarantesima del libro quinto, dove sono notabili le parole ch' egli scrive con apostolica libertà all'imperatore Maurizio. Imperocchè, dopo aver mostrato l' onore dovuto a' sacerdoti, riporta il bel detto di Costantino, che, come abbiam veduto, lacerò i libelli di accuse formati contro alcuni vescovi: *In qua tamen sententia, pie Domine, sibi magis ex humilitate, quam illis aliquid praestitit ex reverentia impensa. Ante eum quippe pagani in republica principes fuerunt, qui verum Deum nescientes, Deos ligneos et lapideos colebant, et tamen eorum sacerdotibus honorem maximum tribuebant. Quid ergo mirum, si christianus imperator veri Dei sacerdotes dignetur honorare, dum pagani, ut praediximus, principes honorem impendere sacerdotibus noverunt, qui Diis ligneis et lapideis serviebant?* Chiamate pure, se vi è in grado, abuso e ignoranza una pratica voluta dalla Chiesa sino da' primi tempi in cui potè essere osservata dai monarchi convertiti alla fede. Dite che fu una disciplina coltivata dalla barbarie de' secoli, una disciplina che la Chiesa non ha mai nè indebolita, nè ritrattata, ma con tanti canoni assicu-

rata e difesa. Che se la Chiesa ha talvolta permesso le persone e le cose de' suoi ministri alle mani e al giudizio de' laici, la Chiesa ha usato dell' autorità e del braccio secolare come un principe interpone il braccio e l' autorità di un altro principe; ma non ha mai per questo riconosciuto ne' laici una potenza superiore alla sua. E perciò ella non ha sofferto di veder decisa alcuna causa del clero al tribunale secolare *(Vid. Tomas., De benef., part.* 2, *l.* 3, *vers. fin.)*, sentenza, dipendenza e relazione al suo giudizio medesimo e al suo consenso. E perciò ha voluto più volte dichiarare (*Vid. Biner., Conv., saec.* 14 *et* 15) invalida e insussistente ogni consuetudine contraria alla sua libertà. E poi, qual legge, qual consuetudine, scriveva Incmaro (*ref. a Tomas*, *De Benefic.*, *part.* 1, *l.* 3, *c.* 60), può mai prescrivere contro le divine e apostoliche leggi? *Defendant se quantum volunt, qui ejusmodi sunt, sive per leges, si ullae sunt, mundanas, sive per consuetudines humanas. Tamen si cristiani sunt, sciant, se in die judicii, nec Romanis, nec Salicis, nec Gundobalidis, sed Divinis et Apostolicis legibus judicandos.* Troppo forte e troppo vera riflessione!

Ma quando tacessero i comandi della Chiesa, non tacerebbon per questo le voci della natura. Ah, mio signore, quante volte io vi rifletto inorridisco. I sacerdoti, a cui fu confidato il più sublime ministero della Chiesa, nelle cui mani furono depositati i celesti misteri, quelli che debbono una volta giudicar gli angeli, dovranno essere dai laici giudicati? Dovranno dai laici

soffrire e sentenza e supplizio coloro che furono destinati da Dio medesimo a legare e a sciogliere le anime de' fedeli? Smarrisce a ragione il pensiero quando considera nelle istorie i sudditi rivolti contro a' lor monarchi, e i soldati in tumulto contro i lor capitani. E si vedrebbe poi con indifferenza sottoposto alle mani de' laici, e confuso con l' infima plebe (5 *Ignatius*, *ep. ad Trallianos*) *episcopus* ... *qui omni principatu et potestate superior est?* Come potrà ciò farsi senza opprimere un certo sentimento che la natura ci ha collocato nel cuore? Come potremo rivoltarci contro a quelli a cui ci conosciamo inferiori, la cui dignità c'insinua, anche nostro mal grado, rispetto e venerazione? Dite, non è vero che non solo fra noi, ma eziandio fra le nazioni idolatre i templi sono inviolabili alla forza e rigore de' laici? Solo dunque i tempj vivi di Dio saranno di peggior condizione? Dovrà rispettarsi il luogo dove si offrono le carni dell'Agnello immacolato, dovranno guardarsi gli altari e le pareti consacrate? E non dovrà poi di egual maniera rispettarsi il sacerdote, il quale (*Hier.*, *ep. ad Fabiol.*, *De vest. sac.*) *paratus sit victimas offerre pro populo*, *sequester Dei et Hominum*, *et carnes Agni sacro ore conficiens*, *quia sanctum oleum desuper eum est?* Troppo volete quando, obbliata la ragione, vi sforzate anche di costringermi a dimenticare il buon senso della natura.

Io leggo nelle sacre Carte che quando Saule fece trucidare Achimelech e gli altri sacerdoti, i suoi uffiziali non ebbero il coraggio di farlo

(1 *Reg.*, *c.* 22): *Noluerunt autem servi regis extendere manus suas in sacerdotes Domini.* E chi parlava allora, se non la rispettosa natura, ad uomini usati al sangue, e ambiziosi di compiacere al lor monarca? E voglio ben credere che la religione sia il vero fondamento dell' ossequio dovuto a' sacerdoti, e della loro immunità. Ma dicō che in un cuore animato dalla fede questo rispetto diviene una inclinazione naturale, diviene un senso spontaneo, cui bisogna vincere a tutta forza per operare diversamente. Troppo mi conferma in questa opinione il vedere che i monarchi più rispettosi e più saggi sentirono questa legge di religione e di pietà. Eccovi come pensava Costantino circa le cause delle persone ecclesiastiche (*Jur. can.*, *cap. Futur.* 15): *Vos a nemine dejudicari potestis*, *quia solius Dei judicio reservamini: Dii etiam vocati estis*, *et idcirco non potestis ab hominibus judicari.* Parole che furono di poi usate da Carlo Magno per confermare la seguente sua legge (*Capit.*, *l.* 5, *c.* 165): *Praecipimus*, *atque jubemus*, *ne forte*, *quod absit*, *aliquis circa episcopos leviter*, *aut graviter agat*, *quod ad periculum totius imperii nostri pertinet; et ut omnes cognoscant nomen*, *potestatem*, *vigorem et dignitatem sacerdotalem.* Potea meglio dichiararsi il motivo dell'esenzione del clero dal tribunale de' laici? Eppure in altro luogo de' Capitolari anche meglio e con più forza si esprime (*l.* 5, *c.* 237): *Clerici non saecularibus judicibus*, *sed episcopali audientiae reserventur. Fas enim non est*, *ut divini*

muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.

Valentiniano altresì avea in simil guisa prescritto, e ce lo conferma Incmaro di Rheims, scrivendo al vescovo Laudunense: *Non licet tibi postposito, vel contempto judicio ecclesiastico, ab judicia saecularia convolare, nec etiam personam laicam pertrahere, aut sequi ad forum suum, si ipsa persona laica consenserit ecclesiasticum subire judicium, sicut lex Valentiniani (quam probat Ecclesia) demonstrat.* E qual fu il sentimento del re Teodorico nel sinodo tenuto sopra alcuni delitti imputati a papa Simmaco? (*Ennod.*, *Libel. Apol.*, *apud Sirmund.*, *t.* 11) *In synodali esse arbitrio in tanta negotio sequenda praescribere; nec aliquid ad se praeter reverentiam de ecclesiasticis negotiis pertinere.* Apprendete, o signore, anche di mezzo alle armi di un principe piuttosto ariano che cattolico, apprendete qual sia il dettame di una benchè languida e dubbiosa religione.

Belle altresì sopra modo sono le parole di Alfredo, re d' Inghilterra, riportate da Willelmo Malmesboriense; esse dimostrano quale fosse la stima di quel principe verso i sacerdoti di Gesù Cristo: *Illa, inquiebat, regnantis dignitatis, si se in regno Christi, quod est Ecclesia, non regem, sed civem cognoscat; si non in sacerdotes legibus dominetur, sed Christi legibus quas promulgaverunt sacerdotes humiliter subjiciatur.* Di Stefano, parimente d'Inghilterra, narrasi come avendo usurpato un violento dominio

sopra i vescovi del suo regno, riconobbe il suo fallo sino a spogliarsi dinanzi a loro delle vesti reali, e a piangere e a gemere a' loro piedi (*Script. Norman., ap. Tomas.*): *Sed quia ab omni clero juste provisum, et discrete fuit judicatum, nulla ratione in Christos Domini manus posse immittere, ecclesiastici rigoris duritiam humilitatis subjectione mollivit, habitumque regalem exutus, gemensque animo et contritus spiritu commissi sententiam humiliter suscepit.* Io taccio molte altre testimonianze de' più illustri monarchi a mio favore, e vi domando soltanto:

Come mai è avvenuto che i principi i più saggi e i più celebri, nelle istorie anche dei pagani e dei politici, si sieno in certa guisa uniti a custodire e difendere l'immunità sacerdotale? Come mai è avvenuto che (*Vide Thomas., De benef., p. 2, t. 3, c. 103 et seq.*) Costantino, Arcadio, Onorio, Teodosio, Carlo Magno, Giustiniano, questi eroi dell'impero abbiano stabilito che le cause delle persone ecclesiastiche fossero dai vescovi e dai Concilj definite, e che senza il lor consenso e senza la degradazione non fosser puniti i delinquenti. Non eran forse per più secoli dagli stessi re ed imperatori rimesse ai vescovi molte liti e cause anche dei laici? Tanto era il rispetto e l'estimazione del lor carattere ed equità. Qual riverenza ai prelati e nelle Gallie, e nella Spagna, che non poteano se non dai Concilj essere condannati anche per delitti di lesa maestà? Queste non furono forse vive e costanti testimonianze di

una voce di religione e di pietà che ha parlato sempre nel cuore de' monarchi a favore dell'immunità della Chiesa?

Voi potete ben oppormi che, fatta questa separazione del sacerdozio dal fòro secolare, le leggi civili non saranno dal clero rispettate, e il disordine s' introdurrà nella repubblica. Ma io vi rispondo che tutto ciò suppone un'aperta falsità. Le leggi civili non costringeranno il clero alla osservanza; questo è vero; ma le leggi civili daranno regola all'osservanza del clero; ma le leggi canoniche costringono e costringeranno il clero a praticar le leggi civili. Questo altresì è verissimo, come appare dai Concilj. Ed è verissimo altresì che i migliori sudditi, e i più fedeli sono gli ecclesiastici, i quali, oltre l' osservar essi le leggi, ne prescrivono anche al popolo l' osservanza con l' autorità del Vangelo.

Replicate pure che si sono veduti in pratica molti disordini per essere il giudizio de' chierici in mano ai prelati. Vero, verissimo. Ma falso che per alcuni disordini di alcuni prelati la Chiesa debba perdere la sua autorità. Ma falso che dovesse così accadere per la natura istessa dell' immunità, come se i canoni non avessero prescritto (*Vid. Thomas., ibid.*) le convenevoli pene a qualunque delitto degli ecclesiastici, sempre però con riguardo alla dignità sacerdotale e allo scandalo de' fedeli. Dunque perchè alcuni hanno abusato delle censure, o de' Sacramenti, la Chiesa non ha facoltà di amministrare i Sacramenti, o di fulminar le censure? Dunque perchè i giudici laici hanno corrotta talvolta sul

tribunale l'equità, il laico non avrà più diritto a giudicare? Dunque perchè non vi è sacra o profana autorità nel mondo che non sia deviata in soccorso delle passioni, non vi sarà più nel mondo sacra o profana autorità? Pessime conseguenze, naturalmente dedotte da false e ardite proposizioni!

I disordini non sono al mondo evitabili. È mestieri prendersi a quel partito dove i disordini si veggon minori e di numero e di qualità. Se il giudizio del clero in mano alla Chiesa può produrre qualche inconveniente, il giudizio del clero in mano ai laici sarà di maggior rischio e turbamento. Chiamate pure in campo i tempi di S. Tommaso di Cantuaria, come tempi in cui i delitti de' chierici trionfarono nell'oppressione de' laici. Io nè tutto vi nego, nè tutto vi concedo. Ma vi aggiungo bensì che moltiplicarono i disordini quando Enrico, per darvi rimedio, si usurpò un violento diritto sugli ecclesiastici. Allora i prelati venduti alla grazia del principe, i chierici in discordia co' prelati, i lor delitti rifuggiti sotto il manto reale, usurpata da' vescovi a vescovi la giurisdizione e le diocesi, infievolite le censure ecclesiastiche, avvilito il sacerdozio, e, sotto il colore de' reali diritti, sconvolti i diritti della Chiesa (*Thom.*, *l.* 3, *ep.* 20, 27, 65, 99). Le storie di quei tempi ne fanno fede a chicchessia. Ma i fatti svantaggiosi ai vostri disegni si tacciono, e si pena soltanto a colorire con un racconto vivo e patetico i delitti veri e falsi del clero.

Mai non dovrebbero rammentarsi tra i vostri

i tempi di S. Tommaso, in cui si vide questo santo arcivescovo, con papa Alessandro, negare ad Enrico costantemente assai meno di quello che si esige dal vostro partito. Enrico voleva a forza che i chierici delinquenti, denunciati prima alla Chiesa, e degradati dal vescovo, fossero di poi puniti dal braccio secolare. Così scrissero i vescovi adunati in Londra a papa Alessandro (*Conc.*, *tom.* 6, *ed. Hard.*); e così, di fatti, Enrico sperava (*S. Thom.*, *Vit.*, *c.* 24. *Radulph.*, *ad an.* 1163). Cosa che la Chiesa ha più volte spontaneamente praticato, ma che a praticare da niuno può essere astretta. Eccovi adunque uno degli articoli che papa Alessandro, benchè sì proclive a condiscendere ad Enrico, non volle mai approvare. Ecco uno dei capi che Tommaso contrastò con tanta forza; quel Tommaso, all'avviso del cui martirio scrisse al Pontefice Ludovico re di Francia (*inter ep. S. Thom.*, *ep.* 78): *Denudetur gladius Petri in ultionem Cantuariensis Martyris*, *quia sanguis ejus pro universali clamat Ecclesia... Ed ecce ad tumulum Agonistae*, *ut relatum est pro nobis*, *divina in miraculis revelatur gratia*, *et divinitus demonstratur*, *ubi humatus requiescite PRO CUJUS NOMINE DECERTAVIT.*

Scuotetevi quanto volete. È mestieri concedermi la mia proposizione; vale a dire che il principe non è in verun modo giudice competente del clero. So bene che alcuni soggiungono che, essendo il principe difensore del clero e della Chiesa, dee anche aver qualche diritto su

i ministri della Chiesa, sulle loro persone e sostanze. Al che rispondo che il principe dee difender gratuitamente la Chiesa, e, in conseguenza, che per questo titolo non può nascere alcun pregiudizio alla personale immunità del clero.

Non vi sembri strana, o signore, una proposizione stabilita nel diritto istesso e nel sentimento della natura. Imperocchè ditemi, qual cosa diviene un principe riguardo alla Chiesa? Egli divien suo figlio così strettamente com' è figlio della terrena sua madre. Con questa sola disparità che, essendo di miglior condizione la vita spirituale che non la terrena, maggiori sono i doveri di un principe verso la Chiesa, che gli ha dato la prima, che non verso la madre, che gli donò la seconda: ***Romana Ecclesia***, diceva S. Pier Damiani *(discept. Synod.)*, *multo nobilius*, *atque sublimius*, *quam mater carnis*, *mater est regis. Illa siquidem peperit*, *ut per ejus traducem revertatur in pulverem*, *ista genuit*, *ut Christi sine fine regnantis efficiat cohaeredem.* E già questa figliuolanza spirituale de' principi alla Chiesa io la ravviso stabilita dall'Apostolo allor quando egli scriveva a' Corintj (1 *Cor.* 4): *Nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos genui.* Se gli altri fedeli ponno dirsi, e si dicono a tutta ragione, figliuoli della Chiesa, che li ha generati al suo Sposo Gesù Cristo per mezzo del Vangelo, perchè tali non dovranno chiamarsi anche i monarchi? Non fa comuni anche ad essi la Chiesa le sue istruzioni, la sua dottrina, i suoi misterj,

i sacrifizj, i sacramenti, le orazioni, e tutti gli esercizj e tutto il pascolo della sua carità? Se gli altri fedeli hanno da lei ricevuto il latte della fede, non lo ricevono anche i regnanti? Se dagli altri la Chiesa esige rispetto e sommissione di figliuoli, da chi e dove i principi ne furono dispensati? Ora, dimostrata questa incontrastabile verità, ne nasce direttamente l'obbligo dei monarchi di proteggere e difendere i diritti e le cause della Chiesa, lor madre. S. Ambrogio, parlando di essi, ne ha parlato in una maniera di cui non posso bramare la più conforme al mio desiderio *(serm. contr. Aux.)*: *Carissimi praeterea*, egli dice, *Ecclesiae filii sunt*, *ac patroni*, *quorum est eandem*, *ut parentem eligere*, *ejusque causam*, *ac jura custodire*. E nulla men chiaramente S. Agostino (*tract. 2 in Joan.*): *Pertinet hoc ad reges saeculi christianos*, *ut temporibus suis pacatam velint matrem suam Ecclesiam*, *unde spiritualiter nati sunt*. I monarchi istessi riconobbero in sè questo dovere di figliuoli allorchè *(vid. Thom., part. 2, l. 3, c. 58 et seq.)* si chiamarono con questo nome, allorchè si prostrarono ai piedi de' sacerdoti, allorchè vollero esser da loro benedetti, allorchè anche in faccia al popolo, anche nel proprio palagio cedetter loro i primi onori e la reale dignità. Io non vi reco tutti gli esempli, che sarebbero infiniti, di una sì rispettosa sommissione; soltanto mi piace di soggiungere le parole di Carlo Calvo, che nel Concilio Tullense si lagnava dinanzi ai prelati della Francia dell' arcivescovo Senonense, che avea

procacciato di privarlo del regno (*Conc. Gall.*, *tom.* 3, *p.* 142): *A regni sublimitate supplantari, vel profici a nullo debueram, saltem sine audientia, et judicio episcoporum, quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per quos sua decernit judicia: Quorum PATERNIS CORREPTIONIBUS, et castigatoriis judiciis subdere fui paratus, et in praesenti sum subditus.* Eccovi i sentimenti di un principe religioso che riconosceva ne' suoi prelati il carattere di giudice e di padre. Ditemi dopo questo se i monarchi sieno tenuti a difendere gratuitamente la Chiesa? Ditemi tra quali nazioni più barbare i cuori meno pietosi credono di dover dissimulare i pericoli della madre e le sue necessità? Ditemi in qual angolo della terra i figli adulti e potenti esigono con la forza di essere sostentati dalle madri? Gran cosa, o signore, che per difendervi dalle nostre armi dobbiate ogni volta indurarvi agli stimoli della natura e al buon senso della ragione.

Ma non è questo il solo titolo di giustizia onde sieno costretti i principi a proteggere la Chiesa. Ve n'è un altro, fondato chiaramente nella Scrittura, e nei Concilj e ne' Padri, perchè tutti d'uniforme consenso hanno riconosciuto ne' laici un dovere indispensabile di mantenere gli ecclesiastici. Lo troverete nell' antico Testamento, nel Vangelo, e più chiaramente in S. Paolo; tanto che non si dubita, e non si può dubitare fra le persone discrete che quest' obbligo sia veramente di diritto divino. Ma se i

laici sono tenuti a prestare il conveniente sostentamento alla Chiesa, i principi non dovranno almeno difenderla? Non griderà la giustizia che in ricompensa del tesoro inestimabile della fede, ricevuto dalla Chiesa, i regnanti si dichiarino almeno a favore del suo stabilimento e de' suoi diritti? (1 *ad Cor.*, *c.* 9) *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? Si alii potestatis vestrae participes sunt, quare non potius nos?* Ah, signore, come persuadermi questa disparità di giustizia? Gli uffiziali del re saranno rispettati al pari del lor signore, troveranno la ricompensa a' lor sudori, avranno il premio sovrabbondante a' lor servigi? E la Chiesa per tanti suoi ministri a prò delle anime de' regnanti, sarà dai regnanti non curata? E la Chiesa, in ricompensa delle sue fatiche, non sarà neppure difesa nelle sue necessità? E la Chiesa, dopo aver somministrato al principe ciò che supera ogni umano desiderio, dovrà divenirgli anche tributaria nella persona de' suoi ministri? Se i sudditi benemeriti del principe sono esentati dal tributo, non dovrà esserlo piuttosto il clero? E se i monarchi, benchè tenuto il clero al tributo, dovrebbero a titolo di ricompensa esentarlo, quanto più lo dovranno mentr'egli adduce tante ragioni almeno troppo forti ed apparenti in difesa di un vero diritto d' indipendenza e di esenzione?

Quest'era fuor di dubbio la ragione onde il pontefice S. Leone a Leone Augusto scriveva (*ep.* 129): *Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collocatam.* E Onorio III a Ludovico III, re di Francia (*Ballut., tom.* 2, *p.* 255): *Cum reges et principes christiani propter Ecclesiam matrem suam, ex qua specialiter nati sunt, et quam a Christo, ut eam temporibus suis foveant, suscepere fovendam.* S. Bernardo a Corrado: *Utrumque interesse Caesaris constat, et propriam tueri coronam, et Ecclesiam defensare. Alterum regi, alterum convenit Ecclesiae advocato.* Questo era il motivo per cui nel quarto Concilio d'Aquisgrana si disse: *Imperatoris esse tueri Ecclesiam*; nel secondo di Magonza, can. 6: *Principis esse Ecclesiam, ejusque bona defendere*; e nel sesto di Parigi: *Reddendam rationem Deo a principibus saeculi, si Ecclesiam non defendant.* Ma più anche al nostro proposito il Concilio Tullense, all'anno 860, che in tal guisa si esprimea: *Res ecclesiasticae vota sunt fidelium, patrimonia pauperum, pretia peccatorum, et in tuitione, atque defensione Christi consistunt, qui eas terrae principibus, atque primoribus ad defendendum et conservandum, non ad affligendum, vel usurpandum, sive praesumendum commisit.* Avvertite che in questi luoghi non si parla di una pura convenienza, ma si parla di un dovere indispensabile, perchè, torniamo a ripeterlo, se i laici sono tenuti comunemente al mantenimento

della Chiesa in ricompensa del pascolo spirituale che ne ricevono, i principi non saranno tenuti almeno a difenderla? Se i monarchi furono da Dio costituiti al bene de' popoli, non dovranno procurar loro il maggior vantaggio col proteggere e sostenere la Chiesa e i suoi ministri, onde i popoli ricevono i sussidj necessarj alla salute? Così l'intesero ancora i primi tra i regnanti. Costantino, Teodosio, Arcadio, Onorio, Leone, Pipino, Carlo Magno, Ludovico, e più altri, che della loro autorità, e fin delle armi usarono a presidio di tutti i diritti della Chiesa. Basta in tal proposito dar solo un'occhiata alla professione che Filippo, re di Francia, l'anno 1059, fece in mano di Gervasio, arcivescovo di Rheims. Ponderatela, di grazia, attentamente: *Ego Philippus, Deo* (Concil., t. 6, ed. Hard.) *propitiante, mox futurus rex Francorum in die ordinationis meae promitto coram Deo et Sanctis ejus, quod unicuique vestrum, et Ecclesiis vobis commissis canonicum privilegium, et debitam legem, atque justitiam conservabo, et defensionem, adjuvante domino, quantum potero exhibebo, sicut rex in suo regno unicuique episcopo, et Ecclesiae sibi commissae exhibere per rectum debet.* Così l'intesero gli antichi regnanti, e così l'intendono i monarchi del nostro secolo, che, mal grado i libelli di tanti adulatori, rispettano le voci della natura e i lumi della ragione, e l'autorità della Chiesa.

Veggono essi dal trono ciò che dalla elevazione del loro intelletto non veggono i moderni filosofi. Oh estremo dell'arroganza e cecità! Nel

secolo della ragione gli spiriti illuminati hanno imputato al cristianesimo i reicidj e le sedizioni. Ma dinanzi al secolo della ragione si presentano i secoli dell'esperienza, e li smentiscono. Che cosa era il trono, per tacere de' tempi anteriori, ne' primi tre secoli, quando gl' imperatori pagani perseguitavano il cristianesimo? La corona imperiale, alzata sulla punta delle spade militari, si posava sul capo di un uffiziale per esser da indi a poco balzata sul capo di un soldato. I fratelli non perdonavano a' fratelli, i figli non risparmiavano le madri. Amavan meglio i miseri imperatori di bere col veleno la morte, che non sottomettersi alla crudeltà de' loro sudditi. Era l' impero un campo di sangue, e l' acquisto della corona una conquista della morte.

Appena Costantino è cristiano, appena s' innalza su i vessilli la croce, ecco i regni in calma, ecco assicurato lo scettro all'imperatore. Costantino regna tranquillamente, muore nel proprio letto, ed è lungamente compianto da' suoi popoli. D' indi in poi non vacillarono d' ordinario i troni se non quando vacillò la cattolica fede; fiorì la pace quando fu in pace la vera Chiesa. Non vide il mondo anticamente, siccome ha veduto nella nostra Europa, le famiglie ereditare per lungo tratto i regni, e i sudditi difendere a sì gran costo i lor monarchi. Dall' altra parte, quanti fra i Turchi furono o scannati, o strangolati; quanti nella Persia e nell'India violentemente perirono; quanti nella Cina furono dal trono balzati e dispersi? E sarà poi strano se si dica che i monarchi debbono la lor fermezza

alla Chiesa, e che alla Chiesa debbono in gratitudine la loro difesa?

Io non vi reco, come il potrei di leggieri, tutte le autorità de' Padri che hanno riconosciuto nel cristianesimo il più gran sostegno del principato. Udite solo ciò che papa Felice scriveva all'imperator Zenone, provocando la di lui gratitudine a conservare la immunità delle ecclesiastiche leggi: *Puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam catholicam vestri tempore principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quempiam permittatis obsistere, quae regni vobis restituit potestatem.* Ma che? Se fino i più astuti politici son convenuti in questo principio. Il signor Hume, benchè protestante *(Op. fil., t.* 2, *sag.* 11*)*, riconosce che in generale il clero è più attaccato al governo monarchico che a qualunque altro; là dove i novatori, i settarj, i fanatici gridano altamente in difesa della libertà e de' privilegi de' popoli. Il signor Rousseau asserisce *(Emil., t.* 3*)* che « I governi presenti debbono incontrastabilmente al cristianesimo la lor più salda autorità, e le men frequenti rivoluzioni: esso li ha renduti men sanguinarj, e ciò si prova facendone il confronto con gli antichi governi. » Tale è pur anche il sentimento del signor di Montesquieu. Giova il trascriverne le sue parole *(l.* 24, *c.* 3*)*: « Mentre i principi maomettani danno incessantemente la morte e la ricevono, la religione presso i cristiani rende i principi meno timidi, e per conseguenza meno crudeli. Il principe sta sicuro sopra i suoi sudditi, e i sudditi sopra il

loro principe. Mirabil cosa! La religione cristiana, la quale non sembra d'aver per oggetto che la felicità dell'altra vita, anche nella vita presente costituisce la nostra felicità. »

Dopo queste sì chiare e non sospette testimonianze ardireste voi di negarmi che gl'imperi son tenuti del loro stabilimento alla religione? Ma, dall'altro canto, la religione da chi fu pubblicata, da chi è sostenuta e promossa se non dal clero? E se il clero, col dilatare il cristianesimo, ha fermato il trono ai regnanti, non dovranno i regnanti al clero almeno la lor difesa? Chi sono quelli che, dietro la scorta del lor Maestro, o de' suoi apostoli, intimano per dovere della lor professione l'ubbidienza e la fedeltà a' sovrani se non gli ecclesiastici? Quando gli eretici, e ultimamente i calvinisti e i luterani, per distruggere la monarchia chiamarono l'impero la bestia dell'Apocalisse, divoratrice dei Santi, e i Turchi migliori dei monarchi, e idolatra chiunque rispetta il principato, da chi furono respinti e confusi se non dalle penne e dalle voci del clero? È dunque nei ministri della Chiesa fondata la fermezza del principato; e se la Chiesa ha diritto di essere da' principi difesa come lor madre a titolo di giustizia, quanto più dovrà esserlo come lor sostegno a titolo di gratitudine? Tanto più che, se vorrete posatamente riflettere sulle istorie, troverete che gli ecclesiastici si sono d'ogni tempo spontaneamente adoprati anche con la forza in sostenere i monarchi, nè vi è stato suddito più fedele e più unito ai principi di loro. Ben perciò a ragione, dopo

l'esperienza di più secoli, scriveva Urbano IV a Michele, imperatore: *Reges catholici, cum inter ipsos aliquid dissensionis emergit, vel cum vassalli eorum praesumunt contra eos calcaneum rebellionis erigere, mox habent ad portam Ecclesiae praedictae recursum, ejusque salubre consilium, et auxilium implorantes, tranquillitatis, et pacis remedia infallibiliter ab ipsa recipiunt.* Sicchè, o signore, non è solo il dovere, ma l'interesse altresì de' monarchi che persuade loro di rendere immune il clero dai giudizj e dai tributi. Supponete che i principi, aderendo alle massime degli adulatori, vogliano a tutta forza eguagliare gli ecclesiastici agli altri sudditi. Io non dico che la Chiesa dovesse in tal caso prender le armi per sostenere i suoi diritti, anzi credo che ciò non sarebbe d' ordinario conforme allo spirito e ai precetti di Gesù Cristo. Ma fingo soltanto che la podestà ecclesiastica anch'essa ritiri i suoi sussidj dalla podestà temporale; non che spinga i popoli alla ribellione, ma che li abbandoni al loro talento; che, resa suddita come l'infima plebe, lasci le armi della Croce e del Vangelo, e stringa in difesa del sovrano soltanto le armi comuni del popolo: mi fingo in mente tutto questo, che sarebbe facile ad accadere in quel caso, e poi domando a me stesso: Chi farebbe maggior perdita, il clero perdendo i suoi privilegi, o i principi perdendo la miglior difesa del clero? Il clero, in realtà, non avrebbe a piangere che l'avvilimento della propria dignità, poichè, siccome vi ho mostrato in altra lettera, il clero ha

quasi sempre contribuito spontaneamente quanto i principi potrebbero esigere con la forza. Ma i monarchi dovrebbon dolersi, oltre il non arricchire di più, di vedere altresì mancare a poco a poco con la religione la fedeltà e l'ubbidienza negli altri sudditi. Non è egli dunque interesse dei sovrani il difendere gratuitamente la Chiesa per averne da lei quel sostegno che da niuno altro potrebber giammai sperare, e che dee dirsi il più necessario alla fermezza del trono? E quanto più, aggiungendo tant' altre sì evidenti ragioni che io vi ho di sopra recate? Raccogliete ora i punti del mio argomento, e decidete. I principi non sono giudici competenti in veruna causa del clero; i principi hanno a difendere gratuitamente il clero. Qual titolo adunque rimane ad essi per privare il clero della immunità? Opponete alle dimostrazioni che vi ho schierate le vostre difficoltà; ma rammentate che non è bastante il gettare a terra una o un' altra delle molte ragioni che voi dovete combattere, nè qualche fievole o dubbiosa opposizione può togliere un privilegio di cui più o meno la Chiesa è sempre stata in possesso. Farei torto al vostro buon animo se mi allungassi di più. Amatemi, e state sano, mentre io mi dichiaro, ecc.

Vostro Servo ed Amico,
N. N.

IMMUNITÀ
REALE E PERSONALE



LETTERA QUINTA.

Si esamina, se la Chiesa abbia podestà di far legge della immunità di sua propria e sola autorità.

Voi non vi mostrate ancora abbastanza soddisfatto, e vorreste da me sapere se la Chiesa abbia avuto autorità di stabilir leggi canoniche sull'immunità dei beni e delle persone ecclesiastiche, abbenchè non esistesse positiva legge evangelica di questo punto, e dato il caso che i principi non le avessero accordato un tal privilegio. Questa è una vostra curiosità scentifica che versa sopra un argomento non necessario alla soluzione della proposta e già ventilata questione. Ad un cattolico è più che sufficiente il sapere che la Chiesa ha fatta una legge, e che l'ha conservata e sostenuta colle sue sanzioni, per decidere che la legge è giusta e che la Chiesa aveva autorità d'intimarla. Il sospettare che la Chiesa abbia potuto costantemente usurpare un'autorità incompetente, è un denigrarla cogli eretici nell'onore, e un farla vacillare dai fondamenti cogl'increduli. Imperocchè

se la Chiesa fosse arrivata a questo eccesso, in tal caso bisognerebbe dire che o Dio l'ha abbandonata, o Dio non l'ha instituita e fondata. Pur nondimeno non rifiuto di compiacere in qualche modo la vostra domanda e di esporvi il mio sentimento, purchè non pretendiate che io qui rinnovi la trattazione di alcuni principj che tra i cattolici non possono chiamarsi in dubbio, e che dagli antichi e moderni dottori sono stati estesamente dichiarati e sostenuti contro le armi impotenti degli avversarj. Lo farò dunque con precisione, citando alcuni autori che poi potrete consultare, e concatenando per quanto sarà possibile l'una verità coll'altra, di modo che abbiate il piano di una dissertazione, piuttosto che una dissertazione compita, la quale col presidio d alcuni pochi eruditi autori potrete, se vi pi ace, stendere a vostro bell'agio e produrre a lungo termine per quanto vi aggrada. E potrete anche prendere molti lumi ed argomenti dal Suarez nell'Opera *Defensio Fidei Cath. ecc.*, *lib.* 4, *cap.* 11. Dico dunque così:

La Chiesa instituita da Gesù Cristo ha una podestà spirituale di giurisdizione esterna, per cui e può impor leggi a' suoi sudditi e può constringerli con pene spirituali all'osservanza di queste leggi. Di una tal verità non può dubitarsi tra i cattolici, e per quel che riguarda le obbiezioni degli eretici, potrete vederne la soluzione tra un numero sopraggrandedi aut ori nel Suarez, *de legib. lib.*, 4, *cap.* 1, e tra i moderni *nello Schiuvarz*, *Instit. juris public.*,

part. 1, *tit.* 33. E, in realtà, il concepire la Chiesa, la quale è un'adunanza di uomini sparsi per tutta la terra, senza una podestà suprema legislativa, è il concetto di una anarchia, di una società senza governo, di un fantasma che appena si mostra e sparisce, di un ente che non può esistere fuorchè in una supposizione impossibile a realizzarsi.

Questa podestà legislativa della Chiesa è ordinata per divina instituzione a un fine soprannaturale e spirituale, cioè al culto dovuto in terra a Dio dall' uomo, al bene spirituale della comunità de' fedeli e all' eterna felicità dell' uomo medesimo. Da questo suo fine proprio ed immediato la podestà della Chiesa prende la denominazione di *Podestà spirituale*, come la podestà del principato dal suo fine politico e civile desume il titolo di *Podestà civile e politica.* Egli è dunque il fine diverso che sommamente diversifica queste due podestà e le loro denominazioni nel comun linguaggio degli uomini.

Da ciò poi ne viene che le leggi della Chiesa devono avere per fine diretto il culto religioso dovuto a Dio, il comun bene spirituale e l' eterna felicità de' suoi sudditi, siccome le leggi civili hanno per fine diretto il buon ordine politico della società. Imperocchè i mezzi devono essere ordinati al fine; e perciò non essendo la legge il fine della società, ma bensì un mezzo al suo ben essere, quindi è indispensabile, affinchè la legge sia buona e giusta, che venga ordinata e diretta dal Legislatore a quel fine

per cui è stata istituita la sua podestà, e per cui egli stesso sussiste e presiede.

La legge, affinchè abbia valore, deve essenzialmente mostrare non solo una podestà legittima, da cui emana, e un fine onesto, a cui si dirige, ma inoltre un soggetto, a cui s' intima, e la materia che si comanda. E come mai si potrebbe concepir legge senza sudditi, o senza la materia che vien comandata? La prima cosa che si domanda nella proposizione e promulgazion d' ogni legge, si è il sapere che cosa ordina, o proibisce, e a quali persone vien intimata. Or qui è dove non pochi recenti giurisconsulti, dimenticando le comuni definizioni, hanno ingegnosamente imbarazzata una quistione che è poi divenuta implessa, oscura ed incerta tra le mani dei diversi ragionatori. Niente per altro vi è di oscurità e d' incertezza, se non se affettata, quando si riduca la ricerca ai principj ovvj, comuni e intelligibili.

Ora per quel che riguarda la prima cosa, io dico che il soggetto della legge e di tutte le leggi su questa terra, cioè quegli, a cui legittimamente può esser intimata una legge, è l' uomo suddito. E quando si dice l' uomo s' intende da ciascuno un composto di due sostanze, spirito e corpo; s' intende propriamente la persona umana, quella persona che è l' indiviso principio di tutte le umane operazioni. Il soggetto delle leggi è l' uomo che vive in società, e non il solo corpo; è l' uomo che è stato creato al fine di onorar Dio e di acquistare l' eterna felicità, e non l' anima sola. Dunque il soggetto di ogni legge

non è nè il corpo solo, nè l'anima sola, ma bensì tutta la persona dell'uomo. Dio medesimo all'uomo ha intimati i suoi precetti. Parla al popolo d'Israele, alle persone d'Israele, agli Israeliti, quando nell'Antico Testamento pubblica per bocca di Mosè la legge scritta, e quando gli rimprovera d'averla violata. Per la trasgressione della legge, e cerimoniale e morale, Dio punisce l'uomo, come per l'osservazion della legge egli premia tutto l'uomo, e non l'anima sola. Il soggetto adunque tanto delle leggi politiche, quanto delle ecclesiastiche, sono gli uomini; nè la Chiesa fa le leggi sue al solo spirito umano, quantunque le sue leggi sieno spirituali; come la podestà politica non fa le sue leggi unicamente al corpo umano, benchè le sue leggi son temporali. Imperocchè la denominazione di legge spirituale e temporale, si prende, come ho detto, dal fine e non dal soggetto della legge.

Per la seconda cosa poi dico che la materia delle leggi è l'atto umano, o sia l'umana azione. Questa è propriamente la materia prossima della legge; là dove ciò, intorno a cui s'aggira l'azione, è della legge la materia remota. Imperocchè le azioni umane necessariamente si aggirano intorno a qualche materia. La legge comanda, o proibisce di far qualche cosa. La legge comanda di pagare il tributo, o di prender le armi. Queste sono azioni umane che cadono immediatamente sotto il precetto della legge. Il tributo e le armi sono le cose intorno a cui s'aggira l'azione, oppure sono la materia del-

l'azione medesima. E in fatti siccome le leggi sono dirette agli uomini, quindi le azioni degli uomini, o sia le azioni umane devono essere la materia delle leggi. Chi non lo vede? Imperocchè l'uomo non può ubbidire se non se nelle azioni sue proprie che dipendono dal suo libero arbitrio.

Egli è dunque manifesto che anche la materia prossima della legge ecclesiastica è l'azione umana, e che la cosa, intorno a cui s'aggira l'atto umano, è unicamente la materia rimota della legge medesima. La Chiesa, per esempio, comanda il digiuno. Proibisce dunque un'azione umana qual è quella di mangiare di qualunque sorte di cibo e in qualunque ora del giorno; onde i cibi sono la materia dell'azione vietata.

Perciò quando si dice che la Chiesa comanda soltanto nelle azioni spirituali, si dice il vero, ma un vero che può esser soggetto ad equivoco, e che si è voluto a bella posta interpretare in un falso significato. Si dice il vero, perchè le leggi della Chiesa sono dirette a un fine soprannaturale e spirituale, e da questo fine si chiama anche spirituale l'azione umana, la quale è la materia della legge ecclesiastica. Ma questo non impedisce che la cosa, intorno a cui s'aggira l'azion comandata, possa essere una cosa temporale e corporea. Ciò si discuopre manifestamente nelle azioni sacramentali ordinate da Gesù Cristo, e regolate dalla Chiesa, le quali sono spirituali, perchè dirette a un fine e ad un effetto soprannaturale e spirituale, e nondimeno sono azioni umane, le quali s'aggirano intorno a una materia corporea e sensi-

bile, come l'acqua, l'olio e il balsamo. Dove ognun vede che quantunque la materia sia per sè e di natura sua corporea, nondimeno l'azione si chiama spirituale, perchè ordina l'uso di quella materia a un fine spirituale. Così viceversa il principato comanda nelle cose temporali, perchè la materia delle sue leggi sono le azioni umane in ordine al fine temporale e politico. Ma ciò non vieta che la cosa, intorno a cui s'aggira l'azion comandata, possa essere una cosa intellettuale. Quindi i principi saggiamente proibiscono colle lor leggi la divulgazione degli errori e delle opinioni contrarie al buon ordine politico e civile, e nondimeno l'azion proibita s'aggira intorno a una cosa intellettuale, qual è l'errore e l'opinione.

Questa teoria a me pare così chiara e sicura che non ammetta alcun dubbio ragionevole; e io vi debbo avvertire che ne ho preso il fondo e la sostanza dall'Angelico S. Tommaso (1, 2 *qu.* 96, *art.* 3, *qu.* 208, *art.* 1 *e* 2); e dall'esimio Suarez (*de legib.*, *lib.* 3, *cap.* 12, *e lib.* 4, *cap.* 11) riducendo ad analisi e a sistema alcuni loro veri e ben fondati principj. Imperocchè l'esperienza ha mostrato oramai a non pochi che dopo esserci divagati all'incerta fra le opinioni varie, quantunque ingegnose, dei recenziori, è necessario finalmente, per uscir da un laberinto inestricabile, ricorrere agli antichi profondi metafisici, spogliando il corpo delle loro meditazioni degli antiquati vestimenti e delle superflue merlature, e ricoprendolo d'una esteriorità alquanto più semplice e più urbana.

Stabilita questa verità, cioè che i sudditi della Chiesa sono gli uomini e che la materia delle sue leggi è l'azion umana diretta a un fine soprannaturale e spirituale, cadono spontaneamente tutte le teorie così varie e così irregolari di alcuni cavillosi giureconsulti sulla materia e su i confini delle due podestà. Qualunque virtuosa, o viziosa umana azione, purchè non sia troppo ardua, può esser materia delle leggi civili, e lo può esser egualmente delle leggi ecclesiastiche; di quelle in ordine al fine politico, di queste in ordine al fine spirituale. Aristotile e S. Tommaso han reso il dovuto onore e diritto a tutte le umane leggi dicendo che la legge umana comanda di far le opere virtuose della fortezza, della temperanza, della mansuetudine e delle altre virtù, e similmente proibisce i vizj contrarj (*S. Thom.* 1, 2, *qu.* 96, *ar.* 3): *Philosophus dicit in* 5 *Ethic. quod praecipit Lex fortis opera facere, et quae temperati, et quae mansueti. Similiter autem secundum alias virtutes, et malitias, haec quidem jubens, haec autem prohibens.* Io non capisco adunque, come nelle confuse teorie politiche di alcuni moderni siasi avvilita soprammodo la podestà civile, facendo materia delle sue leggi le cose temporali, mentre gli antichi filosofi e i dottori di Chiesa ne hanno mostrato stima e rispetto molto maggiore, abilitandola a comandare l'esterne azioni virtuose e a proibir le viziose. E uditene la ragione dello stesso S. Tommaso. Tutti gli oggetti delle virtù, egli dice, possono riferirsi o al ben privato di qualche

persona, o al bene comune della moltitudine. Ora siccome le legge è ordinata al ben comune, quindi ne viene che non vi è virtù alcuna, i di cui atti non possano esser comandati dalla legge. Nè già per questo la legge umana comanda tutti gli atti di tutte e singole le virtù, ma quelli soltanto che sono ordinabili e insieme necessarj al ben comune o immediatamente o mediatamente. E così, per contrario, non proibisce di fatto tutti gli atti viziosi, benchè possa tutti e singoli proibirli, allorchè al comun bene si oppongono. Ne dà la ragione anche lo stesso Aristotile (2 *Ethic.*, *cap.* 1) ed Ulpiano nel *lib.* 1. *ff. de just. et jure*, perchè il legislatore si propone *homines bonos efficere*. E poichè le azioni virtuose sono quelle che fanno gli uomini buoni, quindi divengono materia proporzionata al fine della legge, perciò comandata dagli umani legislatori.

All' opposto si è data una estensione alla legge ecclesiastica che la comune opinione degli stessi cattolici dottori non le accorda. Pare secondo le frasi di alcuni che la Chiesa comandi gli atti interni, anzi a questi soli si è voluta quasi ristringere la podestà legislativa della Chiesa. Eppure la massima parte dei teologi è di sentimento che la podestà ecclesiastica non possiede autorità di far leggi, le quali abbiano per materia immediata gli atti interiori, ma tutti convengono che la sua podestà legislativa si versa circa gli atti umani esterni. Così S. Tommaso (*l.* 2, *qu.* 91, *art.* 4, *qu.* 100, *art.* 9), e con S. Tommaso gli altri dottori che potrete veder citati presso il Suarez (*de legib.*,

lib. 4, *cap.* 12, *num.* 4), ed il Layman (*lib.* 1, *tract.* 4, *cap.* 4, *num.* 5 *e seg.*). Quindi dice altrove S. Tommaso 2, 2 *qu.* 104, *art.* 5: *In his, quae pertinent ad interiorem voluntatis motum, homo non tenentur homini obedire in his quas exterius per corpus agenda sunt.* È però vero che anche gli atti interni cadono più volte sotto la legge ecclesiastica non immediatamente, ma per connessione, per concomitanza, e per conseguenza, in quanto che l'azione esterna ingiunta, per esser opera morale, deve andar accompagnata coll' interno, o perchè concorre colla legge della Chiesa un precetto naturale, o divino che comanda all' azione esterna di congiungere l'atto interno dell' intelletto o della volontà. Quindi la Chiesa non in infligge le pene canoniche se non agli atti esternati contro le sue leggi, non già atti puramente interni. Nelle stesse materie di fede essa fulmina l'anatema contro quelli che esternamente proferiscono un error condannato, e non già contro quelli che nell' interno lo ritengono. *Si quis dixerit, anathema sit.* Quantunque altronde sia obbligato il cristiano a riprovare anche internamente l'errore dalla Chiesa condannato, perchè la legge divina comanda di sottomettere l'intelletto e di aderire sinceramente e fermamente alle dogmatiche decisioni della Chiesa e di unire all' esterna professione l'interna adesione. Che se la Chiesa esercita la sua giurisdizione anche nel fôro interno, com' è certissimo, cioè se proscioglie dai peccati, se ingiunge penitenze nel Sacramento della confessione, questa giuris-

dizion della Chiesa è quella che chiamasi podestà e giurisdizion volontaria del fòro interno, perchè si esercita da lei in vantaggio del reo e a di lui richiesta, e vien distinta dalla giurisdizion contenziosa del fòro esterno, o sia dalla sua podestà governativa e legislativa sulla comunità de' fedeli in ordine all' esterna professione della religione e del culto divino. (*S. Thom. in* 4, *dist.* 18, *qu.* 2, *art.* 1, *quaestunc* 1. *Suarez, de leg. lib.* 4, *cap.* 12, *num.* 10.)

Mi sono alquanto esteso in questa dichiarazione, perchè a colpo d'occhio vediate quanti sbagli si commettano per l'ignoranza della vera natura del governo della Chiesa. Dicono, per esempio, che la Chiesa non comanda che nell'interno della coscienza. Eppure, per quello che importa la sua podestà legislativa, essa comanda principalmente sulle azioni esterne dei fedeli. Domandano, come la Chiesa, la quale è una società di uomini, può comandare di sottomettere ciecamente l'intelletto alle sue dogmatiche decisioni. Eppure è propriamente la legge divina che comanda di sottomettere l'intelletto alle decisioni della Chiesa. La decisione in sè stessa considerata è una dichiarazione e giudizio dogmatico di quello che si deve credere, ma non è rigorosamente legge ecclesiastica. La legge ecclesiastica ha per sua propria materia immediata la professione esterna dell'articolo dichiarato e definito: *Si quis dixerit, anathema sit.* Vi sono dei sedicenti cattolici, i quali non negano la podestà legislativa della Chiesa, perchè non vogliono professare un error troppo

manifesto, ma la ristringono al fòro interno della coscienza. Eppure è tutto all' opposto. La Chiesa ha vera podestà e giurisdizione anche nel fòro interno della coscienza, ma la podestà e giurisdizion legislativa della Chiesa immediatamente riguarda il fòro esterno. Onde, tolta alla Chiesa la podestà del fòro esterno, resta annichilata la di lei podestà legislativa. Non sarà dunque inutile questa serie di principj, inconcussi e innegabili presso qualunque vero cattolico che vi ho schierati sotto gli occhi, affinchè possiate conoscere come alcuni o ignoranti, o maligni, che professano per altro d' esser cattolici, hanno sovvertita la vera idea del governo della Chiesa, e hanno potuto così facilmente abbagliare le persone men caute e meno istruite.

Ora poi ristringendo il già esposto in pochi termini, e riducendo il tutto ad una sola e semplice proposizione, conchiudo così: Le azioni umane esterne, o virtuose o viziose, sono la materia immediata delle leggi civili ed ecclesiastiche; dell civili in ordine al fine politico, e delle ecclesiastiche in ordine al fine soprannaturale. Quindi poi analoga e proporzionata alla natura e al fine di queste leggi è altresì la loro sanzione. E perciò alla legge civile compete la forza coattiva delle pene temporali e corporali, e alla legge ecclesiastica la forza coattiva delle pene spirituali e canoniche. Supporre una podestà legislativa esterna senza forza di coazione alcuna, è un distruggerne la sua stessa essenza e natura, e un prendersi giuoco degli idioti.

Dopo aver veduto qual sia la materia prossima

e diretta della legge, diamo un'occhiata eziandio alla di lei materia rimota, o sia indiretta. Imperocchè potrebbe opporsi taluno dicendo: Sia pur vero che le azioni umane sono la materia delle leggi della Chiesa, e che la Chiesa ha podestà legislativa sulle azioni degli uomini. Ma quando queste azioni si aggirano circa una materia temporale soggetta alla podestà politica, la Chiesa non può aver l'esercizio di questa podestà. La ragione è evidente. Imperocchè nessuno ha diritto sopra una cosa legittimamente posseduta da un altro, o di comandare a veruno d'invaderla, di trasportarla e di recarla in casa propria. Ora i fondi dei sudditi sono soggetti al principato. Non può dunque comandare la Chiesa ai fedeli di disporre, secondo le leggi da lei emanate, frttu deii, per esempio, dei campi, i quali sono affatto fuori della sua giurisdizione. In conseguenza le leggi ecclesiastiche, le quali riguardano la distribuzione dei beni temporali, sono invalide per mancanza della materia necessaria all'azion comandata. Così un principe ha diritto di far leggi a'suoi sudditi, ma non circa i beni soggetti ad un altro principe e fuori del suo territorio. Io ho promossa questa difficoltà in tutto il suo lume; poichè è la verità che io cerco, e non d'imporre a veruno.

Rispondo adunque da prima indirettamente: Chi non vede che se questa difficoltà si dovesse valutare, la podestà legislativa della Chiesa a lei conferita da Gesù Cristo sarebbe frustranea e illusoria. Imperocchè qual è mai quell'azione

umana esterna, la quale non abbia per materia qualche cosa corporale? Ora poichè tutte le cose corporee e materiali sono in qualche modo soggette al principe, ne verrebbe per conseguenza che la Chiesa non potrebbe ai fedeli ingiungere nessuna esterna azione con assoluta podestà legislativa indipendente, ma unicamente, e soltanto di consenso del principe, e perciò la giurisdizione del fòro esterno della Chiesa sarebbe intieramente subordinata al principato; assurdo che nessun cattolico di buona fede ardirà mai di sostenere. Dunque convien dire che nella riferita obbjezione si nasconda qualche equivoco, o qualche falsa supposizione, o qualche inesatta espressione, che somministra un lume ingannevole e fallace a tutto quel raziocinio. E così è di fatto, come mi accingo a provare in secondo luogo, per rispondere direttamente alla proposta difficoltà.

L'equivoco adunque e la illusione nasce dall'asserire senza spiegazione e dichiarazione alcuna che i fondi dei sudditi e le cose loro temporali sono soggette al principato. Imperocchè questo vocabolo generico di suggezione, o di sudditanza, può presentare un'idea falsa, se non si distingua nelle sue diverse specie. Ora tutti convengono che il principe non ha proprietà, dominio, o possesso legittimo su i beni dei particolari, e che perciò i fondi dei sudditi non sono a lui soggetti per questo titolo. Come dunque gli sono soggetti? Per quel diritto che altri chiamano *dominio alto, o eminente,* altri con più proprietà, *diritto d'impero* posseduto

dalla città e per essa dal principe, circa i beni di ciascuno, e che conferisce legittima podestà al principato di comando circa di essi, per quanto esige l'utilità o la necessità del ben pubblico e comune. Ho detto *diritto d'impero* piuttosto che *dominio alto*, *o eminente*, adattandomi al sentimento di Coccejo contro Grozio, come il più ragionevole. Si veda il suo Commento al *lib.* 1, *cap.* 1, § 6 di Grozio: *Potestatis verbo plura significantur, in persona magistratuum imperium, in persona liberorum patria potestas, in persona servi dominium.* (*l.* 215, *ff. de verb. signific.*) E in fatti poichè il dominio di proprietà importa, secondo il comun modo d'intendere, un diritto perfetto di dispor della cosa a proprio piacere, e tale non è il diritto del principato su i beni dei particolari, più conveniente sembra di chiamarlo *impero*, come il principe stesso chiamasi *imperante*; posciachè questo termine denota la radice di un tal diritto e la qualità del suo esercizio.

Ora dunque essendo chiaro che al principe o al magistrato non compete diritto di proprietà su i beni dei particolari, ma unicamente la podestà di conservarli, proteggerli e disporre di essi e dei loro prodotti in pubblico bene politico, nulla impedisce che su quei medesimi fondi possa il magistrato ecclesiastico imporre collette in comun bene spirituale. Ciò non distrugge, nè offende, nè limita il diritto d'impero del principe, al quale rimane la piena podestà d'imperare su quei fondi a'suoi sudditi i necessarj contributi e difenderli dalle ingiuste

vessazioni. Non è la stessa la ragione del diritto di un principe sul territorio altrui. Imperocchè qualunque diritto di magistratura è prima sulle persone, e poi, per ragione della lor sudditanza, anche su i loro beni. Pertanto non avendo un principe diritto sopra i sudditi d'un altro principe, non può nemmeno aver diritto d'impero sulle loro proprietà. Laddove la Chiesa possedendo un diritto universale su tutti i fedeli in qualunque territorio essi esistano, può imperare ad essi, ovunque vivano, quelle contribuzioni che giudica necessarie al divin culto. E infatti così ha praticato la Chiesa sino dagli antichissimi tempi colla imposizione delle decime. Ora qual cattolico, o che affetti di comparir cattolico, oserà di asserire che la Chiesa abbia continuamente coll'imposizion delle decime usurpato un diritto ad essa non competente?

Oltre a che, propriamente parlando, l'obbligazione di contribuire al divin culto è antèriore, e di natura e di tempo, a quella che i popoli hanno spontaneamente ammessa coll'erigersi in società e col crear magistrati che gli governassero. Posta la società, era necessario, e conseguente il diritto d'impèro, senza di cui la società stessa non potrebbe sussistere. Lo accordo ben volentieri. Ma l'obbligazione di contribuire coi prodotti dei beni particolari al culto divino era anteriore all'erezione de' magistrati politici, ordinata dalla legge naturale e divina e inerente alla proprietà di detti beni. Ora poichè qualunque cosa passa da uno all'altro co' suoi pesi: *res transit cum onere suo;*

non si potè trasferire dai popoli verun diritto a un qualunque magistrato su i proprj beni con diminuzione, o evacuazione dei pesi anteriori e ad essi inerenti. La legge naturale e divina prescrive agli uomini di offerire a Dio un tributo dei frutti della terra in contestazione della dipendenza dall'Essere Supremo, in ricognizione del suo radical dominio e in mantenimento del di lui culto e di tutto ciò che al di lui culto è necessario, come lo sono i suoi ministri. Io ho sviluppata questa verità in una dissertazione latina *De Primitiis*, *Decimis*, *et Oblationibus*, di cui occorrerà di far menzione anche più innanzi. Pertanto qualunque legittimo proprietario di detti beni contrae con Dio questa obbligazione anteriormente a qualunque altro contratto, e la trasferisce in chiunque ha causa da lui, come sarebbe un canone perpetuo imposto su qualche fondo. La Chiesa non fa che determinare la quantità del canone, il quale in genere è dovuto a Dio, e del quale sono originariamente affetti tutti i beni della terra. Dall'altra parte questa determinazione dev'essere privativamente della podestà della Chiesa, la quale è ordinata da Dio alla sopravveglianza, dichiarazione ed estensione del suo culto, e che perciò dee possedere l'autorità e i mezzi necessarj all'esercizio del suo instituto e ministero. Egli è dunque manifesto che la podestà legislativa della Chiesa sopra i fedeli si estende e può estendersi anche circa le cose loro temporali senza lesione dei veri diritti del principato.

Premesse le quali verità passo ad esaminare,

se la Chiesa abbia potuto stabilir delle leggi circa la immunità de' suoi beni di propria legittima autorità e senza il consenso del principato. Questo è ciò che mi propongo di provare, mostrando che l' immunità appartiene all' esercizio della virtù della religione, e che la Chiesa, alla quale compete la podestà dei precetti cerimoniali della religione, poteva in conseguenza decretarla e sanzionarla colle sue leggi. Rileggete la mia prima Lettera, nella quale estesamente vi ho provato che i beni stabili lasciati alla Chiesa sono in realtà oblazioni fatte a Dio. Quindi S. Tommaso tra le oblazioni enumera le suddette donazioni (2, 2 *qu.* 86, *art.* 1.): *Aliquis tenetur ad oblationem propter precedentem deputationem, sive promissionem: Sicut cum aliquis offert donationem inter vivos, vel cum relinquit in testamento Ecclesiae aliquam rem mobilem, vel immobilem, in posterum solvendam.* Il che non potrebbe dire se non supponesse che i mobili e gli stabili donati alla Chiesa sono compresi tra le oblazioni fatte a Dio. Nè dee far caso che su tali oblazioni abbiano parte i sacerdoti e i poveri, onde non tutte sono impiegate nel culto immediato divino. Imperocchè esse per altro servono al sostentamento de' ministri ordinati al culto di Dio, e a quello de' poveri, in quanto rappresentano la persona stessa di Gesù Cristo, e in conseguenza mediatamente sono al divin culto deputate, e Dio è l' oggetto a cui si riferiscono tali donazioni. E se queste non appartenessero alla virtù della religione, non vi apparterrebbero neppur le

decime, dalle quali eziandio si ritrae in parte il mantenimento del clero e de' poveri, mentre per altro tutti i teologi con S. Tommaso suppongono che il precetto delle decime appartenga alla virtù della religione. (*Suarez, de relig., vol.* 1, *de divin. cultu, lib.* 1, *cap.* 9, *n.* 1, *et cap.* 7, *num.* 1 *et seq. S. Thom.* 2, 2, *qu.* 99, *art.* 3. *Gerson., de Potest. Eccles., Consider.* 4).

Essendo dunque i beni stabili della Chiesa consacrati a un oggetto di religione, ne viene per conseguenza che l'esimere tali beni da secolareschi aggravj del principato è per parte dei magistrati secolari un'azion religiosa e virtuosa, sì perchè una tal esenzione contribuisce al maggior culto divino, sì perchè con essa si mostra la dovuta riverenza a Dio nei beni a lui dedicati.

Lo stesso deve dirsi e con maggior ragione della immunità personale del clero, essendo questo un ceto di persone a Dio consacrate e al suo culto deputate. Ora chi non vede che il rispettare le persone de' sacerdoti è un atto virtuoso e religioso, perchè è un rispettare i ministri dell' Altissimo; là dove il disonorarli in pubblico, benchè colpevoli, va a rifondersi in faccia al comune del popolo in disdoro della religione? Un'attenzione anche superficiale alle inclinazioni del cuore umano e all'esperienza di tutto il mondo, ne persuade chiunque senza verun contrasto.

Ma volete voi conoscere quanto l'immunità sia consentanea al sentimento di religione? E

che vuol dire che i principi più religiosi sonosi sempre distinti nell' accordare e conservare l'immunità alla Chiesa? Vuol dire che la religione stessa dettava ad essi il rispetto dovuto ai beni e alle persone a Dio consacrate. Che vuol dire che le nazioni idolatre hanno mostrato la stessa deferenza per l'immunità delle cose e delle persone dedicate al culto delle false loro divinità? vuol dire che il dettame stesso della ragione insegna, essere un contrassegno indispensabile della stima e del rispetto per il Dio che si onora, l'esimere dai pesi comuni i suoi beni e i suoi ministri. Come? Greci e Romani, Egiziani, Etiopi e Babilonesi, Arabi, Persiani e Indiani, Galli, Bretoni, Celtiberi e Germani, Maomettani, Cinesi e Giapponesi, tutte in fine le nazioni rispettarono le immunità del sacerdozio. È possibile che solo al cuor dei cristiani non parli la voce della natura e della religione? Nè col dirvi che tutte le nazioni rispettarono in ogni tempo le immunità del sacerdozio, ho avanzata una proposizione alquanto esagerata. Senza che io ingombri questa mia Lettera di una erudizione troppo vasta, vi rimetto al libro secondo dell'insigne opera intitolata: *Dell'origine delle Immunità del clero cattolico e d'ogni altro sacerdozio; impressa in Cesena l'anno* 1791, nel quale troverete pascolo copioso per questa erudita materia.

Intanto io procedo innanzi, e dico: Se l'esimere i beni e le persone della Chiesa dalle leggi economiche, civili e criminali, è un'azione virtuosa, religiosa e dimostrata necessaria dalla

voce della natura e dal consentimento di tutte le nazioni, il negare alla Chiesa assolutamente e generalmente questo privilegio non può essere che un'azione viziosa, dissentanea dal dettame della ragione e della stessa natura. Dunque la Chiesa poteva fare l'immunità materia delle sue leggi. Imperocchè la Chiesa, come abbiam veduto, può far materia delle sue precettive leggi tutte l'esterne azioni, ordinate, o dissenzienti dal culto divino. Tal'è la concessione, o la sottrazione dell' immunità dei beni e delle persone ecclesiastiche. Dunque la Chiesa poteva stabilire e sanzionar leggi intorno all'immunità. Ma v'è anche una strada più breve per provare il mio intento, e che ho ommesso nella dichiarazione de' principj di sopra stabiliti. La podestà legislativa può costituire per materia necessaria di una virtù comandata anche le azioni che non sono per sè stesse comandate, ma le quali per altro sono un mezzo conveniente alla pratica di quelle virtù. *Layman, lib.* 1, *tract.* 4, *cap.* 4, *num.* 4. Ora la religione è una virtù comandata. L'immunità dei beni e delle persone della Chiesa, secondo il dettame della ragione, l'ordinazion di Dio nell'antica legge e l'esempio delle stesse nazioni idolatre, è un mezzo conveniente, anzi dimostrato quasi necessario all'esercizio della virtù della religione. Dunque la Chiesa poteva prescrivere e comandare ai fedeli suoi sudditi l'immunità de'suoi beni e de'suoi ministri. Che se si aggiunga il possesso immemorabile acquistato dalla Chiesa sul privilegio dell' im-

dissimulazione, ciò deve esser avvenuto talvolta per prudenza, tal altro per timore. Ma per dare il giusto peso alla vostra difficoltà sarebbe necessario che mi mostraste nel corpo intiero dei pastori e della Chiesa una qualche dichiarazione, per cui abbia la Chiesa riconosciuta l'immunità come un privilegio spontaneo, amovibile e variabile, accordato dal principato, e non come un suo diritto indipendente dalla secolar podestà. Ma io trovo anzi tutto l'opposto. E non è stata forse la Chiesa congregata nel Tridentino Concilio che ha chiamata l'immunità diritto della Chiesa, stabilito per ordinazione di Dio, e confermato dalle canoniche sanzioni, diritto che dai principi stessi esige osservanza? *Jus Ecclesiae Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus constitutum . . . . cum ipsis principibus debitam sacris summorum Pontificum, et Conciliorum constitutionibus observantiam praestent.*

Non è stato il Tridentino Concilio che ha ammonito i principi a venerare queste esenzioni, come cose di diritto ecclesiastico tra le principali che a Dio appartengono, e che stanno collocate sotto il suo patrocinio? *Quae Ecclesiastici juris sunt tamquam Dei praecipua, ejusque patrocinio tecta venerentur (Concil. Trident., Ses. 25, cap. 20.)* Che cosa volete di più per conoscere il vero sentimento della Chiesa? Eppure io vi prego a leggere tutto quel capitolo, di cui non vi ho citate che poche parole, e sono sicuro che, essendo voi cattolico, come protestate di esserlo, resterete illuminato

dal giudizio della Chiesa universale della vera indole della immunità ecclesiastica, e convinto della falsità delle massime che alcuni spacciano arditamente o perchè cattolici realmente non sono, o perchè non si sono istruiti di queste materie sulla dottrina della Chiesa cattolica.

Ma io dico in secondo luogo che negli antichi secoli si è osservata qualche variazione nella pratica e nella estensione della immunità, perchè non esisteva ancora una legge ecclesiastica universale che intimasse a tutti i principi questo dovere e ne dichiarasse precisamente il modo e la quantità. Io vi prego a fissare la vostra attenzione in ciò che ora sono per dirvi. Che i beni ecclesiastici, come donati a Dio e destinati al di lui culto, al sostentamento dei suoi ministri e dei poveri, dovessero andar esenti dalle secolaresche forzose esazioni e tributi, e che le persone del clero non fossero soggette ai giudizj del fòro secolare, lo mostrava abbastanza la ragion naturale e il divino precetto emanato nell'antica legge. Ma legge positiva della Chiesa universale su questo punto io non so che veramente siasi intimata sino all'anno 1179 nel terzo Concilio di Laterano Ecumenico, *cap.* 19. Prima dunque di tal epoca esisteva nella Chiesa un diritto intorno all'immunità de' suoi beni e delle persone del clero, esisteva una obbligazione nei fedeli di ubbidire su questo particolare alle ecclesiastiche ordinazioni; e la *sostanza* del privilegio della immunità abbastanza si conosceva dai principi stessi come fòndata e radicata nel diritto naturale e divino;

onde quanto più essi si segnalarono nella pietà, tanto più propensi si videro a garantire alla Chiesa un tal privilegio. Ma non esistendo ancora legge universale di verun Concilio Ecumenico, e non essendosi dalla Chiesa ancor determinato generalmente il *modo* e il *confine* di tal'osservanza, poteasi dai vescovi delle province tenersi una pratica, e dirò quasi in certo modo una massima diversa, non in quanto alla sostanza, ma in quanto all'estensione, e anche variarla secondo che sembrava loro che esigessero le circostanze e la prudenza. Ma poichè l'esperienza di più secoli dimostrato avea specialmente intorno ai beni della Chiesa che venivano spesso gravati non solo dei pesi comuni, ma anche di maggiori esazioni che non i beni de'secolari, la Chiesa nel Concilio terzo di Laterano Ecumenico nell' anno 1179, *cap.* 19, che ha per titolo: *Ne laici imponant Ecclesiis onera;* proibì a tutti i reggitori, e consoli delle città di esigere gravami dai beni della Chiesa, altrimenti soggiacessero alla pena della scomunica. Nè già con questo pretese la Chiesa esimersi affatto dal prestare i necessarj sussidj per i comuni bisogni dello Stato, ma bensì di non poter essere a ciò astretta dalla forza coattiva del fòro secolare, come apparisce dallo stesso *cap.* 19: *Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus, ne de caetero talia praesumant attentare, nisi episcopus et clerus tantum necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas communes necessitates, ubi laicorum non suppetunt fa-*

cultates, subsidia per Ecclesias existiment conferenda. (*Concil. Mansi, tom.* 22, *col.* 229). Lo stesso venne confermato sotto Innocenzo III nel quarto di Laterano Ecumenico l'anno 1215 (*Cap.* 46, *Conc. Mansi, tom.* 22, *col.* 1030). Nè può dubitarsi che sotto nome di reggitori delle città venissero compresi nella proibizione gli stessi principi, primieramente perchè tali reggitori non a nome proprio, nè a proprio vantaggio agiscono nelle taglie e collette, ma a nome e vantaggio de' principi; secondariamente perchè la consuetudine posterior della Chiesa e le Bolle pontificie in tal senso hanno quei decreti interpretato; e in fine perchè il sacro Concilio di Trento ha espressamente dichiarato che i diritti della ecclesiastica immunità esigono anche dai principi la dovuta osservanza. *Cum ipsi principibus debitam observantiam.* Si veda a questo proposito la Lettera del clero gallicano diretta l'anno 1415 a Carlo VI (*Concil. Mansi, tom.* 25, *col.* 970 *e seg.*).

Così pure al *cap.* 14 dello stesso terzo Concilio Lateranense fu decretato che fossero feriti coll'anatema quei secolari che *tam Ecclesias ipsas quam earum homines taliis et exactionibus praesumant gravare*; e in quanto all'immunità delle persone del clero fu comandato: *Sane quia laici quidam ecclesiasticas personas, et ipsos etiam episcopos, suo judicio stare compellunt, eos, qui de caetero id praesumpserint, a communione fidelium decernimus segregandos* (*Concil. Mansi, tom.* 22, *col.* 226).

Per tali decreti e per le consecutive constituzioni dell'apostolica sede l'immunità divenne legge universale della Chiesa e indispensabile dai vescovi stessi, i quali non hanno autorità d'introdur variazione nel diritto comune. Fu dunque necessaria per le dispense o modificazioni di questa legge l'autorità de'sommi pontefici, i quali secondo i bisogni degli Stati concordarono talvolta co'principi stessi in qualche parzial remissione della legge.

Ella è dunque da tenersi circa l'immunità la teoria medesima che viene comunemente adottata circa le decime. Imperocchè anche intorno a queste il dettame della ragione, l'uso comune delle nazioni, il precetto divino dell'antica legge, mostrano abbastanza che sono dovute in quanto alla *sostanza*. Ma, circa la *qualità*, il *modo* e la *quota*, sono soggette nella nuovo legge alla disposizione e determinazione della Chiesa. Quindi il precetto delle decime in quanto alla sostanza è morale, ma in quanto alla quota è cerimoniale. Io ho trattato estesamente questo argomento in una mia latina Dissertazione impressa con alcune altre in Roma, anno 1807, *per il Fulgoni*. Lo stesso adunque può dirsi dell' immunità, cioè che questo precetto come consentaneo al dettame della ragione, alla pratica per sin delle nazioni idolatre e alla disposizione divina nella legge Mosaica, è precetto morale in quanto alla sostanza, ma in quanto alla estensione, qualità e quantità è precetto ceremoniale stabilito dalla Chiesa, e perciò variabile. Nessuno poi potrà dubitare che la

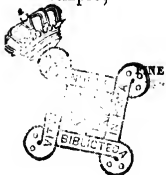
Chiesa abbia da Gesù Cristo ricevuta autorità legislativa per i precetti ceremoniali della cattolica religione; anzi precetti ceremoniali e giudiziali son quelli che spettano immediatamente all' autorità della Chiesa, come insegna S. Tommaso, 1, 2 *qu.*, 108, *art.* 2. Oltre a che essendo, come abbiam detto di sopra, l'immunità un mezzo conveniente e dimostrato quasi necessario all' esercizio della virtù della religione, la Chiesa ha potuto comandarla, ed ora più ora meno estenderla secondo i tempi e le circostanze.

Con questa spiegazione da me proposta delle variazioni della immunità, appoggiata per quanto mi pare a sodissimi fondamenti, voi vedete che restano dissipate in un sol colpo tutte le difficoltà prese da queste variazioni medesime. Le memorie storiche di tali variazioni che sono state diligentemente raccolte da alcuni scrittori per atterrare o indebolire il diritto indipendente della Chiesa sulle immunità e libertà ecclesiastiche, divengono inutili e superflue al loro intento. Vi è stata anticamente della variazione e vi poteva essere, nella qualità, quantità ed estensione di queste libertà; i vescovi vi potevano condiscendere, purchè restasse salva la sostanza del precetto morale, quando la Chiesa non aveva ancora generalmente una legge stabilita rapporto alla qualità e quantità degli oggetti. Ma dappoichè la Chiesa universale ha determinato con legge questi oggetti, non è lecito neppure ad un vescovo l'indurvi stabile variazione senza l'approvazione dell' apostolica romana sede.

Io vi ho dichiarato il mio sentimento sulla

natura e il fondamento del diritto che gode la Chiesa per istabilir le sue leggi sull'immunità e libertà ecclesiastica. Ma non intendo per questo di appoggiare principalmente su questa mia spiegazione l'incontrastabile diritto della Chiesa. La mia ragion principale è quella che ho esposta sin da principio e che deve avere maggior forza d'ogni altra nell'animo di qualunque cattolico. La Chiesa ha fatta legge sopra l'immunità e l'ha corroborata colle sue sanzioni. Dunque giusta è questa legge; e la Chiesa aveva autorità di stabilirla, perchè non si può dar la taccia d'ingiustizia e di usurpazione alla Chiesa universale senza supporre che lo Spirito Santo l'ha spogliata della promessa assistenza e l'ha abbandonata vergognosamente ai più esecrabili delitti. Chi non vede, o non teme questa assurda ed empia supposizione, non è meraviglia, se a poco a poco, grado per grado, per una necessaria connessione di raziocinio e di conseguenze, precipita finalmente a riguardare la Chiesa come un abisso di superstizione, d'usurpazione e d'impostura. Voi certamente sfuggir vorrete questo inevitabil pericolo, e perciò mi persuado che rispetterete l'immunità ecclesiastica come legge di quella suprema podestà che Dio medesimo immediatamente ha ordinata sulla terra al bene spirituale de' fedeli e alla regola de' nostri doveri verso di lui. Crediatemi sempre,

Vostro Servo ed Amico
N. N.



FINE DEL VOLUME QUARTO.



INDICE

DI CIÒ CHE SI CONTIENE

NEL VOLUME QUARTO

OPUSCOLO DECIMOSESTO

OPUSCOLO DECIMOSETTIMO

OPUSCOLO DECIMOTTAVO

OPUSCOLO DECIMONONO

Immunità ecclesiastica reale.

Immunità personale.

Immunità reale e personale.



IL NUOVO AMICO
DEI FANCIULLI
IN CROCCHIO CON ESSI

O SIA

RACCOLTA DI NOVISSIMI RACCONTI

PER ISTRUZIONE ED EDIFICAZIONE

DELLA TENERA GIOVENTÙ

ED ANCHE PER UTILE TRATTENIMENTO DEGLI ADULTI

OPERA

DI LEOPOLDO CHIMANI

VERSIONE DAL TEDESCO

DEL PROFESSORE

ABATE GIUSEPPE TEGLIO

IL TRADUTTORE

Ancora un nuovo libro pei fanciulli? diranno taluni. Abbondano siffatte produzioni, e ne'pochi anni trascorsi ne uscirono in luce anche fra noi a bizzeffe di tradotte e di originali. Sicuro io non pertanto e dell'intrinseco merito dell'opera, e del molto vantaggio, non disgiunto da un innocente diletto, che ne può

risultare non solo a' giovanetti, ma anche agli adulti, mi diedi con impegno a volgere in italiano il presente libro, parto di un uomo espertissimo nell' educazione della gioventù, come quegli che presiedendo alla scuola normale della nostra metropoli, tutta spende la sua vita in un ramo così importante di pubblica istruzione, producendo libri che vengono annualmente dati in premio nelle scuole della capitale, e delle provincie.

L' opera è divisa in sei parti con un titolo ben appropriato a ciascuna, e contiene fatti, aneddoti e racconti tutti interessantissimi, e pieni della più pura ed edificante morale.

Se anche questo mio lavoro verrà accolto con quel favore che ottennero altri per me già pubblicati, ciò mi sarà di sprone a dar tratto tratto all' Italia anche le altre produzioni di un uomo sì benemerito in questa materia, per cui recentemente venne decorato da S. M. I. R. A. della grande medaglia del Merito Civile.

Quest' opera forma i volumi 22 e 23 della *Biblioteca Scelta* di Opere tedesche tradotte in lingua italiana, ed il suo prezzo è di Austriache lire sei. — Italiane lir. 5 22.

L' edizione venne eseguita dalla Tipografia di G. Silvestri, Contrada di S. Paolo, n.° 947, e si vende alla Libreria del medesimo posta sull'angolo della Piazza di S. Paolo, n.° 945, Casa *Tarsis*.

